This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

https://books.google.com

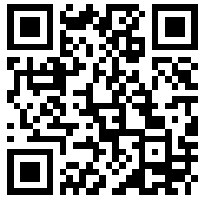

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

B 379045

Digitized by Google

LIBRERIA già NARDECCHIA, S / A
ROMA

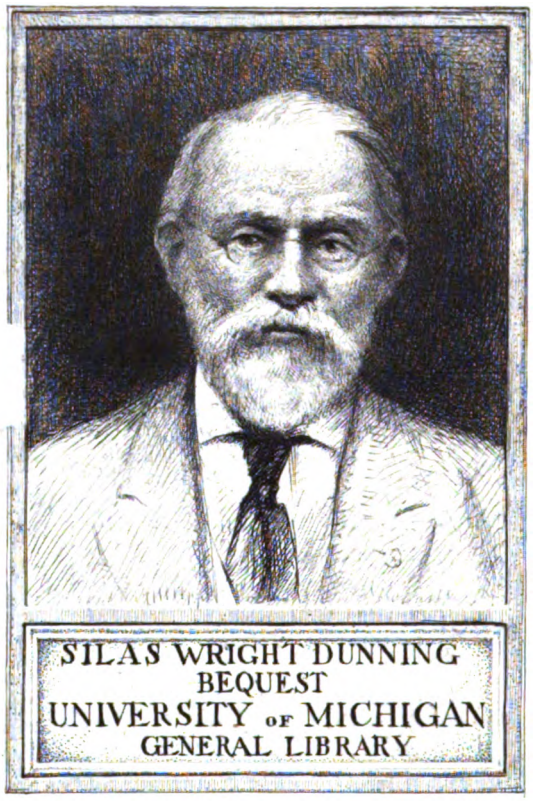

SILAS WRIGHT DUNNING
BEQUEST
UNIVERSITY OF MICHIGAN
GENERAL LIBRARY

Digitized by Google

AS
22
.P72

Digitized by Google

Digitized by Google

R. UNIVERSITÀ DI PISA

ANNALI

DELLE

UNIVERSITÀ TOSCANE

NUOVA SERIE — VOL. III

(XXXVII DELLA COLLEZIONE)

PISA

TIPOGRAFIA EDITRICE CAV. F. MARIOTTI

Piazza dei Cavalieri, 5

1918

Digitized by Google

Digitized by Google

Dunning
Lond.
4-1-40
40330

INDICE DEI FASCICOLI DEL VOLUME III

DELLA NUOVA SERIE DEGLI « ANNALI DELLE UNIVERSITÀ TOSCANE »

(XXXVII DELLA COLLEZIONE).

Fasc. 1. — ROMANO SANTI. *L'ordinamento giuridico.* Studi sul concetto, le fonti e i caratteri del diritto. Parte Prima, pagg. 112.

» **2.** — COSTANZI VINCENZO. *L'eredità politica d'Alessandro Magno,* pagg. 133.

» **3.** — ALBENGA GIUSEPPE. *La evoluzione della strada.* - I. La strada antica, pagg. 44.

» **4.** — LOSACCO MICHELE. *Storia della dialettica.* Parte Prima. *Periodo greco* (fino a Gorgia). Continuazione, pagg. 47.

» **5.** — MERLO CLEMENTE. *I nomi romanzi del dì feriale,* con una appendice sui *Nomi del dì festivo.* — it. l. *nokka, nokkio*, nap. *nuzzę, núzzęlę* e sim., pagg. 21.

Digitized by Google

Digitized by Google

I.

SANTI ROMANO

L'ORDINAMENTO GIURIDICO

STUDI

SUL

CONCETTO, LE FONTI E I CARATTERI DEL DIRITTO

PARTE PRIMA.

Digitized by Google

Digitized by Google

II.

La pluralità degli ordinamenti giuridici e le loro relazioni.

SOMMARIO. — § 25. La pluralità degli ordinamenti giuridici e la dottrina che riconduce ogni diritto a quello dello Stato. — § 26. Infondatezza di tale dottrina dal punto di vista storico e teorico. — § 27. Sua infondatezza anche rispetto al diritto attuale. — § 28. Ordinamenti giuridici non statuali: il diritto internazionale; — § 29. il diritto ecclesiastico. — § 30. gli ordinamenti di enti considerati illeciti o ignorati dallo Stato; — § 31. enti che sono regolati dallo Stato, ma che hanno anche un ordinamento proprio non riconosciuto dallo Stato (ordinamenti disciplinari privati; organizzazione interna di stabilimenti di lavoro; le c. d. associazioni o istituzioni non riconosciute, etc.) — § 32. Le dottrine che limitano il concetto di ordinamento giuridico all'ordinamento delle comunità in genere e in specie delle comunità necessarie. — § 33. Le relazioni fra i diversi ordinamenti giuridici. Principii da tenersi presenti in ordine: 1) alle istituzioni originarie o derivate; 2) ai fini particolari o generali delle istituzioni; 3) al loro diverso sostrato; 4) alle istituzioni semplici o complesse; 5) perfette o imperfette; 6) con o senza personalità; 7) indipendenti, coordinate, subordinate. — § 34. Concetto della rilevanza di un ordinamento per un altro. — § 35. Il titolo di questa rilevanza; *a*) la relazione di superiorità e correlativa dipendenza fra due ordinamenti; — *b*) la relazione per cui un ordinamento è il presupposto di un altro; — *c*) la relazione per cui più ordinamenti reciprocamente indipendenti dipendono da un altro; *d*) la rilevanza attribuita unilateralmente da un ordinamento ad un altro dal quale è indipendente; *e*) la relazione di successione fra più ordinamenti. — § 36. Diversi momenti (dell'esistenza, del contenuto, dell'efficacia) in cui può esplicarsi la rilevanza di un ordinamento per un altro. Casi in cui l'esistenza di un ordinamento dipende da un altro: *a*) completa subordinazione del primo rispetto al secondo, che lo pone direttamente o gli dà una limitata autonomia. Indipendenza,

Digitized by Google

quanto alla sua esistenza, di un ordinamento in casi di subordinazione meno estesa (alcune sfere dell'ordinamento degli Stati membri di uno Stato federale rispetto a quest'ultimo; ordinamento degli Stati rispetto al diritto internazionale) e principii generali. — § 37. *b*) nell'ipotesi che un ordinamento sia il presupposto di un altro (diritto statuale rispetto al diritto internazionale). — § 38. La rilevanza di un ordinamento per un altro riguardo al loro contenuto. Vari casi: *a*) ordinamento superiore fonte immediata o mediata di un ordinamento inferiore; ordinamento superiore (diritto internazionale, concordati ecclesiastici) che non è fonte, ma influisce altrimenti sul contenuto di ordinamenti inferiori. — § 39. *b*) Ordinamento superiore che influisce sul contenuto di più ordinamenti sottoposti, ma fra loro indipendenti. — § 40. *c*) Ordinamento che determina da sè il proprio contenuto tenendo conto di altro ordinamento sottoposto o indipendente: il diritto internazionale privato; il diritto ecclesiastico, che rinvia a leggi civili; il diritto dello Stato che rinvia al diritto ecclesiastico. — § 41. *d*) Ordinamento che si incorpora in un altro. — § 42. La rilevanza di un ordinamento per un altro riguardo ai suoi effetti: efficacia esterna e interna di un ordinamento. Vari casi di efficacia esterna: *a*) nei rapporti fra più ordinamenti l'uno dipendente dall'altro totalmente e parzialmente; *b*) nei rapporti fra più ordinamenti indipendenti, per disposizione unilaterale di uno o ciascuno di essi. Diritto internazionale privato; efficacia civile del diritto ecclesiastico); *c*) nei rapporti fra più ordinamenti di cui l'uno è presupposto dall'altro; *d*) nei rapporti fra più ordinamenti che si succedono l'uno all'altro. — § 43. Diversa estensione della rilevanza di un ordinamento per un altro. Applicazioni in ordine al problema delle c. d. obbligazioni naturali. — § 44. La irrilevanza di un ordinamento per un altro: totale o parziale, reciproca o unilaterale. — § 45. Ordinamento giuridico irrilevante come tale per un altro, ma rilevante sotto altri aspetti (ordinamenti considerati illeciti dallo Stato; organizzazioni industriali; o istituzioni di fatto). — § 46. La irrilevanza totale di un ordinamento per un altro: possibilità di tale irrilevanza anche rispetto all'ordinamento dello Stato. — § 47. Esame critico della dottrina contraria. Le limitazioni dell'ordinamento dello Stato; loro varie figure e conseguenze; esempi di materie indifferenti giuridicamente per lo Stato (ordinamenti disciplinari privati; alcuni ordinamenti religiosi; ordinamenti di alcune associazioni non patrimoniali, etc.). — § 48. Gli ordinamenti interni di istituzioni, specialmente statuali, di fronte all'ordinamento di altre istituzioni in cui son comprese.

§ 25. — Dal concetto di ordinamento giuridico, che si è dato nel precedente capitolo, si può dedurre il corollario, che ci sono tanti ordinamenti giuridici quante isti-

Digitized by Google

tuzioni. Può darsi che talune di esse, come si è accennato (§ 12) e come si dirà meglio fra poco, siano fra di loro collegate, in modo che i loro ordinamenti, mentre rimangono distinti sotto certi punti di vista, costituiscano invece, sotto altri punti di vista, parti di un più ampio ordinamento, cioè di una più ampia istituzione di cui quelle sono elementi integranti: ciò però non è necessario e tanto meno si ha un'istituzione così comprensiva da abbracciare tutte indistintamente le altre. Ciascuno Stato è, senza dubbio, da considerarsi, di solito, come un ordinamento affatto separato dagli altri Stati. E la stessa comunità internazionale, nonostante che sia un'istituzione di istituzioni, consta di un ordinamento che presuppone quelli dei singoli Stati, ma, affermando l'indipendenza e l'autonomia di essi, non li incorpora nel suo. Senonchè questo principio, che si potrebbe dire della pluralità degli ordinamenti giuridici, mentre è incontestato per quel che concerne i vari Stati e anche, almeno nella dottrina più recente, per i rapporti fra il diritto internazionale e i diversi diritti statuali, è, invece, spesse volte energicamente negato per tutti gli altri ordinamenti. Per essi si pone, molto di frequente, la tesi che debbano tutti e senza eccezione ridursi al diritto statuale. Anzi, sarebbe lo Stato che imprimerebbe loro il carattere giuridico, sia quando li costituisce direttamente sia quando non fa che riconoscerli. Che se tale riconoscimento non si ha, come nel caso di istituzioni ostili allo Stato o comunque contrarie ai principii essenziali da esso posti a base del suo diritto, siffatte istituzioni sarebbero da considerarsi come antigiuridiche, non solo rispetto a quest'ultimo, il che è naturale, ma anche in sè e per sè. Non ci sarebbero così altri veri ordinamenti giuridici se non quello statuale e

Digitized by Google

quello interstatuale: gli altri sarebbero pertinenze, immediate o mediate, del primo, elementi integranti del suo sistema o, al più, suoi satelliti. Il diritto non sarebbe che una forza o una volontà, che si irradierebbe dallo Stato (nella comunità internazionale, da più Stati), e soltanto da esso.[1]

Intanto, questa tesi, oltre che col concetto astratto di diritto, che abbiamo delineato, ci sembra in aperto contrasto con la storia e con la vita giuridica odierna, quale si svolge nella realtà.

[1] La citazione degli innumerevoli scrittori, che sostengono questa tesi o vi si fondano come su un postulato che non ha bisogno di dimostrazione, sarebbe quasi impossibile. Ci limiteremo a talune indicazioni. Per la letteratura italiana, v.: FILOMUSI GUELFI, *Enciclopedia giuridica*, §§ 14, 112; VANNI, *Lezioni di filosofia del diritto*,[2] Bologna 1906, pp. 58, 68 e specialmente 81 segg.; MICELI, *La norma giuridica*, p. 127 segg.; *Filosofia del diritto*, § 26; SIMONCELLI, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Roma 1907, p. 17; *Istituzioni di diritto privato italiano*,[2] Roma 1917, n. 1 segg.; BRUGI, *Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche e sociali*,[4] Milano 1907, §§ 10 e 11; PETRONE, *Il diritto nel mondo dello spirito*, p. 135 segg.; DALLARI, *Il nuovo contrattualismo nella filosofia sociale*, Torino 1911, p. 442 segg.; RANELLETTI, *Principii di diritto amministrativo*, I, n. 39; CHIRONI, *Istituzioni di diritto civile it.*,[2] Torino 1912, § 1; SCHIAPPOLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Napoli 1913, n. 15 segg.; ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale it.*, Torino 1913, n. 15 segg.; BARTOLOMEI, *Lezioni di filosofia del diritto*, I, Napoli 1914, p. 118 segg.; BARASSI, *Istituzioni di diritto civile*, Milano 1914, § 1; DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto civile*, Napoli 1915, I, § 7; V. DEL GIUDICE, *Il diritto ecclesiastico in senso moderno*, p. 52 segg.; BONUCCI, *Il fine dello Stato*, Roma 1915, p. 44 segg.; MAGGIORE, *Il diritto nel suo processo ideale*, p. 107 e segg. Per la letteratura straniera, v. fra i molti, JHERING, *Das Zweck im Recht*, cap. VIII; LASSON, *System der Rechtsphilosophie*, Berlin u. Leipzig 1882, p. 412; BERHOLZHEIMER, *System der Rechts-u. Wirtschaftsphilosophie*, III, München 1906, p. 322; JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre*,[3] p. 364 segg.; KELSEN, *Kauptprobleme der Staatsrechtslehre*, p. 97 segg. 405 segg. e *Ueber Staatsunrecht*, in *Zeitschrift f. das pr. u. öff. Recht*, XL, 1913, p. 9.

Digitized by Google

§ 26. — Che tale concezione sia relativamente recente, non è dubbio, almeno come concezione che affermi un principio teorico. Il che non esclude che, in certe epoche e specialmente nell'antichità, l'unico ordinamento giuridico che si sia preso in considerazione dai giuristi e dai filosofi sia stato quello statuale: nè una estensione di tale limitato punto di vista sembra che possa rinvenirsi nell'idea, comunque intesa, che i romani ebbero dell'*ius gentium* o *naturale,* in rapporto all'*ius civile.* Ciò però non è avvenuto in forza di una teoria, della quale non è dato trovare delle tracce, ma per una serie di circostanze di fatto che lasciarono nell'ombra altri ordinamenti, che non si ebbe occasione di mettere in rilievo e di usufruire pel concetto generale del diritto in senso positivo. Nel medioevo, invece, per la stessa costituzione di quella società, scissa, anzi frantumata in molte e diverse comunità, spesso indipendenti o debolmente collegate fra loro, il fenomeno della pluralità degli ordinamenti giuridici ebbe a manifestarsi con tale evidenza e imponenza, che non sarebbe stato possibile non tenerne conto. A prescindere da altri, che pure ebbero uno spiccato carattere di autonomia, basti ricordare il diritto della Chiesa, che, certamente, non si sarebbe potuto considerare come parte del diritto dello Stato. Senonchè, con l'affermarsi del c. d. Stato moderno e come conseguenza dell'allargarsi della sua forza e del suo predominio su altre comunità, fino allora indipendenti e ad esso, talvolta, antagonistiche, potè aversi l'illusione di avere unificato l'ordinamento giuridico e potè svolgersi, senza una troppo palese e stridente contradizione con la realtà, la teoria che vede nello Stato il signore e l'arbitro non soltanto del suo diritto, ma di tutto il diritto.

Questa teoria, mentre dunque storicamente si spiega

Digitized by Google

come un'inesatta valutazione e come un'esagerazione di un avvenimento che pure ha notevole rilievo (§ 27), deve poi dottrinalmente riannodarsi alla concezione naturalistica del diritto, con la quale, a prima vista, si direbbe in completa antitesi, mentre ne è un residuo dei più cospicui. È infatti proprio di tale concezione naturalistica raffigurare il diritto come l'attuazione concreta, che dovrebbe essere unica e uniforme, di un principio trascendente ed assoluto, della giustizia astratta ed eterna, e, in conseguenza, di negare il carattere di diritto a tutti gli ordinamenti sociali che non si possono considerare almeno come tentativi, sia pure imperfetti, di tale attuazione, o che, peggio ancora, si affermano ribelli a quell'idea di giustizia. La dottrina che vede nello Stato l'unico organo, come si suol dire, o l'unico produttore del diritto, si fonda evidentemente su così fatte vedute, completate con l'altra — più recente in certi suoi sviluppi — che raffigura nello Stato l'ente etico per eccellenza. Soltanto la fusione di queste due teoriche potè dar corpo a quella moderna della quale parliamo, divenuta predominante nei principii del secolo XVIII, e che continua ad essere affermata, anche da chi ne respinge i suoi fondamenti storici. Essa è però assolutamente inscindibile da quelle che già furono le sue premesse: il che spiega come nei suoi più recenti assertori si rinvenga più un'affermazione che una vera dimostrazione della sua verità. E infatti non si saprebbe come teoricamente giustificarla, se non assumendo, da una parte, che il diritto positivo non possa e non debba essere che un prodotto del c. d. diritto naturale e, dall'altra, che l'unico ente che abbia, almeno oggi, veste di interpretare e tradurre nelle sue leggi il diritto naturale sia lo Stato. E così si giunge a quella concezione dello Stato, di cui l'Hegel fu il più lo-

Digitized by Google

gico e il più suggestivo difensore. Se con tale filosofo si ammette che lo Stato è la totalità etica, che esso rappresenta l'ingresso di Dio nel mondo, che si deve onorare come un che di mondano-divino, e che anzi è un Dio reale,[1] allora si è dinanzi ad un sistema, che non si può scalzare senza contrappoglierne un altro. E chi lo segue, a patto però che, nel medesimo tempo, comprenda e racchiuda totalmente il fenomeno giuridico nel principio etico, può anche dispensarsi dal dare una più completa dimostrazione del suo assunto. Il quale, invece, non solo viene a mancare di base se cadono quelle premesse, ma si dimostra incompatibile con qualsiasi altra premessa diversa. Ond'è che non basta che, nelle sue formulazioni più recenti, si senta ancora l'eco — soltanto l'eco confusa e lontana — della limpida e precisa teoria hegeliana, se questa poi non si mantiene più viva se non nel ricordo delle sue frasi più espressive. Sia ciò detto di passaggio, a proposito di una delle ultime difese, che si sono accennate, più che svolte, della dottrina che riferisce l'ordinamento giuridico ad una sola volontà, quella dello Stato, affermando che essa deriva da un bisogno mentale simile a quello che conduce all'idea di Dio: l'analogia fra il microcosmo giuridico e il macrocosmo dell'ordinamento dell'universo imporrebbe questa personificazione, che rende possibile la concezione di una volontà unica in un sistema armonico.[2]

Da ciò che si è detto si può trarre la conclusione, che colui il quale concepisce lo Stato soltanto come una delle forme, sia pure la più evoluta, della società umana, e non

[1] HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, § 257 segg. e aggiunte ai §§ 258 e 272.

[2] KELSEN, *Ueber Staatsunrecht*, loc. cit.

Digitized by Google

ha motivo di attribuirgli una divinità, che si nega alle altre forme che l'hanno preceduto o che vivono contemporaneamente ad esso, deve altresì ammettere che l'ordinamento di queste sia da considerarsi come giuridico, non meno e non a titolo diverso dell'ordinamento statuale. Quale, infatti, potrebbe essere il nesso necessario fra il diritto e lo Stato, per cui il primo non potrebbe altrimenti immaginarsi che come un prodotto del secondo? Non solo non si può dimostrare che questo nesso esista, ma si può dimostrare che non esiste.[1] Infatti, mentre il concetto del diritto si determina perfettamente senza quello dello Stato, al contrario non è possibile definire lo Stato senza ricorrere al concetto di diritto: esso non è un'unione materiale di uomini, un aggregato di fatto e casuale, ma una comunità organizzata, cioè un ente giuridico, uno dei vari ordinamenti giuridici che la realtà ci presenta.

Lo Stato non è dunque che una specie del genere 'diritto'. La proposizione contraria, dal punto di vista filosofico, si dimostra inaccettabile, anzi tutto pel motivo che sono inaccettabili le premesse di cui vuole essere un corollario. In secondo luogo, perchè incompatibile col concetto di diritto, che, come si è visto, è logicamente antecedente a quello di Stato. E, in terzo luogo, perchè non può riconoscersi valore filosofico, cioè assoluto, ad un principio che, specialmente in certe epoche storiche, si è rivelato nel contrasto più aperto con la realtà.

§ 27. — Molto spesso, però, la proposizione, che identifica il diritto con gli ordinamenti direttamente o indiret-

[1] Una dimostrazione di questo punto ha tentato, fra gli altri, STAMMLER, *Theorie der Rechtswissenschaft*, Halle 1911, p. 396 seg., e in precedenti suoi lavori.

Digitized by Google

tamente statuali, si afferma non tanto come teoria filosofica, ma come un principio di diritto positivo attuale, desunto dalla posizione che lo Stato avrebbe acquistato nell'epoca moderna, ben diversa dalla sua posizione anteriore. Anche ridotta a questi minimi termini, ci sembra che essa non sia da accogliersi.

Anzi tutto, è probabile che la sua origine non sia ad altro dovuta che al desiderio, sia pure inconsapevole, di non fare naufragare totalmente le vedute filosofiche, così profondamente suggestive, delle quali si è fatto cenno. Simili tentativi di salvataggio non possono esser mai destinati ad aver fortuna, ed appaiono, in ogni caso, sospetti. Una teoria, nata nel mondo della speculazione filosofica, se in questo mondo non si dimostra vitale, non ha probabilità di vivere nemmeno in quello della scienza del diritto positivo: anzi non vi può vivere se non trasformandosi completamente, cioè non essendo più quella.

Ma, a prescindere da ciò, noi crediamo che lo Stato attuale sia dal diritto positivo atteggiato in modo da escludere che esso sia divenuto l'unico ente che decida del carattere giuridico degli altri ordinamenti sociali. L'opinione contraria trae profitto e argomenti in suo favore da un fatto storicamente vero, che però non si deve esagerare e neppure generalizzare. È vero che molti enti, che prima erano verso lo Stato indipendenti o, almeno, più indipendenti, sono stati adesso attratti nella sua orbita o, se già c'erano, in un'orbita ancora più stretta. È altresì vero che, in conseguenza di ciò, il loro ordinamento giuridico si è talvolta fuso con quello statuale, più o meno completamente. Ma è da negarsi, nel modo più reciso, che il sistema statuale sia divenuto l'unico sistema del mondo giuridico: anzi è da negarsi che siffatta concentrazione

Digitized by Google

sia materialmente possibile. Se fosse poi il caso di abbandonarsi a profezie, sia pure facili, si potrebbe mettere in rilievo che è probabile che ad essa segua, in un futuro non lontano, un procedimento proprio inverso. La così detta crisi dello Stato moderno implica per l'appunto la tendenza di una serie grandissima di gruppi sociali a costituirsi ciascuno una cerchia giuridica indipendente.[1] Comunque, mantenendoci sul terreno del diritto attuale, la nostra tesi può più facilmente dimostrarsi, in rapporto ad alcuni ordinamenti, ma è anche vera, come vedremo, per altri.

§ 28. — Anzi tutto, in rapporto al diritto internazionale. L'unica concezione veramente logica, che sia ammissibile partendo da quei presupposti, è quella che fu già sostenuta dall'Hegel, il quale, com'è noto, in base al principio che lo Stato non può essere sottoposto ad una volontà superiore alla propria, ebbe ad affermare che il diritto internazionale non consiste in un volere generale costituito sopra gli Stati, ma si risolve nella volontà particolare di ciascuno di essi.[2] Senonchè questa affermazione equivale, senza dubbio, ad una negazione del diritto internazionale, che si trasforma in un diritto pubblico esterno dello Stato.[3] Il tentativo di trovare un mezzo termine, che valesse a salvare il domma della incoercibilità dello Stato se non per mezzo e col concorso della sua stessa volontà,

[1] V. il mio discorso *Lo Stato moderno e la sua crisi*, nella *Rivista di diritto pubblico*, 1910, p. 97 segg.

[2] *Lineamenti di filosofia del diritto*, § 333 segg. Questa tesi tenta adesso di rimettere in onore, da punti di vista diversi, VERDROSS, *Zur Konstruktion des Völkerrechts*, in *Zeitschrift f. Völkerrecht*, VIII, 1914, p. 329 segg.

[3] V. specialmente ANZILOTTI, *La responsabilità dello Stato*, p. 30 segg.; *Il diritto internazionale nei giudizi interni*, p. 26 segg., in nota, e gli autori ivi citati.

Digitized by Google

e, nel medesimo tempo, l'autonomia del diritto internazionale, sembra che si risolva in un artificio di logica poco convincente. Senza ripetere le osservazioni fatte precedentemente (§ 17), alle quali ci richiamiamo, si può aggiungere che, in sostanza, la teoria, adesso più comunemente accettata, oscilla, senza trovare il suo assetto, fra due affermazioni contraddittorie: che il diritto internazionale dipende dalla volontà degli Stati e che si impone a tale volontà. Per conciliare questa antitesi, si ricorre all'espediente di distinguere i due momenti, in cui si attuerebbero il primo e il secondo dei sudetti principii. Ma resta da osservare che il diritto internazionale appare veramente diritto solo in quanto vincola e domina la volontà statuale, cioè in quanto la trascende e si afferma come entità a sè, che, secondo noi, è l'ordinamento della comunità internazionale, cui i singoli Stati sono, sia pure limitatamente, subordinati. La costellazione massima dell'universo giuridico non è dunque lo Stato, ma tale comunità, in cui esso si compenetra, sia pure in minor grado di quanto altri enti non si compenetrino, alla loro volta, nello Stato.

Da questo punto di vista, si comprende meglio la separazione, che oramai è generalmente ammessa, fra l'ordine giuridico statuale e quello internazionale: donde la possibilità che il primo contenga elementi contrari a quelli del secondo, e viceversa, senza che ciò infirmi o detragga qualche cosa al loro rispettivo carattere giuridico. Ciascuno di essi è indipendente ed ha una propria autonomia, in modo che nel suo ambito esplica liberamente la sua vita e la sua forza. Partendo da premesse diverse, il contrasto fra il diritto internazionale e quello statuale non dovrebbe ritenersi ammissibile.

Digitized by Google

§ 29. — E c'è, in secondo luogo, un altro ordinamento, quello della Chiesa, che non si può, senza disconoscerlo e annientarlo, ridurre a quello statuale. Esso, infatti, è servito, a coloro che l'hanno contemplato senza preconcetti e nella sua realtà, a negare l'identificazione di tutto il diritto con quello dello Stato: anzi parecchi scrittori sono pervenuti ad un'esatta (da questo punto di vista) concezione del diritto in generale, per l'appunto movendo dalla considerazione dell'ordinamento ecclesiastico. Ed è strano che ciò ad essi si sia talvolta rimproverato o come una petizione di principio o, peggio, come una tendenziosità, anzi un'insidia:[1] quasi che il diritto si dovesse o si potesse definire — dal giurista — prescindendo da quegli ordinamenti, che nella realtà si affermano come giuridici e che come tali sono stati sempre considerati.

Che l'ordinamento della Chiesa derivi il suo carattere giuridico da quello dello Stato,[2] è una tesi che è nel più evidente contrasto con gli elementi essenziali, così del primo come del secondo. Anzi tutto, è da osservare che il diritto statuale, che concerne materie ecclesiastiche, è sempre — in ogni Stato — di un ambito molto più ristretto che non l'ordinamento posto dalla Chiesa: donde la necessità logica, in cui si trova quella dottrina, di ritenere agiuridici, specie nell'epoca presente, una serie di istituti, che tradizionalmente sono stati sempre designati come istituti di diritto: il di-

[1] V. questo rimprovero in PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*, Pisa 1905, p. 127; DALLARI, *Il nuovo contrattualismo* p. 438; DEL GIUDICE, *Il diritto ecclesiastico in senso moderno*, pp. 45-46.

[2] V. oltre gli autori cit. nella nota precedente, THUDICUM, *Deutsches Kirchenrecht*, Leipzig 1877, I, p. 6; IHERING, op. e loc. cit.; JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre*[3], p. 367 (qualche attenuazione nel *System*, pp. 302-303 della traduzione it.); RANELLETTI, *Principii di diritto amministrativo*, I, pp. 61 segg., 499; SCHIAPPOLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, nn. 15 sgg.

Digitized by Google

ritto matrimoniale canonico, il diritto penale canonico, il diritto sacramentale in genere, e così via.[1] Che essi non siano più rilevanti pel diritto statuale, almeno direttamente, è anche vero: ma che perciò abbiano perduto ogni carattere giuridico, nonostante che siano ancora istituti positivi regolati e garantiti da tutto un sistema di norme, di organi, di tribunali, di sanzioni interne della Chiesa, appare così paradossale, che dovrebbe bastare ciò soltanto a mettere in guardia contro le premesse da cui si cava una conseguenza così stupefacente. E tutto induce a credere che coloro i quali negano che questi istituti siano giuridici si troverebbero bene imbarazzati, se ad essi si domandasse di non limitarsi a questa semplice negazione, ma di determinare il loro ca-carattere positivo, che non si sa quale potrebbe essere.

Ma c'è di più: la dottrina, secondo la quale lo Stato attribuirebbe l'impronta giuridica all'ordinamento della Chiesa, non nega naturalmente che il diritto ecclesiastico, così concepito, solo in parte, anzi in minima parte, emani dallo Stato, e ammette che esso invece sia principalmente costituito dalla Chiesa. Senonchè il potere di quest'ultima di porre tale diritto sarebbe non proprio ed originario, ma attribuito ad essa dallo Stato. Se si tratta di uno Stato confessionale, si tratterebbe di un potere di autarchia, che la Chiesa eserciterebbe come organo indiretto dello Stato, per sua «delegazione», e pel sodisfacimento di interessi che non sarebbero soltanto propri, ma anche statuali. Se invece si tratta di uno Stato laico, allora non certo di autarchia si potrebbe parlare e, tanto meno, della delega di un potere di cui esso, appunto perchè laico, non si ritiene più investito, ma si avrebbe invece la figura dell'autonomia.[2]

[1] V. per ultimo, in questo senso DEL GIUDICE, op. cit., pp. 48-49.

[2] JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre*,[3] p. 367; DEL GIUDICE, *op. cit.*, p. 56 segg.

Digitized by Google

Che questa costruzione sia inammissibile, nella sua prima parte, risulta evidentemente dalla semplice osservazione, che non è concepibile che uno Stato confessionale disconosca quello che è un domma della Chiesa, e consideri come da lui attribuita o delegata una potestà, che quest'ultima ritiene invece propria. E in linea di fatto — qui non è il caso di una sia pur breve indagine storica — nessun Stato confessionale ha mai trattato la Chiesa alla medesima stregua di un Comune o di uno di quegli enti pubblici, che la dottrina moderna qualifica come autarchici.

Il concetto di autonomia poi, che dovrebbe definire il potere legislativo della Chiesa nello Stato laico, non è, da per sè, inesatto, ma non risolve la questione; anzi, se mai, la risolve in senso contrario a quello per cui si invoca. Dei vari significati, infatti, che si attribuiscono alla parola 'autonomia', è da escludersi, per l'attuale argomento, quello che le si attribuisce quando si parla dell'autonomia dei privati, poichè, anche secondo la dottrina di cui parliamo, gli enti ecclesiastici sarebbero enti pubblici. È pure da escludersi — e ciò per tesi — che si tratti dell'autonomia, nel senso di potestà di darsi un proprio ordinamento, che hanno gli enti che, per la loro posizione complessiva, si dicono poi autarchici. In modo che l'autonomia della Chiesa non potrebbe essere che un potere che lo Stato non attribuisce, ma soltanto riconosce, quando lo riconosce: il che equivale ad ammettere che il potere medesimo preesiste al riconoscimento statuale, che quest'ultimo non è il suo fondamento, ma la condizione perchè esso possa esercitarsi legittimamente di fronte all'ordinamento dello Stato e con quegli effetti che diconsi civili. La mancanza del riconoscimento importa soltanto la mancanza di tali effetti, ma non la sua inefficacia nell'ambito estraneo allo Stato.

Digitized by Google

Il vero si è che le teorie che combattiamo sono suggerite e alimentate da un equivoco, che importa mettere in vista. Si ritiene cioè, che esista *un* diritto ecclesiastico e si fa molto logicamente notare che è impossibile che le sue fonti siano nel medesimo tempo e in concorrenza, molto spesso anzi in lotta, costituite dalla Chiesa e dallo Stato. Se così fosse — si dice — le varie parti di questo diritto, che potrebbero essere e frequentemente sono in antitesi fra loro, non potrebbero comporsi se non mediante una specie di giudice di campo, il quale dovrebbe discriminare quelle che, per un complesso di ragioni, raggiungono la loro finalità, ottengono un'efficienza sociale, riescono ad imporsi e sono perciò positivamente giuridiche, dalle altre, che ostacolate da norme materialmente più forti, rimangono lettera morta e quindi sarebbero da qualificarsi agiuridiche o, almeno, imperfette.[1] Questa discriminazione e questo giudizio non potrebbero farsi se non in base all'importanza delle norme, alla loro corrispondenza con la coscienza generale o al così detto assentimento collettivo, cioè con criteri che sono estranei al diritto positivo: motivo per cui la concezione del diritto ecclesiastico, che si combatte con tali argomenti, si è potuta qualificare, e con ciò solo giustamente respingere, come una concezione « sociologica » o « relativistica ».

Qui non importa indagare se effettivamente questa concezione sia mai stata, in tali termini precisi, adottata da alcuno, o se, invece, essa non sia piuttosto un mulino a vento, al quale contribuiscono a dar parvenza di gigante bene armato elementi non essenziali, che si trovano nelle formulazioni di altre teoriche. Probabilmente, siffatta parvenza le è conferita, più che da altro, dal fatto che

[1] Del Giudice, *op. cit.*, p. 43 segg.

Digitized by Google

spesso, per motivi didattici o altri intenti pratici, vengono conglobati in un'unica trattazione il diritto della Chiesa e il diritto dello Stato in materia ecclesiastica, talvolta omettendo o dando minore sviluppo alle parti del primo che non sono rilevanti pel secondo. E non è da negarsi che, non di rado, questa fusione abbia dato luogo ad equivoci ed errori. Comunque, non questa, ma un'altra ben diversa è la concezione del diritto ecclesiastico, che noi riteniamo esatta. Essa si può, brevemente, riassumere nei seguenti termini.

L'ordinamento della Chiesa e quello di ciascun Stato per le materie ecclesiastiche sono due diversi e distinti ordinamenti, che hanno una propria sfera, delle fonti proprie, una propria organizzazione, delle proprie sanzioni, e non costituiscono, l'uno insieme all'altro, una vera unità. Impropriamente quindi si parla di un diritto ecclesiastico, risultante dal concorso e dal contemperamento, comunque ottenuto, degli ordinamenti sudetti, ma si hanno invece tanti diritti ecclesiastici: quello della Chiesa, da una parte, e quelli dei singoli Stati, dall'altra parte. Fra il primo e i secondi possono esserci delle coincidenze, come, viceversa, delle antinomie, possono appoggiarsi, presupporsi, riconoscersi a vicenda, come anche contrastarsi e disconoscersi: ma ciò ha un'importanza e delle conseguenze, non identiche, ma simili a quelle che hanno analoghe relazioni che intercedono fra gli ordinamenti dei singoli Stati o fra questi e l'ordinamento internazionale. Del resto, vedremo che si tratta di relazioni, che non si verificano solo nei casi accennati, ma, *mutatis mutandis,* fra molti altri ordinamenti di diversa specie. Dal punto di vista giuridico, occorre che ciascuno, quello dello Stato e quello della Chiesa, sia considerato in sè e per sè, e, quando se ne

Digitized by Google

considera uno, dell'altro bisogna tener conto solo se e in quanto il primo vi si richiama pei suoi stessi fini e nel senso in cui vi si richiama, che può essere diversissimo. Ognuno opera per conto suo, per i propri scopi, nel suo ambito e con quella forza che gli è consentita dalla sua organizzazione e dai suoi caratteri intrinseci. Lo Stato può quindi affermare sulla Chiesa la sua sovranità, per tutta la sfera in cui questa può esplicarsi, in modo che esso pone liberamente i vincoli che crede alla potestà della Chiesa medesima, e, quando la riconosce, i limiti e gli effetti di questo riconoscimento sono determinati esclusivamente dal diritto statuale. Dall'altro canto, la Chiesa, in forza della sua autonomia, che non le deriva dallo Stato, ma che riposa sul suo stesso ordinamento, esplica la sua potestà verso i fedeli, gli enti di cui è costituita e quelli con cui viene in relazione, compreso lo Stato: nei limiti in cui è dallo Stato riconosciuta, sia come lecita sia come altrimenti rilevante, essa può conseguire anche 'effetti civili'; altrimenti, potrà poggiare soltanto sulle sanzioni spirituali e interne, che, secondo noi, restano sempre, per la loro stessa natura e in quanto hanno carattere istituzionale, vere sanzioni giuridiche, anche quando ad esse non si aggiungono quelle civili (§ 14).[1] Così lo Stato può, p. es., consentire il matrimonio agli ecclesiastici, e la Chiesa può giuridicamente vietarlo; il primo può abolire l'obbligo delle decime, e la seconda può continuare ad imporlo, e via dicendo: ciascuna di queste facoltà, di questi obblighi, di queste esenzioni vale per l'ordinamento da cui deriva e sussiste per sè, indipendentemente dalle disposizioni

[1] La dottrina contraria invece muove spesso dal principio che vera sanzione sia soltanto quella che può accordare lo Stato (JHERING, JELLINEK etc.).

Digitized by Google

contrarie dell'altro. Sono due mondi giuridici, l'uno dei quali può materialmente influire sull'altro, ma che giuridicamente restano o possono restare sempre distinti e autonomi.

§ 30. — Questi concetti, che valgono nei rapporti del diritto dello Stato col diritto internazionale, anche secondo l'opinione oramai dominante, e col diritto della Chiesa, pel quale sono invece disconosciuti, appariranno in tanto più esatti in quanto possono, secondo noi, trovare applicazione anche nei rapporti fra lo Stato e le istituzioni considerate da quest'ultimo addirittura illecite.[1] La illiceità di esse non vale e non può valere se non di fronte all'ordinamento statuale, che potrà perseguirle in tutti i modi di cui dispone e quindi determinarne anche la fine, con tutte le conseguenze, anche penali, che rientrano nella sua potestà. Ma finchè esse vivono, ciò vuol dire che sono costituite, hanno un'organizzazione interna e un ordinamento che, considerato in sè e per sè, non può non quali-

[1] La giuridicità intrinseca, intima, degli enti considerati illeciti dallo Stato o dalla Chiesa è, per gli scrittori, che si occupano rispettivamente del diritto statuale e del diritto ecclesiastico, un punto che molte volte ostacola insormontabilmente l'accoglimento della concezione più larga del diritto, anche quando essi si dimostrano ben disposti ad ammetterla come regola. In senso energicamente contrario a questa limitazione, v. CROCE, *Filosofia della pratica,*[2] p. 331. Singolare è l'opinione del RAVÀ, *Il diritto come norma tecnica*, cap. IV, § 3, il quale distingue « le associazioni contrarie al diritto vigente, le quali non perseguono un fine particolare, ma rappresentano un principio di attuazione di un ordinamento giuridico nuovo, poggiato su basi diverse da quelle dell'ordinamento dominante, cioè sopra un diverso apprezzamento delle condizioni della coesistenza: tali possono essere in certi casi una società segreta o una setta politica (p. es., comunistica) ». L'ordinamento di tali associazioni sarebbe giuridico, a differenza dell'ordinamento delle altre società particolari che mirano ai propri fini, non a quelli della società in generale.

Digitized by Google

ficarsi giuridico (§ 14). L'efficacia di tale ordinamento sarà quella che sarà, quella che risulterà dalla sua costituzione, dai suoi fini, dai suoi mezzi, dalle sue norme e dalle sanzioni di cui potrà disporre: sarà in fatto debole, se forte sarà lo Stato; potrà talvolta essere anche così potente da minare l'esistenza dello Stato medesimo; ma ciò non ha alcuna importanza per la valutazione giuridica dell'ordinamento. È noto come, sotto la minaccia delle leggi statuali, vivono spesso, nell'ombra, associazioni, la cui organizzazione si direbbe quasi analoga, in piccolo, a quella dello Stato: hanno autorità legislative ed esecutive, tribunali che dirimono controversie e puniscono, agenti che eseguono inesorabilmente le punizioni, statuti elaborati e precisi come le leggi statuali. Esse dunque realizzano un proprio ordine, come lo Stato e le istituzioni statualmente lecite. Il negare a tale ordine il carattere della giuridicità non può essere che la conseguenza di un apprezzamento etico, in quanto siffatti enti sono spesso delittuosi o immorali; il che sarebbe ammissibile, ove fosse dimostrato quella dipendenza necessaria ed assoluta del diritto positivo dalla morale, che, secondo noi, in tale senso, che ci sembra molto ingenuo, è invece inesistente. Oltre al dire, che un'associazione, p. es. politica, che si proponesse il fine di rivoluzionare l'ordinamento di uno Stato non conforme a bisogni fondamentali e ai dettami della giustizia, dovrebbe eticamente esser giudicata in modo più favorevole che lo Stato stesso, che la dichiara illecita. E certe corporazioni religiose, che talvolta son vietate, corrispondono spesso o hanno corrisposto, a differenza del divieto, al sentimento morale dominante. Del resto, ognuno sa quanto arbitrari, contingenti e variabili sono i criteri adottati

Digitized by Google

dallo Stato nel considerare leciti o illeciti certi enti.[1] Senonchè, tutto ciò dev'essere perfettamente indifferente pel giurista, il quale non può fare altro, in tali casi, chè constatare l'esistenza di ordinamenti obbiettivi, istituzionali e perciò giuridici, ciascuno nella propria orbita, che sono viceversa antigiuridici rispetto al diritto dello Stato, che li esclude dalla sua sfera, anzi li combatte.

E va da sè che cio che si è detto per gli enti che l'ordinamento statuale considera illeciti, si deve a maggior ragione ritenere per quegli altri enti, che quest'ultimo ignora o vuole ignorare e che quindi sono per esso irrilevanti.

§ 31. — Si aggiunga che, anche per le istituzioni — intesa sempre questa parola nel senso in cui l'adoperiamo noi — le quali sono ammesse dall'ordinamento dello Stato, si ripete molto frequentemente, dando luogo a complicazioni interessantissime, un fenomeno simile a quello che si è notato per gli enti illeciti o occulti. In generale, il loro regime è stabilito direttamente dalle leggi statuali o da negozi giuridici privati, da quest'ultimo consentiti e regolati. Salva quindi la questione, se tali negozi possano, in base allo stesso diritto dello Stato, considerarsi talvolta come fonti di diritto obbiettivo, si può dire che la posizione giuridica degli enti di cui parliamo è, immediatamente o mediatamente, posta e fissata dall'ordinamento statuale. Avviene però spesso, che quest'ultimo, per una sua imperfezione non voluta o per una limitazione che si è imposta, per la sopravvivenza di disposizioni antiquate o per la mancanza di norme più adatte alla vita moderna,

[1] Vedi vari esempi in FERRARA, *Persone giuridiche*, p. 408 segg.

Digitized by Google

non riesce ad adeguare e reggere tutta la posizione degli enti medesimi. Questi allora si creano un ordinamento giuridico proprio, interno, che è diverso da quello ad essi attribuito dallo Stato e che talvolta non si limita ad integrare quest'ultimo, ma gli si contrappone, con un contrasto che, per quanto dissimulato, non è meno evidente.

In prova di ciò si potrebbero addurre parecchi esempi, di diversa importanza. Gioverà accennarne qualcuno.

A nostro avviso, il diritto privato italiano non conosce alcun potere di supremazia, la cui figura non si rinviene se non nel campo del diritto pubblico. Esso quindi regola i rapporti che ricadono sotto le sue norme, come se questo potere non esistesse o non fosse mai esercitato. Senonchè, ciò non corrisponde alla realtà. Tutte le volte che si ha un organismo sociale di qualche complessità, sia pure lieve, nel suo interno si instaura una disciplina, che contiene tutto un ordinamento di autorità, di poteri, di norme, di sanzioni. Lasciando da parte la famiglia, per cui si dovrebbe risolvere qualche problema preliminare a quello di cui ci occupiamo, è certo che qualsiasi comunità, sia una fabbrica, uno stabilimento, un'azienda, sia una scuola o un convitto, sia un circolo di divertimento, hanno bisogno assoluto di questi « regolamenti interni » di carattere disciplinare. Qualche volta, essi stabiliscono un regime che è perfettamente indifferente per lo Stato (v. §§ 46, 47), che non ha occasione di occuparsene, nè per riconoscerlo nè per vietarlo. Altre volte invece si ha un caso più difficile e più delicato. I tribunali sono chiamati a giudicare sugli effetti di una misura disciplinare, che può aver leso gli interessi di qualcuno: ed essi si trovano nella necessità di riconoscere legittimi tali effetti solo in quanto possono essere anche gli effetti dell'applicazione o della violazione di un negozio giuridico privato, per lo più

Digitized by Google

di un contratto. Il che significa che, pel diritto dello Stato, le misure disciplinari — che, pel diritto interno dell'ente, sono tali e implicano un potere di supremazia e una correlativa subordinazione — non possono aver rilievo se non sotto un aspetto che non è il loro proprio: che se poi non sono suscettibili di assumere un tale aspetto, occorre senz'altro che lo Stato le dichiari antigiuridiche (v. appresso, § 45).

Ancora: ognuno sa come i rapporti di lavoro abbiano assunto nella vita moderna caratteri infinitamente più complessi di quelli che il codice civile contempla e regola in modo così inadeguato nei pochi articoli che si riferiscono a tale materia. Senza dubbio, tali rapporti non possono esser presi in considerazione dal vigente diritto dello Stato italiano, almeno in massima parte, se non come rapporti contrattuali. Ma non è men certo, che, nonostante gli sforzi e le risorse della più acuta dialettica, la dottrina e la giurisprudenza non riescono a ridurli sotto questo profilo, se non sagrificando alcuni elementi di tali rapporti, o almeno deformandoli. Con ciò non vogliamo affatto schierarci dalla parte di coloro che hanno negato, p. es., al contratto collettivo di lavoro il carattere di un contratto vero e proprio. Ma un qualche fondamento, sia pure inesattamente valutato, ci pare che abbia anche questa opinione. Così, se è da respingersi la dottrina, secondo la quale si avrebbe, in tal caso «une véritable loi qui s'appliquerà non seulement à ceux qui font partie de ces groupes au moment de la convention, mais encore à ceux qui en feront partie plus tard, et aussi à des tiers qui ne font partie de ces groupes»;[1]

[1] DUGUIT, *Les transformations du droit public,* Paris 1913, p. 129. Si tratta, del resto, di un'opinione tutt'altro che isolata: v. citazioni in GENY, *Science et technique en droit privé positive,* I, Paris 1914, p. 59.

Digitized by Google

se è incerto se e in che senso possa ricorrersi, come talvolta si è fatto, alla figura dell'accordo; è evidente la tendenza dell'ordinamento dei gruppi professionali ad elevarsi da regola *intra partes* in precetto *supra partes*. Da ciò l'insufficienza della categoria del contratto a rendere l'organizzazione di unioni essenzialmente autoritative.[1] E non sembra che si tratti di un ordinamento giuridico, che possa inquadrarsi tutto nell'autonomia concessa agli individui dal diritto dello Stato (art. 1123 cod. civ.)[2] Secondo noi, siamo in presenza di un fenomeno giuridico a doppia faccia, che non si può completamente spiegare, se non ammettendo che esso si svolge, nel medesimo tempo e con atteggiamenti diversi e magari contrari, nelle rispettive orbite di due distinti ordinamenti giuridici. L'uno è quello dello Stato, e per esso la figura del contratto è, almeno di regola, la sola che può avere rilevanza: tutto ciò che non riesce a comporsi in essa rimane non tutelato da tale ordinamento e rischia anche di essere dichiarato illegittimo. L'altro è l'ordinamento particolare che si concreta in un'istituzione o più istituzioni costituite di gruppi di intraprenditori e di operai, e ciò che pel diritto dello Stato è un contratto, per tale ordinamento vale come un sistema a sè, più o meno autonomo, di diritto obbiettivo, che si fa valere con i mezzi di cui l'organizzazione dispone, nell'interno di essa: mezzi che per lo Stato possono essere anche estragiuridici o antigiuridici, ma che sono viceversa legittimi pel regime speciale cui si riferiscono.

[1] Vedi MESSINA, *I concordati di tariffe nell'ordinamento giuridico del lavoro*, Milano 1904, p. 6 segg. Sulle incertezze della giurisprudenza in proposito, v. REDENTI, *Il contratto di lavoro nella giurisprudenza dei probiviri*, negli *Atti del Consiglio superiore del lavoro*, 1905, pp. 106 segg., 110 segg.

[2] Così ritiene il MESSINA, *op. cit.*, p. 5.

Digitized by Google

Quando si constata universalmente che le leggi statuali su tale materia sono inadeguate, ciò non ha altro significato che, all'infuori e talvolta in opposizione a tali leggi, si son venuti costituendo degli ordinamenti che reclamano, finora invano, di essere accolti nelle leggi medesime, in modo che alle sanzioni che essi ottengono nell'interno delle imprese industriali, dei gruppi professionali, etc., si possano aggiungere quelle più efficaci che sarebbero date dallo Stato. In altri termini, si hanno degli enti che, in parte, pel diritto statuale sono enti di fatto, ma che, considerati in sè, hanno quel carattere istituzionale che ne fa, secondo i concetti già svolti, degli organismi giuridici.

Non diversamente, secondo certi punti di vista, si deve valutare il problema, che altrimenti resta così confuso e insolubile, di quelle associazioni o istituzioni, così dette non riconosciute, che cioè non hanno dallo Stato ottenuto la personalità giuridica.[1] La difficoltà di tale problema risulta dal fatto, che tali enti non si possono certo considerare, in base alle leggi civili, come subbietti di diritto; ma, per il loro ordinamento interno, per la struttura sostanziale che essi possiedono in virtù di quest'ultimo, si comportano per l'appunto come tali. La soluzione ideale di siffatta antitesi si dovrebbe, certo, trovare in una distinzione fra ciò che è rilevante pel diritto dello Stato e assume quel qualsiasi profilo che da esso gli è attribuito, e ciò che invece, irrilevante per tale diritto, ha un'efficacia limitata nell'ambito interno degli enti medesimi, nel quale ambito essi hanno una propria personalità. Ma

[1] Su tale problema, vedi un prospetto della dottrina, com'è noto, copiosissima, in FERRARA, *Persone giuridiche*, p. 990 segg. E, fra gli autori, che si son posti da un punto di vista più vicino al nostro, GIERKE, *Vereine ohne Rechtsfähigkeit*,[2] Berlin 1902.

Digitized by Google

naturalmente, a parte la difficoltà intrinseca di tracciare nettamente e con un taglio preciso questa distinzione, avviene in pratica che l'ordinamento interno cerca di proiettarsi all'esterno e di avere, più o meno indirettamente, un riconoscimento da parte dei poteri statuali. Talvolta, lo stesso diritto dello Stato, sapientemente usufruito, offre degli espedienti, che non sempre si possono considerare come frodi alle leggi, perchè tali enti così detti di fatto raggiungano risultati pratici simili, se non identici, a quelli che sono consentiti alle persone giuridiche. Ne sono esempi famosi, ma non unici, quelli usati dalle corporazioni religiose non più riconosciute in Italia. Altre volte, viceversa, ciò non è possibile, e allora non resta che ridurre tali enti ad altre figure, più o meno analoghe, che il diritto statuale ammette e regola: a semplici società, a patrimoni separati o sotto amministrazione speciale, e così via; ma è evidente che, data la natura intrinseca degli enti medesimi e la loro effettiva costituzione, quale è data dai loro statuti, cioè dal loro ordinamento giuridico interno, non si può andare più in là di una più o meno pallida analogia. Donde una serie di difficoltà e di controversie, la cui soluzione ricorda quella della quadratura del circolo.

Comunque, da quanto abbiamo detto su argomenti, che non si potrebbero qui affrontare più estesamente (v. appresso § 45), risulta che anche gli enti, che son leciti pel diritto statuale, possiedono talvolta un proprio ordinamento giuridico, estraneo, almeno direttamente, a quest'ultimo, e che resta o dovrebbe restare concluso in sè medesimo. Le pagine che seguono metteranno in miglior rilievo questo fenomeno interessantissimo, al quale conveniva accennare fin da ora.

Digitized by Google

§ 32. — Così i principii teorici, che abbiamo svolti, come gli esempi pratici, ai quali abbiamo accennato e che si potrebbero moltiplicare, confermano dunque la tesi, che ogni istituzione si concreta in un distinto ordinamento giuridico, che può non trovare il suo fondamento e il suo appoggio in quello statuale, cui può anche, nel senso sudetto, contradire.

Da questo punto di vista, noi ci accostiamo alla dottrina, che ha trovato il suo più strenuo difensore nel Gierke, ed ha numerosissimi seguaci, secondo la quale « è capace di produrre il diritto ciascuna comunità organica ».[1] Da questa

[1] GIERKE, *Deutsches Privatrecht*, I, Leipzig 1895, pp. 119-120, e in parecchi suoi precedenti lavori. V. inoltre: THON, *Rechtsnorm u. subjektives Recht*, Weimar 1878, p. X seg.; MERKEL, *Juristische Encyklopädie*, Berlin 1885, §§ 807, 827.; *Elemente der allgemeinen Rechtslehre*, nell' *Enciclopädie der Rechtswissenschaft* dell'HOLTZENDORFF, 5.ª ed., Leipzig 1890, pp. 5-6; PREUSS, *Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskörperschaften*, Berlin 1899, p. 201; BIERLING, *Juristische Prinzipienlehre*, I, Leipzig 1894, p. 19; G. MEYER, *Lehrbuch des d. Staatsrechtes*, § 15; REHM, *Allgemeine Staatslehre*, Freiburg i. B., 1899, pp. 146 segg., 160; BEKKER, *Grundbegriffe des Rechts u. Missgriffe der Gesetzgebung*, Berlin u. Leipzig 1910, pp. 27 segg., 184 segg.; ENNECCERUS, *Lehrbuch des bürgelichen Rechts*, I, § 29; N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile*,[2] p. 11; *Manuale di diritto ecclesiastico*, I, p. 3. Concordano la grande maggioranza dei canonisti: v., fra i tanti, SCHERER, *Handbuch des Kirchenrechts*, Graz 1886, I, §§ 1, 18; FRIEDBERG-RUFFINI, *Trattato di diritto ecclesiastico*, Torino 1893, § 2; STUTZ, *Die kirchliche Rechtsgeschichte*, Stuttgart 1905, p. 37 segg.; WERNZ, *Ius decretalium*,[2] I, Romae 1905, p. 55; SÄGMÜLLER, *Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts*, Freiburg 1909, § 3; HEINER, *Katholisches Kirchenrecht*,[6] Paderborn 1912, I, §§ 1 e 3; etc. — È, del resto, da ricordare che, prima di tutti gli scrittori citati, il ROSMINI, *Filosofia del diritto*, Milano 1843, II, pp. 9-10, aveva affermato: « Per diritto sociale noi non intendiamo, come si suole, il diritto della sola società civile, ma di ogni società . . . . Ogni possibile società ha il suo particolare diritto ». Pel Rosmini però il diritto sociale non era tutto il diritto.

Ci sono poi molti altri che negano l'identità fra il diritto e il diritto statuale, ma o contrapponendo a quest'ultimo il diritto naturale e quindi uscendo fuori dal campo del diritto positivo (p. es., CATHREIN, *Filosofia morale*, I, p. 570 segg. della trad. it., Firenze 1913), o movendo da punti di vista filosofici particolari (Croce, Stammler, etc.), o limitando in vario modo la loro opinione (v., oltre gli autori citati appresso, RAVÀ, *Il diritto come norma tecnica*, cap. IV, cap. V § 4, cap. VII).

Digitized by Google

dottrina noi però ci allontaniamo in diversi punti. Anzi tutto, perchè al concetto di comunità sostituiamo quello di istituzione, che è più largo e ci sembra più completo, oltre che più intrinsecamente giuridico. In secondo luogo, perchè, mentre essa tiene fermo il principio comune che il diritto obbiettivo sia un complesso di norme, di regole o precetti,[1] noi lo consideriamo non come il prodotto dell'istituzione, ma come l'istituzione stessa. Infine, sul fondamento del diritto non accogliamo le varie opinioni, che sono state formulate da coloro che seguono la dottrina sudetta.

Riservandoci di tornare, nel seguito dei presenti *Studi*, su quest'ultimo punto, che per ora non ci interessa, possiamo intanto rilevare che a noi, che abbiamo estesa e completata la teoria di cui abbiamo fatto cenno, sembra, naturalmente, che si debbano respingere le restrizioni, con cui taluni l'hanno inteso, talvolta senza giustificarle nemmeno,[2] altre volte viceversa con qualche principio di dimostrazione.

Così, p. esempio, si è di recente sostenuto, che ordinamento giuridico sia soltanto quello delle comunità moralmente necessarie.[3] Il principio da cui si parte si potrebbe anche ritenere esatto, se si intende rettamente: dove c'è fonte di diritto, si dice, ivi c'è autorità e dove c'è autorità, ivi

[1] GIERKE, *Deutsches Privatrecht*, I, p. 113: « objektives Recht ... ist der Inbegriff der Rechtssätze », e con lui si accordano tutti gli altri.

[2] Il REGELSBERGER, *Pandekten*, Leipzig 1893, p. 85, p. es., afferma senz'altro, che il compito di porre un ordinamento giuridico è dello Stato, di alcune comunità minori parti dello Stato, come i Comuni, e della Chiesa cattolica, « che ha conseguito una giuridica unità che oltrepassa i confini dello Stato ». Cosichè è molto dubbio se il Regelsberger accolga in proposito un principio unico. Posizione sostanzialmente analoga assume il GENY, *Science et technique en droit privé positif*, I, p. 55 segg.

[3] SOHM, *Weltliches u. geistliches Recht*, in *Festgabe der Leipziger Juristenfakultät für K. Binding*, München u. Leipzig 1914, p. 10 segg. In base a queste vedute, egli nega che il diritto della Chiesa sia adesso diritto da per sè, essendo oramai la Chiesa un'associazione volontaria.

Digitized by Google

c'è fonte di diritto. Ma da questa premessa non si può dedurre la conseguenza che ciò è possibile solo in una società obbligatoria, e tanto meno che una società obbligatoria non può darsi se non è moralmente necessaria. A prescindere da ogni altra obbiezione, si può facilmente osservare che, con questa dottrina, l'esistenza o meno del diritto positivo si fa dipendere da un criterio estragiuridico, che si dovrebbe attingere dall'etica: il che, secondo noi, basta per far respingere la dottrina medesima, almeno dall'angolo visuale da cui deve porsi il giurista. Essa, del resto, pure ammettendo, in tesi generale, che il diritto non debba essere necessariamente statuale, e che in certe epoche storiche tale fenomeno si sia verificato, specialmente con l'esistenza di un diritto spirituale della Chiesa [1] accanto al diritto temporale dello Stato, viene alla conclusione che ormai non esiste e non può esistere che quest'ultimo. In sostanza, sebbene prospettata in modo diverso, è la medesima tesi che sopra abbiamo confutata.

Prescindendo da ogni elemento etico, analoga distinzione fra comunità necessarie e volontarie si è fatta anche da altri,[2] ritenendo che nelle prime c'è la subordinazione dell'individuo all'aggregato sociale considerato come un tutto superiore, mentre nelle seconde questa subordinazione mancherebbe, e si avrebbero soltanto delle limitazioni alle libertà indivi-

[1] Nel suo *Kirchenrecht*, Leipzig 1892, I, p. 1, il SOHM, com'è noto, aveva affermato che il diritto ecclesiastico è in contradizione con la natura della Chiesa, e ciò perchè questa ha carattere spirituale, mentre il carattere del diritto sarebbe temporale. Su questa dottrina, vedi NIEDNER, *Recht u. Kirche* in *Festgabe für R. Sohm*, München u. Leipzig 1914, p. 275 segg.

[2] CICU, *Il diritto di famiglia*, p. 16 segg., il quale veramente se ne occupa ai fini della distinzione fra diritto individuale e diritto sociale, in quanto essa si allontana da quella fra diritto privato e diritto pubblico: ma le sue osservazioni hanno importanza diretta anche per la generale concezione del diritto.

Digitized by Google

duali, simili a quelle derivanti dal contratto, e, quindi, magari una volontà unica, ma non una volontà superiore. In base a queste premesse, si è creduto che la figura dell'organo, nel senso giuridico della parola, e in genere dell'organizzazione si rinvenga solo nelle comunità necessarie, mentre in quelle volontarie non si avrebbe manifestazione diretta della volontà di un ente, ma somma di volontà singole, oppure rappresentanza.

Anche noi, quando abbiamo ricondotto al concetto di istituzione, e, quindi, di ordinamento giuridico, quello di organizzazione, abbiamo distinto quest'ultima dal semplice rapporto o somma di rapporti (§ 18 seg.). Ma non ci sembra che tale distinzione, o altra simile possa ricollegarsi a quella tra comunità necessarie e volontarie. Anzi tutto, quest'ultime — e ce lo dimostra continuamente la realtà — possono essere atteggiate nella loro struttura generale in modo analogo a quella delle prime; è notissimo che lo Stato ha sempre servito di modello, per dir così, ad una quantità di altre istituzioni. In secondo luogo, non crediamo esatto e abbiamo cercato di dimostrarlo a proposito della comunità internazionale (§ 17), che il concetto di organizzazione sia incompatibile con quello di comunità paritaria, in cui manchi, cioè, la subordinazione dei suoi membri al potere di un subbietto. E infine è da domandarsi: in che senso deve intendersi la necessarietà o la volontarietà degli enti sociali? Giacchè non bisogna dimenticare che ciò che appare necessario da un punto di vista può essere volontario da un punto di vista diverso. Si dirà, p. es., necessaria la comunità degli Stati? Parrebbe di sì, in riguardo alle attuali esigenze dei loro rapporti e della loro vita. Eppure ciascun Stato, almeno formalmente, vi entra e vi partecipa di sua propria volontà. Ed essa ha un'organizzazione così evanescente che può es-

Digitized by Google

sere negata dalla maggior parte degli scrittori. In base al diritto dello Stato, che ammette la libertà religiosa, la Chiesa cattolica è una comunità libera, almeno nel senso che chiunque può uscirne; in base al diritto ecclesiastico, il battesimo ha carattere indelebile e l'apostata si considera sempre come appartenente alla Chiesa. È questa dunque una comunità necessaria o volontaria? E a prescindere dal rapporto che lega i singoli alla Chiesa, questa si reputa per se stessa necessaria e indefettibile, avuto riguardo alle sue origini e ai suoi fini, mentre chi appartiene ad una diversa comunità religiosa sarà naturalmente di opinione contraria. Il vero si è che, poichè siamo nel campo del diritto, il carattere necessario o meno di un ente sociale non può valutarsi che con un criterio esclusivamente giuridico. E poichè il nostro problema riguarda la giuridicità intrinseca dell'ente, da determinarsi in sè e per sè, indipendentemente dai suoi rapporti con altri enti e con lo Stato, ciò vuol dire che quel carattere non si può desumere se non dall'ordinamento interno dell'ente medesimo. Questo sarà necessario o volontario, a seconda che si afferma con una qualità o con l'altra, mediante il suo proprio diritto. Da ogni diverso punto di vista, sarà giuridicamente indifferente una sua simile classificazione. Affermato questo principio, è da dedursene che è il diritto obbiettivo che determina la necessarietà dell'ente, e non questa il primo, e che, inoltre, esso può determinare la sua volontarietà. Anche gli enti volontari, dunque, sono dei sistemi di diritto obbiettivo, delle istituzioni, delle organizzazioni, nel senso che a tutte queste espressioni sinonime abbiamo attribuito.

§ 33. — Un ulteriore svolgimento, e quindi anche una riprova dei principi posti, si potrà avere esaminando le varie relazioni, che possono intercedere fra i diversi ordi-

Digitized by Google

namenti giuridici. Tale indagine non è stata sistematicamente compiuta dalla dottrina, anzi non è stata neppure accennata, se non in riguardo ai reciproci rapporti fra il diritto internazionale e il diritto statuale. Dato il nostro punto di vista, sarebbe necessario generalizzarla, cercando di tracciare uno schema di relazioni fra tutti i possibili ordinamenti giuridici, o, almeno, fra quelli, che richiamano maggiormente su di sè l'attenzione del giurista. Però uno studio siffatto, che richiederebbe analisi molto minuziose, qui non può essere tentato se non entro limiti modesti, cioè in quanto può servire a mettere in maggior rilievo il concetto che abbiamo dato di ordinamento giuridico: esso non può essere dunque che un abbozzo sommario di poche e semplici linee.

Intanto, sarà necessario tener presenti in questa indagine i caratteri fondamentali delle istituzioni, che possono venire a contatto fra loro. E poichè questi caratteri variano all'infinito e non è il caso di tentarne una completa classificazione, occorre che il nostro compito sia limitato a metterne in rilievo le figure che ci sembrano, pel nostro punto di vista, più importanti. Ad alcune di esse abbiamo già accennato (v. specialmente il § 12): richiamando ora quelle di cui abbiamo avuto occasione di far parola e aggiungendone qualche altra, risultano le distinzioni seguenti:

1) Si possono, in primo luogo, avere istituzioni originarie, che son quelle in cui si concreta un ordinamento giuridico che non è posto da altre istituzioni e che è quindi, quanto alla sua fonte, indipendente. Ci sono viceversa istituzioni derivate, il cui ordinamento è, cioè, stabilito da un'altra istituzione, la quale afferma così, a questo riguardo, la sua superiorità sulla prima, che le rimane quindi

Digitized by Google

subordinata. Fra questi due casi opposti, se ne dà un terzo intermedio, quando si hanno istituzioni il cui ordinamento è in parte originario e in parte derivato. Così gli Stati possono assumere la prima o la terza figura, essendo loro carattere specifico l'indipendenza almeno parziale, mentre i Comuni, p. es., sono sempre istituzioni derivate nel senso suddetto.[1]

2) In secondo luogo, sono da contrapporsi le istituzioni con fini particolari e, quindi, singolarmente limitati, alle istituzioni che si propongono invece fini generali e, quindi, potenzialmente illimitati. La distinzione è, dal nostro punto di vista, interessante, perchè postula una diversa estensione della sfera in cui il rispettivo ordinamento giuridico esplica la sua efficacia. Le prime, non riguardando che un solo lato o solo alcuni lati della vita umana (p. es. quello religioso, quello economico, etc.), affermano una dipendenza da esse degli individui, che ne fanno parte, positivamente circoscritta; mentre la seconda, come lo Stato, possono atteggiare la loro struttura e quindi le loro relazioni con altri enti, fondandosi su una più estesa soggezione dei propri membri. Bisogna però guardarsi dal ritenere, secondo un'opinione molto diffusa, che l'ordinamento giuridico dello Stato comprenda tutte le manifestazioni della vita individuale, che non siano per la loro stessa natura insuscettibili di essere considerate dal diritto. Lo Stato non è, neppure sotto questo aspetto, un ente universale, e, quando si dice che esso ha dei fini generali, ciò vuol dire che questi non sono positivamente e singolarmente determinati, e che, in astratto e potenzialmente,

[1] V. la mia monografia *Il Comune*. Parte generale, nn. 25 segg., specialmente 44 segg., nel *Trattato di diritto amministrativo*, diretto dall'Orlando, vol. II.

Digitized by Google

sono sempre estensibili. In concreto, però, uno Stato, che includa fra gli oggetti del suo diritto ogni possibile esplicazione della vita dei suoi membri, non esiste e non è mai esistito: il che è bene tener presente per la risoluzione di alcuni importanti problemi (v. appresso, §§ 46, 47).

3) Per misurare la sfera di efficacia degli ordinamenti giuridici nei loro reciproci rapporti, è utile guardare, oltre che ai fini delle istituzioni, anche agli elementi di cui esse constano o al loro c. d. sostrato, che, come si è detto (§ 12 *sub* 2), può essere di diversa natura. È però da avvertire che, non sempre e necessariamente, l'ordinamento giuridico vale solo nell'ambito segnato dagli elementi costitutivi della istituzione di cui si tratta: esso può esplicarci anche all'esterno, come quando si ha un'istituzione, i cui destinatari stanno fuori di essa, o quando lo Stato estende la sua potestà su stranieri o su territori che non sono suoi.

4) È importante inoltre richiamare la distinzione, che già abbiamo accennato, (§ 12 *sub* 3) fra istituzioni semplici e complesse (istituzioni di istituzioni). Quando ricorre la figura di quest'ultime, generalmente si ha un'istituzione maggiore, verso la quale sono subordinate una o più istituzioni minori in essa comprese. Questa subordinazione può essere però di grado diverso: può trattarsi di istituzioni derivate, nel senso sudetto, dalla prima; possono, invece, aversi istituzioni in parte originarie; e infine istituzioni totalmente originarie in riguardo al loro ordinamento interno, ma che tuttavia dipendono da un'istituzione maggiore, rispetto a certi diritti o doveri che possono avere verso di questa o anche altre istituzioni che stanno fuori di esse: così gli Stati in quanto dipendono dalla comunità internazionale. La distinzione, quindi, fra istituzioni sem-

Digitized by Google

plici e complesse si ricollega, ma non coincide con quella fra istituzioni originarie e derivate. E non soltanto si deve aver riguardo, per le istituzioni complesse, alla varia subordinazione delle minori di fronte alla maggiore in cui si comprendono, ma anche alla posizione di quest'ultima, in quanto essa presuppone l'esistenza delle prime e, quindi, il loro ordinamento: così p. es., la comunità internazionale presuppone (vedremo in che senso: § 37) i singoli Stati che la compongono.

5) Da un punto di vista simile, si possono distinguere (§ 12 *sub* 3) le istituzioni perfette, che sono sempre originarie e che possono essere o semplici o complesse, dalle imperfette, che cioè si appoggiano ad altre istituzioni, rispetto alle quali sono, non soltanto presupposte, ma coordinate o subordinate. Esse sono spesso derivate; ma possono essere anche originarie, se alle prime sono semplicemente coordinate oppure non interamente subordinate. Ci sono poi, come parecchie volte si è rilevato, istituzioni che si affermano antitetiche fra loro, cioè in opposizione più o meno aperta.

6) Qualche rilievo può avere inoltre, per la nostra indagine, la distinzione fra istituzioni che, rispetto specialmente ad altre, hanno personalità giuridica e istituzioni che non assumono tale qualità. Le prime, avendo una propria volontà (§ 20), hanno anche un potere proprio, cui i loro membri, che possono essere anche altre istituzioni, rimangono subordinati, e costituisce il fulcro della loro organizzazione. Le seconde, invece, mancano di siffatto potere, e quindi la posizione dei loro membri o è paritaria come, di regola, nella comunità internazionale, o si fonda sulla supremazia di uno o più dei suoi membri sugli altri. Di ulteriori conseguenze che si ricollegano a siffatta distinzione sarà fatto cenno in sede più opportuua.

Digitized by Google

7) Infine, come conseguenza di quanto si è venuto dicendo, si può rilevare che ci possono essere istituzioni reciprocamente indipendenti; istituzioni di cui l'una afferma la sua indipendenza verso un'altra, mentre questa ne afferma al contrario la dipendenza; istituzioni che, nei loro reciproci rapporti, sono, in vario senso e in varia misura, coordinate su una base di eguaglianza, oppure in una posizione di subordinazione e di corrispettiva supremazia.

§ 34. — L'analisi, che ci siamo proposti, delle relazioni fra diversi ordinamenti giuridici, si risolve necessariamente in quella della rilevanza che l'uno di essi può avere per l'altro. È chiaro, infatti, che se un ordinamento è, rispetto ad un secondo, irrilevante, ciò vuol dire che non c'è fra di essi alcuna relazione. Per noi, quindi, basterà prendere in esame l'ipotesi inversa, che uno o più ordinamenti siano rilevanti di fronte ad altri: la prima ipotesi risulterà negativamente definita dalla mancanza degli estremi che caratterizzano quest'ultima.

Che cosa deve intendersi per « rilevanza giuridica? » Essa non è da confondersi con l'importanza di fatto, che un ordinamento può avere per un altro, e nemmeno con l'uniformità materiale di più ordinamenti, che non sia voluta oppure sia determinata da un'esigenza non giuridica, ma soltanto politica, di convenienza o di opportunità. La necessità di tale distinzione non è, da per sè, dubbia, ma non sempre è facile tenerla presente e intenderla nel suo vero significato. Per ora ci accontentiamo di accennarvi in linea generale e, per condensare in una breve formula il nostro pensiero, diciamo che, perchè ci sia rilevanza giuridica, occorre che o *l'esistenza* o il *contenuto* o *l'efficacia* di un ordinamento sia condizionata rispetto ad un altro ordinamento, e ciò in base ad un *titolo* giuridico.

Digitized by Google

§ 35. — Vediamo anzi tutto quale può essere questo « titolo », la cui natura è, secondo i casi, diversissima.

a) In primo luogo, abbiamo avuto occasione di accennare che di due ordinamenti l'uno può trovarsi in uno stato di subordinazione e di inferiorità rispetto all'altro, che è ad esso superiore. Ciò avviene quando un'istituzione è compresa in un'altra e concorre a costituirla, in modo che l'ordinamento della prima è, in un certo senso, accerchiato dall'ordinamento più vasto della seconda; oppure quando ambedue fanno parte di una terza istituzione, che pone l'una nella condizione di sovrastare all'altra. Questa supremazia e la correlativa subordinazione, che ne deriva, non hanno sempre, come del resto si è rilevato, la stessa misura e non si esplicano con i medesimi effetti. Talvolta l'ordinamento superiore può determinare le stesse condizioni di esistenza e di validità di quello inferiore, come fa lo Stato, che domina così estesamente gli enti pubblici e privati che da esso dipendono. Altre volte la sfera di questa signoria può essere più ristretta. Così il diritto internazionale sta sopra il diritto statuale, ma non può nè sopprimerlo nè dichiararlo invalido. Comunque, quando due ordinamenti stanno in siffatta posizione, è evidente che essa è un titolo giuridico, per cui l'uno è rilevante per l'altro, in vario grado e con vari effetti.

b) In secondo luogo, un ordinamento può essere il presupposto di un altro, che sia un'istituzione complessa. E ciò anche quando esso rimane poi subordinato a quest'ultimo. Così la comunità internazionale ha per presupposto gli Stati che ne fanno parte, il che vuol dire che il diritto internazionale presuppone il diritto statuale, come il diritto di uno Stato federale quello degli Stati-membri, e così via. Occorrerà però distinguere fra presupposto necessario ed

Digitized by Google

essenziale, il cui venir meno determina la fine dell'altro ordinamento, e presupposto che influisce solo sul suo contenuto o su altri suoi momenti.

c) Una terza figura è data dall'ipotesi, che due o più ordinamenti siano l'uno indipendente dall'altro, nei loro diretti rapporti, ma dipendano assieme da un ordinamento a tutti essi superiore: in modo che possono essere reciprocamente rilevanti per il tramite di quest'ultimo, in quanto esso li coordina. Il diritto internazionale, che sovrasta contemporaneamente a quelli di più Stati, offre di ciò esempi molto interessanti.

d) Può inoltre darsi il caso, che un ordinamento subordini, senza esservi costretto e per sua spontanea determinazione, qualche punto del proprio contenuto o della propria efficacia ad un ordinamento, dal quale è affatto indipendente, ma che così diventa per esso rilevante. In questa ipotesi, si ha dunque una rilevanza unilaterale, che non cambia natura, neppure quando l'ordinamento, preso in considerazione dall'altro, a sua volta fa a quest'ultimo un trattamento di reciprocità, purchè naturalmente tale reciprocità non sia conseguenza dell'obbligo imposto da un terzo ordinamento, il che cade fuori l'ipotesi che qui facciamo. Il così detto diritto internazionale privato — in quanto non è un diritto iperstatuale o vi si ricollega — si ha per l'appunto quando uno Stato, da sè e per sua propria volontà, fa un certo posto nel suo ordinamento all'ordinamento degli Stati stranieri: vedremo più avanti in che senso e con quali diversi atteggiamenti.

e) In quinto ed ultimo luogo, un ordinamento può essere rilevante per un altro, perchè si è trasfuso in quest'ultimo, cessando di esistere da per sè, ma determinando la struttura di quello in cui si è compenetrato. Questo rapporto

Digitized by Google

fra due ordinamenti, che si può chiamare di successione, dà luogo a problemi molto gravi: così gravi che la dottrina più recente, per la difficoltà di risolverli, ha spesso creduto espediente il negarli, negando la stessa rilevanza giuridica di un tale rapporto di successione.

§ 36. — Visto per quali diversi titoli un ordinamento può essere rilevante per un altro, possiamo più agevolmente analizzare i momenti in cui questa rilevanza si esplica, e, come si è già detto, essi possono concernere o l'esistenza o il contenuto o l'efficacia degli ordinamenti medesimi.

L'esistenza di un ordinamento può dipendere da un altro soltanto in due casi, che abbiamo già accennato: cioè quando quest'ultimo è subordinato al primo, o quando l'uno è presupposto necessario dell'altro.

a) La prima ipotesi non si verifica tutte le volte che ci sia un rapporto di supremazia e, correlativamente, di subordinazione fra i due ordinamenti, ma occorre che quello che signoreggia l'altro lo domini assolutamente. Siffatta dominazione ha un particolare rilievo quando essa concerne, non soltanto l'istituzione considerata nel suo complesso, come unità a sè stante, ma anche i singoli elementi di cui questa si compone, e ciò nel senso che si tratti di elementi comuni, nel medesimo tempo, all'istituzione superiore e a quella inferiore, come sarebbero, ad esempio, la popolazione e il territorio di un Comune che sono anche popolazione e territorio dello Stato. Ma, in genere, pure mancando tali estremi, un ordinamento potrà dipendere, per la sua stessa esistenza, da un altro, quando esso non sarà originario, ma riposerà invece sul fondamento di quest'ultimo, che ne sarà l'arbitro.

Possono allora darsi due ipotesi: o l'ordinamento superiore determinerà esso stesso, direttamente, l'ordinamento

Digitized by Google

inferiore e ne sarà, quindi, la fonte immediata; oppure conferirà all'istituzione dipendente il potere di porre da sè il proprio ordinamento, cioè il così detto potere di autonomia, in uno dei vari significati in cui tale parola è usata. Ma, anche quando si avrà quest'ultimo caso, si tratterà sempre di un'autonomia circoscritta e limitata e, sopra tutto, condizionata. Talvolta, infatti, i principii essenziali, quelli da cui risulta l'esistenza dell'istituzione, saranno posti dall'istituzione superiore, in modo che, non da principio e per intero, l'ordinamento della prima sarà posto da essa medesima, ma soltanto in alcune sue parti più o meno secondarie. In ogni caso poi, l'ordinamento superiore determinerà le condizioni di validità dell'ordinamento inferiore.

Di queste relazioni si hanno esempii significanti nelle istituzioni, pubbliche e private, interamente soggette allo Stato. Così è quest'ultimo che dà esistenza ai Comuni, i quali, prima che esso li crei, possono essere aggregati geografici o istituzioni diverse, ma non istituzioni statuali quali sono adesso, ed è lo Stato che ne pone quasi per intero l'ordinamento, di cui è fonte immediata, per mezzo del suo potere legislativo. L'autonomia di questi enti non è perciò nel diritto moderno originaria, ma è attribuita dallo Stato e si può esercitare solo entro dati limiti e con determinate condizioni. Un regolamento comunale, che esorbiti dalla sfera che gli è consentita, è senz'altro annullato e privato d'ogni efficacia dal potere dello Stato. In altri casi, invece, lo Stato non crea l'istituzione, ma permette che essa sorga per opera di altri: così, p. es., avviene per le istituzioni di beneficenza che possono essere anche di fondazione privata. Ma, anzi tutto, è sempre lo Stato che determina gli estremi della validità di questi atti di fondazione, e, inoltre, dopo che esse hanno vita, ne regola il potere di autonomia, facendo dipen-

Digitized by Google

dere dall'osservanza di tali norme, l'esistenza degli ordinamenti che ne derivano. E lo stesso è a dirsi della così detta autonomia dei privati, ammesso in ipotesi che essa dia luogo alla costituzione di diritto obbiettivo.

Come si vede, in tutti questi casi si hanno degli ordinamenti giuridici, che dipendono interamente da quello dello Stato, perchè, in sostanza ne fanno parte: o l'integrano essenzialmente, come quelli delle istituzioni pubbliche; o ne costituiscono diramazioni, più o meno remote dal suo tronco, come quelle delle istituzioni private. E si tratta altresì di ordinamenti, che esplicano il loro potere sulle stesse persone o cose, su cui si esplica la potestà maggiore dello Stato. Ciò significa che quest'ultimo non solo può ritogliere alle istituzioni, prese nella loro rispettiva unità, quel potere di autonomia che esso ha loro attribuito; ma può, rivolgendosi ai loro sudditi, che sono anche i suoi, elidere e neutralizzare la potestà dell'istituzione medesima che eventualmente si esercitasse in senso contrario alla sua. In altri termini, dallo Stato dipende sia l'esistenza del suo ordinamento giuridico, in generale, sia quella delle singole estrinsecazioni di esso, in particolare.

In linea di fatto, può anche avvenire che un ordinamento, prima istituito come subordinato ad un altro, p. es., a quello dello Stato, quando quest'ultimo dichiari di annullarlo, trovi in se medesimo l'energia di continuare a vivere o farsi valere, in opposizione al divieto fattogli: ma allora esso si trasformerà necessariamente, assumendo il carattere di un ordinamento, non solo separato, ma antitetico a quello che non riconosce più come suo superiore, e, quindi, ricadrà in un'ipotesi, che più avanti esamineremo.

Ci può essere poi fra due ordinamenti un rapporto di supremazia e di subordinazione, che non sia così esteso come

Digitized by Google

quello finora contemplato. Per esempio, gli Stati membri dello Stato federale — data l'ipotesi che essi siano, come noi crediamo, veri Stati — dipendono da quest'ultimo, ma il loro potere di autonomia, sia pure entro limiti che, in astratto, possono immaginarsi molto angusti, ne è indipendente, in quanto ha carattere originario. Ne viene che, nonostante che lo Stato federale sia rispetto ad essi sovrano, nostante che i loro sudditi siano direttamente anche sudditi del primo, ciò nondimeno, c'è sempre un punto in cui manca un'assoluta e completa subordinazione, ed è precisamente questo punto che impedisce fra tali enti quella fusione che, ove fosse attuata, darebbe luogo ad uno Stato unitario. Si potrà, ciò nonostante, ammettere che l'esistenza di uno Stato membro possa essere annullata dallo Stato federale? Com'è noto, la questione è stata lungamente discussa per il diritto dell'impero germanico; e se la dottrina prevalente tende a rispondere negativamente a tale domanda, non mancano coloro che la risolvono in senso affermativo. Certo, la validità dell'ordinamento di uno Stato membro potrà dipendere da condizioni poste dallo Stato sovrano e dagli organi di quest'ultimo potrà essere negata, in quelle parti in cui esso non è originario; ma l'esistenza dell'ordinamento, considerato nella sua interezza, come istituzione che, non solo di fatto, ma anche giuridicamente, è anteriore allo Stato federale e ne costituisce un presupposto, è, di regola, più difficile che si possa ritenere ad esso subordinata. Tuttavia, non sono da escludersi delle eccezioni. P. es., si può fare l'ipotesi che la costituzione dello Stato federale contempli, esplicitamente o implicitamente, il caso che convenga mutare lo Stato federale in Stato unitario e faccia dipendere da esso medesimo questa modificazione costituzionale.[1] Allora, si potrebbe con-

[1] Questo sarebbe il caso dell'Impero germanico, secondo il LABAND, *Das Staatsrecht des deutschen Reiches*,[5] Tübingen 1911, I, § 13, p. 128 segg.

Digitized by Google

tinuare ad ammettere che gli Stati membri siano veri Stati, ma tale loro qualità sarebbe certo precaria e condizionata.

Il diritto internazionale, infine, ci offre l'esempio di un ordinamento superiore a quelli dei singoli Stati, che tuttavia non ne dipendono nè per la loro esistenza complessiva nè per la validità delle loro singole estrinsecazioni. Da questo principio discende il corollario della c. d. separazione dei due ordini giuridici, cioè del diritto internazionale e del diritto interno statuale. E perchè esso non sia frainteso e condotto ad applicazioni esagerate e inesatte, occorre tener presente il reale fondamento del principio da cui deriva. Tale fondamento consiste nelle due seguenti proposizioni:

1) il diritto internazionale non attribuisce allo Stato alcun potere di autonomia interna, in modo che il potere (si chiami o non si chiami autonomia, poco importa), che ha lo Stato di porre il proprio ordinamento interno, ha, rispetto ad esso, carattere originario, sempre e in tutte le sue parti, mentre, rispetto al diritto dello Stato federale, esso è originario soltanto parzialmente;

2) il diritto internazionale si rivolge soltanto agli Stati considerati ciascuno nella loro unità, non ai loro organi o sudditi (il contrario accade nello Stato federale), in modo che esso non ha il potere di invalidare di fronte a quest'ultimi l'ordinamento statuale, che fosse eventualmente in opposizione ai suoi principii o alle sue norme.

Dalla prima di queste due proposizioni discende la conseguenza che il sorgere e, quindi, l'esistenza o meno di uno Stato, cioè dell'ordinamento giuridico statuale, è affatto indipendente dal diritto internazionale, è oggetto estraneo al suo contenuto, materia ad esso sottratta. Dalla seconda proposizione deriva che non rientra nella sfera della sua efficienza il potere di negare validità alle singole

Digitized by Google

estrinsecazioni dell'ordinamento statuale, il quale si fa valere entro un'altra sfera, che è ad esso preclusa.

Riassumendo e concludendo. Perchè l'esistenza di un ordinamento dipenda da un altro — all'infuori del caso, che esamineremo a momenti (*sub* b), che l'uno presupponga l'altro — occorre che esso si trovi in uno stato di subordinazione. Questa subordinazione dev'essere affermata da ambedue gli ordinamenti: che se, invece, è una semplice esigenza dell'ordinamento superiore, non riconosciuta da quello inferiore, potranno del primo dipendere altri momenti di quest'ultimo, specialmente la sua efficacia (v. appresso § 42), ma non la sua esistenza. Com'è naturale, ciò non impedirà che, eventualmente, s'impegni fra di essi una lotta, il risultato della quale potrà essere la cessazione del meno forte; ma allora l'esistenza dell'uno dipenderà dall'altro, non in senso giuridico, ma per circostanze di fatto, per avvenimenti estrinseci, che non rientrano nella nostra indagine attuale. La subordinazione poi di un ordinamento, se è condizione necessaria, perchè la sua esistenza dipenda giuridicamente dall'altro, non è condizione sufficiente, se non quando essa è completa ed assoluta, o, meglio, quando i limiti che incontra sono tutti pertinenti all'ordinamento superiore. In caso diverso, l'ordinamento inferiore può essere in tutto o in parte originario, e quindi, per definizione, posto, almeno in parte, da se medesimo, non da quello che gli sovrasta, il che vuol dire esistente per virtù propria. Senonchè, può ancora darsi, che un ordinamento autonomo quanto alla sua origine, ma sottoposto ad un secondo ordinamento, dipenda da quest'ultimo per quel che riguarda la sua cessazione, cioè la sua esistenza ulteriore: di questa ipotesi abbiamo visto un esempio negli Stati membri che possono esser soppressi dallo

Digitized by Google

Stato federale. Il carattere originario di un ordinamento, quindi, (a differenza del carattere derivato), esclude, di regola, che la sua esistenza sia rimessa ad un altro ordinamento; ma questa regola è assoluta, soltanto pel primo momento in cui esso si afferma, cioè comincia ad esistere; può avere invece delle eccezioni, pel momento che concerne la continuazione della sua esistenza, cioè la sua cessazione. Infine, occorre distinguere fra l'esistenza totale di un ordinamento, e la sua esistenza parziale, cioè dei singoli elementi di cui esso consta, di questo o quel gruppo delle sue norme, di questa o quella sua estrinsecazione particolare. Se l'ordinamento superiore si esplica nella medesima sfera di quello inferiore, se ha i medesimi sudditi, il medesimo territorio, etc., allora esso potrà — quando ricorrono gli estremi sudetti — invalidare sia l'esistenza complessiva, per intero, dell'istituzione subordinata, sia l'esistenza di una parte del suo ordinamento. Se invece l'ordinamento superiore si svolge in una sfera diversa, allora potrà — sempre che ci siano le condizioni di cui abbiamo fatto parola — sopprimere *in toto* quello inferiore; ma, finchè questo esisterà, il primo non potrà direttamente invalidare quei suoi atti, quelle sue norme, etc., che si rivolgono a soggetti o oggetti, cui esso non ha potere di contrapporsi, perchè gli sono estranei.

Un maggiore svolgimento di tali principi si potrebbe ottenere solo dopo aver tracciato una teoria delle fonti degli ordinamenti giuridici, il che non può essere compito dal presente capitolo: essa darà materia ad uno studio apposito, compreso nella serie di quelli che costituiranno il seguito del presente lavoro.

Digitized by Google

§ 37. — *b*) Nelle relazioni degli ordinamenti dei singoli Stati col diritto internazionale, come, in parte, in quelle degli Stati membri con lo Stato federale, si può verificare l'ipotesi inversa a quella finora prospettata: che, cioè, l'esistenza dell'ordinamento superiore dipenda, in certo senso, dall'ordinamento inferiore. Naturalmente, sarà una dipendenza ben diversa da quella che si ha nel caso opposto, ma non perciò, per quanto indiretta, meno effettiva e meno importante. Certo l'ordinamento inferiore non potrà considerarsi, per nessun verso, come la fonte di quello superiore, nè si avrà un qualsiasi potere del primo di fronte al secondo. La relazione, di cui parliamo, si può esprimere con la formula, che l'ordinamento inferiore è un presupposto dell'ordinamento superiore. Il diritto degli Stati membri, in ciò in cui ha carattere originario, è il presupposto del diritto dello Stato federale: che se quelli venissero tutti a mancare, quest'ultimo cesserebbe anch'esso, a meno che la soppressione dei primi avesse luogo nel senso di dar vita ad uno Stato unitario che rappresentasse la continuazione dell'antico Stato federale, che, del resto, verrebbe, anche in questo caso, trasformato. Il diritto statuale è poi, manifestamente, il presupposto necessario del diritto internazionale: relazione questa che ci sembra meritevole di maggiore attenzione di quella che finora non si sia ad essa accordata.

Poichè lo Stato altro non è che un ordinamento giuridico, il diritto internazionale, in quanto ha per suo contenuto rapporti fra gli Stati, si risolve necessariamente in rapporti fra gli ordinamenti giuridici statuali. Però tali ordinamenti vengono per esso in considerazione, non nelle loro singole parti e, perciò, non nelle norme e nei precetti di cui constano, ma ciascuno nella loro unità, come chiusi, a somiglianza di ciò che avviene in certe operazioni mate-

Digitized by Google

matiche, fra parentesi. Il principio della c. d. separazione del diritto interno statuale e del diritto internazionale è esatto, in quanto quest'ultimo non penetra in questa parentesi: tuttavia il numero complessivo, per dir così, che è da questa rappresentato, è un suo presupposto, e l'insieme degli ordinamenti statuali è una condizione della sua stessa esistenza. Esso, poi (e ciò è più importante), agli Stati impone degli obblighi e, viceversa, attribuisce dei diritti. Ora, obblighi e diritti possono avere soltanto i subbietti forniti di volontà, a non parlare dei casi eccezionali che confermano la regola, in cui, per i subbietti incapaci, la loro volontà mancante o deficiente è sostituita, se e in quanto essa si può ritenere fungibile, con quella dei loro rappresentanti. Donde la conseguenza che, quando si tratta di enti non fisici, ma giuridici, occorre che essi siano giuridicamente organizzati in modo da potersi loro attribuire una volontà. Senonchè, questa organizzazione, in base alla quale lo Stato possiede una volontà propria non è data dal diritto internazionale, ma dallo stesso diritto statuale, che quindi costituisce il presupposto di quello: presupposto, si noti bene, non soltanto di fatto, ma anche giuridico, cioè tenuto in conto dal diritto internazionale, che, in vista di esso, attribuisce o riconosce agli Stati una personalità nei loro reciproci rapporti. Da tale punto di vista, si dice comunemente che il diritto internazionale rinvia al diritto costituzionale, per quanto concerne la competenza dell'organo che deve formare o esprimere la volontà dello Stato rilevante nei rapporti internazionali. L'espressione non è forse esatta e si presta, ad ogni modo, a qualche equivoco. La figura del rinvio di un ordinamento all'altro si ha, più propriamente, quando il primo accoglie in sè, facendole proprie, norme del secondo (rinvio materiale o ricettizio), oppure quando

Digitized by Google

esso dichiara che certe materie o rapporti rimangono esclusi dalla sua sfera e abbandonati ad altro ordinamento (rinvio formale).[1] Ora, ammesso pure che il diritto internazionale consideri come volontà dello Stato quella che è costituita dall'organo di quest'ultimo competente pel diritto interno, evidentemente non rinvia al diritto costituzionale nè in un senso nè nell'altro. Non in senso ricettizio, perchè la norma di diritto costituzionale, che stabilisce la competenza di un organo, concerne un rapporto fra lo Stato e questo organo e non può essere assunta nel diritto internazionale, che concerne solo rapporti fra Stati. Non in senso formale, perchè tale specie di rinvio, secondo noi, implica la possibilità giuridica che la materia, per cui si richiama il diritto di un altro ordinamento, sia regolàta dall'ordinamento che opera il rinvio e che così rinuncia a regolarla da sè: ora questa possibilità manca nel caso di cui facciamo parola, trattandosi di materia che, necessariamente, rientra nel diritto costituzionale e a cui il diritto internazionale è estraneo. Il vero si è che la norma del diritto costituzionale è: « il re, p. es., ha il potere di stipulare i trattati ». La norma del diritto internazionale è, invece, secondo la dottrina più diffusa, quest'altra, ben diversa: « si deve considerare (dagli altri Stati) come volontà di uno Stato quella costituita dal suo organo a ciò competente, secondo il suo diritto interno ».

[1] V., fra gli altri, TRIEPEL, *op. cit.*, p. 156 segg., p. 235 segg.; ANZILOTTI, *Il diritto internazionale nei giudizi interni*, p. 179 segg.; etc. — Secondo l'opinione brevemente accennata nel testo e sulla quale non possiamo diffonderci, noi, in verità, dubitiamo della convenienza di ridurre alla figura del rinvio il richiamo del diritto interno statuale da parte del diritto internazionale, o anche, viceversa, del diritto internazionale da parte del diritto statuale: ci sembra preferibile, in questi casi, dire che l'uno ordinamento è presupposto dell'altro, limitando così il concetto di rinvio alle relazioni fra altri ordinamenti, di cui possono coincidere i subbietti, gli obbietti e, quindi, anche le norme.

Digitized by Google

Quest'ultimo inciso non è un vero e proprio rinvio, neppure formale. Il che è anche più evidente, se si accoglie l'opinione [1] che qui non occorre valutare, per cui la norma di diritto internazionale sarebbe invece la seguente: « è a presumersi (dagli altri Stati) che sia volontà di uno Stato quella che viene attestata come tale dal suo capo, dai comandanti militari in tempo di guerra, etc. ». In questa ipotesi, come anche nella prima, il diritto internazionale non fa che presupporre, in diversa misura e con diversi effetti, l'organizzazione degli Stati, esso non si occupa direttamente di tale organizzazione, neppure per dichiarare che non vuole occuparsene, ma ne tiene però conto. Ciò non vuol dire che l'organizzazione statuale sia pel diritto internazionale un semplice dato di fatto, come si è da taluno affermato: [2] essa è invece un dato giuridico, cioè un ordinamento che viene in considerazione come tale. L'opinione contraria muove dal solito principio che il diritto è, tutto e immediatamente, la norma concernente i rapporti per cui i subbietti di essi hanno diritti o doveri: concezione questa che abbiamo cercato di dimostrare, in generale, inesatta. Riprendendo la figura di cui ci siamo giovati un momento fa, è a dire che, in quanto il diritto internazionale attribuisce diritti o do-

[1] ANZILOTTI, *Volontà e responsabilità nella stipulazione dei trattati internazionali*, in *Rivista di diritto internazionale*, V, 1910; *Corso*, I, p. 124 segg.

[2] MARINONI, *La responsabilità degli Stati* etc., *passim*, e specialmente, p. 115 segg. Più in generale, anzi, il Marinoni afferma (p. 162 segg.), che « la correlazione fra l'ordine giuridico interno e l'ordine giuridico internazionale non può essere che extragiuridica ». Ciò muove sempre dall'opinione che lo Stato sia un ente di fatto, che diventa ente giuridico per ciascun ordinamento. Invece, noi diciamo: lo Stato non può concepirsi in nessun momento se non come ente giuridico. Ciò non esclude che la sua figura giuridica sia, pel diritto internazionale, diversa da quella che esso ha per il suo diritto interno: però quest'ultima non può non essere giuridicamente rilevante per la prima, almeno come suo presupposto.

Digitized by Google

veri agli Stati, questi appaiono come unità, ma a tale unità si perviene dallo stesso diritto internazionale, facendo uso di parentesi, in cui si chiudono alcune parti del diritto interno degli Stati, che per il primo sono rilevanti. Su queste parti esso non influisce, ma, ciò nonostante, sente il bisogno di tenerle presenti, di indicarle, appunto come elementi costitutivi di quell'unità che è la personalità di ciascun Stato. Nè è a dire che il presupposto di un ordinamento giuridico, appunto perchè presupposto, rimane fuori di questo e quindi non ha carattere giuridico: anzi tutto, esso, in quanto è preso in considerazione da un ordinamento, dà luogo ad un carattere essenziale di quest'ultimo, un carattere da cui deriva una serie dei suoi principii; in secondo luogo, bisogna guardare come è preso in considerazione, e nulla vieti che un altro ordinamento lo consideri come ordinamento e non altrimenti.

Ciò è vero non solo per quanto concerne l'organizzazione dello Stato necessaria per la costituzione o la manifestazione della sua volontà nel campo del diritto internazionale, ma per molti altri punti.[1] Chi rinuncia a tener conto di tale principio, non può intendere pienamente alcuni caratteri fondamentali del diritto internazionale. Se questo non riconosce altri subbietti che non siano Stati; se alcuni Stati considera privi di capacità, e così via, sono problemi che non si risolvono convenientemente se non si ha riguardo alla costituzione interna degli Stati. È su questa costituzione che, in parte, il diritto internazionale fa assegnamento perchè le sue norme siano osservate, e, ove essa sia tale da non dare gli affidamenti necessari, non si ha un

[1] V. in TRIEPEL, *op. cit.*, p. 290 segg. e ANZILOTTI, *Il diritto internazionale* etc., p. 59 segg., molti esempi di norme di diritto interno presupposte dal diritto internazionale.

Digitized by Google

soggetto idoneo per tale diritto. Questo può essere, com'è, un diritto fra soggetti eguali, su cui non esercita il suo impero alcun altro soggetto, perchè l'ordinamento interno di ciascun Stato riconosciuto contiene, implicitamente o esplicitamente, la norma fondamentale che impone ai suoi organi, almeno come regola, il rispetto del diritto internazionale e l'emanazione di quegli atti che valgano a farlo rispettare dai sudditi. Il diritto internazionale non è certo obbligatorio direttamente per gli organi e i cittadini dello Stato, ma presuppone una norma di diritto interno che assicuri, in massima e sia pure in modo relativo e condizionato, che quest'ultimo non si atteggi così da rendere inosservabili da parte dello Stato i suoi impegni verso gli altri membri della comunità internazionale. Così quando si dice, che l'ordine giuridico interno, distinto da quello internazionale, può anche essere a questo contrario, si dice cosa esattissima, ma che deve intendersi rettamente: la divergenza potrà concernere questo o quel rapporto, questo o quel caso; ma della società degli Stati, regolata dal diritto internazionale, non è possibile che faccia parte uno Stato, il quale non è organizzato e costituito in modo da assicurare — ripetiamo: in massima e per principio generale — la conformità della sua condotta alle regole di quella società. Ond'è che, da questo punto di vista, è tutt'altro che inesatto dire che il diritto internazionale trova una parte notevole delle sue garanzie nel diritto interno. Certo, se la garanzia si concepisce come sanzione o coazione, che debba risolversi in una norma che protegga l'osservanza di un'altra (v. § 8), tale norma non può appartenere che al medesimo ordine giuridico di cui fa parte la norma protetta. Ma se per garanzie si intendono anche quelle indirette e relative, su cui un ordinamento può fare assegnamento, esse

Digitized by Google

possono ben trovarsi nella struttura interna dei suoi subbietti, nella loro stessa organizzazione, e, quindi, nei presupposti dello stesso ordinamento (§ 18). Anzi, come si è visto e com' è intuitivo, non solo le garanzie, ma anche l'esistenza del diritto internazionale si fondano su questi presupposti.

§ 38. — Quanto al contenuto, un ordinamento giuridico può essere rilevante per un altro a diversi titoli e con diverse figure.

a) Anche qui la prima ipotesi, alla quale bisogna accennare, è quella di un ordinamento che, in forza della sua superiorità, determina, direttamente o indirettamente, il contenuto che deve avere un altro. Lo Stato, p. es., influisce sull'ordinamento dei Comuni, o costituendolo immediatamente per mezzo delle proprie leggi, o anche regolando l'autonomia di essi, in modo che, quando stabilisce le condizioni, dalle quali fa dipendere, come si è visto, la validità delle esplicazioni di questa autonomia, fra tali condizioni ne pone alcune che concernono, per l'appunto, il contenuto che deve avere l'ordinamento che i Comuni danno a se stessi.

Anche l'autonomia dei privati, dato sempre per ipotesi che essa possa esser fonte di diritto obbiettivo, importa che, pel contenuto di quest'ultimo possa esser rilevante il diritto statuale, che ne costituisce il primo fondamento e la condiziona in tutti i sensi.

Sostanzialmente diverso è invece il caso in cui un ordinamento è bensì superiore ad un altro, ma si tratta di una superiorità limitata, non solo dai suoi stessi caratteri o dalle stesse sue norme, ma anche da un'indipendenza propria e originaria dell'ordinamento inferiore, che si con-

Digitized by Google

tempera con quella superiorità. Ciò principalmente avviene nelle relazioni fra il diritto internazionale e il diritto statuale interno. Come il primo non può influire sulla esistenza del secondo e sulla validità delle sue varie manifestazioni, così, per lo stesso principio e per ulteriore applicazione di esso, non può immediatamente determinare il suo contenuto. Tuttavia, può influire su quest'ultimo imponendo o vietando allo Stato di emanare un determinato diritto obbiettivo, o, viceversa, autorizzandolo a ciò. Resta, ad ogni modo, fermo il principio che, se lo Stato contravviene a tali disposizioni di diritto internazionale e dà al suo ordinamento un contenuto a queste non conforme, esso avrà violato un suo dovere internazionalmente rilevante, ma il suo ordinamento interno sarà, in sè e per sè, pienamente legittimo. Solo da questo punto di vista e in questo senso, si può dunque parlare, come si parla comunemente, di una legislazione, esplicitamente o implicitamente, direttamente o indirettamente, imposta, vietata o permessa allo Stato dal diritto internazionale.[1] E non è a dimenticarsi, che il diritto o il dovere, posto da quest'ultimo, di emanarla o di non emanarla, non è la stessa potestà legislativa dello Stato, che ad esso deriva dal diritto interno e non può essere regolata dal diritto internazionale,[2] ma è un diritto o dovere che lo Stato ha di fronte

[1] V., salvo le divergenze particolari, TRIEPEL, *op. cit.*, p. 253 segg.; ANZILOTTI, *Il diritto internazionale*, p. 49 segg.; *Corso*, I, p. 33 segg.; DONATI, *I trattati internazionali nel diritto costituzionale*, Torino 1906, p. 347 segg.; MARINONI, *La responsabilità degli Stati* cit., p. 151 segg.; GHIRARDINI, *Il diritto processuale civile internazionale italiano*, I, Spoleto 1914, p. 76 segg.

[2] In senso alquanto diverso, v. ANZILOTTI, *Il diritto internazionale* etc., p. 184 segg.; *Corso*, I, p. 37. Confr., invece, DONATI, *I trattati* etc., p. 290 segg.; *Gli organi dello Stato e il diritto internazionale*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1909, p. 454 segg.

Digitized by Google

agli altri Stati, e che esso esercita o, rispettivamente, osserva per mezzo dell'uso che fa del suo potere legislativo. Il che, in altri termini, implica la conseguenza che l'ordinamento internazionale può influire sul contenuto dell'ordinamento statuale, non per forza immediata delle sue disposizioni, *ipso iure*, ma solo in conseguenza e a motivo dell'esercizio di un diritto subbiettivo o dell'osservanza di un dovere subbiettivo, che allo Stato deriva dal primo, di fronte ad altri Stati. In ultima analisi, è sempre lo Stato che determina il contenuto del proprio ordinamento, ma ciò non toglie che su questa determinazione possa influire il diritto internazionale, nel senso accennato.

Donde la conseguenza, che il diritto internazionale che, per la sua natura e il suo contenuto, non dà mai norma nè agli organi dello Stato nè, in genere, ai suoi sudditi, non costituisce parte integrante del diritto interno, che è la fonte esclusiva di quelle norme e di quegli atti che possono essere necessari anche per l'osservanza del diritto internazionale. Però i rapporti che da quest'ultimo derivano sono da considerarsi come giuridicamente rilevanti anche per diritto interno, non come sua fonte, ma in quanto possono metterlo in movimento e determinare l'ulteriore applicazione o osservanza di norme in esso già contenute. Fra le quali, ottiene il primo posto quella dianzi ricordata (§ 37), che impone, in genere e salvo esigenze superiori, il rispetto dei doveri internazionali.

Da qui anche il corollario che, quando lo Stato, invece di regolare appositamente una materia o un caso, si riferisce a quel che dispone il diritto internazionale, ciò non importa assunzione di tale diritto ad ordinamento regolatore di quella materia: essa, infatti, pel suo contenuto e pei subbietti che concerne, non può non essere sostan-

Digitized by Google

zialmente diversa da quella contemplata dal diritto internazionale. Un siffatto riferimento, che si chiama spesso rinvio, ma che a noi non sembra tale (v. § 37), può invece importare emanazione indiretta di diritto interno conforme a quello che il diritto internazionale impone o permette di emanare.[1] Così, quando si ordina puramente e semplicemente l'esecuzione di un trattato, tale ordine significa emanazione delle norme necessarie per siffatta esecuzione, non mediante la loro espressa formulazione, ma lasciandole desumere dall'interprete, al quale, mediante la pubblicazione, si rende noto il trattato.

Figure analoghe, che la dottrina non ha rilevato, ma che non sono perciò meno interessanti, possono aversi nei rapporti rispettivi dell'ordinamento dello Stato o di quello della Chiesa con un diritto superiore ad entrambi, qual'è quello che si istituisce per mezzo dei concordati fra questi due enti.

§ 39. — *b*). Può inoltre darsi che, pel tramite di un ordinamento superiore, sul contenuto di un diritto possa influire il contenuto di un altro o di più altri ordinamenti che direttamente non potrebbero pretendere di essere presi in considerazione dal primo. Anche di ciò offre esempi il diritto internazionale, in quanto si propone di coordinare fra loro gli ordinamenti dei singoli Stati, in modo che questi siano obbligati a dare ciascuno al proprio un contenuto circoscritto con vari criteri, che ora importano il dovere negativo di non estenderlo se non al proprio territorio

[1] V., per tutti, ANZILOTTI, *Il dir. internazionale*, p. 74 segg.; DONATI, *I trattati*, p. 285 segg. È noto come la dottrina più antica e la giurisprudenza siano in senso contrario e, specialmente pei trattati internazionali, ammettano spesso che essi diventino leggi dello Stato.

Digitized by Google

e ai propri sudditi, ora importano anche il dovere positivo di riferirsi in certe materie al diritto degli altri Stati. Di che natura sia tale riferimento e quali conseguenze implichi, è un problema, com'è noto, molto discusso, al quale potremo, in breve, accennare nel paragrafo seguente, a proposito di un'altra ipotesi in cui esso analogamente ricorre.

Così pure, in un sistema concordatario, lo Stato e, reciprocamente, la Chiesa possono aver l'obbligo di emanare delle norme o stabilire delle istituzioni, sempre per effetto e in obbedienza del concordato, ma non secondo disposizioni precisate direttamente da quest'ultimo, sebbene tenendo conto di norme o istituzioni dell'altro ente, cui il concordato medesimo si riferisce.

§ 40. — *c*). Anche la determinazione unilaterale di un ordinamento può essere il titolo perchè su di esso abbia influenza il contenuto di un altro, sia questo indipendente dal primo, sia sottoposto.

Così, mentre il diritto dello Stato è rilevante pel contenuto del diritto comunale, come si è visto, in forza della sua superiorità, reciprocamente quest'ultimo può essere rilevante pel primo, per effetto delle stesse disposizioni statuali. È ovvio infatti, che, data la posizione che i Comuni, come gli altri enti autarchici, assumono di enti sussidiari dello Stato, di suoi organi indiretti, lo Stato, che conta sulla loro esistenza e sulla loro attività, fa a meno di costituire certi organi propri, immediati, per l'esercizio di funzioni che esso sa che vengono esercitate, anche nel suo interesse, dagli enti medesimi. L'autarchia offre dunque un esempio interessante dell'influenza reciproca di due ordinamenti giuridici, dei quali l'uno, che pure dipende dall'altro, reagisce su quest'ultimo dandogli motivo di atteggiarsi da sè in modo da tener conto del primo.

Digitized by Google

Frequentissimo è poi il caso in cui lo Stato, senza esservi tenuto, almeno specificatamente, dal diritto internazionale, determina il proprio ordinamento con riguardo all'ordinamento degli altri Stati. Già tutto il c. d. diritto interno in materia internazionale, anche quello che non è emanato in conseguenza del diritto internazionale iperstatuale, postula l'appartenenza dello Stato alla società internazionale, quindi il riconoscimento degli altri Stati come ordinamenti giuridici, quindi ancora una serie di relazioni fra i vari ordinamenti statuali.[1] In particolare poi, il così detto diritto internazionale privato è, da questo punto di vista, caratteristico. Secondo una distinzione,[2] divenuta oramai comune, si hanno in primo luogo — poche o molte che siano — delle norme vere e proprie di diritto internazionale, che riguardano il coordinamento degli ordinamenti giuridici statuali. Quando si è in presenza di queste norme, siamo nel caso precedentemente accennato, in cui il contenuto dell'ordinamento di uno Stato è rilevante pel contenuto dell'ordinamento di un altro Stato, pel tramite di un ordinamento superiore ad entrambi che è il diritto internazionale. Senonchè, può, in secondo luogo, avvenire che, andando oltre queste norme o in loro mancanza, sia lo Stato stesso che, da sè, spontaneamente, coordini il proprio diritto a quello degli altri Stati. In verità, è molto controverso se fra questo caso e il primo ci sia quella differenza sostanziale e irriducibile, che la dottrina più moderna si compiace di accentuare. Infatti, tale coordinamento si è spesso conce-

[1] V. GHIRARDINI, *Il diritto processuale civile* etc., p. 50 segg., dov'è la più recente e diffusa analisi del concetto di diritto interno in materia internazionale, e la bibliografia ivi citata.

[2] V. su di essa, principalmente, ZITELMANN, *Internationales Privatrecht*, I, Leipzig 1897, p. 73 segg.

Digitized by Google

pito, in vari sensi, come un'esigenza, non soltanto di fatto e materiale, ma anche giuridica, che si imporrebbe al legislatore di ogni Stato e gli farebbe assumere, come è stato detto, una funzione internazionalistica, in quanto integrerebbe le lacune e le deficienze del diritto internazionale iperstatuale.[1] A noi sembra che si sia andati troppo oltre nella confutazione di siffatte vedute,[2] che, per quanto possano aver bisogno di una più precisa formulazione, contengono un elemento di verità, che semplicisticamente si tende oggi a trascurare. Certamente, esse non possono più difendersi, come faceva la dottrina tradizionale, movendo da principi giusnaturalistici, cioè ponendo al di sopra dei singoli Stati non solo il diritto internazionale positivo, ma anche, oltre di esso, una serie di norme razionali, che ora si è concordi nel considerare extragiuridiche. Ma il problema non viene così risoluto o, meglio, eliminato: esso non fa che cambiare d'aspetto. Si è, infatti, notato che, se manca, nell'ipotesi configurata, una norma di diritto internazionale che specifichi l'obbligo dello Stato di avere un ordinamento con un dato contenuto, tenendo conto dell'ordinamento degli altri Stati, si avrebbe pur sempre l'obbligo generico e indeterminato di escludere l'assoluta territorialità del proprio diritto, in modo che ciascun Stato sarebbe libero solo circa il

[1] ANZILOTTI, *Studi critici di diritto internazionale privato,* Rocca S. Casciano 1898, *passim* e p. 132 segg.; *Il diritto internazionale* cit., p. 122 segg., 149 segg.; FEDOZZI, *Il diritto processuale civile internazionale,* Bologna 1905, p. 6 segg.; DIENA, *Principii di diritto internazionale,* II, n. 37; *Considerazioni critiche sul concetto dell'assoluta e completa separazione fra il diritto internazionale e l'interno,* in *Rivista di dir. pubblico,* 1913, I, p. 332 segg.; OTTOLENGHI, *Sulla funzione e sull'efficacia delle norme interne di diritto internazionale privato,* Torino 1913, *passim,* pp. 10 segg., 70 segg.

[2] V., fra gli ultimi, DONATI, *I trattati,* p. 440 segg. in nota; MARINONI, *La natura giuridica del diritto internazionale privato,* in *Rivista di dir. internazionale,* 1913, p. 457 segg.; GHIRARDINI, *op. cit.,* pp. 13, 36 segg.

Digitized by Google

modo di intendere e di attuare tale obbligo. Se questa formula può sembrare ed è in verità molto vaga, ciò nondimeno contiene, a nostro avviso, un avviamento alla giusta soluzione, la quale si potrebbe forse ottenere (qui non è il caso di dilungarci su un problema particolare), applicando i concetti che abbiamo svolti circa il diritto in generale. Questo non consta soltanto di norme e, quindi, non si fa valere soltanto con le sue norme, come universalmente si crede, ma anche con la sua esistenza complessiva, cioè come istituzione che, pel semplice fatto che è, ha una rilevanza giuridica, per quelli che ne fanno parte. Inoltre l'ordinamento internazionale agisce sui singoli Stati in due modi: 1) con norme singole che impongono ad essi diritti e doveri nei loro reciproci rapporti, e allora si ha il diritto internazionale, che, pel caso che contempliamo, può imporre agli Stati l'obbligo preciso e tassativo di coordinare, con questo o quel criterio, i rispettivi ordinamenti interni; 2) limitandosi a segnare per essi (questo momento è anzi logicamente anteriore al primo) una posizione generale, uno *status* — quello di membri della società internazionale — e noi sappiamo (§ 23) che tale posizione, qualità o *status*, che dir si voglia, è giuridicamente rilevante da per sè, anche quando non si scompone e non si riduce in diritti e doveri singoli, anzi perchè afferma l'impossibilità di questa riduzione. Una conseguenza di essa (e quindi del diritto internazionale da cui deriva) è che ciascuno Stato resta, per dir così, *affetto* da tale qualità, non ne può e anche non ne vuole prescindere, e ne tien conto nel suo ordinamento interno. Questo dunque rimane influenzato dal diritto internazionale, nel primo caso, per i *rapporti* (che danno luogo a diritti e doveri fra gli Stati), che esso stabilisce; nel secondo caso, per uno *status* generico, ma non perciò giuridicamente irrilevante, che a ciascun Stato pro-

Digitized by Google

viene da tutto il complesso dell'istituzione in cui si concreta la *societas gentium*.

Per esplicare la sua qualità di socio, e quindi coordinare il suo ordinamento con quello degli altri Stati consoci, esso, in questa ipotesi, come del resto nella precedente e salva la differenza accennata, comincia col limitare la sfera, non già della semplice applicazione — come comumente si ritiene — ma dell'effettivo contenuto del proprio ordinamento e contemporaneamente stabilisce che, nel campo in cui questo, per dir così, si arretra, subentri il contenuto di un ordinamento straniero, scelto e determinato con criteri che possono variare. Si hanno così due principii, che importa tenere idealmente distinti, per quanto praticamente si compenetrino, di regola, in un'unica disposizione: [1] il primo, che segna i confini posti dall'ordinamento statuale a se stesso; il secondo che rinvia al diritto straniero. Questi due principii sono fra di loro intimamente collegati, perchè il motivo per cui il legislatore dichiara la sua incompetenza a regolare da sè una data materia è che esso riconosce la competenza del legislatore straniero; [2] ma è bene distinguerli perchè, in ipotesi ben diversa da quella che qui facciamo, può darsi che l'esclusione che fa lo Stato dalla propria potestà legislativa di una materia, sia dovuta al fatto che questa si ritiene giuridicamente irrilevante (§ 46), e, quindi, manca il richiamo ad altro ordinamento. Nel caso nostro, invece, la materia, di

[1] Cfr. GHIRARDINI, *op. cit.*, p. 33 segg., salvo che egli parla di un divieto di *applicare* la legge nazionale e di un comando di *applicare* la legge straniera, mentre, secondo noi, siamo in un momento anteriore all'applicazione della legge, cioè in quello in cui vien fatta la legge con un determinato contenuto, che importa l'esclusione o il richiamo della legge straniera.

[2] ANZILOTTI, *Studi critici*, p. 108 segg.; *Il diritto internazionale*, p. 128 in nota.

Digitized by Google

cui si tratta, è considerata giuridicamente rilevante per l'ordinamento dello Stato e quindi per tutte le sue funzioni che possono avere qualche rapporto con essa: per la funzione giudiziaria, per quella amministrativa, e anche per la legislativa. Senonchè, in riguardo a quest'ultima, lo Stato non fa uso del potere che avrebbe di regolarla nel suo contenuto; la legge se ne occupa sempre, ma solo negativamente e per far posto all'ordinamento di un altro Stato, che la regola positivamente. L'uno e l'altro principio costituiscono una norma di diritto interno, che tende, in questo senso, non a risolvere (come si dice comunemente, guardando sempre al momento posteriore dell'applicazione), ma ad impedire i c. d. conflitti o concorsi delle potestà legislative di più ordinamenti, che possono avere in comune la medesima materia. Questa norma, che, seguendo una terminologia molto usata, si può dire di collisione, varrà naturalmente solo per lo Stato che la pone. Il conflitto sarà eliminato solo rispetto al suo ordinamento, a differenza di quel che avverrebbe se una norma internazionale ne imponesse l'obbligo a tutti gli altri Stati.

All'ammissibilità di tale norma di collisione si sono rivolte, com'è noto, parecchie obbiezioni. Si è affermato che una norma giuridica, per essere tale, non può avere per obbietto il rapporto fra leggi diverse, la determinazione della legge competente a regolare una data categoria di fatti, perchè essa deve concernere esclusivamente dei rapporti fra soggetti che le sono subordinati.[1] Ciò è una conseguenza di quella incompleta concezione del diritto obbiettivo, che riduce questo al solo regolamento di rapporti sub-

[1] DONATI, *I trattati*, p. 441 segg. in nota. V. anche BIERLING, *Juristische Prinzipienlehre*, IV, p. 153 in nota.

Digitized by Google

biettivi e che noi abbiamo confutata (v. sopra, *passim* e § 22). Si è pure detto che una norma interna non può porre un limite dell'ordinamento, di cui è parte, rispetto a quello straniero, perchè questo è estraneo a quello, e non vi è possibilità di correlazione, d'interdipendenza: solo il diritto internazionale potrebbe, mediatamente, riguardare la correlazione di vari ordini statuali.[1] Questo ragionamento si potrebbe anzi tutto ribattere osservando che, se si ammette che tale correlazione possa formare *mediatamente* oggetto del diritto internazionale, ciò significa che essa non solo può, ma, in questo caso, deve formare oggetto *immediato* del diritto interno: altrimenti, che importanza avrebbe quella norma, così intesa, del diritto internazionale? In mancanza di essa poi, ammesso pure che l'ordinamento statuale abbia la possibilità giuridica di fare assoluta astrazione dell'ordinamento degli altri Stati, ciò non toglie che, quando per un qualsiasi motivo, anche di semplice convenienza, *stabilisce* di tenerne invece conto, è chiaro che, in forza di questa sua *determinazione,* l'ordinamento straniero diventa per esso rilevante. Certo, prima, il conflitto fra i diversi ordinamenti statuali non si può considerare che come un conflitto pratico, di fatto, ma da questo momento in poi esso diventa conflitto giuridico, s'intende, rispetto a quell'ordinamento che lo considera tale ed emana disposizioni per eliminarlo. In altri termini, lo Stato prende in considerazione il fatto reale, che una persona, una cosa, un rapporto qualsiasi possono ricadere contemporaneamente nell'ambito di parecchi ordinamenti, e, per conto proprio, con i mezzi di cui dispone, regola questo fatto, che quindi assume per esso la figura di un fatto giuridico, scegliendo uno di quegli ordi-

[1] MARINONI, *La natura giuridica* etc., loc. cit., p. 465 in nota.

Digitized by Google

namenti, che può non essere il proprio. Tale scelta può non avere alcuna importanza pel diritto degli altri Stati in questione e anche pel diritto internazionale iperstatuale, ma ha rilevanza per lo Stato che la compie. In questo senso, la parola 'conflitto', usata dalla teoria tradizionale, non è da respingersi. Senonchè, si tratta di un conflitto, che non si presenta primieramente davanti al giudice, come questa dottrina riteneva, movendo dal concetto giusnaturalistico che i vari ordinamenti stranieri potessero avere valore, nello Stato, da sè, indipendentemente dal riconoscimento fattone dal legislatore di questo; ma si presenta invece al legislatore e, soltanto per opera di esso, assume rilievo giuridico.

Tutto ciò importa logicamente anche la conseguenza, che il diritto straniero, a cui il diritto di uno Stato rinvia, valga per questo, nell'ipotesi configurata, come diritto straniero: [1] mentre, com'è noto, alcuni, partendo da principii diversi, ritengono che si tratti sempre di un rinvio non formale, ma ricettizio e che la legge straniera venga quindi trasformata in legge propria dell'ordinamento che la richiama.[2] Se così si crede, non si può più, evidentemente, parlare di conflitti: non si ha un contrapposto fra il diritto straniero e il diritto nazionale, ma una parte integrante di quest'ultimo, naturalmente armonizzata col resto, che solo materialmente ha un contenuto identico a quello del diritto

[1] V., per tutti, ZITELMANN, *op. cit.*, p. 257 segg.: del resto è l'opinione dominante.

[2] V., a prescindere dagli accenni più o meno vaghi, che è dubbio se vogliono essere formulazioni di una dottrina vera e propria, CHIOVENDA, *Principii di diritto processuale civile,*[3] Napoli 1912, p. 303 segg.; DIANA, *La sentenza straniera e il giudizio di delibazione,* in *Rivista di dir. internazionale,* 1905, p. 73; BIERLING, *op. cit.*, IV, p. 153 in nota; KLEIN, *Die Revisibilität des internazionales Privatrechts,* in *Böhm's Zeitschrift,* 1903, p. 353 segg.; MARINONI, *La natura giuridica,* etc., loc. cit.

Digitized by Google

di un altro Stato, cui si richiama unicamente per comodo e per non ripeterne *in extenso* le disposizioni. Senonchè, tale concezione è, secondo noi, assolutamente infondata. Il rinvio al diritto straniero è infatti da ricollegarsi al principio, che l'ordinamento statuale ha limitato se stesso: il che significa che il diritto straniero è chiamato ad imperare in un campo in cui questo non impera e, quindi, il primo non può valere come parte del secondo. Che sia così, è provato, oltre che da tutto l'anzidetto, dalla considerazione che la tesi contraria non è affatto sostenibile quando la norma straniera è riconosciuta dal diritto di uno Stato in conseguenza di un precetto di diritto internazionale iperstatuale, per cui si ha una materia che è vietato allo Stato medesimo di regolare da sè, dovendone invece ammettere il regolamento fattone da un altro Stato. In questa ipotesi, si deve almeno presumere che il rinvio al diritto di quest'ultimo sia fatto in applicazione di quel precetto internazionale e quindi non abbia natura ricettizia.[1] Ora lo stesso può evidentemente avvenire quando l'ordinamento di uno Stato non regola in modo positivo una data materia, per sua spontanea determinazione. Fra i due casi non c'è alcuna differenza: del resto, anche quando esiste l'obbligo internazionale di cui si è fatto cenno, l'adempimento di esso avviene mediante una disposizione del potere legislativo che riconosce, come nel secondo caso, che esso deve restringersi in un dato campo e lasciare un altro campo al diritto straniero. Quel che varia è il motivo per cui ciò avviene, ma il risultato, dal punto di vista del diritto interno, è il medesimo.

Nè si dica che, in tale ipotesi, si avrebbe uno Stato che conferirebbe o consentirebbe una competenza legislativa

[1] DONATI, *Stato e territorio*, loc. cit., p. 514 in nota.

Digitized by Google

allo Stato straniero. Si tratta di un processo che si svolge tutto nell'ambito del diritto interno di quello Stato che si limita da sè, per suo conto, e attribuisce un qualche valore all'ordinamento di un altro Stato senza entrare con quest' ultimo in rapporto. È un coordinamento unilaterale delle competenze legislative di vari Stati, che ha conseguenze per lo Stato che lo compie, non per gli altri, a meno che essi, alla loro volta e per loro conto, non le vogliano. Ciascun Stato non regola che la propria competenza legislativa, e la regola anche quando la limita.

Si è pure obbiettato che, se il diritto straniero rimanesse tale, si dovrebbe venire alla conseguenza che gli stranieri sarebbero subbietti di diritto solo secondo l'ordinamento del proprio Stato, e non secondo l'ordinamento degli altri Stati, nonostante il rinvio di quest'ultimo al primo: essi, quindi, sarebbero per tale ordinamento privi di capacità giuridica.[1] Si può rispondere che ciò sarebbe, caso mai, vero se la loro capacità fuori il loro Stato si dovesse desumere soltanto da questo rinvio. Ma essa può invece essere dichiarata da un'altra norma che, secondo noi, non rientra nel campo del c. d. diritto internazionale privato, e, sotto certi punti di vista, ne è il presupposto.[2] E infatti, tale norma, nel diritto italiano, non è contenuta nelle disposizioni preliminari al codice civile, che son quelle di diritto internazionale privato, ma nell'art. 3 del codice stesso.

Così, nell'ipotesi che facciamo, il rinvio al diritto straniero implica, secondo noi, 1) una delimitazione dell'ordinamento giuridico di uno Stato, come premessa della 2) dichiarazione che una data materia è regolata dal diritto

[1] MARINONI, op. e loc. cit., p. 474.

[2] Confr. ZITELMANN, *op. cit.*, I, p. 256 segg.; ANZILOTTI, *Il dir. internazionale*, p. 124 in nota; GHIRARDINI, *op. cit.*, pp. 26, 65 segg.

Digitized by Google

straniero come tale. Della disposizione, che può inoltre aversi,[1] per attribuire a quest'ultimo, nello Stato che opera il rinvio, un'efficacia, che può essere coincidente, minore o anche maggiore, di quella che esso ha nel proprio Stato, diremo in seguito (§ 42), sembrandoci che tale disposizione abbia un rilievo tutto suo e che non sempre e necessariamente si traduca, almeno per intero, nella c. d. norma di collisione. Questa riguarda il *contenuto* dell'ordinamento di uno Stato rispetto a quello di un altro Stato, l'altra invece riguarda gli *effetti* del diritto straniero per il diritto statuale che vi si richiama.

Ciò non toglie che, in altri casi, invece di un rinvio formale, possa aversi un rinvio ricettizio. In tale ipotesi, il contenuto di un ordinamento giuridico diventa rilevante per un altro, in quanto questo vuole, in alcune sue parti, essere uniforme al primo; esso dunque non si limita, chè, anzi, afferma che una data materia ricade nel suo ambito, soltanto regola questa materia, non direttamente, ma con dei « precetti in bianco », che vengono in fatto e materialmente riempiti dall'ordinamento cui si rinvia. A stretto rigore, non si ha quindi un rapporto fra due ordinamenti, ma un semplice modo di esprimersi e di determinarsi di uno di essi.

Ciò che avviene nelle relazioni fra ordinamenti di più Stati può anche del resto avvenire, dando luogo a figure analoghe che chiariscono quelle di cui si è fatto parola, nelle relazioni fra altri ordinamenti, che non sono state dalla

[1] Qui non importa indagare in che connessione stiano fra loro questi diversi momenti: se si tratti di norme ciascuna autonoma, se esse si completino l'una con l'altra, se e in che modo tutte si riannodino ad altre ancora, cioè a quelle che regolano i vari rapporti concreti.

Digitized by Google

dottrina approfondite,[1] ma che meritano molta considerazione.

La Chiesa, p. es., che, com'è noto, afferma la sua perfetta autonomia di fronte allo Stato, pur nondimeno rinvia talvolta alle leggi di quest'ultimo, cioè alle leggi civili. E questo rinvio può avere un diverso carattere. Talvolta si tratta di un rinvio ricettizio, nel senso che le leggi civili diventano parte integrante dell'ordinamento interno della Chiesa. Così avveniva quando l'antico diritto ecclesiastico rinviava al diritto romano, come a sua fonte sussidiaria, per quei casi che il primo non regolava direttamente con disposizioni da esso formalmente emanate. E un rinvio in tal senso ricorre in modo più evidente e più caratteristico per le leggi civili *canonizzate,* cioè solennemente non solo approvate, ma spiritualizzate e fatte proprie dall'ordinamento ecclesiastico. Viceversa si ha spesso un rinvio non ricettizio. Ci sono, infatti, materie che interessano la Chiesa, che sono per essa giuridicamente rilevanti, ma che non ricadono nell'ambito della sua potestà normativa, perchè concernono *res mere civiles.* In quest'ipotesi, l'approvazione che ne fa la Chiesa e il loro richiamo non può significare che tali leggi diventano parti del diritto ecclesiastico, perchè ciò sarebbe in contradizione col principio di quest'ultimo, che arresta la competenza legislativa di fronte alle materie che si riconoscono spettanti allo Stato. Il che è specialmente chiaro quando si hanno quelle leggi civili, che, essendo contrarie agli interessi della Chiesa, ma non in tal grado da imporre la loro aperta disapprovazione, sono da questa *tollerate:* la tolleranza naturalmente esclude qualsiasi possibilità di ricezione vera e propria.

[1] V., tuttavia, fra gli altri, SCHERER, *Handbuch* cit., § 34; SAGMÜLLER, *Lehrbuch* cit., p. 104; WERNZ, *Ius decretalium,* I, p. 294 segg.; etc.

Digitized by Google

Da canto suo, lo Stato rinvia frequentemente al diritto canonico: che se talvolta il rinvio può significare la statizzazione di quest'ultimo, altre volte invece ciò è da escludersi. P. es., quando uno Stato riconosce la competenza della Chiesa a regolare il matrimonio e attribuisce effetti civili al matrimonio religioso, ciò evidentemente non importa la trasformazione di questo in matrimonio civile, regolato con norme statuali che solo materialmente siano uguali a quelle della Chiesa: lo Stato vuole, invece, che il matrimonio rimanga un sacramento, che esso si dichiara incompetente a regolare e al quale, tuttavia, attribuisce rilevanza pel proprio diritto.

§ 41. — *d*) Fin qui, la rilevanza del contenuto di un ordinamento per un altro si è esaminata in rapporto a più ordinamenti, che siano vigenti contemporaneamente, ciascuno nella propria sfera. Ma è da prendere in considerazione anche il caso in cui un ordinamento giuridico influisce, nel momento in cui la sua autonomia o la sua fonte si estingue, sul contenuto di un altro in cui si incorpora e che, per dir così, lo riceve in eredità.

Tale ipotesi si è di solito esaminata avendo riguardo ai rapporti soggettivi che si determinano quando un ente, p. es., uno Stato o un Comune, si costituiscono o si ampliano con tutti o parte degli elementi di un altro ente, che così o si estingue, fondendosi oppure incorporandosi nel primo, o resta diminuito. Sorge allora il problema della successione fra questi enti, considerati come persone, problema che, secondo la comune impostazione, si riferisce all'assunzione o meno, da parte dell'ente successore, di diritti o obblighi spettanti prima all'altro ente estinto o ridotto. Esso poi può assumere aspetti particolarissimi, a seconda che si tratti di

Digitized by Google

successione fra più Stati, nel qual caso è a tener conto di principii propri del diritto internazionale, o invece di enti di natura diversa e parti di un'altra organizzazione, come sarebbero i Comuni rispetto allo Stato o gli enti ecclesiastici, nel qual caso si dovranno invocare i principii del diritto statuale, e, rispettivamente, (a parte anche qui l'ingerenza dello Stato), del diritto ecclesiastico. Ma non di siffatto problema, e tanto meno dei suoi singoli aspetti, qui occorre occuparci: a noi interessa non la successione in rapporti soggettivi, determinata dal fatto cui abbiamo accennato, ma la successione che quest'ultimo ingenera fra gli ordinamenti giuridici, obbiettivamente considerati, degli enti medesimi. Crediamo però che una conveniente soluzione del primo problema non possa ottenersi se non risolvendo esattamente il secondo. Questo nesso, talvolta intuito, ma non mai sviluppato, risulta chiaro dal nostro concetto di diritto obbiettivo. L'unione di un ente, cioè di un'istituzione, o di una sua parte, con un altro ente significa sempre e necessariamente unione di due ordinamenti giuridici. L'unione dei rispettivi territori, delle popolazioni, dei patrimoni etc., non sono che conseguenze dell'unione fra gli stessi ordinamenti. Uno Stato che se ne annette un altro o una provincia di quest'ultimo non si annette solo tanti chilometri quadrati di terreno o tante migliaia di abitanti, ma si annette una vera e propria « organizzazione sociale », cioè, secondo il nostro concetto, un vero e proprio « ordinamento giuridico », che viene così a formare parte del suo. È quindi inesatto credere che si tratti di un annessione di cose soltanto materiali, per poi domandarsi se questa implichi un trasferimento all'ente annettente di diritti e doveri spettanti all'ente cui quelle cose prima appartenevano. No: uno Stato, p. es., che si ingrandisce con un altro o a spese d'un altro

Digitized by Google

modifica per ciò stesso il suo ordinamento. Questa modificazione avviene, anzi tutto, estendendo, nel momento stesso dell'annessione, il proprio ordinamento sul territorio annesso. Ma, di regola, anche l'ordinamento già vigente nel territorio medesimo persiste, almeno in alcune sue parti, ad avervi vigore: il che significa che esso è ereditato dall'ordinamento dell'ente che si amplia e di quest'ultimo viene a costituire una parte più o meno integrante. Così esso, mentre prima o era autonomo o si appoggiava ad altro ordinamento, adesso si ricollega a quello dello Stato annettente, nel quale trova il suo fondamento giuridico, come le altre parti di cui quest'ultimo consta. Si ha in tal modo una novazione della sua fonte formale, ma si tratta di una novazione che si potrebbe dire soggettiva, e che quindi non fa venir meno l'identità obbiettiva dell'ordinamento medesimo. Certamente lo Stato annettente potrà modificarlo o abrogarlo. Però, se e in quanto esso non lo avrà abolito o, meglio, sostituito, continuerà ad aver valore nel territorio annesso, con le manifestazioni già prodotte o che seguiterà a produrre. Il titolo di questa persistenza o continuità non è, come si crede, un atto speciale, esplicito o implicito, dello Stato annettente, che abbia lo scopo diretto di mantenere in vigore, provvisorio o definitivo, tale diritto. Questo atto effettivamente manca o può mancare, e quel titolo è la stessa annessione, che, per la sua natura, produce quell'effetto, che, del resto, lo Stato annettente può rimuovere con un altro suo atto che modifichi il contenuto del diritto che ha assunto. Finchè però questa rimozione non avvenga positivamente, si ha che l'ordinamento dello Stato medesimo resta nel suo contenuto influenzato da un altro ordinamento.

In questo senso si può parlare di successione: [1] succes-

[1] V., in senso contrario, MARINONI, *La natura giuridica del diritto in-*

Digitized by Google

sore è il subbietto annettente di fronte a quello annesso totalmente o parzialmente, e oggetto della successione è l'ordinamento di quest'ultimo o una sua parte, più o meno organicamente determinata. Donde la conseguenza che, dal punto di vista del diritto interno statuale, si trasferiscono allo Stato annettente quei diritti o doveri che già trovavano e continuano a trovare la loro base nell'ordinamento annesso,[1] tranne quelli che, per la loro natura, implicano un necessario riferimento ad un subbietto determinato — lo Stato annesso o diminuito — e che non sono quindi passibili di trasferimento ad altro subbietto. Quale valore ciò poi abbia nei rapporti con altri Stati, cioè dal punto di vista del diritto internazionale, dipende da principii propri di quest'ultimo, che qui non importa esaminare.

§ 42. — Infine, le relazioni fra più ordinamenti giuridici possono esaminarsi in quanto gli effetti che si verificano in base ad uno di essi possono avere rilevanza per

ternazionale privato, loc. cit., p. 362 segg., movendo dal concetto che il mutarsi della fonte formale di un ordinamento implichi la sua estinzione assoluta e, quindi, il subentrare ad esso di un ordinamento affatto diverso: il che ci sembra ingiustificato, come risulta da ciò che abbiamo detto sul carattere di questa, per dir così, novazione di fonte.

[1] In altro mio scritto, *Il Comune,* (loc. cit.), n. 301 segg. avevo trovato il fondamento di tale successione nell'aderenza dei singoli diritti o doveri alle persone, ai beni, al patrimonio, al territorio, allo scopo, etc., che si trasmettono da un ente all'altro. Praticamente, questo criterio risolve in modo completo e giusto i problemi cui la successione delle persone giuridiche dà luogo. Tuttavia, dal punto di vista teorico, conviene integrarlo, considerandolo come una conseguenza dell'altro più generale e logicamente antecedente, cui accenno nel testo, dell'aderenza a un ordinamento giuridico, di cui le persone, i beni, il patrimonio, il territorio non sono che elementi, nel senso che abbiamo definito. Così si spiega anche quell'altra aderenza o connessione, che a taluno (FERRARA, *Persone giuridiche,* p. 937 in nota), era sembrato un concetto troppo materialistico, non sufficiente a giustificare il titolo di un rapporto giuridico.

Digitized by Google

l'altro. In generale, gli effetti o l'efficacia, che dir si voglia, di un ordinamento si esplica nell'ambito che gli è proprio e si arresta invece davanti all'ambito dominato da un diverso ordinamento. Tale regola però non è assoluta, e può darsi che, oltre l'efficacia interna, un ordinamento ne abbia un'altra che si può dire esterna, cioè per un altro ordinamento, pur non influendo — altrimenti si rientra nell'ipotesi sopra esaminata — sul suo contenuto. Vediamo al solito, per qual titolo ciò può avvenire, e, conseguentemente, con quali diverse figure.

a) La prima ipotesi, che occorre tener presente, è quella in cui fra due ordinamenti intercede un rapporto di superiorità e di correlativa subordinazione. Se tale subordinazione è completa, nel senso più volte accennato, è chiaro che l'ordinamento superiore potrà determinare quale efficacia esso possa o debba avere anche per l'ordinamento inferiore e, viceversa, qual'efficacia quest'ultimo abbia pel primo. Dalle leggi dello Stato, p. es., dipenderà il valore che un atto amministrativo o giudiziario dello Stato stesso avrà pel Comune, nonchè quello che il regolamento o un atto del Comune, compiuto in base al proprio regolamento, avrà per lo Stato.

Più complesso è il caso in cui la subordinazione di un ordinamento giuridico verso un altro è soltanto parziale. Anzi, in tale ipotesi, non è facile tracciare alcun principio che abbia carattere di generalità, perchè tutto dipenderà dal limite, che può esser vario, di siffatta subordinazione, nonchè da altri elementi che, in modo diretto o indiretto, possono a questo limite ricollegarsi. Gli effetti, p. es., che si producono in base al diritto della Chiesa in quanto valgono per uno Stato confessionale; quelli propri dell'ordinamento di uno Stato federale rispetto agli Stati membri, e viceversa;

Digitized by Google

quelli ancora del diritto internazionale rispetto ai singoli Stati e dei singoli Stati pel diritto internazionale, non possono esser considerati alla medesima stregua, ma abbisognerebbero di una particolare trattazione, per ciascuna categoria di essi, che qui sarebbe fuori posto.

b) Più direttamente è da considerarsi l'ipotesi che diversi ordinamenti giuridici si affermino l'uno indipendente dall'altro: ne è esempio tipico il rapporto, per l'appunto di indipendenza, intercedente fra i diritti interni dei vari Stati. Senonchè abbiamo visto come tale rapporto non impedisce che ciascun Stato, per proprio conto e per mezzo di proprie disposizioni, dia rilevanza al diritto di altri Stati, riconoscendo il regolamento che essi fanno di certe materie e astenendosi dal regolarle positivamente da sè. Ora questo riconoscimento implica anche che al diritto straniero, così richiamato, si attribuisca una certa efficacia, ma resta ancora da determinare quale questa debba essere. Il più delle volte, infatti, essa non è coincidente con quella che l'ordinamento medesimo ha nell'ambito che gli è proprio. Ciò è particolarmente evidente nel caso che un ordinamento non voglia produrre effetti fuori dell'ambito territoriale dello Stato da cui deriva: allora, attribuirgli valore fuori di quest'ambito significa, com'è naturale, aggiungere alla sua efficacia. Ma anche quando l'ordinamento medesimo voglia, p. es., imporsi per certi rapporti a tutti i suoi sudditi, nonostante che essi si trovino in uno Stato estero, e questo, da canto suo, abbia rinunciato a sottoporli, per i rapporti di cui si tratta, alle proprie leggi, non si ha neppure in questo caso una necessaria coincidenza fra l'efficacia originaria dell'ordinamento e quella che gli è concessa dallo Stato che lo riconosce. Se quest'ultimo infatti non si limita ad un contegno puramente passivo, a pren-

Digitized by Google

dere atto dei suoi effetti, ma applica esso stesso il diritto straniero, lo fa osservare con la sua forza e con la sua autorità, e così via, evidentemente gli presta un'efficacia che va al di là di quella che gli deriva dal proprio Stato e che è la sola che si può dire veramente sua. Viceversa, l'ordinamento straniero non potrà conseguire gli effetti che siano per esso ammissibili, se si dimostrano contrari all'ordine pubblico, al buon costume, alle leggi proibitive dell'altro Stato: in quest'ipotesi, la sua efficacia resterà quindi diminuita, se non esclusa, nonostante il suo generico riconoscimento. Da questo punto di vista, si deve, almeno idealmente, distinguere la c. d. norma di collisione da quella che dispone sull'efficacia del diritto straniero, cui la prima rinvia, il che non esclude che, praticamente e materialmente, si abbia spesso soltanto la seconda, che però presuppone sempre l'altra: e qui si può tralasciare di discutere se si tratta di due norme effettivamente diverse o di due momenti della medesima norma. Comunque, è importante rilevare che la disposizione relativa all'efficacia del diritto straniero non si risolve sempre in una norma di applicazione, sebbene, di solito, la dottrina si limiti a mettere in vista quest'ultima. Una norma di applicazione si ha quando si attribuisce efficacia immediata e diretta all'ordinamento straniero, considerato in sè e per sè, come sistema di diritto obbiettivo. Allora sarà necessario ordinare alle autorità, o anche ai singoli, di applicarlo, nei casi in cui si ammette la sua rilevanza. Ma può darsi che si tratti di riconoscere valore soltanto agli atti (supponiamo ad una sentenza) emanati dallo stesso Stato straniero in base al suo diritto: allora l'applicazione di esso sarà stata precedentemente fatta da questo Stato, e l'altro Stato, che attribuisce effetti a tali atti, si limiterà ad esaminare se hanno, alla stregua del diritto su

Digitized by Google

cui si fondano, esistenza e validità. Con ciò, naturalmente, si riconosce sempre efficacia al diritto straniero, ma non lo si applica: si riconoscono invece le sue applicazioni.

Implicito in tutto il nostro ragionamento è poi il concetto che, nemmeno con la disposizione che regola l'efficacia del diritto straniero, questo rimane « nazionalizzato ». « Nazionale » è la norma che stabilisce i suoi effetti, ma non l'ordinamento che la norma stessa considera e vuole sia considerato come straniero; così come crediamo, a differenza di quanto è stato autorevolmente sostenuto, che non è « nazionalizzata » la sentenza straniera, la cui esecuzione è consentita da un altro Stato nel proprio ambito, e tanto meno, p. es., la nomina di un console, cui da questo si concede l'*exequatur*.

In verità, gli effetti e, in generale, l'efficacia di una norma o di un atto qualsiasi non sono la norma e l'atto, considerati in sè. Un atto giuridico (compresa una norma) può esistere ed essere pienamente valido e non essere viceversa efficace, sia in tutto sia in parte. Al contrario, può persistere l'efficacia di un atto, anche quando esso sia venuto meno. Ed è, inoltre, da tenersi presente che l'efficacia o gli effetti di un atto (compresa sempre la norma giuridica), non derivano necessariamente e per intero dal suo contenuto, ma possono invece derivare da altri atti o dalle leggi (quando si tratta di una norma, da altre norme). Senza insistere su una distinzione, che da per sè non è dubbia, anzi è elementare, nonostante che sia difficile precisarla esattamente e sebbene venga spesso dimenticata, tutto ciò dimostra che l'efficacia di una legge straniera è determinata dalla legge nazionale, senza che la legge straniera cessi, per quest'ultima, di esistere come tale e si trasformi anch'essa in legge nazionale. Principio questo che è vero,

Digitized by Google

non solo quando l'efficacia che le è consentita è uguale a quella sua originaria, ma anche quando è diversa, maggiore o minore.[1]

Relazioni fino a certo punto analoghe si possono avere fra il diritto statuale e il diritto della Chiesa. Che quest'ultimo sia un ordinamento giuridico a sè, separato e indipendente dal primo, si è cercato, nelle pagine precedenti, di dimostrare. In materia spirituale e disciplinare, la Chiesa ha una potestà normativa, che non le deriva certamente dallo Stato, ma è ad essa propria ed originaria. Tuttavia, lo Stato, non solo riconosce, entro certi limiti che non importa precisare, gli effetti che l'ordinamento ecclesiastico attribuisce alle sue leggi e agli atti emanati in forza di tali leggi, ma spesso a questi effetti ne aggiunge degli altri, che si dicono per l'appunto « civili », ossia « statuali », e che da per sè il diritto della Chiesa non potrebbe in alcun modo conseguire. Si ha così un altro esempio tipico — che, se non ci inganniamo, può servire all'esatta valutazione di altre figure simili — di un ordinamento che ha rilevanza per un altro, non riguardo al momento della sua esistenza o del suo contenuto, ma per quanto concerne certi suoi effetti. Tanto più che tali effetti, per lo Stato, non coincidono, come si è detto, con quelli proprî dell'ordinamento medesimo, non sono soltanto, di fronte a quest'ultimi, maggiori o minori, ma sono anche intrinsecamente diversi.

c) Altri casi, in cui un ordinamento giuridico può avere effetti per un altro, si hanno quando il primo costituisce un presupposto del secondo, nel senso sopra esaminato. Qui non è possibile nè occorre dilungarci in particolari.

[1] Invece, anche taluno che crede in generale non ricettizio il rinvio al diritto straniero, per questo caso è dell'opinione che si tratti di un rinvio materiale: v. OTTOLENGHI, *op. cit.*, p. 83 segg.

Digitized by Google

Basti, a titolo d'esempio, ricordare soltanto, che talvolta l'efficacia di un trattato internazionale è condizionata all'emanazione, da parte degli Stati contraenti o di terzi Stati, di un diritto oggettivo, che così, se viene emanato, ha l'effetto di far verificare la condizione apposta a quel trattato.[1] Come pure, certe attività non possono essere dagli Stati esplicate oppure omesse, secondo i loro obblighi internazionali, senza la previa emanazione di norme giuridiche interne.[2] In quest'ultimo caso, se, da una parte, il diritto internazionale influisce, sia pure indirettamente, come si è visto sopra, sul contenuto del diritto statuale, in quanto viene a imporre allo Stato, implicitamente o esplicitamente, di emanare tali norme, dall'altra parte il diritto statuale, secondo che queste siano o non siano emanate, ha effetti pel diritto internazionale, in quanto ne dipende l'esecuzione delle sue disposizioni.

d) Ancora: può darsi che un ordinamento giuridico già estinto continui ad esplicare certi suoi effetti in un altro che ne rappresenti la continuazione. Noi abbiamo sopra (§ 41) accennato alla figura per cui un ordinamento, che si incorpora in un altro, influisce così sul suo contenuto. L'ipotesi che qui contempliamo è legata alla precedente, ma diversa. Si supponga uno Stato che se ne annette un altro o parte di un altro: non soltanto l'ordinamento del primo verrà a comprendere, nel senso e nei limiti accennati, gli istituti e le norme del secondo vigenti nel momento dell'unione; ma potrà darsi che esso talvolta applichi

[1] In questo senso parla di un « völcherrechtlich vorausgesetztes Recht » il TRIEPEL, *op. cit.*, p. 290 segg. V. anche DONATI, *I trattati internazionali*, p. 349 segg.

[2] TRIEPEL, *op. cit.*, p. 301; DONATI, *op. cit.*, p. 361 segg.; ANZILOTTI, *Corso*, I, p. 37 segg.

Digitized by Google

e riconosca, in genere, efficacia a leggi dello Stato annesso, che erano state abrogate prima dell'unione e che quindi esso non ha mai fatte sue. Ciò potrà avvenire in forza del principio della irretroattività delle leggi o, meglio, della persistenza delle leggi abrogate in riguardo agli atti compiuti sotto il loro impero o ai loro effetti. In altri termini, tali principii trovano applicazione, non solo nell'ambito di un medesimo ordinamento, quando esso subisce delle modificazioni, ma nei rapporti fra ordinamenti diversi. Quando un ordinamento ne eredita un altro, quest'ultimo influisce, come si è visto, sul contenuto del primo, in cui continua a vivere almeno una parte delle sue norme, e inoltre si ha, di regola, che il primo in certi casi riconosce alle parti già estinte del secondo un'efficacia pari a quella che, in casi analoghi, attribuisce alle sue stesse norme non più in vigore.

§ 43. — Dall'analisi, che abbiamo tentato, dei diversi sensi e dei diversi modi, in cui un ordinamento giuridico può essere rilevante per un altro, è da dedurre che questa rilevanza può essere variamente estesa. Essa, cioè, concerne talvolta tutto un ordinamento, mentre, più spesso, non riguarda che una sua parte. Così, p. es., se l'ordinamento di un Comune, di regola, è per intero rilevante per quello dello Stato, viceversa l'ordinamento degli Stati solo in alcuni suoi punti è rilevante pel diritto internazionale, e analogamente l'ordinamento della Chiesa per quello dello Stato, l'ordinamento di uno Stato per quello di un altro Stato, etc. Ne viene che la rilevanza, che abbiamo esaminata, ora costituisce una regola, assoluta o che ammette eccezioni; ora, al contrario, costituisce essa medesima un'eccezione, che può essere limitatissima.

Digitized by Google

Giova fermarci brevemente sopra uno dei tanti esempi, che è offerto da quest'ultima ipotesi e che ci sembra interessantissimo, anche perchè non si è pensato, se non forse in modo assolutamente vago e impreciso, a ricondurlo sotto tale punto di vista: vogliamo accennare alle c. d. obbligazioni naturali. Oramai, il concetto di siffatte obbligazioni, che alcuni recisamente respingono e ritengono privo di contenuto, mentre altri l'allargano fuori di ogni misura, è difficile impresa racchiudere in una sola e precisa formula. Noi qui non vogliamo nè possiamo tentare un'impresa così esorbitante dal nostro tema. Ma ci sembra non inutile proporci il problema, se l'obbligazione naturale — contenuta nei suoi giusti limiti, che son forse segnati dalla sua figura originaria — non consista in un'obbligazione validamente contratta secondo un ordinamento giuridico diverso da quello civile, cioè da quello statuale, e per questo irrilevante, tranne, eccezionalmente, per gli effetti che sono a tutti noti. Così, se può anche esser vero che il diritto attualmente tende ad un'assimilazione progressiva dell'obbligazione naturale col dovere morale in genere,[1] o con i doveri morali di natura patrimoniale,[2] non è da trascurarsi che ciò avrà, o ha già avuto, per effetto il sorgere di un nuovo tipo di obbligazioni naturali, sostanzialmente diverso da quello antico, dal quale forse gioverebbe tuttavia distinguerlo.[3] La vera, l'originaria obbligazione naturale non

[1] V., per non citare che qualcuno degli scritti più recenti, PLANIOL, *Assimilation progressive de l'obbligation naturelle et du devoir morale* (*Revue critique de legisl.*, XLII, 1913, p. 161 segg.), pel quale però tale assimilazione non è ancora completa; PERREAU, *Les obbligations de conscience devant les tribunaux* (*Revue trimestrielle de droit civil*, XII, 1913, p. 510 segg.).

[2] BONFANTE, *Le obbligazioni naturali e il debito di gioco*, in *Rivista di diritto commerciale*, XIII, 1915, parte I, p. 97 segg.

[3] Distinzione che infatti si tenta dalla dottrina anche in rapporto a

Digitized by Google

si confonde (e, per lungo tempo, la dottrina, che, del resto, è ancora dominante, è stata concorde su questo punto), con la obbligazione morale. Essa è, a parer nostro, un'obbligazione giuridica perfetta e completa, qualora la si valuti rispetto ad un suo proprio ordinamento, mentre, quando la si trasporta nell'ordinamento civile o dello Stato, questo non la riconosce se non parzialmente. L'ordinamento positivo non statuale, in cui si svolge l'obbligazione pienamente giuridica, che poi il diritto dello Stato considera come « naturale », può esser vario. Non vogliamo indagare in che senso esso fosse, pel diritto romano, l'*ius naturale* o l'*ius gentium*, in quanto per l'appunto si contrapponeva all'*ius civile*, se pure non si debba tenere maggior conto, di quanto comunemente non si faccia, del fatto che, nel diritto romano classico, le sole obbligazioni naturali erano quelle degli schiavi e dei *filiifamilias*, riposanti sull'ordinamento della famiglia. Nel diritto moderno, fonti di obbligazioni che il diritto civile considera come naturali, possono essere (noi qui affermiamo solo la possibilità astratta, senza pregiudicare alcuna questione concreta, che non abbiamo agio di esaminare):

a) l'ordinamento interno della famiglia, che può riposare anche su vecchie consuetudini. P. es., l'obbligo del genitore di dotare le figlie, che l'art. 147 del nostro codice civile dichiara sfornito d'azione, non è da escludersi *a priori* che sia un obbligo non soltanto morale, ma anche giuridico, secondo le consuetudini accennate, che prima erano accolte

quelle legislazioni che, come il Codice svizzero per le obbligazioni (art. 63) o il codice civile germanico (§ 814), hanno sostituito all'espressione « obbligazioni naturali » quella di « doveri morali e sociali ». Vedi la letteratura citata dal POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*,[2] Roma 1915, p. 110.

Digitized by Google

dal diritto statuale, e ora possono essere rimaste come semplici consuetudini familiari;

b) l'ordinamento della Chiesa, in quanto impone una serie di obbligazioni, che lo Stato non riconosce, pur non vietandone l'adempimento. P. es., chi paga volontariamente una decima, mentre il diritto dello Stato ne ha abolito quell'obbligo che la Chiesa continua ad imporre ai fedeli, non compie, secondo noi, una donazione, appunto perchè egli non ha l'animo di fare una liberalità, ma di adempiere ad un dovere derivante dal diritto positivo ecclesiastico: dovere che, per il diritto statuale, può costituire un'obbligazione naturale;

c) l'ordinamento interno di un qualsiasi istituto privato, di una classe di persone che abbia una qualche organizzazione, etc. Ne può essere esempio il famoso debito di gioco, che, mentre non è un obbligo morale, è considerato obbligo preciso e rigoroso dalle norme riconosciute dai giocatori e che formano, si può dire, lo statuto delle case di gioco;

d) altre norme derivanti dall'autonomia privata. Qui non è il caso di esaminare se e quando questa possa dar luogo ad un diritto obbiettivo. Ma ammesso che la questione importi una risoluzione affermativa, si possono così spiegare quei casi di obbligazioni naturali, che nascono — diversamente da quelle sin qui accennate — come obbligazioni civili, ma che per mancanza di qualche formalità o pel sopravvenire di qualche fatto che non tocca la loro sostanza (prescrizione, ingiusta assoluzione del debitore, etc.), non valgono più come obbligazioni civili, e restano semplici obbligazioni naturali. Quest'ultima loro qualifica potrebbe fondarsi su ciò: che, in ultima analisi, si tratta di obblighi, il cui titolo in sè e per sè, o come « legge » dei contraenti, o come « legge » del testatore, o come qualsiasi altra estrinsecazione di autonomia,

Digitized by Google

permane, ed è quindi suscettibile di continuare a dar vita a rapporti giuridici: soltanto il diritto dello Stato non li considera più pienamente efficaci, o per vizi puramente estrinseci e formali che non riguardano la loro sostanza o la loro natura, o per quegli altri motivi di puro diritto statuale, cui si è accennato.

Va da sè che l'enumerazione, che abbiamo fatto, degli ordinamenti giuridici che danno luogo ad obbligazioni, che, trasportate nel campo del diritto dello Stato, non sono che obbligazioni naturali, vuol essere non tassativa, ma soltanto dimostrativa. Gli esempi che abbiamo addotto hanno soltanto lo scopo di fornire lo spunto per una ricostruzione di quella teoria delle obbligazioni naturali, che, solo per essere stata mal posta e travisata, ha potuto esser considerata come una teoria vieta, come un residuo di vecchie concezioni, mentre sembra a noi che sia, non soltanto ancora viva, ma suscettibile di ampi e fecondi sviluppi, nonchè di nuovi germogli. Se il nostro punto di vista fosse esatto, esso potrebbe costituire un'altra prova, che quel concetto di diritto, che siamo venuti lumeggiando non solo corrisponde alle esigenze della logica ed è necessario per rendersi conto di molti problemi del diritto pubblico, ma è utile anche nel campo del diritto privato.

A quel che abbiamo detto c'interessa aggiungere che il diritto dello Stato attribuisce effetti alla c. d. obbligazione naturale, in quanto la considera come «obbligazione», e quindi riconosce altresì, dandogli rilevanza, sempre limitatamente a quegli effetti, l'ordinamento su cui essa poggia. L'opinione [1] che considera l'obbligazione naturale come un

[1] De Crescenzio, in *Enciclopedia giuridica it.*, voce *Obbligazione*, p. 19 segg.; Simoncelli, *Le presenti difficoltà nella scienza del diritto civile*, Camerino 1890, p. 24 segg.

Digitized by Google

« puro fatto », che produce determinate conseguenze, potrebbe esser vera solo se e in quanto prevalga nel diritto positivo la tendenza — che indubbiamente esiste, ma che finora, almeno presso di noi, non è che una tendenza — secondo la quale l'obbligazione naturale si identificherebbe con un dovere soltanto morale e di coscienza e, quindi, con un dovere da per sè non giuridico.

§ 44. — Quando mancano gli estremi, che si sono finora analizzati, per cui un ordinamento è rilevante per un altro, si ha invece che esso è per quest'ultimo irrilevante. Ma se il concetto di tale irrilevanza è, in sè e per sè, soltanto negativo e non si può altrimenti definire, tuttavia non sarà superflua un'indagine più minuta, che ci permetterà di distinguere diversi suoi atteggiamenti.

In primo luogo, l'irrilevanza può essere totale o parziale: quest'ultima risulta implicitamente, come sua necessaria conseguenza, dalla parziale rilevanza, che più volte abbiamo avuto occasione di esaminare.

In secondo luogo, è chiaro che la irrilevanza può essere reciproca per i diversi ordinamenti giuridici che vengono in questione; ma può anche essere unilaterale, nel senso che, mentre un ordinamento considera come irrilevante un altro, quest'ultimo invece, per conto suo, attribuisce una qualsiasi rilevanza al primo.

§ 45. — Più importante e più difficile ad analizzarsi è il caso, in cui un ordinamento giuridico è, come tale, irrilevante per un altro, che però lo prende in considerazione e ne fa derivare delle conseguenze, attribuendogli una diversa figura.

In una delle sue manifestazioni più semplici, questa ipo-

Digitized by Google

tesi si verifica, p. es., quando il diritto dello Stato considera come illecita e colpisce con sanzioni penali una qualsiasi organizzazione. Allora, non solo costituiscono per esso reati le azioni compiute in conformità dell'ordinamento dell'organizzazione medesima, ma come reato potrà essere considerato il semplice fatto di avere istituita e, quindi, ordinata tale organizzazione. Così il codice penale, oltre a considerare come delitti certi fatti, punisce anche la formazione di bande armate per commettere questi ultimi, nonchè l'esercizio in esse di un comando superiore o di una funzione speciale (art. 131, 253) e, in genere, le associazioni per delinquere (art. 248). In questi casi, l'ordinamento statuale investe con la massima forza di cui dispone gli ordinamenti che minacciano la sua esistenza o, per lo meno, i beni più importanti che esso vuole proteggere, e, lungi dal riconoscere agli ordinamenti medesimi il carattere di « ordinamenti giuridici », li colpisce come i più gravi fatti antigiuridici, cioè come reati. Così l'antitesi fra il diritto dello Stato e quello interno di siffatte organizzazioni culmina nella sua più tipica manifestazione.

Invece, un ordinamento, pur non essendo riconosciuto da un altro, p. es., da quello statuale, come un sistema a sè di diritto obbiettivo, può tuttavia esser considerato da esso come un fatto lecito e inquadrato, almeno fino a certo punto, entro qualcuna delle figure che esso attribuisce ai fatti che si compiono nella sfera del suo impero. In tale ipotesi, quello che, considerato in sè e per sè, è un ordinamento obbiettivo si converte, rispetto ad un altro ordinamento, in qualche cosa di sostanzialmente diverso.

Esempi di questa conversione possono essere addotti fra quelli che sopra abbiamo avuto occasione di esaminare sotto altro profilo. L'organizzazione di uno stabilimento indu-

Digitized by Google

striale, che, secondo noi, può dar luogo ad un ordinamento di diritto obbiettivo (§ 31), che attribuisca a certe persone un potere di supremazia verso altre che rimangono subordinate alle prime, si risolve, pel diritto civile dello Stato, in un semplice contratto fra persone poste in posizione paritaria. In conseguenza, i diritti e i doveri che esse possono pretendere che siano tutelati o adempiuti con l'ausilio dello Stato sono soltanto quelli che derivano dalle leggi di quest'ultimo o dai negozi giuridici che siffatte leggi permettono. E, poichè queste non consentono un contratto di lavoro, dal quale derivi un potere di signoria per i padroni e gli intraprenditori, e un dovere di sottomissione personale per gli operai, un potere disciplinare dei primi verso i secondi non può essere ammesso e riconosciuto come tale dallo Stato. Esso potrà svolgersi e si svolge costantemente nell'interno dello stabilimento, con le sanzioni che gli sono praticamente possibili, ma, se nasce una controversia che i tribunali dello Stato siano chiamati a risolvere, allora l'ordinamento della fabbrica non sarà fatto valere che come un contratto di lavoro o parte di esso, la mancanza dell'operaio come violazione del contratto, la pena inflitta come conseguenza di una clausola penale o come rescissione del contratto medesimo per inadempimento. Naturalmente, ciò porta alla conseguenza che il diritto civile non contempla che una parte dei rapporti che realmente si svolgono, e li contempla per giunta in modo inadeguato e imperfetto: il che è, del resto, nella coscienza di tutti. Ne sono una riprova manifesta gli sforzi della dottrina, che con artifizi e, talvolta, con vere contradizioni, cerca di adeguare alla realtà le norme del diritto positivo statuale. Così, mentre taluni, con una concezione ardita, evidentemente contraria allo spirito dell'attuale legislazione, almeno italiana, am-

Digitized by Google

mettono senz'altro che il contratto di lavoro implichi un rapporto di signoria e di correlativa dipendenza,[1] altri tenta una complicata costruzione. Da un lato, nega tale signoria,[2] ma, nel medesimo tempo, non disconosce che, nella locazione di opere, si dà luogo ad una subordinazione del lavoratore all'altro contraente, questa subordinazione risolve in un rapporto complesso di obbligazione, che però costituirebbe anche uno *status* personale del lavoratore: e ciò formulando appositamente un particolare concetto dello *status*.[3] La realtà sembra invece un'altra. La c. d. disciplina dello stabilimento non rientra, se non indirettamente e per collegamento estrinseca, nel contratto di lavoro. Certo, senza tale contratto, il lavoratore non sarebbe ad essa vincolato, ma questo non è che un suo presupposto. La disciplina nasce non dal patto contrattuale, ma dall'organizzazione interna dell'impresa, di cui si viene a far parte previo tale patto: organizzazione che il diritto statuale non prende in considerazione diretta. Ciò è tanto vero che, anche coloro che adottano le vedute di cui abbiamo fatto cenno, riconoscono che la disciplina è « l'affermazione signorile della volontà di un solo: del capo che ha i rischi e perciò dirige e coordina il lavoro ».[4] Ora la volontà di un solo è evidentemente qualche cosa di diverso dalla volontà che si estrinseca nel contratto. Si aggiunga che la disciplina importa un vincolo di coesione non solo col capo dell'azienda, ma altresì degli

[1] V. gli autori citati dal BARASSI, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*,[2] I (Milano 1915), p. 473 segg., 622. *Adde:* CUCHE, *Du rapport de dépendance, élément constitutif du contrat de travail,* in *Revue critique de législation et de jurisprudence,* 1913; NAWIASKY, *Forderungs u. Gewaltverhältnis,* in *Festschrift für Zitelmann,* München u. Leipzig 1913.

[2] BARASSI, *op. cit.*, p. 473 segg.

[3] BARASSI, *op. cit.*, pp. 600 segg.; 622; 623 nota.

[4] BARASSI, *op. cit.*, p. 632.

Digitized by Google

operai fra loro,[1] fra i quali, tranne casi particolari che qui non importa prendere in esame, non si può dire che intervenga alcun contratto. Tutto ciò conferma la nostra tesi: che siamo in presenza di due ordinamenti giuridici, l'uno proprio e interno dell'azienda, l'altro dello Stato. Il primo non è riconosciuto come tale dal secondo,[2] il quale prende bensì in considerazione taluni fatti e taluni rapporti che quello contempla e regola, ma in modo diverso, attribuendo ad essi la sola figura che è compatibile con alcuni suoi principii basilari. Com'è noto, il diritto dello Stato moderno ha voluto eliminare ogni rapporto che implicasse la dipendenza di una persona verso un'altra ugualmente privata. In questa, che è stata una reazione all'ordinamento più antico e agli abusi che esso consacrava, ha però troppo ecceduto, disconoscendo che certe manifestazioni della vita sociale richiedono ancora e probabilmente richiederanno sempre una disuguaglianza fra gli individui, una supremazia degli uni, una subordinazione degli altri. E la vita sociale, più imperiosa e più forte del diritto statuale, si è vendicata, costruendo, accanto ad esso e in opposizione ad esso, una serie di altri ordinamenti parziali, in cui quei rapporti, che sono necessari, possono trovare una più larga e confacente esplicazione. Certo, si tratta di ordinamenti che, appunto perchè non riconosciuti dallo Stato, non sono in grado di spiegare praticamente una completa efficacia,

[1] BARASSI, *op. cit.*, pp. 755-756.

[2] Diverse figure si hanno naturalmente negli ordinamenti di quegli Stati che regolano il diritto dei padroni di emanare o modificare i regolamenti delle officine, nel qual caso si è creduto da alcuni di rinvenire l'attribuzione da parte dello Stato di un diritto d'*imperium* (JELLINEK, *Sistema*, p. 278, e altri autori da lui citati: Bornhak, Rehm, etc.), sebbene altri continuino a far derivare tale diritto dal contratto (Laband) o lo comprendano nel diritto autonomo corporativo (Oertmann).

Digitized by Google

come, dall'altro lato, l'ordinamento statuale, che mostra di ignorarli e perciò disconosce la realtà, riesce in parte inefficace anch'esso. E il concorso dell'uno con gli altri è già, da per sè solo, causa di molti inconvenienti, senza che riesca ad un vero e proprio completamento reciproco. Che se poi si guarda alle difficoltà che ostacolano la riforma del diritto statuale concernente il contratto di lavoro, si vedrà che esse in parte sono intrinseche e derivano dalla complessità e varietà di forme che il lavoro moderno assume, ma in parte sono ancora costituite dalla persistenza di pregiudizi politici: quei medesimi che originarono l'insufficienza del diritto vigente, da essi costretto a ridurre a rapporto di eguaglianza quello i cui termini sono disuguali.

Un altro esempio di rapporti o di fatti che l'ordinamento statuale considera diversamente di come essi stessi sono considerati dall'ordinamento interno di speciali istituzioni, che il primo disconosce, si ha nelle c. d. associazioni o istituzioni di fatto. Ma su di esse basterà quanto abbiamo detto sopra (§ 31).

§ 46. — Può inoltre darsi, come si è già rilevato, che un ordinamento sia, in tutto o in parte, irrilevante per un altro, non solo come ordinamento obbiettivo, ma anche sotto ogni aspetto: il che vuol dire che, a differenza di ciò che avviene nell'ipotesi esaminata nel paragrafo precedente, il primo non è preso affatto in considerazione dal secondo, per cui esso non esiste nè come ordinamento nè come altro fatto giuridico, e nemmeno sono presi in considerazione i singoli rapporti o i singoli fatti che si svolgono nella sua orbita.

La possibilità di una irrilevanza così intesa non è da porsi in dubbio e risulta chiaramente dai principii che si

Digitized by Google

sono finora svolti. Ci sono anzi ordinamenti per cui essa costituisce la regola, senza che questa escluda, del resto, le eccezioni. Ciò avviene in rapporto a istituzioni particolari, ciascuna delle quali abbia uno scopo assolutamente diverso dall'altra, e che quindi non hanno neppure l'occasione di una reciproca interferenza. Quando invece si tratta di istituzioni a larghe basi e con dei fini che si estendono a molta parte della vita sociale, allora, naturalmente, per gli innumerevoli legami che presentano le manifestazioni di quest'ultima, spesso inscindibili fra loro, nasce l'opportunità o la necessità di quei rapporti fra gli ordinamenti delle istituzioni medesime, che abbiamo analizzati. Però è da tener presente che non c'è istituzione, per quanto larga e comprensiva, che senta il bisogno di considerare rilevanti per il suo ordinamento tutti indistintamente i rapporti sociali, una parte dei quali, per conseguenza, rimane esclusa dalla sfera del suo diritto, mentre può ricadere nel dominio di un altro diritto per esso indifferente. Ciò avviene anche per istituzioni che abbiano carattere di universalità, ad es., per la Chiesa, che si disinteressa di ogni fatto o rapporto che non si ricolleghi immediatamente o mediatamente, o in quanto non si ricolleghi, ai fini religiosi che essa prosegue. E avviene altresì per le istituzioni non universali, ma a fini generali, come gli Stati (§ 33). Anche gli ordinamenti giuridici di quest'ultimi appaiono infatti circoscritti e quindi limitati, nel senso che qui c'interessa, da parecchi punti di vista. Anzi tutto, in riguardo agli elementi di cui essi constano, cioè il territorio e le persone, per cui, pur avendo ciascun Stato la possibilità e la potenzialità di includere nel suo ordinamento fatti e rapporti che si svolgono in territori stranieri o fra stranieri, ciò nondimeno, di regola, non dà al suo diritto un'estensione che superi la sua sfera ter-

Digitized by Google

ritoriale e personale. Tale regola subisce, com' è noto, molte e importanti eccezioni, specialmente negli Stati moderni, che non sono così chiusi in se stessi, come gli antichi; ma non cessa perciò di essere una regola molto ampia, almeno per certe materie, dalla quale discende la conseguenza che per ciascun Stato sono indifferenti, non certo in tutto, ma in buona parte, gli ordinamenti come tali degli Stati stranieri e ciò che ricade in essi ed è per essi rilevante. Su ciò crediamo che non possa cader dubbio. Così, p. es., in taluni Stati, come in Francia, si ritiene che i tribunali debbano amministrare la giustizia solo in confronto dei cittadini e che quindi non siano chiamati a risolvere controversie che concernano esclusivamente stranieri, tranne che in alcuni casi. E anche per l'Italia, è stato autorevolmente sostenuto,[1] che i nostri magistrati abbiano giurisdizione sugli stranieri solo nei casi enumerati dagli artt. 105 e 106 Cod. proc. civ. Del resto, anche se questa enumerazione non si voglia ritenere tassativa, è sempre un principio generale che l'assoggettamento degli stranieri alla nostra giurisdizione è subordinato al concorso di date condizioni, che qui non importa precisare, e che, ove esse manchino, si hanno questioni che non ricadono nel nostro ordinamento giuridico nè sostanziale nè processuale.

Anche per i rapporti e i fatti che si svolgono nel proprio interno, non è da credere che lo Stato li sussuma sempre sotto il proprio diritto. Siffatta sussunzione presuppone che si tratti di rapporti o di fatti che abbiano interesse per lo Stato e per i fini che questo si propone (§§ 33, 40). Ora, per quanto si sia soliti concepire lo Stato come

[1] ANZILOTTI, *Il riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio* etc., Bologna 1908, p. 57 segg. in nota, e in *Rivista di diritto internazionale*, 1908, p. 171 segg.

Digitized by Google

un'istituzione a fini illimitati, ciò nondimeno è chiaro che quest'ultima espressione non ha che un significato negativo e, più precisamente, esprime il concetto che non c'è alcun fine sociale che non può divenire proprio dello Stato. Senonchè questa non è che una potenzialità e una possibilità astratta: in concreto, per estesa e invadente che sia l'ingerenza statuale, il diritto di ciascun Stato è sempre limitato anche per quanto riguarda la sua materia. Il che vuol dire che ci sono materie, che non rientrano nel suo dominio, perchè lo Stato se ne disinteressa e quindi non ha motivo di prenderle in considerazione nè in se medesime, nè, tanto meno, in quanto possono eventualmente essere regolate da un altro ordinamento.

§ 47. — È stata invece sostenuta l'opinione contraria, che, cioè, « nessuna sfera dell'attività individuale esiste, la quale non sia considerata dal diritto », intendi: dal diritto statuale. « Una data azione » — si è detto — « o è imposta o vietata da una norma particolare di legge, o rientra nella sfera della libertà, e come tale è permessa, salvo che essa debba importare altrui una limitazione non preveduta da una norma particolare di legge: nella quale ipotesi essa è ancora vietata. Lo stesso dicasi di una data omissione ».[1] Tali conclusioni si son fatte discendere dall'affermazione di un principio, che si può così formulare: un ordinamento giuridico, prevedendo determinati casi, per cui stabilisce l'esistenza di date obbligazioni o limitazioni, pone implicitamente una norma generale, per cui, in tutti gli altri casi, non dovrà esservi alcuna limitazione. Questa norma sarebbe

[1] DONATI, *Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico*, Milano 1910, p. 223.

Digitized by Google

non soltanto negativa, perchè si afferma che allora non potrebbe essere una norma giuridica, ma anche positiva: essa, cioè, permetterebbe positivamente di svolgere o omettere tutte le attività che non sono vietate o, correlativamente, imposte; tali attività verrebbero così a costituire il contenuto di un diritto di libertà e sarebbero quindi giuridicamente non indifferenti, ma sempre rilevanti.[1]

Non è questo il luogo di sottoporre ad un'analisi completa tale dottrina, che è stata costruita in servizio del c. d. problema delle lacune del diritto: problema che, secondo me, dev'essere impostato in modo affatto diverso, come mi propongo di dimostrare nel seguito di questi *Studi*. Ma non saranno qui superflue alcune brevi osservazioni, che serviranno anche a ribadire la teoria che finora abbiamo esposta.

Anzi tutto, sembra che sia ingiustificata l'affermazione che la norma generale e conclusiva di un ordinamento giuridico, della quale si è fatto cenno, debba essere una norma positiva nel senso sudetto, che attribuisca necessariamente un diritto — il diritto di libertà — al quale si ricolleghi per altri subbietti un dovere, e non possa essere invece una norma puramente negativa, diretta cioè a negare che esistano altre obbligazioni all'infuori di quelle determinate dalle altre norme. Siffatta veduta è suggerita dal pregiudizio, che sopra abbiamo combattuto (§ 22), per cui il diritto dovrebbe esclusivamente concepirsi come regolamento di rapporti fra più persone, costituiti da diritti e reciproci doveri.[2] Invece, secondo noi, è perfettamente concepibile che un ordinamento giuridico dichiari come suo principio fondamentale la pro-

[1] DONATI, *op. cit.*, p. 35 segg. e *passim*.

[2] BIERLING, *Juristische Prinzipienlehre*, I, p. 91 segg.; DONATI, *op. cit.*, p. 38 segg.

Digitized by Google

pria limitazione a date materie, in modo che le altre, che esso non contempla, debbano considerarsi giuridicamente irrilevanti e quindi come un campo in cui non riconosce nè diritti nè obblighi. Anzi, questa non è soltanto una possibilità, ma un'esigenza indeclinabile di ogni ordinamento, se è vero l'assioma già posto che ogni ordinamento non ha mai la pretesa di assoggettare a sè tutte le attività e le manifestazioni degli individui, ma solo quelle che interessano pei suoi fini.[1]

È poi, a nostro avviso, inammissibile vedere un vero e proprio diritto di libertà in tutte le facoltà di fare o di omettere, che si possono avere come conseguenza del fatto che un ordinamento giuridico non vieta o non impone certe attività. In primo luogo, è facile osservare come, posti su questa via, si finisce col vedere un diritto di libertà da per tutto, anche dove finora la dottrina tradizionale, con giusto intuito, se non con perfetta coscienza di sè, non si era mai sognata di scorgerlo. E si capisce come si sia potuti arrivare sino al punto di configurare un diritto di libertà dello Stato di esplicare o non esplicare le attività che non gli sono vietate o imposte dall'ordinamento giuridico,[2] mentre tali facoltà non sono che momenti di una sua potestà, che è qualche cosa di più e di sostanzialmente diverso che un semplice diritto di libertà. Quest'ultimo può logicamente aversi di fronte ad un subbietto che si trovi in posizione eguale o in posizione superiore, ma non verso un suddito. Rispetto ai sottoposti non si è soltanto liberi, ma (ci si passi l'espressione) si è padroni.

[1] Cfr. specialmente BERGBOHM, *Jurisprudenz u. Rechtsphilosophie*, I, Leipzig 1892, p. 371 segg. V. anche MARINONI, in *Rivista di diritto e procedura penale*, 1911, parte I, p. 312 segg.

[2] DONATI, *op. cit.*, p. 227 segg.

Digitized by Google

E, anche a prescindere da ciò, riteniamo inesatto confondere col diritto di libertà una serie di altri diritti, che hanno ciascuno una propria e differente figura e sono regolati nel loro contenuto positivo dall'ordinamento giuridico. Non solo la potestà dello Stato, ma anche, p. es., l'autarchia dei Comuni, il diritto di proprietà pubblica e privata, etc., che pure implicano le facoltà di fare e di omettere e anche la pretesa dell'astensione altrui da una condotta che potrebbe ostacolare quelle facoltà, non sono diritti di libertà. Del diritto di libertà in tanto è lecito fare un diritto a sè, in quanto lo si configura come il diritto che ha per oggetto l'indipendenza di un subbietto verso gli altri, superiori o eguali, che viceversa hanno l'obbligo di non invadere la sua sfera giuridica: diritto negativo, ad una semplice omissione, mentre l'attività positiva che correlativamente a questa omissione può esplicarsi, o costituisce l'oggetto a sè di un altro diritto pubblico o privato, o è irrilevante. L'opinione, oramai largamente accolta, che il diritto di libertà sia un diritto essenzialmente unico, nel senso che non si risolve in tanti diritti autonomi quante sono le innumerevoli facoltà che vi si comprendono, può giustificarsi solo quando ad esso si attribuisce il contenuto negativo di cui si è fatta parola. Infatti, tali facoltà, in quanto si traducono in attività positive, possono dar luogo ad altrettanti diritti autonomi, l'uno completamente distinto dall'altro: questi possono invece concepirsi come manifestazioni di un unico diritto complessivo solo in quanto si mette in vista il loro elemento comune, per cui, in certi momenti e sotto un determinato aspetto, si traducono in affermazioni dell'indipendenza personale. Solo quando interessa colpirli in questo loro carattere, in questo loro obbietto indifferenziato, essi possono ridursi sotto il concetto del

Digitized by Google

diritto di libertà: altrimenti in sè e per sè, o danno luogo a varie figure giuridiche, che bisogna non confondere, ma tener distinte, o sono giuridicamente irrilevanti.

Infine è da osservare — tralasciando di insistere su altri punti che ci farebbero deviare dalla nostra via — che un ordinamento giuridico può attuare la propria limitazione in modi diversi, che non si possono davvero trascurare, mentre di essi la dottrina cui si è accennato non tiene affatto conto. Fra questi modi, a noi interessano, sopra tutto, i seguenti:

a) In primo luogo, l'ordinamento giuridico può limitare i poteri delle autorità, senza che a questa limitazione corrisponda un diritto, da parte di altri, all'osservanza di tale limite. Specialmente negli Stati anteriori all'attuale, era questo il sistema preferito, il che spiega la giusta opinione comune che l'affermazione del diritto pubblico di libertà sia del tutto recente e propria dello Stato moderno, e non, come si è sostenuto, in contrasto con la verità storica, un'affermazione necessaria di ogni ordinamento giuridico. Anche oggi, del resto, sarebbe molto facile elencare parecchi casi, desunti dal nostro diritto positivo, in cui a limitazioni dei poteri pubblici non corrispondono diritti dei cittadini. Il caso più saliente sarebbe quello in cui, dato in ipotesi che esistano dei limiti del potere legislativo, nessuno sarebbe autorizzato a costringere quest'ultimo alla loro osservanza (v. sopra § 22).

b) In secondo luogo, può darsi che dai limiti di un ordinamento giuridico nascano — attribuiti da quest'ultimo — dei diritti che abbiano per contenuto l'osservanza dei limiti medesimi oppure la presuppongano. Il più caratteristico di tali diritti è quello di libertà, concepito nel senso puramente negativo di cui si è fatta parola, e avente per og-

Digitized by Google

getto una data indipendenza di ognuno dei subbietti sottoposti all'ordinamento giuridico: diritto cui corrisponde l'obbligo, da parte degli altri, di non invadere la sfera lasciata al primo libera. Ma esso non è il solo diritto che importa prendere in considerazione. Ce ne sono degli altri, di contenuto essenzialmente positivo e che quindi non si confondono col diritto di libertà, i quali presuppongono che l'ordinamento giuridico arresti le sue norme davanti ad un'attività, la cui esplicazione, entro certi limiti, sia non tracciata dall'ordinamento stesso, ma abbandonata alla volontà di un subbietto: così, per ripetere esempi sopra addotti, il diritto di proprietà. Talvolta, più che di diritti, è a parlarsi di *status,* pertinenti a certe persone, i quali si fondino su questo presupposto: p. es., dello *status* di autarchia di taluni enti pubblici. E altre volte ancora ricorre, sempre dal punto di vista accennato, la figura del potere discrezionale attribuito ai vari organi dello Stato o di altri enti.

Come si vede, è tutta una serie di casi molto diversi, che hanno di comune, per quanto ci interessa, la caratteristica che l'ordinamento considera certe esplicazioni di attività come rilevanti giuridicamente, ma *sino ad un certo punto:* cioè, circoscrivendo una sfera, che in quanto è da esso accordata e limitata, costituisce un diritto, uno *status,* un potere; da tale sfera non si può esorbitare senza incorrere in un abuso, sempre giuridicamente rilevante; ma entro di essa, l'ordinamento si astiene dal penetrare, in modo che il suo interno è giuridicamente indifferente. L'esistenza di questo spazio, per dir così, giuridicamente indifferente, valutata in modo inesatto ed esagerato, ha fatto talvolta dubitare che in esso, complessivamente preso, potesse rinvenirsi la figura di questo o quel diritto. Così è noto come da taluni si sia negato il diritto di libertà, ve-

Digitized by Google

dendo in esso una semplice facoltà o un complesso di facoltà di puro fatto; e, da un punto di vista non sostanzialmente diverso, da altri si è negato che la proprietà sia un diritto. Ora, tali opinioni, che allargano il campo di ciò che è giuridicamente indifferente, non sono meno erronee di quelle opposte, per cui ogni attività sarebbe invece sempre giuridicamente rilevante. Le une e le altre non valutano esattamente il limite, sino al quale l'ordinamento giuridico si estende e oltre il quale esso non penetra. E in vero, tale ordinamento attribuisce il diritto di libertà, ma poi sono per esso dei semplici fatti di cui non si preoccupa una serie di atti che da quel diritto derivano; conferisce il diritto di proprietà, ma non si interessa del modo con cui il proprietario gode della sua cosa, finchè non ne fa un uso contrario alle leggi; al padre di famiglia concede la patria potestà, diritto del quale vieta e anche punisce l'abuso, ma non considera come diritti veri e propri le varie facoltà di fatto comprese nella potestà medesima e che sono giuridicamente indifferenti, come quella di somministrare uno scappellotto al figliolo che commetta una biricchinata.

Data questa sfera o, meglio, queste diverse sfere, giuridicamente indifferenti nel loro interno — nel senso che si è detto — ne deduciamo il corollario che può darsi che, entro il loro interno, s'impianti un altro ordinamento giuridico, che sarà, a sua volta, indifferente pel primo ordinamento che riconosce l'esistenza di quelle sfere, sino a che non si esorbiti da esse. Come sono indifferenti i singoli atti che si possono compiere a volontà del *dominus* (per dir così) delle sfere medesime, così ugualmente indifferente sarà l'ordinamento con cui, in taluni casi, si cercherà, dallo stesso *dominus*, di regolare tali atti. Questo ordinamento

Digitized by Google

potrà essere da per sè giuridico, se avrà gli estremi per ciò necessari, secondo i criteri da noi posti, ma sarà privo di rilevanza per l'ordinamento statuale. Nello stesso modo che quest'ultimo non dà importanza, come si è detto, ai mezzi di correzione che il padre può usare verso i figli, tranne che essi non costituiscano abusi della patria potestà, così esso ignora, di solito, il regolamento di disciplina che vige in un convitto, in un istituto, in una casa privata di cura. Soltanto punisce (art. 390 Cod. pen.) certi mezzi di correzione o di disciplina, che considera come abusi, non, si noti bene, rispetto alle norme contenute in quel regolamento, che non ha per esso alcuna importanza, ma rispetto ai limiti assegnati dallo Stato stesso a quei diritti, in base ai quali si può tenere quel qualsiasi stabilimento di cui si parla.[1]

Invece, può anche darsi che, per speciali ragioni che variano secondo i casi, l'ordinamento giuridico di un ente particolare che si svolga nell'ambito di autonomia ad esso assegnato dallo Stato, non sia del tutto indifferente per quest'ultimo: così avviene, p. es., per i regolamenti degli enti autarchici, o pel diritto della Chiesa, che è preso in considerazione come diritto obbiettivo dallo Stato. Ne viene che le autorità di quest'ultimo, pure arrestando la loro competenza, almeno di regola, di fronte ai singoli atti di tali enti, fin dove si estende la discrezionalità di questi atti,

[1] **Da ciò si vede come, secondo noi, sbaglino coloro che, in base al diritto positivo italiano, parlano di un diritto disciplinare dei privati. La disciplina privata, se è rilevante pel diritto statuale, non lo è come disciplina, ma sotto altre figure, per lo più come sanzione di obblighi risultanti da un contratto. Essa inoltre può essere irrilevante affatto, tranne che come abuso di un altro diritto (p. es., del diritto di patria potestà), che non è un diritto di disciplina. Il che non toglie che essa sia talvolta rilevante per un ordinamento diverso da quello statuale.**

Digitized by Google

ciò nondimeno possono sindacarne la legalità non solo in base al diritto statuale, ma anche in base al diritto interno degli enti medesimi.[1]

c) Infine, è da accennarsi anche ad un'altra ipotesi. Infatti, può darsi che l'ordinamento giuridico dello Stato, da una parte non vieti a ciascuno dei suoi sudditi (così come non impone) un'attività, che rimane per conseguenza libera, ma, dall'altra parte, non vieti neppure ai rimanenti soggetti di esplicare un'attività contraria alla prima. Esso, in tal caso, rimane indifferente di fronte allo svolgersi di due attività che si contrastano e non possono quindi considerarsi come oggetto di veri e propri diritti. Il diritto italiano, p. es., non vieta il suicidio, ma con ciò non intende vietare che s'impedisca ad altri di togliersi la vita, e non si può certo parlare di un diritto alla libertà di suicidio. E ci sono, come più volte abbiamo rilevato, intere materie che l'ordinamento dello Stato esclude dalla sua orbita e delle quali quindi si disinteressa, non soltanto parzialmente, come nei casi contemplati sopra (*sub b*), ma totalmente.

Fra queste materie, di cui qualcuna abbiamo già accennato, importa annoverare quelle che hanno carattere puramente spirituale e religioso. Almeno c'è una tendenza dello Stato moderno, se e in quanto si afferma laico e separatista, a disinteressarsi di esse. Le disposizioni, che si vanno facendo sempre più rare, che le prendono in considerazione, sono di solito residui di più antichi ordinamenti, che, non essendo stati abrogati, continuano ad aver vigore, ma non

[1] Per quanto riguarda questo punto delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, v., in vario senso: SCADUTO, in *Giurispr. it.*, 1904; VACCHELLI, in *Foro it.*, 1904; SCHIAPPOLI, in *Legge*, 1903, e *Manuale*, nn. 291-292; COVIELLO, *Manuale*, I, §§ 98-99; JEMOLO, *Amministrazione ecclesiast.*, nn. 85 segg.

Digitized by Google

fanno venir meno la regola, che è quella accennata. Se ne può avere un esempio nella materia del matrimonio religioso, relativamente alla quale le norme del diritto dello Stato prima vigenti sono state abrogate dalle nuove norme che hanno istituito e regolato il matrimonio civile. Ond'è che questa materia, in sè e per sè, rimane estranea al diritto statuale, per cui sono indifferenti anche gli ordinamenti delle varie Chiese o altri enti di culto, che la disciplinano per conto loro. Principio questo che può servire per risolvere la questione se, per il diritto dello Stato, esiste un diritto dei fedeli ad ottenere dalla competente autorità religiosa la celebrazione del matrimonio.[1] A tale questione si deve, secondo noi, rispondere negativamente, in base alla semplice considerazione che si tratta di una materia irrilevante pel diritto statuale. E non importa andare a cercare, come ha fatto altri, se quel diritto, che certo non è attribuito direttamente dallo Stato, sia invece attribuito dall'ordinamento delle varie comunità religiose, perchè, anche se quest'ultima attribuzione fosse provata, si dovrebbe sempre ritenere che si tratta di un ordinamento che non esiste per lo Stato, il quale quindi non può tutelare i diritti che dall'ordinamento stesso derivano. Il riconoscimento del diritto ecclesiastico come diritto obbiettivo, da parte dello Stato, è preordinato agli *effetti civili*, che possono derivarne: quelle sue parti invece, che non producono tali effetti, sono per esso irrilevanti, a meno che non occorrano disposizioni speciali, che si possono dire anche eccezionali, che stabiliscano il contrario.

Il che, si noti bene, non è un principio che vale sol-

[1] V. sulla questione JEMOLO, *Esiste un diritto dei fedeli al sacramento?* in *Rivista di diritto pubblico*, 1915, II, p. 133 segg. Un breve cenno v. anche in CHIRONI, *Colpa extracontrattuale*, Torino 1903, II, pp. 533 e 673.

Digitized by Google

tanto per le materie religiose, ma anche per altre. Si potrebbe, a questo proposito, ricordare la famosa controversia se siano ammissibili, nel campo del diritto privato — escluso il diritto di famiglia, per cui si hanno norme particolari — obbligazioni che non abbiano carattere patrimoniale. In sostanza, tale controversia, ove si risolva in senso negativo, postula il principio della irrilevanza di tutta una serie di rapporti pel diritto privato statuale, la cui materia sarebbe limitata per l'appunto, almeno di regola, a quei rapporti che direttamente o indirettamente hanno valore o effetti patrimoniali.

Ad un punto di vista analogo è, secondo noi, da ricondursi la questione se il socio di una società privata, espulso da questa, abbia sempre ed in ogni caso diritto ad adire contro tale espulsione i tribunali dello Stato. Tale diritto non è, almeno in massima, da disconoscersi, se si tratta di una società commerciale o civile, o se essa è comunque eretta in corpo morale, perchè allora si è in presenza di enti riconosciuti dallo Stato e regolati direttamente o indirettamente dal suo diritto. Ma se si tratta invece di una società, che in nessun senso può dar luogo a rapporti o effetti « civili » (intesa questa parola nel suo significato più largo), allora ci sembra che la competenza dei tribunali statuali venga meno, perchè pel diritto dello Stato è indifferente la società stessa e il suo ordinamento interno. Quindi tale competenza manca, non soltanto quando quest'ultimo contiene delle disposizioni che vietino ai soci di adire le autorità dello Stato e rimettano ad altri le controversie relative,[1] ma anche quando lo statuto sociale non

[1] Imposta la questione sul presupposto dell'esistenza di tali disposizioni, di cui indaga l'efficacia, il LESSONA, *I diritti dei soci nelle associazioni private*, in *Rivista di diritto commerciale*, 1910, I, p. 378 segg. Accenna al problema in termini più generali il BIANCHI, *Corso di diritto civile*,[2] IV, n. 17.

Digitized by Google

contiene nulla di tutto ciò. Secondo noi, non è possibile, in nessun caso, che l'autorità giudiziaria decida, p. es., se un partito politico abbia fatto bene o male ad espellere un suo membro e non è concepibile che condanni il partito stesso a riammetterlo: s'intende che la sua competenza dovrà invece riconoscersi per le questioni, connesse con l'espulsione, cui si ricollegassero eventualmente «effetti civili». A quali conseguenze poi potrebbero condurre questi principii, in una costruzione di quella teoria delle associazioni, che ancora manca, qui non è, naturalmente, il caso di indagare.

§ 48. — Infine, sarà bene chiudere il presente capitolo con l'accenno ad un argomento, su cui ci riserviamo di tornare in seguito, ma di cui intanto possiamo anticipare alcuni punti.

Finora abbiamo studiato le relazioni fra i vari ordinamenti giuridici considerando le istituzioni in cui essi si concretano ciascuna in sè e per sè, cioè come sfere giuridiche distinte l'una dall'altra, nonostante i rapporti fra esse intercedenti. Senonchè, come ripetutamente si è avvertito, si danno istituzioni che sono comprese in altre e da queste assolutamente dominate, in modo che il loro ordinamento giuridico è da considerarsi come parte dell'ordinamento delle prime. La distinzione dunque dei rispettivi ordinamenti, che pure deve continuare a farsi e che, sotto parecchi punti di vista, è sempre necessaria, si risolve, sotto altri punti di vista, in una *partizione interna* dell'ordinamento dell'istituzione superiore. Quale sia l'importanza e il significato, che deve attribuirsi a tale partizione, è problema che la dottrina ha di recente esaminato parecchie volte, ma ci sembra con risultati non decisivi, e che infatti non potevano esser tali, data l'impostazione non completamente esatta del problema medesimo.

Digitized by Google

È noto che nell'ordinamento di taluni enti, specialmente dello Stato, si sono distinte le norme, che regolerebbero la posizione e i rapporti dell'ente e dei suoi sudditi, l'uno di fronte agli altri, nonchè di questi fra loro, e le norme che, in contrapposto alle prime, si son dette interne, e che sarebbero rivolte dall'ente a se medesimo o ai propri organi. Senonchè, questa distinzione, che, posta in tali termini, appare, a prima vista, molto chiara, si è rivelata imprecisa ed oscura, quando si è sentito il bisogno di comprendere fra le norme interne delle altre, che evidentemente concernono rapporti fra l'ente e altre persone: p. es., le norme che costituiscono il regolamento di una biblioteca dello Stato, le norme disciplinari che valgono per le scuole di quest'ultimo, e così via. Ed allora si è ricorsi ad un altro criterio: si sono distinte le norme a seconda che concernono i poteri di supremazia generali, di cui l'ente è titolare, e le norme che concernono invece i suoi poteri di supremazia speciali, e quindi uno *status* di particolare sudditanza in cui possono trovarsi determinate persone, per varie cause che non son comprese in quelle da cui deriva la loro sudditanza generale. Le seconde, a differenza delle prime, dovrebbero comprendersi fra le norme interne. Questo modo di intendere la distinzione, che io stesso in precedenti lavori, ho contribuito a precisare,[1] non è da per sè inesatto. Mi sembra però che, oramai, esso possa venire superato e assorbito da un punto di vista più completo e più alto, che,

[1] V. la mia memoria *Sulla natura dei regolamenti delle Camere parlamentari*, in *Archivio giuridico*, 1905, e i miei *Principii di diritto amministrativo it.*[2], Milano 1912, n. 7. V. anche RANELLETTI, *Principii di diritto amministrativo*, I, pp. 236, 276; ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto costituzionale it.*, nn. 481, 549; SALEMI, *Le circolari amministrative*, Palermo 1913, p. 55 segg.; ZANOBINI, *Le norme interne di diritto pubblico*, in *Rivista di diritto pubblico*, 1915, II, p. 321 segg.; PRESUTTI, *Istituzioni di diritto amministrativo it.*[2], Roma 1917, n. 40.

Digitized by Google

mentre spiega meglio il concetto di norma interna, pone in miglior luce anche il concetto di potere di supremazia speciale, insieme ad altri, che sono rimasti nell'ombra.

Il punto di vista, al quale accenniamo, è quello per cui, in taluni enti, di struttura molto complessa, come è specialmente, ma non certo esclusivamente, lo Stato, sono da distinguersi parecchie istituzioni, che, considerate assieme, ne formano poi una. Istituzioni, in questo senso, sono i singoli organi dello Stato (le Camere, i vari ministeri, in generale ciascun ufficio) e non soltanto gli organi *stricto sensu*, ma anche i c. d. istituti statuali, cioè le sue scuole, i suoi musei, le sue biblioteche, i suoi stabilimenti, etc. (§ 12 *sub* 3). Ancora: un'istituzione si può considerare ogni complesso di questi organi e di questi istituti, in quanto sono fra loro coordinati, subordinati e ridotti ad unità, e quindi ciascuno dei tre c. d. poteri dello Stato: il legislativo, l'esecutivo, il giudiziario, i quali poi, assieme sommati, costituiscono quella maggiore istituzione, che è l'intera organizzazione statuale. Finchè si arriva all'istituzione massima, che è lo Stato stesso e comprende in sè tutte le istituzioni minori che si sono accennate e, quindi, oltre la sua organizzazione propriamente detta, gli altri elementi di cui esso consta.

Se ciò è vero, se ne può dedurre il seguente corollario. Ogni istituzione è, per definizione, secondo quanto abbiamo dimostrato nel primo capitolo, un ordinamento giuridico; poichè, nel caso nostro, si hanno istituzioni che sono parti di un'altra, gli ordinamenti giuridici che costituiscono le prime sono parti dell'ordinamento giuridico di quella più ampia che le comprende: essi sono dunque ordinamenti giuridici interni di quest'ultima. Riferendoci allo Stato (ma, evidentemente, possiamo seguire i medesimi criteri per qualunque altro ente di struttura non semplice), noi intendiamo

Digitized by Google

per norme interne e (adesso possiamo dir meglio e più comprensivamente) per ordinamenti interni di esso:

a) gli ordinamenti della sua organizzazione, in quanto concernono la posizione rispettiva e i rapporti dei suoi vari organi e istituti;

b) gli ordinamenti dei suoi singoli organi e istituti, sia in sè e per sè, sia nei rapporti con le persone che sono titolari dei rispettivi uffici o con le persone che, per varie cause, possono essere ammesse negli istituti medesimi.

Seguendo questi criteri, si hanno i seguenti vantaggi. Il concetto di ordinamento interno risulta delimitato con precisione e sopratutto si riduce ad unità: è interno l'ordinamento di un'istituzione compresa in un'altra maggiore, di fronte all'ordinamento di quest'ultima, e, quindi, così il diritto di un ufficio statuale rispetto al diritto dello Stato comprensivamente considerato, come il diritto dello Stato rispetto al diritto internazionale. In secondo luogo, per quanto riguarda il diritto statuale, il concetto di ordinamento interno non è più subordinato a quello del potere speciale di supremazia: anzi, quest'ultimo si può dedurre dal primo e in modo che resti molto chiarito e completato. Infatti, noi adesso siamo in grado di porre nel loro giusto rilievo non solo i poteri di supremazia speciale, di fronte a quelli di supremazia generale, ma tutta una serie di altri poteri, diritti, doveri, posizioni e situazioni, che possono dirsi speciali, di fronte a quelli analoghi che hanno carattere di generalità. La distinzione, divenuta oramai semplicissima, non può essere che la seguente: si diranno generali quegli *status*, quei rapporti, quei poteri, diritti, obblighi, etc., che si fondano sull'ordinamento dello Stato considerato nel suo complesso, come istituzione in cui restano assorbite le altre; mentre si diranno speciali i correlativi momenti che si fondano sull'ordinamento di

Digitized by Google

un'istituzione statuale considerata in sè, isolatamente. Così è la distinzione accennata del diritto obbiettivo che giustifica e spiega l'altra, che ha riguardo a momenti subbiettivi: il che è più esatto, anche logicamente.

Ciò posto, sono da suddistinguersi due specie di ordinamenti interni. In primo luogo quelli posti dall'istituzione comprensiva delle altre, ma non per l'istituzione medesima considerata nel suo complesso, sì bene per una delle istituzioni minori subordinate alla prima: p. es., le norme sancite nello Statuto o in altre leggi concernenti i c. d. *interna corporis* delle Camere parlamentari, le norme disciplinari per gl'impiegati dello Stato contenute nelle sue leggi o regolamenti generali, etc. In secondo luogo, gli ordinamenti posti da ciascuna delle istituzioni minori per se medesima: p. es., i regolamenti delle Camere; le istruzioni rivolte dal superiore gerarchico ai suoi dipendenti; i regolamenti propri di un istituto, di una biblioteca; etc. I primi sono ordinamenti interni, avuto riguardo alla sfera per cui valgono, che è quella di un'istituzione compresa nella maggiore, ma non avuto riguardo alla fonte da cui emanano, che è l'istituzione maggiore. I secondi sono ordinamenti interni, sia per la sfera in cui hanno efficacia sia per la loro fonte.

Finalmente, è da osservare che rimane così molto semplicemente risoluta la questione se tali ordinamenti interni debbano considerarsi come ordinamenti giuridici. L'opinione negativa, che anche noi altre volte abbiamo accolta e che è la predominante, è esatta nel senso che gli ordinamenti del secondo tipo accennato sono irrilevanti, come tali, per l'ordinamento generale, non fanno parte integrante di quest'ultimo, non si amalgamano con esso: il che non significa che siano irrilevanti da altro punto di vista. Così, i regolamenti interni delle Camere parlamentari o le istruzioni gerarchiche, per quanto la loro emanazione sia contemplata

Digitized by Google

dal diritto generale dello Stato, anzi talvolta sia per esso obbligatoria, pur nondimeno non fanno corpo con questo, non si uniscono con le leggi e i regolamenti generali a costituire l'ordinamento dello Stato medesimo considerato come istituzione unica e complessiva. Il che è un corollario del principio che essi sono elementi di un ordinamento a sè, di un'istituzione particolare, compresa in quella statuale, ma distinta, e concernono l'istituzione medesima proprio in quanto resta distinta, non in quanto si riassorbe in quella superiore: essi, in questo senso, e ciò si è talvolta rilevato per i regolamenti parlamentari, sono manifestazioni di autonomia. Dall'altra parte, quando si considerano non più in rapporto all'ordinamento comprensivo dello Stato, ma in se stessi, non si può negare che siano dei veri e propri ordinamenti giuridici. Anche questo è un corollario della definizione del diritto che abbiamo posta e del principio che ogni istituzione è sempre un ordinamento giuridico. Come si vede, le due opinioni, che finora si sono contese il campo, sono vere entrambe, ma ciascuna in senso relativo, così come, prese in senso assoluto, sono entrambe erronee, in quanto presuppongono un concetto del diritto che è da rettificarsi secondo i criteri che abbiamo delineato. Quanto poi alle norme interne del primo tipo, che sono tali non per la loro fonte, ma per il loro ambito d'efficacia, il loro carattere giuridico non è da porsi in dubbio, anche dal punto di vista sopra accennato, cioè della piena giuridicità dei rapporti organici dello Stato (§ 22 *sub* 3).

E ci sembra che, traendo alle loro ultime conseguenze questi principii, non pochi vantaggi si otterrebbero per la ricostruzione di alcune teorie generali: aspetti nuovi e interessanti potrebbero, p. es., rivelare la teoria dei rapporti di diritto pubblico, quella della divisione dei poteri, e così via.

Digitized by Google

INDICE - SOMMARIO

I.

Il concetto di ordinamento giuridico.

SOMMARIO. — § 1. Il diritto in senso obbiettivo concepito comunemente come norma. Insufficienza di tale concezione. — § 2. Di alcuni indizi generali di questa insufficienza e in particolare di quelli desunti dalla probabile origine delle correnti definizioni del diritto. — § 3. Necessità di distinguere le singole norme giuridiche e l'ordinamento giuridico considerato unitariamente. Impossibilità logica di definire quest'ultimo come un insieme di norme. — § 4. Come l'unità di un ordinamento giuridico sia stata talvolta intuita. — § 5. Come un ordinamento giuridico non sia soltanto un complesso di norme, ma consti anche di altri elementi. — § 6. Come tali elementi siano implicitamente postulati dalle comuni ricerche sui caratteri differenziali del diritto. — § 7. Valutazione, da questo punto di vista, della c. d. obbiettività del diritto; — § 8. e dell'elemento della sanzione. — § 9. L'espressione 'ordinamento giuridico'. — § 10. Gli elementi essenziali del concetto del diritto. Il diritto come istituzione e il diritto come precetto. — § 11. I precedenti dottrinali del concetto di istituzione. — § 12. Il nostro concetto di istituzione e i suoi caratteri fondamentali: 1) l'esistenza obbiettiva dell'istituzione; 2) istituzione e corpo sociale; 3) unità dell'istituzione; istituzioni complesse; 4) unità dell'istituzione. — § 13. Equivalenza dei concetti di istituzione e di ordinamento giuridico. — § 14. Prove di tale equivalenza tratte dalla dottrina che il diritto è soltanto 'forma'. — § 15. Cenno di alcuni problemi che debbono risolversi in base a

Digitized by Google

questa equivalenza. — § 16. Casi in cui la prima posizione del diritto è data non da norme, ma dal sorgere di un'istituzione, e impossibilità di risolvere l'istituzione in norme. — § 17. Il concetto di istituzione e l'ordinamento giuridico internazionale. — § 18. Istituzione e rapporto giuridico: rapporti fra più persone; — § 19. rapporti fra persone e cose: esempi di taluni di questi rapporti che, considerati più comprensivamente, possono raffigurarsi come istituzioni. — § 20. L'istituzione e la persona giuridica. — § 21. La nostra concezione del diritto in riguardo a taluni problemi concernenti: 1) il carattere giuridico della potestà dello Stato; 2) l'estensione della personalità dello Stato; 3) la rilevanza giuridica del suo territorio e della cittadinanza. — § 22. Esame critico di talune opinioni che non danno rilievo all'ordinamento giuridico se non in quanto riflette rapporti fra più persone. Applicazioni riguardo: 1) alla sanzione del diritto; 2) al territorio e alla cittadinanza statuale; 3) agli organi dello Stato; 4) ai limiti della funzione legislativa. — § 23. Alcune conseguenze della nostra concezione in riguardo all'aspetto soggettivo del diritto: al rapporto giuridico; agli *status* delle persone; ai diritti reali; alla correlazione fra diritti e obblighi; alla posizione di eguaglianza o disuguaglianza dei soggetti. — § 24. Considerazioni riassuntive . . . . . pag. 5

II.

La pluralità degli ordinamenti giuridici e le loro relazioni.

Sommario. — § 25. La pluralità degli ordinamenti giuridici e la dottrina che riconduce ogni diritto a quello dello Stato. — § 26. Infondatezza di tale dottrina dal punto di vista storico e teorico. — § 27. Sua infondatezza anche rispetto al diritto attuale. — § 28. Ordinamenti giuridici non statuali: il diritto internazionale; — § 29. il diritto ecclesiastico. — § 30. gli ordinamenti di enti considerati illeciti o ignorati dallo Stato; — § 31. enti che sono regolati dallo Stato, ma che hanno anche un ordinamento proprio non riconosciuto dallo Stato (ordinamenti disciplinari privati; organizzazione interna di stabilimenti di lavoro; le c. d. associazioni o istituzioni non riconosciute, etc.) — § 32. Le dottrine che limitano il concetto di ordinamento giuridico all'ordinamento delle comunità in genere e in specie delle comunità neces-

Digitized by Google

sarie. — § 33. Le relazioni fra i diversi ordinamenti giuridici. Principii da tenersi presenti in ordine: 1) alle istituzioni originarie o derivate; 2) ai fini particolari o generali delle istituzioni; 3) al loro diverso sostrato; 4) alle istituzioni semplici o complesse; 5) perfette o imperfette; 6) con o senza personalità; 7) indipendenti, coordinate, subordinate. — § 34. Concetto della rilevanza di un ordinamento per un altro. — § 35. Il titolo di questa rilevanza; *a*) la relazione di superiorità e correlativa dipendenza fra due ordinamenti; — *b*) la relazione per cui un ordinamento è il presupposto di un altro; — *c*) la relazione per cui più ordinamenti reciprocamente indipendenti dipendono da un altro; *d*) la rilevanza attribuita unilateralmente da un ordinamento ad un altro dal quale è indipendente; *e*) la relazione di successione fra più ordinamenti. — § 36. Diversi momenti (dell'esistenza, del contenuto, dell'efficacia) in cui può esplicarsi la rilevanza di un ordinamento per un altro. Casi in cui l'esistenza di un ordinamento dipende da un altro: *a*) completa subordinazione del primo rispetto al secondo, che lo pone direttamente o gli dà una limitata autonomia. Indipendenza, quanto alla sua esistenza, di un ordinamento in casi di subordinazione meno estesa (alcune sfere dell'ordinamento degli Stati membri di uno Stato federale rispetto a quest'ultimo; ordinamento degli Stati rispetto al diritto internazionale) e principii generali. — § 37. *b*) nell'ipotesi che un ordinamento sia il presupposto di un altro (diritto statuale rispetto al diritto internazionale). — § 38. La rilevanza di un ordinamento per un altro riguardo al loro contenuto. Vari casi: *a*) ordinamento superiore fonte immediata o mediata di un ordinamento inferiore; ordinamento superiore (diritto internazionale, concordati ecclesiastici) che non è fonte, ma influisce altrimenti sul contenuto di ordinamenti inferiori. — § 39. *b*) Ordinamento superiore che influisce sul contenuto di più ordinamenti sottoposti, ma fra loro indipendenti. — § 40. *c*) Ordinamento che determina da sè il proprio contenuto tenendo conto di altro ordinamento sottoposto o indipendente: il diritto internazionale privato; il diritto ecclesiastico, che rinvia a leggi civili; il diritto dello Stato che rinvia al diritto ecclesiastico. — § 41. *d*) Ordinamento che si incorpora in un altro. — § 42. La rilevanza di un ordinamento per un altro riguardo ai suoi effetti: efficacia esterna e interna di un ordinamento. Vari casi di efficacia esterna: *a*) nei rapporti fra più ordinamenti l'uno dipendente dall'altro totalmente e parzialmente; *b*) nei rapporti fra più ordinamenti indipendenti, per disposizione unilaterale di uno o ciascuno

Digitized by Google

di essi. Diritto internazionale privato; efficacia civile del diritto ecclesiastico); *c*) nei rapporti fra più ordinamenti di cui l'uno è presupposto dall'altro; *d*) nei rapporti fra più ordinamenti che si succedono l'uno all'altro. — § 43. Diversa estensione della rilevanza di un ordinamento per un altro. Applicazioni in ordine al problema delle c. d. obbligazioni naturali. — § 44. La irrilevanza di un ordinamento per un altro: totale o parziale, reciproca o unilaterale. — § 45. Ordinamento giuridico irrilevante come tale per un altro, ma rilevante sotto altri aspetti (ordinamenti considerati illeciti dallo Stato; organizzazioni industriali; istituzioni di fatto). —§ 46. La irrilevanza totale di un ordinamento per un altro: possibilità di tale irrilevanza anche rispetto all'ordinamento dello Stato. — § 47. Esame critico della dottrina contraria. Le limitazioni dell'ordinamento dello Stato; loro varie figure e conseguenze; esempi di materie indifferenti giuridicamente per lo Stato (ordinamenti disciplinari privati; alcuni ordinamenti religiosi; ordinamenti di alcune associazioni non patrimoniali, etc.). — § 48. Gli ordinamenti interni di istituzioni, specialmente statuali, di fronte all'ordinamento di altre istituzioni in cui son comprese . . . . . pag. 93

Digitized by Google

II.

VINCENZO COSTANZI

L'EREDITÀ POLITICA

D'ALESSANDRO MAGNO

Digitized by Google

Digitized by Google

I.

Il cosmopolitismo d'Alessandro.

L'impero d'Alessandro era sempre l'effetto d'una geniale improvvisazione; e, ad assicurargli saldezza di compagine, egli cercò di abbattere ogni barriera tra vinti e vincitori, in modo che si potessero cementare gradatamente, ma durevolmente, tutti gli elementi eterogenei che lo formavano. Egli non mirava certo a un cosmopolitismo vago, nel cui crogiuolo la civiltà greca si sarebbe fusa con le altre, e tanto meno a una sopraffazione dello spirito orientale sul greco, come dall'adozione del cerimoniale persiano, che tanto ferì i sentimenti dei suoi generali e soldati, si potrebbe a prima vista argomentare.[1] Alessandro cercò invece di assimilare

[1] KAERST I 376-7: « Vor allem sollten zunächst die beiden herrschenden, in siegreichen wie besiegten Lager bisher politische und militärisch führenden Nationen, die Makedonen und Persern einander immer näher gebracht werden. — Es konnte allerding Alexanders Absicht sein, hierbei stehen zu bleiben: die Vereinigung zwischen Makedonen und Persern sollte jedenfalls das Vorbild fur eine noch umfassendere Versöhnung und Verschmelzung werden ». Dopo avere enumerate le varie riforme, ricorda la comparsa degli ἐπίγονοι persiani nell'accampamento a Susa, e l'accoglimento nella cavalleria macedonica di Persiani, Battriani, Sogdiani, Ariani, Parti; il privilegio concesso ai più cospicui Persiani di far parte dell'ἄγημα (ARR. II 23, 3): l'inquadramento nella falange macedonica di truppe persiane con la loro armatura nazionale (p. 308). La verità della cosa è fuori di dubbio: ma non si può accettar la conclusione che il KAERST ne trae: « Diese Reform würde, wenn sie

Digitized by Google

i popoli soggetti diffondendo la civiltà ellenica dapertutto, fondando colonie[1] e promovendo l'apprendimento della lingua greca tra le popolazioni barbariche.

Alessandro infatti, quantunque discepolo d'Aristotele, il quale poneva una voragine tra Greci e barbari, ritenendo gli uni nati a comandare, gli altri a servire, era penetrato del concetto che la nozione di Grecità aveva ormai superato la nozione di stirpe, assurgendo a quella di civiltà. Isocrate aveva affermato (IV 50) che grazie all'altezza intellettuale di Atene il nome di Greci non era più indicazione di razza, ma di intelligenza; tributando lodi ad Evagora (IX 66), aveva messo in rilievo che esso fece i suoi concittadini di barbari Greci: chiamando barbari gli abitanti di Salamina, esso non poteva significare altro che la loro rozzezza li aveva ridotti, benchè di nazionalità greca, a livello dei barbari. Se nel terzo e forse nel quarto secolo vi erano scrittori che escludevano la Tessaglia dalla Grecia,[2] ciò facevano solo perchè la Tessaglia, anche in tempi più recenti, era rimasta indietro nel cammino della civiltà. Ma forse abbiamo una testimonianza diretta dell'applicazione consapevole del concetto isocrateo in Alessandro: sappiamo che egli stimò suoi

wirklich zur Ausführung gelangt wäre, über den Rahmen den bisherigen militarischen Neuerungen hinausgegangen sein und wohl sogar eine gewiss Barbarisierung der makedonischen Phalanx bedeutet haben ». Invece, niente dovea esser più lontano dagli intendimenti di Alessandro che quello di mirare a un imbarbarimento della falange macedonica. Accogliendo in essa i Persiani con la loro armatura nazionale, egli si ispirava a due concetti: uno politico, quello di non ferire troppo il sentimento nazionale dei Persiani con un' ellenizzazione violenta, un altro militare, quello di non imporre repentinamente sistemi e usi a cui i Persiani non erano abituati, il che poteva essere pregiudizievole per la loco efficienza bellica. La prevalenza macedonica era assicurata.

[1] Per le colonie fondate da Alessandro vedi BELOCH, III 1 p. 39 sq. e vedi anche p. 25, 29.

[2] HERACLID. in *GGM.* I p. 110.

Digitized by Google

congiunti gli uomini valenti, estranei i cattivi e dappoco, nè misurò la barbaricità o la Grecità alla stregua della clamide, del giavellotto, dell' acinace o della κάνδυς, ma a quella della virtù o del vizio.[1] Alessandro adunque, un po' seguendo le tradizioni, in forza delle quali i Greci avevano attinte dalle popolazioni barbariche molte dottrine (Isocr. IX 28), un po' giudicando per propria esperienza che i barbari non erano assolutamente refrattari ad una maggiore elevazione: e d'altra parte persuaso che il grado di civiltà raggiunto dai Greci era superiore a quello cui erano pervenute tutte le altre popolazioni; si propose di fondere Greci e barbari facendo penetrare tra questi la civiltà greca.[2]

I poemi omerici venivano letti in tutta l'Asia, e i figli dei Persiani, dei Susiani, dei Gedrosi recitavano le tragedie di Euripide e di Sofocle.[3] Nella sua tappa a Susa, mentre ritornava dall'India, vennero ad Alessandro i satrapi dalle città recentemente fondate e dall'altro territorio sottomesso, un trentamila giovanetti della stessa età ornati con armi e costumi macedonici; Alessandro li chiamò «Epigoni».[4] Di che i Macedoni si addolorarono, perchè videro in que-

[1] PLUT. *Moral.* p. 329 D = ediz. BERNARDAKIS II p. 416.

[2] Vedi in proposito le riflessioni di ERATOSTENE apd. STRAB. p. 66, che biasima coloro i quali consigliavano di trattare i Greci come amici, i barbari come nemici, mentre sarebbe stato preferibile fare la distinzione ἀρετῇ καὶ κακίᾳ. Dalla stessa fonte apprendiamo che secondo ERATOSTENE [che il pensiero sia d'ERATOSTENE non di STRABONE si ricava dall'infinito nella proposizione principale] Alessandro avrebbe ben vagliato il valore di queste esortazioni, e avrebbe seguito la sua linea di condotta con piena coscienza della sua opportunità.

[3] PLUT. *Fortuna an virtute,* cit. = MORAL. p. 328 D, Ἀλλ' Ἀλεξάνδρου τὴν Ἀσίαν ἐξημεροῦντος Ὅμηρος ἦν ἀνάγνωσις, καὶ Περσῶν καὶ Σουσιανῶν καὶ Γαδρωσίων παῖδας τὰς Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους τραγῳδίας ᾖδον.

[4] ARR. VII 6, 2.

Digitized by Google

st'atto lo sforzo di Alessandro di emanciparsi dal bisogno dei Macedoni;[1] ma questo malcontento è l'indice dell'intransigenza dei suoi connazionali devoti alle tradizioni patrie, i quali non comprendevano l'ideale del loro grande sovrano; e qualche giustificazione trovano presso chi considera come l'adozione del cerimoniale orientale, se pure non intaccava le radici profonde dell'ellenismo, ma rimaneva alla superficie, non era strettamente necessaria per la realizzazione del suo vasto e geniale disegno.

Per misura di prudenza egli volle che i fanciulli nati dai Macedoni e da donne asiatiche, rimanessero nel luogo, evitando così i conflitti di famiglia; ma nello stesso tempo si proponeva di far dare loro un'educazione macedonica, e di ricondurli in patria quando fossero cresciuti in età.[2] Ai Macedoni riconobbe sempre una posizione privilegiata: creò milizie persiane e mediche secondo il sistema macedonico,[3] non viceversa;[4] e, quando faceva sacrifici agli dei e imbandiva banchetti, accanto a lui si trovavano i Macedoni — che egli riteneva tutti συγγενεῖς (VII 11, 7) — venivano poscia i Persiani, e secondo lo stesso ordine i magnati degli altri popoli.[5] La stessa precedenza dette ai Macedoni quando giunsero a lui Peucesta con ventimila soldati persiani, Filosseno, Menandro e Menida dalla Caria e dalla Lidia. Arrolò infatti i Persiani nelle file macedoniche con questo criterio: il decadarca, il dimerita, il decastatero, macedoni: dopo di questi, dodici persiani, arcieri e mesanciliti.[6] Che più?

[1] Arr. VII 8, 1-2, 11, 2.
[2] Arr. VII 12, 2.
[3] Arr. VII 11, 2.
[4] Vedi sopra n. 2.
[5] Arr. VII 11, 8.
[6] Arr. VII 23, 3. Ἔνθα δὴ τοὺς Πέρσας ἐπαινέσας τῆς προθυμίας ὅτι πάντα Πευκέστᾳ ἐπείθοντο καὶ αὐτὸν Πευκέσταν τῆς ἐν κόσμῳ αὐτῶν ἐξηγή-

Digitized by Google

uno degli argomenti addotti da Alessandro per calmare la rivolta scoppiata ad Opi, dopo aver magnificato l'opera propria e del padre Filippo, è questo: Βαβυλὼν καὶ Βάκτρα καὶ Σοῦσα ὑμέτερα καὶ ὁ Λυδῶν πλοῦτος καὶ οἱ Περσῶν θησαυροί, καὶ τὰ Ἰνδῶν ἀγαθὰ ὑμέτερα . ὑμεῖς σατράπαι, ὑμεῖς στρατηγοί, ὑμεῖς ταξιάρχαι . . . [1]

Perchè i Persiani potessero essere arrolati nell'esercito, occorreva che avessero appreso la lingua dei vincitori: probabilmente questa non era la macedonica, bensì la greca letteraria, perchè più diffusa nell'Asia, e già adoperata da Alessandro prima che avesse ultimata e consolidata la conquista: questa era lingua adoperata nell'esercito d'Alessandro, come si ricava dalla giustificazione di Filota perchè usava la lingua greca invece della macedonica.[2] A più forte ragione

σεως, κατέλεγεν αὐτοὺς ἐς τὰς Μακεδονικὰς τάξεις, δεκαδάρχην μὲν τῆς δεκάδος ἡγεῖσθα Μακεδόνα καὶ ἐπὶ τούτῳ διμοιρίτην Μακεδόνα καὶ δεκαστάτηρον, οὕτως ὀνομαζόμενον ἀπὸ τῆς μισθοφορᾶς, ἥντινα μείονα μὲν τοῦ διμοιρίτου, πλείονα δὲ τῶν οὐκ ἐν τιμῇ στρατευομένων ἔφερον· ἐπὶ τούτοις δὲ δώδεκα Πέρσας καὶ τελευταῖον τῆς δεκάδος Μακεδόνα, δεκαστάτηρον καὶ τοῦτον, ὥστε ἐν τῇ δεκάδι τέσσαρας μὲν εἶναι Μακεδόνας, τοὺς μὲν τρεῖς τῇ μισθοφορᾷ προὔχοντας, τὸν δὲ τῇ ἀρχῇ τῆς δεκάδος, δώδεκα δὲ Πέρσας, τοὺς μὲν Μακεδόνας τὴν πάτριον ὅπλισιν ὡπλισμένους, τοὺς δὲ Πέρσας τοὺς μὲν τοξότας, τοὺς δὲ καὶ μεσάγκυλα ἔχοντας. — Anche quando erano affidati alti comandi a principi barbari, si cercava di far dimenticare l'origine barbarica di questi e dei loro soldati, facendo usare armi macedoniche. ARR. VII 6, 4... ἀλλ' ἐπαυξηθέντος γὰρ τοῦ παντὸς ἱππικοῦ κθελέγησαν ἐς αὐτὸ τῶν βαρβάρων, τῷ τε ἀγήματι προσκαταλεγέντες Κωφήν τε ὁ Ἀρταβάζου καὶ Ὑδαρνης καὶ Ἀρτιβόλης οἱ Μαζαίου, καὶ Σισίνης καὶ Φραδασμένης οἱ Φραταφέρνου τοῦ Παστυαίων καὶ Ἱρκανίας σατράπου παῖδες, καὶ Ἰστάνης Ὀξυάρτου μὲν παῖς, Ῥωξάνης δὲ τῆς γυναικὸς Ἀλεξάνδρου ἀδελφός, καὶ Αὐτοβάρης καὶ ὁ Βάκτριος, καὶ τούτοις ὅρατα Μακεδονικὰ ἀντὶ τῶν βαρβαρικῶν μεσαγκύλων δοθέντα . . . .

[1] ARR. VII 8, 8-9.

[2] CURT. RUFUS VI 9, 34. « Iamque rex intuens eum 'Macedones' inquit de te iudicaturi sunt; quaero an patrio sermone sis apud eos usurus'. Tum Philotas « Praeter Macedonas, ' inquit ' plerique adsunt, quos facilius

Digitized by Google

doveva trovar diffusione in paesi di nazionalità diversa. La conquista spirituale infatti d'un paese barbaro si poteva fare solo con uno strumento di cultura, quale era una lingua letteraria con tradizioni gloriose; e il popolo macedone era in Oriente l'araldo dell'Ellenismo. La lingua greca che era già molto diffusa nell'Asia Minore, doveva esser familiare a non pochi personaggi cospicui della Persia e della Media, per le assidue relazioni che si erano mantenute con la Grecia, da cui si arrolavano truppe mercenarie, e si traevano gli stessi alti gradi militari, come era il caso di Memnone Rodio. Onde l'opera di Alessandro si trovava per queste circostanze favorevoli molto facilitata: le colonie militari non facevano che rinvigorire questo movimento di diffusione della civiltà greca in Oriente, e non v'è dubbio che l'azione colonizzatrice d'Alessandro avesse il fine di preparare la futura ellenizzazione di tutto l'Oriente.[1]

quae dicam, percepturos arbitror, si eadem lingua fuero usus, qua tu egisti, non ob aliud, credo, quam ut oratio tua intellegi posset a pluribus'. Tum rex 'Ecquid videtis adeo etiam sermonis patrii Philotam taedere? Solus quippe fastidit enim discere. Sed dicat sane, utcumque ei cordi est, dum memineritis, aeque illum a nostro more quam a sermone abhorrere». Sia autentica o no la notizia di quest'accusa fatta da Alessandro a Filota, di cui ARRIANO (III 26, 2) non fa menzione alcuna, è significante il fatto che Alessandro anche nel suo esercito dovesse usare la lingua letteraria *quo oratio . . . intellegi posset a pluribus*. Era quindi naturale che nelle regioni orientali favorisse la diffusione della lingua letteraria invece del dialetto macedonico. Se qualche cosa di vero c'è nel rimprovero di Alessandro a Filota, vi si deve vedere un'affermazione d'Alessandro che egli era geloso del patrimonio ideale della sua patria, soprattutto della lingua, per rispondere alle accuse di simpatie eccessive verso i costumi orientali.

[1] Se anche non si trova traccia che Alessandro abbia formulato nettamente questo programma, non si può negare che questo risulta da tutta l'opera sua. D'altra parte l'opera di ellenizzazione dell'Asia Minore era già iniziata dal quinto secolo, se pure le lingue nazionali sopravvivevano e coesistevano accanto alla greca. Alessandro si trovava per necessità di cose ad essere un continuatore più che un iniziatore.

Digitized by Google

Plutarco (*Morali* II p. 413 B) osserva che a ben considerare l'opera dirozzatrice d'Alessandro, si vede che egli insegnò agli Ircani le giuste nozze, agli Aracosi l'agricoltura, ai Sogdiani il dovere di alimentare i genitori, abolendo l'uccisione di essi, ai Persiani il rispetto verso le madri, vietando di sposarle. — O ammirabile filosofia, egli esclama, per la quale gli Indiani venerano gli Dei Greci, e gli Sciti seppelliscono i morti, non li mangiano. — Queste sono notizie positive che Plutarco attingeva a fonti autorevoli; se egli aggiunge riflessioni come le seguenti, che Platone abbozzò uno schema ideale di costituzione, senza indurre alcuno ad adottarla, laddove Alessandro avendo fondato settanta città tra i popoli barbari e avendo cosparso l'Asia di autorità elleniche, riuscì a trionfare della pratica agreste di vita: che pochi leggono le Leggi di Platone, ma miriadi di uomini osservano le leggi d'Alessandro: che sono più fortunati quelli che da Alessandro furono vinti di quelli che sfuggirono all'impero di Alessandro; se dunque Plutarco aggiunge queste riflessioni, è lecito il dubbio che egli ci imbandisca una sua individuale esegesi storica, o non piuttosto riproduca le impressioni dei contemporanei d'Alessandro, che interpretavano giustamente l'opera di lui. È ricordato almeno un contemporaneo d'Alessandro, Demarato da Corinto (Id. p. 416), il quale, quando lo vide assiso sul trono in Susa, avrebbe esclamato con lacrime di gioia, che i Greci morti erano stati privati di una soddisfazione non piccola perchè non videro Alessandro sul trono di Dario. In un contemporaneo adunque familiare con Alesandro si mostra viva la persuasione che l'ampliamento dell'orizzonte politico dovuto ad Alessandro è tutto nell'interesse della Grecia (Id. p. 417). Se quindi Alessandro preferì assumere l'abbigliamento persiano, abbastanza modesto, più che lo sfarzoso medico, è da creder che, fatta anche la debita parte alla sua tendenza

Digitized by Google

al fasto, egli mirasse soprattutto a conquistarsi la benevolenza dei popoli affinchè amassero i Macedoni come dominatori, non li odiassero come nemici.

Alessandro, scegliendo Babilonia come centro del suo impero,[1] sperava che anche Babilonia non avrebbe resistito al lavoro di assimilazione della civiltà greca.[2] L'esperienza gli avrebbe dimostrato che una civiltà secolare oppone sempre una insuperabile forza di resistenza a qualunque tentativo di assimilazione da parte di un'altra civiltà, sia pure più elevata; ma egli non ebbe tempo a provare il disinganno. Un'utopia era anche la sua aspirazione di ellenizzare tutta l'Asia: anche se fosse riuscito a diffondere la lingua e la civiltà greca in tutto il suo impero, l'indole dei popoli non avrebbero per questo cambiato. Sta a dimostrarlo non solo la dissoluzione rapida dell'impero seleucidico, ma anche la lenta disorganizzazione dell'impero romano, in cui la latinizzazione fu più lenta e più matura dell'ellenizzazione nell'impero seleucidico. Non si può dire che Alessandro avrebbe

[1] Un'affermazione esplicita che Alessandro volesse fare di Babilonia la capitale dell'impero, non si trova nella tradizione; ma tutta l'opera di Alessandro si intende soltanto ammettendo che al suo impero destinasse un centro geografico più adatto della lontana Macedonia. Inoltre, se avesse voluto far ritorno in Macedonia, non avrebbe sentito il bisogno di togliere da essa Antipatro per i suoi dissidi con la madre Olimpiade. (ARR. VII 12, 5). A Babilonia gli giunsero ambascerie dei Celti e delle popolazioni italiche (ARR. VII 12, 5); e ciò invero potrebbe spiegarsi con la considerazione che le nazioni che le inviarono, volessero affrettare l'avviamento delle loro relazioni con lui. Ma i lavori per metter Babilonia in comunicazione col mare mostrano un interesse d'Alessandro difficilmente spiegabile, se l'avesse voluta abbandonare (ARR. VII 19, 35, 2). La reazione del sentimento ellenico e macedone può aver indotto Tolomeo e Aristobulo a non insistere su questo punto del programma di Alessandro.

[2] La fondazione di un'Alessandria sul Tigri (PLIN. *N. H.* VI 138) poteva aver bene il fine di creare un nucleo di nazionalità greca atto a rifluire su Babilonia.

Digitized by Google

sopravvissuto all'opera sua, ma il disfacimento che venne affrettato dalla sua morte sarebbe stato solo ritardato.

La condotta d'Alessandro, a ben considerarla, era perfettamente logica pel raggiungimento del suo fine di fondare un impero unico, poichè i termini del problema gli erano dati: trionfo della civiltà greca e perequazione giuridica di tutti i suoi sudditi. Sacrificando quest'ultimo scopo, non si poteva avere un organismo d'impero omogeneo, e tutte le conquiste sarebbero dovute rimanere appendici del regno di Macedonia. E questo fecero in misura più o meno rigorosa i diadochi, i quali tennero fermo alla supremazia teorica e pratica dell'elemento ellenico, come si manifestò subito all'indomani della morte di Alessandro.

Il primo indice della reazione nazionale furono le antipatie contro le usanze orientali che scoppiarono più vive che mai; e la prima conseguenza di essa fu l'immediato ripudio delle donne barbare unitesi in matrimonio ai generali d'Alessandro.[1] Cratero, che aveva sposato Amastrine figlia di Oxiarte, nel 322 era già marito di Fila, figlia di Antipatro.[2] Perdicca, quasi all'indomani della morte d'Alessandro, era in trattative di matrimonio con Nicea, anch'essa figlia di Antipatro, quantunque avesse sposato la figlia di Atropate di Media; e non molto tempo dopo cadono le nozze di Tolomeo con Euridice.[3] La Macedonia, nella mente dei generali d'Alessandro, deve tornare ad essere malgrado le sfavorevoli condizioni geografiche, il centro dell'impero, perchè questo non viene concepito come un'unità organica e omogenea, ma come un insieme di territori considerati possedi-

[1] Arr. VII 4, 5.

[2] Va ricordato che Cratero cadde in battaglia nella primavera avanzata del 321.

[3] Per questi matrimoni vedi p. 29 n. 4.

Digitized by Google

menti della Macedonia. Questo spostamento della sede dell'impero verso l'eccentrica patria dei conquistatori non era il contenuto d'un programma, ma l'effetto d'una tendenza, della quale sono indizio due fatti di grande importanza: la destinazione di Antipatro, il quale aveva avuto da Alessandro il mandato della più ampia fiducia, nell'assetto dell'impero, alla strategia di Macedonia, e l'associazione dell'ἐπιμέλεια del regno con la strategia di Macedonia, nella persona di Antipatro, dopo la catastrofe di Perdicca.

Un altro degli indizi più significanti di questa disposizione degli animi è l'invalidazione dei progetti d'Alessandro per opera di Perdicca (Diod. XVIII 4). Alessandro avrebbe voluto mille grandi navi più grandi delle triremi nella Cilicia, nella Siria, a Cipro. Se anche non fosse vero che egli meditasse una spedizione contro i Cartaginesi e contro tutti i popoli occidentali, non vi è motivo di revocare in dubbio la deliberazione di apparecchiare questa ingente flotta. Si sarebbe dovuto costruire sei grandi tempi a Delo, Delfo, Dodona, Dio, Amfipoli e Cipro: avviare colonizzazioni dall'Asia all'Europa e dall'Europa all'Asia; innalzare una grande piramide più magnifica delle egiziane sulla tomba di Filippo. I Macedoni approvarono quest'annullamento, scorgendo in questi disegni una deviazione dalla più schietta tradizione macedonica, e, se Cratero potè continuare il suo viaggio verso la Macedonia a capo dei veterani congedati, con la morte d'Alessandro venne automaticamente annullata la disposizione da lui data che Antipatro conducesse in Oriente le truppe supplementari.[1] Si fa chiaro inoltre il significato dell'aspirazione da parte dell'ambizioso Perdicca riguardo alla tumulazione in Ege della salma di Alessandro,[2] contro l'e-

[1] Arr. VII 12, 4.
[2] Paus. I 6, 3.

Digitized by Google

spressa volontà del defunto, che voleva essere sepolto nel santuario di Ammone. Egli sapeva che non a Babilonia, ma a Pella il trono aveva probabilità di saldezza; da Pella, donde Alessandro era partito per conquistare l'Asia, egli avrebbe potuto dominarla.

La condotta di Perdicca all'indomani della morte d'Alessandro, sembrerebbe ispirata a una tendenza favorevole al programma di Alessandro, affermando il principio che l'eredità doveva andare al nascituro, se maschio, di Rossane,[1] quantunque principessa barbara. Ma va pure osservato che Perdicca, nutrendo il pensiero ambizioso di proclamarsi re di Macedonia,[2] trovava molto comoda l'elevazione alla dignità regale di un fanciullo che poteva a tempo opportuno torre di mezzo; d'altra parte, date le idee dei Greci sulle relazioni tra il concorso paterno e quello materno nella creazione della prole,[3] la grecità del rampollo era facilmente ammessa, come prova il fatto che la fanteria, la quale prima

[1] JUST. XIII 2, 5; CURT. X 5, 7-10, 20.
[2] DIOD. XVIII 25, 3.
[3] AECHYL. *Eum.* 658 sq.

οὐκ ἔστι μήτηρ ἡ κεκλημένου τέκνου
τοκεύς, τροφὸς δὲ κύματος νεοσπόρου.
τίκτει δ' ὁ θρώσκων, ἡ δ' ἅπερ ξένῳ ξένη
ἔσωσεν ἔρνος . . . .

cfr. EURIPID. apd. STOB. *Flor.* 79, 27 κείνου [τοῦ φύσαντος] ἐξέβλαστον. Così va spiegato che anche Antioco I, figlio di un'asiatica, potesse giungere al trono. Non valgono dunque le osservazioni del KROMAYER (*HZ.* C 1906 p. 20) per negar valore alla reazione del sentimento nazionale greco. I futuri diadochi ripudiando le donne asiatiche non affermavano il principio che il matrimonio di una barbara con un greco fosse illecito, ma obbedivano solo a un impulso del momento. Del resto queste antipatie esplodenti con l'impeto seguito alla compressione subito dopo la morte di Alessandro, si temperarono col tempo, e quindi non ha nulla di sorprendente che alti dignitari sotto Antigoro Monoftalmo e i Seleucidi fossero spesso indigeni.

Digitized by Google

era avversa alla proposta, e sosteneva la legittimità della successione d'Arrideo, non durò fatica a piegarsi alla transazione del regno collegiale,[1] di cui troviamo molti esempi nell'epoca ellenistica, pur essendo molto problematici quelli che si vogliono riscontrare nel quinto secolo.[2]

II.

Il diritto all'eredità d'Alessandro, la collegialità del regno e l'" epiméleia „.

Le questioni agitatesi per la successione d'Alessandro sono spiegabili con la possibilità di divergenti interpretazioni circa la giusta applicazione del diritto macedonico, e non implicano la volontà deliberata da parte dei generali d'Alessandro di risolvere arbitrariamente le difficoltà riguardanti l'assetto dell'impero dopo che il fondatore era venuto prematuramente a mancare. Secondo una tradizione riferita da Arriano, e che probabilmente risale ad Aristobulo,[3] Alessandro interrogato negli ultimi istanti della sua

[1] JUST. XIII IV, 1, 4; CURT. X 8, 23.

[2] Vedi i miei *Studi di Storia Macedonica,* p. 43-44 in *AUT.* vol. XXXIII, per quel che riguarda una collegialità regale di Alceta, Perdicca e Filippo.

[3] Siccome la notizia è ata anche da ARRIANO, che dichiara d'essersi valso nella composizione della sua opera di TOLOMEO e di ARISTOBULO (I 1, 2), ed è da escludersi TOLOMEO perchè non avrebbe accreditata una voce inverisimile contraria ai suoi intendimenti, si deve attribuire con molta probabilità la paternità di essa di ARISTOBULO. Nè fa meraviglia che un contemporaneo di Alessandro e che per giunta non si dovea trovare lontano da lui al momento della morte, avesse potuto mettere o aiutar a mettere in circolazione una notizia apocrifa, quando si rifletta alla distanza interceduta fra l'avvenimento e la redazione del lavoro. LUCIANO (*Macrob.* c. 12) dice che Aristobulo Cassandreo visse oltre i novanta anni, e che cominciò a scri-

Digitized by Google

vita chi destinasse erede del regno, rispose « Il migliore ».[1] Questa tradizione troviamo amplificata presso Quinto Curzio,[2] secondo cui, avendo fatti venire intorno a sè gli amici, Alessandro si tolse l'anello e lo consegnò a Perdicca, ingiungendogli di condurre la salma al santuario di Ammone: quindi interrogato chi destinasse erede del regno, rispose « qui esset optimus ». Nelle Ἐφημερίδες all'incontro si narrava che Alessandro, colto da malore, quando fu trasportato nella reggia, aveva perduta la parola.[3] Ma se anche la tradizione raccolta dagli storici posteriori non reggesse contro l'autorità delle Ἐφημερίδες, si dovrebbe in ogni modo scorgervi un presupposto giusto: la persuasione che la designazione del re vivente era una condizione necessaria per la validità della successione.

Il Breccia[4] ha giustamente osservato che nell'epoca ellenistica vi erano leggi fisse che determinavano le norme per la successione al trono: e ha ragione nel ritenere che queste norme avessero la loro radice nel diritto macedonico; ma va forse troppo in là quando suppone che fossero fissate in disposizioni statutarie, essendo più verisimile che l'antico diritto macedonico fosse in gran parte consuetudinario. Comunque si pensi, la designazione del predecessore è dimostrabile con molteplici esempi; poichè è noto che nell'età ellenistica più d'una volta questa designazione è

vere la sua storia all'età di ottantaquattro anni ὡς αὐτὸς ἐν ἀρχῇ τῆς πραγματείας λέγει. Un uomo di età così grave, per quanto di mente ancora vigorosa, non può sempre sfuggire a certi oscuramenti della memoria e alla proiezione di opinioni del tempo in cui scrive in quello di cui evoca i ricordi.

[1] Diod. XVII 117; Arr. VII 26, 3; Iust. XV 15.

[2] Curt. X 5, 4-6.

[3] Arr. VII 25, 6.

[4] *Il diritto dinastico*, p. 4.

Digitized by Google

attestata esplicitamente dalle fonti:[1] ma abbiamo qualche indizio per potere risalire anche più in su. Aristotele, prevenendo l'obiezione alla poziorità del governo regio, che i figli possano essere degeneri dal padre, risponde: « Egli è padrone di non trasmettere il potere ai figli; tuttavia non si può fare assegnamento a cuor leggero sull'uso di questa facoltà, richiedendosi per questo una natura superiore all'umana ».[2] E Aristotele aveva dinanzi agli occhi soprat-

[1] L'associazione del figlio al trono è un'affermazione di questo principio. Antigono si associò Demetrio nel 306 dopo la battaglia di Salamina (Diod. XX 53, 2; Plut. *Dem.* 17; App. *Syr.* 54; Iust. XV 2, 10). Tolomeo, dopo essersi associato al trono il figlio di Berenice, Tolomeo Filadelfo, abdicò in suo favore. Antioco Teo al letto di morte, dichiarò erede del trono Seleuco, il figlio della ripudiata Laodice, a danno del figlio di Berenice (Polyaen. VIII 50; Val. Max. IX 15 ext. 1; Plin. *N. H.* VII 53). Antioco Epifane si associò al trono il fanciullo Antioco Eupatore e il popolo lo riconobbe (I Macchab. 6, 14-17; Joseph. XII 360). Questi principii di diritto publico macedonico sono molto esplicitamente affermati presso Livio (Polibio) a proposito della contesa tra Perseo e Demetrio. Perseo si esprime così nelle sue invettive contro il fratello (Liv. XLII 11, 5-8): « superstes et ita sim, si merebor, ut ipse me esse velit: hereditatem regni, si pater tradet, accipiam. Cupit regnum, et quidem scelerate cupit, qui transcendere festinat ordinem aetatis, naturae, moris Macedonum, iuris gentium; obstat frater maior, ad quem iure, voluntate etiam patris, regnum pertinet . . . . » parole che hanno un perfetto riscontro con quanto prima Perseo aveva osservato nella stessa allocuzione (XL 9, 8): « regnare uti quo vis, huic spei tuae obstat aetas mea, obstat gentium ius, obstat vetustum Macedonum mos, obstat vero etiam patris iudicium ». Inoltre Filippo avrebbe voluto — accortosi troppo tardi dell'innocenza di Demetrio — trasmettere l'eredità del regno ad Antigono, nipote di Antigono Dosone (Liv. XL 56, 4): « Antigone . . . regnum quod a patruo tuo forti non solum fideli tutela custoditum et auctum etiam accepi, id tibi tradere in animo est, te unum habeo quem regno dignum iudicem . . . ».

[2] *Ib.* p. 68. Aristot. *Polit.* p. 1286 B = Γ X 15 (9) εἰ δέ τις ἄριστον θείη τὸ βασιλεύεσθαι ταῖς πόλεσιν, πῶς ἕξει τὰ περὶ τῶν τέκνων; πότερον καὶ τὸ γένος δεῖ βασιλεύειν; ἀλλὰ γιγνομένων ὁποῖοί τινες ἔτυχον, βλαβερόν· ἀλλ' οὐ παραδώσει κύριος ὢν τοῖς τέκνοις· ἀλλ' οὐκ ἔτι τοῦτο ῥᾴδιον πιστεῦσαι· χαλεπὸν γὰρ καὶ μείζονος ἀρετῆς ἢ καθ' ἀνθρωπίνην φύσιν. Aristotele dunque attesta esplicitamente che il diritto di designare i figli alla successione rimaneva sempre nel re vivente, ma che ciò non avveniva per ragioni molto umane.

Digitized by Google

tutto il diritto macedonico, come si ricava da qualche altro esempio.[1] Senza dubbio anche nelle monarchie moderne l'abdicazione del monarca è spesso accompagnata dalla designazione del successore: così Napoleone nel 1814 abdicò in favore del figlio, e Luigi Filippo nel 1848 in favore del nipote, il conte di Parigi: similmente in quest'anno abbiamo avuto l'abdicazione dello zar Nicola e di Costantino di Grecia a favore del rispettivo fratello e del secondogenito. Ma il significato della designazione d'un successore in una abdicazione è molto diverso da quello che assicura in condizioni normali l'eredità e la successione del trono. L'abdicazione infatti è un caso straordinario, e la designazione del successore, se non nella forma, certo nella sostanza, è un consiglio alla parte avversa d'un temperamento che valga a conciliare il trionfo di questa con gli interessi della dinastia: la designazione per la successione regolare è l'esplicazione del diritto da parte del sovrano di regolare col popolo la stabilità del reggimento.

Pertanto la voce messa in giro che Alessandro avesse fatto una designazione vaga e indeterminata, trae la sua origine dal desiderio di giustificare il procedimento tenuto per provvedere alla successione; volendosi accentuare che, la volontà d'Alessandro non essendo stata conosciuta, i suoi compagni d'armi si trovavano nella necessità di provvedere secondo le norme del diritto nazionale.[2] Com'è noto,

[1] Cfr. ARIST. *Polit.* V cap. 1 § 5 (= 1301 l. 20), dove chiama Pausania, il vincitore di Platea, τὸν βασιλέα mentre era prodico di Plistarco, figlio di Leonida (HEROD. IX 10): ciò perchè nel regno di Macedonia il tutore d'un principe minorenne, sposando la regina vedova, diventava βασιλεύς (BRECCIA *o. c.* p. 58).

[2] Conforme al diritto nazionale era il riconoscimento del sovrano da parte del popolo, rappresentato spesso dall'esercito: era questo una traccia dell'antico sistema elettivo (*Studi di Storia macedonica*, p. 84-86; BRECCIA p. 88; BELOCH III p. 389 n. 1-2.

Digitized by Google

Perdicca sostenne che l'eredità del trono spettava al nascituro di Rossane, se maschio; e siccome questa principessa era già all'ottavo[1] — o, secondo altra fonte, sesto[2] — mese del suo stato interessante, propose che si differisse ogni risoluzione. Nearco o qualche altro generale[3] protestò contro questo ripiego, rilevando che già vi era un figlio d'Alessandro, Herakles natogli da Barsine, vedova di Memnone: Meleagro all'incontro riteneva che non si dovesse ricorrere alla prole bastarda d'Alessandro con una barbara, quando vi era un figlio di Filippo, Arrideo, natogli da Filinna Larissea.[4] Tolomeo di Lago disapprovava l'una e l'altra soluzione, poichè neanche Arrideo sarebbe un degno successore d'Alessandro, per non essere nato da legittimo matrimonio e per essere debole di mente: proponeva quindi senz'altro che si creassero fin d'allora i regni terri-

[1] IUST. XII 2.

[2] CURT. X 6, 4.

[3] A Nearco attribuisce questa proposta CURZIO X 6, 10-11. GIUSTINO XIII 2, 6 l'attribuisce a Meleagro, il quale avrebbe messa avanti l'alternativa tra Herakles e Arrideo. Il KOEHLER *SBBA.* 1890 p. 564 nota che nell'enumerazione di ARRIANO, Nearco non è nominato; e che siccome Nearco aveva in moglie una figlia di Barsine, così va spiegata la ragione della proposta. Va notato che nel riassunto di FOZIO qualche nome poteva sfuggire: infatti è detto chiaramente che Perdicca, Leonnato, Tolomeo, Lisimaco, Aristono, Pitone, Seleuco, Eumene erano duci della cavalleria; Meleagro della fanteria. Nearco era invece capo della flotta, e FOZIO non avendo letto il suo nome accanto immediatamente a questi altri, per negligenza può averlo omesso. In ogni modo Nearco può essere stato del noto avviso circa la successione, senza averlo manifestato nell'assemblea; e forse per un artificio rettorico della fonte di CURZIO si fece da lui propugnare la proposta nell'assemblea. Meleagro poi, rappresentante dello intransigente spirito macedonico, non avrebbe potuto fare una proposta che sostanzialmente per il suo significato non differiva da quella di Perdicca.

[4] CURT. X 7, 2. Veramente sarebbe stato a far la proposta non Meleagro, ma *quidam . . . . ex infima plebe.* Sia ciò vero o no, il *quidam* era d'accordo con Meleagro, e la proposta di Arrideo secondo GIUSTINO (XIII 2, 8) venne fatta da Meleagro.

Digitized by Google

toriali,[1] anticipando così la soluzione cui si finì col venire. Si sa che prevalse la soluzione di Perdicca,[2] che l'eredità fosse riservata al nascituro d'Alessandro; sappiamo ancora che al nascituro venne nominato un collegio di tutori, Leonnato, Perdicca, Cratero e Antipatro secondo una fonte, Leonnato e Perdicca secondo un'altra, la quale ag-

[1] IUST. XII 2, 11: « Ptolemaeus recusabat regem Arridaeum non propter maternas modo sordes, quod ex Larissaeo scorto nasceretur, sed etiam propter valetudinem maiorem, quam patiebatur ne ille nomen regis alius imperium gereret: melius esse ex his legi qui per virtutem regi suo proximi fuerint, qui provincias regant, quibus bella mandentur, quam ut sub persona regis indignorum imperio subiiciantur ». CURTIUS X 6, 15: « Mea sententia haec est ut sede Alexandri in regia posita, qui consiliis eius adhibebantur, coëant quotiens in commune consulto opus fuerit, eoque quod maior pars eorum decreverit stetur; duces praefectosque copiarum his pareant ». Più chiaro PAUSANIA I 6, 2 τελευτήσαντος Ἀλεξάνδρου τοῖς εἰς Ἀριδαῖον τὸν Φιλίππου τὴν πᾶσαν ἄγουσιν ἀρχὴν ἀντιστὰς αὐτὸς μάλιστα ἀγένετο ἐς τὰς βασιλείας αἴτιος τὰ ἔθνη νεμηθῆναι. La proposta di Tolomeo potrebbe non essere superiore a ogni dubbio, ricordando che Tolomeo fu uno dei più spiccati assertori della territorialità delle monarchie ellenistiche, ed egli stesso nelle sue memorie avrebbe potuto darsi l'aria di profeta. [Le sue memorie potevano bene estendersi oltre la morte di Alessandro: vedi l'interpretazione della frase d'ARRIANO VII 26, 3 οὐ ποῤῥω δὲ τούτων οὔτε Ἀριστοβούλῳ οὔτε Πτολεμαίῳ ἀναγέγραπται in *Philologus* LVI p. 336]. Ma il KOEHLER *ib.* p. 565-566 sospetta, e non a torto, che la notizia discenda da JERONIMO di Cardia, che a queste discussioni era presente.

[2] CURTIUS (X 6, 16-18) aggiunge una circostanza che non troviamo presso GIUSTINO. Aristono sostenne che, avendo Alessandro dato l'anello a Perdicca, questi era designato come successore. Allora CURZIO pone la protesta di Meleagro, il quale prima accenna ironicamente alla prescienza di Perdicca, quasi già sapesse che la prole d'Alessandro sarebbe per essere maschile; quindi lo accusa senz'altro che avrebbe sostituito un maschio alla femmina, se ciò gli fosse stato utile. Quest'osservazione non è in armonia con la proposta di Aristono, che dette lo spunto all'escandescenza di Meleagro, di riconoscere come successore di Alessandro Perdicca che gli aveva dato l'anello. Si vede che nella fonte di CURZIO era detto che secondo Aristono la successione dovea andare al nascituro, la tutela di esso a Perdicca, perchè a quest'ultimo Alessandro aveva dimostrata tutta la sua fiducia, porgendogli l'anello.

Digitized by Google

giunge che Antipatro e Cratero dovessero amministrare l'Europa.[1]

Ma dopo il tumulto della fanteria con a capo Meleagro, che proclamò re Arrideo, il rampollo di Filippo il Grande, si venne a un compromesso tra la fanteria e la cavalleria, riconoscendo come re ambedue, il nascituro di Rossane, se maschio, e Arrideo, che prese il nome di Filippo.[2] In questa circostanza si revocò la nomina del collegio di tutela pel nascituro di Rossane, e si nominò Cratero epimeleta del regno.[3] Una delle ragioni, e la principale, che consigliò l'abolizione della tutela collegiale, era certo la previsione delle difficoltà che essa avrebbe incontrate nell'esplicazione del suo mandato. Le scelta di Cratero dovette essere una concessione agli avversari di Perdicca, i quali già vedevano in lui il pretendente,[4] perchè oltre a un'ambizione sfrenata

[1] La prima versione è di GIUSTINO (XII 2); la seconda di CURZIO (X 7, 8). GIUSTINO attesta che questo collegio di quattro tutori fu creato subito dopo che, respinta la proposta di Tolomeo, venne accolta quella di Perdicca. CURZIO invece pone l'istituzione di questa tutela per iniziativa di Pitone nella persona di Perdicca e Leonnato dopo il tumulto di Meleagro, che aveva fatto proclamare re Arrideo. CURZIO aggiunge (*ib.* 7, 9) che Cratero e Antipatro erano destinati ad amministrare l'Europa: ciò ha qualche riscontro con la versione di GIUSTINO (senonchè questi lo racconta dopo avvenuta la soluzione, in forza della quale si riconosceva il regno collegiale del nascituro e di Arrideo, CURZIO lo racconta prima) secondo il quale Antipatro (XII 4, 5) era preposto alla Macedonia, Cratero al tesoro. La creazione di un collegio di tutela era narrata anche da ARRIANO. Vedi SUIDA ἀφηλικέστερος, che dà un'espressione usata da ARRIANO: παιδὸς γὰρ ἐκείνου ἀφήλικος ἐπιτροπεύσειν τε αὐτοὺς μέλλειν καὶ ὑπὸ τῷ ἐκείνου προσχήματι πᾶν ὅτι περ καθ' ἡδονὴν σφίσι πράξειν ἐς τοὺς ὑπηκόους. Vedi il commento del KOEHLER *ib.* p. 567.

[2] IUST. XII 4, 13; CURT. X 8, 22; DIOD. XVIII 2, 4.

[3] Vedi *App.* I.

[4] Vedi il discorso di Meleagro presso CURZIO X 6, 21 « Nec vero interest Roxanes filium, quandoque genitus erit, an Perdiccam regem habeatis cum ipse sub tutelae specie regnum occupaturus sit ». Quanto a Cratero, vedi *Appendice* I.

Digitized by Google

e a un'energia indomita, aveva il titolo di discendere da stirpe regia (Curt. X 7, 8). Per quest'ultimo motivo si credette di escludere anche Leonnato, il quale apparteneva al ramo di Euridice madre di Filippo.[1]

L'ἐπιμέλεια del regno, nata così dall'epitropia del minorenne,[2] assurse al grado di dignità autonoma, tanto è vero che Cratero, essendo stato nominato epimeleta prima che Alessandro IV nascesse, è chiamato dalla fonte migliore προστάτης τῆς Ἀρριδαιου βασιλείας (Arr. *Diod.* 3). Ma Cratero, quando venne nominato, era assente, perchè riconduceva in Macedonia i veterani che Alessandro aveva congedati (Arr. *An.* VII 12, 3). In questo frattempo riuscì a Perdicca di liberarsi di Meleagro, e, rivestendo l'autorità di chiliarca, non gli fu difficile far revocare il decreto della nomina di Cratero, non mancandogli pretesti speciosi che col suo prestigio riuscì a far valere facilmente.

La giustificazione dell'ἐπίμελεια doveva essere la tutela dei diritti del minorenne contro il re maggiorenne che avrebbe potuto toglierlo di mezzo. Non si può supporre che l'ἐπίμελεια fosse un potere solo effettivo, non formale; poichè quest'ipotesi contrasterebbe troppo col linguaggio delle fonti (Arr. l. c.; Diod. XVIII 2, 4). Vero è che se nei testi letterari l'azione dell'epimeleta è indiscutibilmente attestata, non si constata nei documenti ufficiali. P. e. presso Plutarco è indetta guerra ad Antigono per parte di Poliperconte e di Filippo (*Eum.* 13); ma nel decreto di libertà dei Greci, in cui abbiamo trascritto proprio un documento ufficiale (Diod. XVIII 56), si trova menzionato soltanto Filippo come emanatore della disposizione e Poliperconte appare soltanto

[1] Suidas Ἀεόννατος. Quivi è dipinto orgoglioso e impulsivo. Vedi ancora Plut. *Eum.* 3 ἀμπλήκτον ὄντα καὶ φορᾶς μεστὸν ἀβεβαίου καὶ ὀξείας.

[2] Vedi *Appendice I.*

Digitized by Google

esecutore delle volontà del re (Diod. XVIII 56, 3-8). Che l'epimeleta fosse l'arbitro effettivo di ogni risoluzione, e il nome del re servisse solo di suggello, non abbiamo bisogno di ripetere. Formalmente le sue attribuzioni sembrerebbero ridotte a quelle di chiliarco; ma una conoscenza meno imperfetta della costituzione ci rivelerebbe la diversità di funzioni: questo infatti sappiamo, che ogni dinasta aveva il suo chiliarco. Cassandro fu in questa qualità per qualche tempo presso Antigono (Diod. XVIII 39, 7) ed era destinato ad esserlo presso Poliperconte (Id. *ib.* 48, 4).

Connessa con la questione circa la relazione tra i re e l'epimeleta, è l'altra della condizione giuridica del re minorenne rispetto all'altro maggiorenne. Già abbiamo visto che nel decreto riguardante la libertà dei Greci è nominato solo il re Filippo: similmente il decreto di Coreanda (*SIG.* I² 160) è datato soltanto ἔτους πρώτου Φιλίππου βασιλεύοντος. Ora è certo che nelle monarchie ellenistiche il principe destinato al trono era βασιλεύς anche durante la sua minorità: infatti Tolomeo Epifane fu riconosciuto re subito dopo la morte di Tolomeo Filopatore; Antioco Epifane si associò al trono Antioco V all'età di tre anni.[1] Lo stesso Alessandro IV è considerato βασιλεύς, come risulta dal canone tolemaico, pel quale il principio del regno di Tolomeo Sotere si fa cominciare dalla morte di Alessandro IV, e come tale è riguardato nel decreto dei Nesioti in onore di Tersippo.[2] Il re minorenne pertanto non veniva menzionato negli atti

[1] Per Tolomeo Epifane vedi POLYB. XV 25, 2; per l'associazione al trono del figlio di Antioco Epifane vedi BOUCHÉ-LECLERCQ *HS.* I p. 307; II p. 589.

[2] *OGI.* I 4 (principio) ὅτα δὲ Ἀλέξανδρος διάλλαξεν τὸν μετ' ἀνθρώπων βίον, Φίλιππος δὲ ὁ Φιλίππου καὶ Ἀλέξανδρος ὁ Ἀλεξάνδρου τὴν βασιλείαν παρέλαβον.

Digitized by Google

ufficiali, perchè il potere si trovava teoricamente nelle mani del re maggiorenne, il cui nome bastava a dare validità alle deliberazioni. Forse più che d'una consapevole norma costituzionale si tratta d'un uso, al quale è incerto se in questo periodo si rimanesse sempre fedeli.

III.

Il contrasto tra i generali d'Alessandro fino alla pace del 311.

Il progetto di Tolomeo di dividere l'impero tra i generali d'Alessandro equivaleva ad una profezia, perchè era venuta a mancare l'unica forza cementatrice, il prestigio del grande conquistatore che, rintuzzando ogni gelosia, potesse supplire alla mancanza di coesione organica. Che fosse finita col grande impero appena aveva chiuso gli occhi il suo fondatore, era evidente: pur nondimeno questo stato di provvisorietà si sarebbe potuto prolungare a una condizione: che da una parte Perdicca si fosse tenuto pago alla dignità di epimeleta e dall'altra la transazione compiuta a Babilonia avesse riscosso l'approvazione anche in Macedonia da chi aveva ancora abbastanza forza e autorità morale presso la popolazione. Invece Cleopatra, sorella d'Alessandro il Grande, e vedova d'Alessandro Molosso, fece per mezzo epistolare proposte di matrimonio a Leonnato.[1] Leonnato era della stessa stirpe della madre di Filippo: energia e ambizione non gli mancavano, e, se non fosse caduto nei piani di Tessaglia lottando contro i Greci coalizzati, con un colpo

[1] Suid. Λεόννατος. Plut. *Eum.* 3.

Digitized by Google

audace si sarebbe potuto assidere sul trono di Macedonia, avendo anche il titolo di raccomandazione del matrimonio contratto con la sorella d'Alessandro. Forse Antipatro, senza incoraggiarlo, non avrebbe veduto malvolentieri questa soluzione, perchè sarebbe stato un passo decisivo pel ritorno alla monarchia tradizionale macedonica.[1] Ma, caduto Leonnato presso Lamia,[2] l'irrequieta donna non rinunciò ai suoi piani ambiziosi, e incoraggiata da Olimpiade,[3] che cercava tutti i mezzi di procurarsi aderenti nel conflitto in cui era impegnata con Antipatro, vivendo ancora Alessandro, si maneggiò per contrarre matrimonio con Perdicca,[4] di cui voleva senza dubbio assecondare le mire ambiziose.

Ma Cleopatra non fu la sola a cercare di aprirsi una via in mezzo a questi perturbamenti verso una posizione più alta e più splendida. Cinna o Cinnane era una figlia di Filippo il Grande, per parte di Audata principessa illirica. Questa era stata unita in matrimonio ad Aminta, l'erede legittimo di Perdicca, alla cui morte contro gli Illiri il fratello Filippo aveva assunta la tutela del minorenne col titolo di βασιλεύς secondo il diritto macedonico. Come

[1] Il racconto di PLUTARCO (vedi n. prec.), che ci presenta Eumene diffidente di Leonnato e che suscita la stessa diffidenza in Perdicca, ci farebbe credere Leonnato in relazioni poco amichevoli con Olimpiade. Ma niente vieta di supporre che Olimpiade volesse provocare una rottura tra Leonnato e Antipatro, adescando il primo con la speranza del trono di Macedonia.

[2] DIOD. XVIII 14, 4-7; PLUT. *Phoc.* 25; IUST. XIII 5, 14-17; PLUT. *Eum.* 3.

[3] ARR. *Diad.* 21; DIOD. XVIII 23; IUST. XIII 6, 4.

[4] Per la cronologia s'accordano ARRIANO e DIODORO. Il primo (20-21) narra la venuta di Nicea in Asia dopo che Antigono fu chiamato a render conto della sua gestione da Perdicca: similmente il secondo (XVIII 23). Il fidanzamento dovea aver avuto luogo prima, poichè la rottura fu immediata. Le titubanze di Perdicca a sciogliere il nodo con Nicea sono anteriori alla rottura con Antipatro; ma il colpo tentato da Cleopatra con tutta probabilità è posteriore alla rottura tra Perdicca e Antigono.

Digitized by Google

è noto, Aminta venne ucciso dal cugino Alessandro, perchè tentò di far valere i suoi diritti alla successione al trono; ma dal matrimonio era nato un rampollo femminile, Adea, il cui nome fu cambiato in Euridice.[1] Alessandro aveva cercato di liberarsi della sorella impalmandola a Langaro re degli Agriani, ma la morte prematura di questo principe fu causa che essa rimanesse in Macedonia, dove, non avendo alcun erede maschio, la sua presenza non era pericolosa. Quando poi per la morte di Alessandro si ridestarono ambizioni sopite, si poteva aspettare che la figlia di Filippo e vedova dell'erede legittimo al trono di Macedonia non sarebbe stata quieta. Essa non aveva ancora oltrepassata la gioventù, e solo di un paio d'anni circa poteva essere maggiore d'Arrideo: nulla di anormale adunque ci sarebbe stato nell'unione coniugale con lui. Ma la donna energica e riflessiva comprese che più opportuno sotto il punto di vista dinastico sarebbe stato il matrimonio della figlia Euridice con Arrideo; poichè questo matrimonio veniva ad avere il carattere di una rivendicazione dei diritti paterni sulla base di una conciliazione col ramo regnante.[2]

[1] POLIEN. VIII 60. Il nome Euridice difficilmente è una traduzione di Adea: di traduzioni di nomi barbarici in greco non v'ha esempi: all'incontro ve ne ha di cambiamenti di nome, come Arrideo, figlio di Filippo, venne chiamato Filippo appena creato re.

[2] Riassumendo l'ordine di successione degli avvenimenti dalla morte di Alessandro, potremo stabilire questo schema. Dopo il compromesso tra la fanteria e la cavalleria, si procedette allo stabilimento dell'ἐπιμέλεια; e, scartato il progetto di una tutela collegiale, si nominò epimeleta Cratero, il quale era già partito per l'Occidente ed andava secondo la volontà di Alessandro ad occupare il posto di Antipatro. Perdicca intanto si adoperò per revocare l'ἐπιμέλεια a Cratero, e Meleagro insorse contro di lui. L'uccisione di Meleagro è anteriore alla divisione delle satrapie. ARR. *Diad.* 4, CURZ. X 9, 13-21; questa seguì immediatamente (ARR. *ib.* 5 sq.). DIODORO XVIII 3 si accorda con lui in quanto pone la divisione delle satrapie subito dopo la nomina di Perdicca a epimeleta. La divisione delle satrapie

Digitized by Google

Le donne non avevano in Macedonia alcun diritto alla successione; ma prescindendo dalla considerazione che il diritto macedonico era in gran parte consuetudinario, era naturale che ciascuna di esse contasse sul fascino esercitato dai suoi natali e dalla parentela. Del resto non era più il caso d'appellarsi a un diritto astratto quando nella dinastia macedonica il trono era stato tante volte conquistato con la violenza. Archelao si era insediato sul trono, sopprimendo il figlio di Perdicca; Acropo, sopprimendo il figlio di Archelao: Aminta II, figlio di Menelao, fratello di Perdicca, salito al trono, ne fu scacciato da Pausania, il quale non poteva accampare altri diritti che l'usurpazione del padre

è anteriore alla guerra lamiaca (ARR. 8; DIOD. XVIII 8), che scoppiò al più presto nell'agosto, forse in settembre del 323. Nella primavera del 322 o al principio dell'estate, abbian la spedizione di Perdicca contro Ariarate di Cappadocia. I maneggi di Olimpiade con Perdicca pel matrimonio di Cleopatra con quest'ultimo debbono essere anteriori alla manifestazione d'ostilità di Perdicca verso Antigono, ma quando Cleopatra giunse in Asia il dissidio era già scoppiato. Antigono infatti si rifugiò presso Antipatro nell'autunno del 322, poichè nel tardo autunno Antipatro dovè concludere una pace con gli Etoli per muovere contro Perdicca; segno che poco prima Antigono si era rifugiato presso di lui. D'altra parte, secondo ARRIANO (21), l'invio di Nicea a Perdicca fu contemporaneo (ἐν τούτῳ) a questa rottura e Cleopatra venne nello stesso tempo che Nicea in Asia. Lo storico ARRIANO soggiunge che Olimpiade mandò Cleopatra a Perdicca per impalmarla con lui; poscia narra il fato di Cinnane, il matrimonio di Euridice con Arrideo, poscia la fuga di Antigono presso Cratero e Antipatro. Si vede che le intelligenze tra Perdicca e Olimpiade furono iniziate dopo la morte di Leonnato (322 primavere); forse non subito, perchè Olimpiade aspettava il momento propizio per l'effettuazione dei suoi disegni e perchè Cleopatra non avrebbe tanto aspettato dopo l'inizio dei negoziati a recarsi in Asia. Le tergiversazioni di Perdicca nel ripudiare Nicea si spiegano con la speranza che Antipatro si sarebbe indotto a sacrificare Antigono, del quale non avea meno a temere che di Perdicca. Cleopatra giunse in Asia nell'estate del 322, e subito dopo Cinnane con la figlia Euridice. L'uccisione di Cinna e il matrimonio di Euridice è anteriore alla fuga di Antigono poichè questi ἀνεδίδαξέ τε καὶ τὸ τῆς Κυνάνης ἐκτραγωδήσας πάθος (ARR. *Diad.* 49).

Digitized by Google

Aeropo. Questi fu cacciato da Aminta III i cui diritti al trono riposavano sopra la discendenza da un fratello di Alessandro Filelleno; quest'ultimo dovette per un momento cedere ad Argeo.[1] Filippo, morto Perdicca, si fece proclamare re di Macedonia, nonostante che vivesse Aminta IV, il figlio di Perdicca, legittimo erede del trono.[2] Non fa quindi alcuna meraviglia che Cinnane, vedova di Aminta, sperasse con le nozze della figlia Adea Euridice di rivendicare interamente al marito della figlia il trono di Macedonia. Queste nozze miravano a distruggere gli effetti del compromesso tra la fanteria e la cavalleria: Antipatro, cui il minor male — specialmente col movimento di ribellione in Grecia — sembrava lo *statu quo*, che sperava acquistasse una certa stabilità, si oppose al suo passaggio in Asia, ma poichè la ribellione in Grecia non era ancora domata,[3] Cinnane potè passare in Asia a capo d'un esercito, al quale le truppe mandate da Antipatro[4] non erano in grado di far fronte.

Cinnane contava sul fascino che avrebbe esercitato col rammentare che era la figlia di Filippo il Grande, nè si ingannò; poichè inutilmente Alceta cercò di opporsi all'avanzata delle truppe condotte da lei, avendo i soldati rifiutato di combattere contro Cinnane. Perdicca s'impadronì della persona di costei e la fece uccidere; ma la minaccia di una rivolta delle sue truppe non potè essere sedata che con la concessione delle nozze della figlia Euridice con Arrideo.

[1] Vedi i miei *Studi di Storia Macedonica*, p. 78-80 in *AUT.* vol. XXXIII 1915.

[2] ARR. *Succ. Al.* 22; PLUT. *Fort. Al.* I 3; POLIENO VIII 60; CURZ. VI 9, 17; 10, 24.

[3] Vedi la terza nota del capitolo VI.

[4] Il cenno di POLIENO (VIII 60) 'Αντιπάτρου δὲ κωλύοντος non va preso alla lettera come fa il DROYSEN III p. 101 n. 1.

Digitized by Google

Perdicca, la cui ambizione era già sospetta, dopo l'uccisione di Cinnane esitò ad aderire subito all'invito di unirsi in matrimonio con Cleopatra, perchè al malcontento suscitato presso i suoi compagni d'armi, si sarebbe unita col repudio di Nicea l'inimicizia del padre Antipatro, potentissimo sempre in Macedonia, con cui sperava di mantenere buone relazioni anche dopo che aveva costretto Antigono ad abbandonare la sua satrapia; illudendosi o che Antipatro stimasse Antigono non meno pericoloso di lui o fidando che Antipatro non avrebbe osato di assumere verso di lui un contegno ostile. Ma Antipatro prese addirittura le parti di Antigono, comprendendo che il conflitto sarebbe stato ritardato, non evitato: allora Perdicca tentò contrarre le nozze con Cleopatra. Costei però indietreggiò davanti a una risoluzione, che avrebbe avuto per conseguenza l'ostilità di tutti i rappresentanti dello spirito macedonico e rifiutò la mano di Perdicca, i cui disegni non potevano contare sulla certezza del successo.[1] Se a Perdicca fosse riuscito di trasportare ad Ege la salma d'Alessandro,[2] e colà si fosse proclamato re di Macedonia, Cleopatra avrebbe senza dubbio data la sua mano al principe ambizioso. Ma il satrapo Arrideo volle rispettata la volontà d'Alessandro, trasportando la salma d'Alessandro in Egitto che consegnò a Tolomeo: Perdicca mosse contro Tolomeo; ma questi gli sbarrò la

[1] Che il rifiuto di Cleopatra alle nozze con Perdicca si dovesse all'orgoglio femminile offeso, è difficile. Da ARRIANO (*Diad.* 40) si ricava che continuò a dimorare a Sardi: il che proverebbe che con Perdicca si manteneva in buone relazioni, se anche non ci fosse l'esplicita testimonianza dello storico precitato che Ἀντίπατρος παραγενόμενος αὐτὴν ἔτι ὠνείδιζε τῆς ἐς Εὐμένη καὶ Περδίκκαν φιλίας.

[2] PAUS. I 6, 3 (vedi p. 12 n. 2). Qui abbiamo un'inesattezza con l'identificazione dell'Arrideo oppostosi alla volontà di Perdicca col re di Macedonia. Questi invece fu certamente il futuro satrapo di Frigia.

Digitized by Google

strada, e Perdicca, tradito dai suoi, dopo i primi insuccessi, trovò la morte.[1]

Spento Perdicca, l'ἐπιμέλεια fu assunta provvisoriamente da Arrideo e Pitone.[2] Euridice cercò di sollevare l'esercito prima contro costoro, poscia, nominato Antigono epimeleta, contro Antipatro.[3] L'intenzione di Euridice era evidentemente quella che aveva mosso sua madre a venire in Asia: rivendicare l'eredità del trono al solo Filippo Arrideo. Ma Antipatro riuscì a trionfare dei maneggi di questa energica fanciulla, ed effettuata la divisione del Triparadiso, ricondusse in Macedonia i re (Diod. XVIII 39, 5), ponendo così il suggello definitivo alla tendenza di ristabilire nella Macedonia il centro della potenza dell'impero. E per consolidare sempre più la concordia dà in moglie la figlia Nicea, vedova di Perdicca, a Lisimaco, la figlia Fila, vedova di Cratero, a Demetrio, figlio di Antigono, la figlia Euridice a Tolomeo.[4] Antipatro con questi matrimoni intendeva solo

[1] Diod. XVIII 35-36; Arr. *Diad.* 28; Iust. XIV 4, 11. Koehler in *SBBA.* 1890 p. 577-578.

[2] Arr. *ib.* 30; Diod. XVIII; Diod. XVIII 37.

[3] Arr. *ib.* 31-33; Diod. XVIII 39. Diodoro ci dà l'indicazione che Pitone e Arrideo erano già pervenuti al Triparadiso. Sull'intenzione di Euridice non può esservi dubbio. Secondo Arriano (§ 31) μηδὲν ἄνευ αὐτῆς ἠξίου πράττειν. Certamente essa si valeva dell'autorità regia del consorte, ma questi non l'appoggiava per debolezza. Onde — secondo lo stesso storico — quelli le opposero che a lei non spettava ingerirsi negli affari politici. Diodoro completa la narrazione dicendo che Pitone e Arrideo deposero, in seguito ai torbidi suscitati da Euridice, l'ἐπιμέλεια, perchè i Macedoni si uniformavano ai suoi ordini; e quindi venne eletto Antipatro come epimeleta. Allora Euridice avrebbe sollevato l'esercito contro di lui. Non poteva essere altro il motivo dell'irrequietezza della regina, se non quello di protestare contro l'ἐπιμέλεια, che veniva a coartare l'impero del marito, o meglio il suo.

[4] Euridice potrebbe essere stata data in moglie a Tolomeo anche prima della divisione al Triparadiso (Niese I 218 n. 7; Bouché-Leclercq *HL.* I 21 n. 1); ma è probabile, anche senza fare di questo matrimonio l'ef-

Digitized by Google

stringere la concordia tra i suoi colleghi nel potere; ad una base per salire alla sovranità non pensava certo, e forse il timore che l'eredità dell'ἐπιμέλεια diventasse il primo gradino all'usurpazione, designò come successore in questa dignità non il figlio Cassandro, ma il compagno d'arme Poliperconte.

Nondimeno poichè l'ἐπιμέλεια coincideva praticamente con la sovranità, non era facile eliminare le conseguenze della sovranità; e se Antipatro in base al diritto formale indicava all'eccelsa posizione solo chi credeva più adatto, non lo tollerò il figlio Cassandro, δεινὸν ἡγούμενος εἰ τὴν τοῦ πατρὸς ἡγεμονίαν ὁ μὴ προσήκων κατὰ γένος διαδέξεται. (Diod. XVIII 49).[1] Il malcontento di Cassandro scoppiò in aperta ribellione, quando Antigono si rifiutò di riconoscere a Poliperconte la qualità di epimeleta.[2] Antigono aveva la mira di avocare senz'altro a sè la sovranità, e fin da questo momento si designa il naufragio dell'ἐπιμέλεια. L'esecuzione del suo disegno sarebbe stata senza dubbio rapida, se Eumene col quale rinchiuso a Nora trattò, avesse tenuto fede ai patti. Egli sarebbe passato in Europa e avrebbe eliminato Poliperconte: che cosa avrebbe fatto dei re, e quale contegno avrebbe tenuto con Cassandro, non si può accertare, ma non v'ha dubbio che in una forma o in un'altra avrebbe affermato la sua potenza. Senonchè l'adesione di Eumene

fetto d'una convenzione stipulata al Triparadiso, come vuole il DROYSEN II p. 137 n. 1), che il matrimonio di Euridice con Tolomeo sia stato contemporaneo a quello di Nicea con Lisimaco.

[1] DIOD. XVIII 49. Lo storico soggiunse subito καὶ ταῦτα υἱοῦ δυναμένου πραγμάτων ἡγεῖσθαι καὶ δεδωκότος ἤδη πεῖραν ἱκανὴν ἀρετῆς τε καὶ ἀνδρείας, ed è naturale che si richiedesse la condizione della capacità personale per aspirare alla suprema dignità. Ma l'essere stata questa rivestita dal padre era sempre una raccomandazione.

[2] Vedi *La pace fra Antigono e i dinasti coalizzati contro di lui nel 311* negli *AUT.* N. S. vol. I p. 9 n. 3.

Digitized by Google

agli inviti di Poliperconte e di Olimpiade l'obbligò a cambiar piano: dovendosi dirigere nell'Asia Orientale, il miglior consiglio fu quello di tener fermo all'alleanza con Cassandro e gli altri dinasti con lui coalizzati.

Ora, quando nel 317 la regina Euridice mandò ordine a Poliperconte di cedere a Cassandro il comando, essa intendeva di non riconoscere più l'ἐπιμέλεια. Ciò non emerge dalla testimonianza di Giustino, la sola che abbiamo in proposito;[1] ma si può desumere combinando questa con quanto sappiamo intorno al contegno che tenne Euridice verso gli epimeleti Pitone e Arrideo, poscia verso Antipatro alla vigilia della spartizione delle satrapie al Triparadiso, e con la circostanza che il conferimento dell'impero a Cassandro era fatto in nome del re Filippo Arrideo, mentre l'epimeleta era stato eletto dal consiglio dei generali. Mette conto inoltre notare che Euridice, avendo ciò partecipato ad Antigono in Asia, dovea supporre di trovare il suo gradimento, mentre ad Antigono la nomina di Cassandro a epimeleta non sarebbe riuscita più gradita di quella di Poliperconte.[2] Supplendo così la lacuna nella tradizione storiografica, intendiamo le ragioni della concordia di Antigono con Euridice e Cassandro: Antigono, impegnato ancora nella lotta con Eumene, otteneva già un successo con la soppres-

[1] Iust. XIV 5, 3. « Interea Eurydice, uxor Arridei regis, ut Polyperconte a Graecia redire in Macedoniam cognovit et ab eo arcessitam Olympiada, muliebri aemulatione perculsa, abutens valetudine viri, cuius officia sibi vindicabat, scribit regis nomine Polyperchonti Cassandro exercitum tradat, in quem regno administrationem rex transtulerit ». Diod. XIX 11 Εὐρυδίκη τῆς βασιλείας προεστηκυῖα e Id. 75 ὁ μὲν γὰρ Πολυπέρχων ἀργῶς ἐδόκει καὶ ἀφρόνως προστατεῖν τῆς τε βασιλείας καὶ τῶν συμμάχων. Si notino i verbi di significato molto simile (προίστασθαι e προστατεῖν) per indicare l'azione di Euridice e di Poliperconte. Euridice era la vera ἐπιμελήτρια del regno.

[2] Iust. *ib.* Vedi memoria citata p. 30 n. 3.

Digitized by Google

sione d'una dignità che egli non era in grado di conquistare per sè: Euridice da parte sua intendeva affermare che Arrideo maggiorenne non aveva bisogno di epimeleta, e forse contestava la legittimità del regno di Alessandro IV. Pertanto Cassandro rimaneva al fianco di Arrideo soltanto come chiliarco; ma quando Olimpiade ebbe trucidato Arrideo ed Euridice, e Cassandro alla sua volta, tornato in Macedonia compiè su Olimpiade la vendetta che avrebbe voluto mascherare riducendola a una fuga insidiosa,[1] Cassandro rimase sovrano effettivo della Macedonia, con in mano il pegno di Alessandro IV e Rossane. Si arrogò egli allora l'ufficio di epimeleta? Probabilmente sì, perchè Cassandro non aveva — e ora meno che mai — le stesse ragioni di Euridice a negare il diritto teorico di Alessandro IV al trono di Macedonia, che con la madre in condizione di ostaggio poteva riuscire a Cassandro molto utile fino al momento in cui fosse venuta l'ora della soppressione.

Quando Antigono chiamò Seleuco al rendiconto della sua amministrazione, come Perdicca circa un quinquennio prima aveva fatto con lui, cercava di colorire i suoi disegni, rendendosi prima padrone di tutta l'Asia per muovere di qui alla conquista del regno di Macedonia, e ricostituire sotto altra forma l'impero d'Alessandro.[2] Si formò allora la coali-

[1] DIOD. XIX 35-36; 49-51. Non può esservi dubbio che Cassandro volesse liberarsi di Olimpiade, e quindi meditasse di farla assassinare durante il tragitto. L'interpretazione di DIODORO o chi per lui della condotta di Cassandro, il quale gli avrebbe fatto apparecchiare una nave per condurla in Atene οὐ τῆς σωτηρίας προνοούμενος, ἀλλ' ἵνα καθ' αὑτῆς φυγὴν καταγνοῦσα, καὶ διαφθαρεῖσα κατὰ τὸν πλοῦν, δόξῃ δικαίᾳ περιπεπτωκέναι τιμωρίᾳ, è vera solo per la prima parte: il fine che essa si riconoscesse colpevole fuggendo, è una supposizione molto puerile. Degno di nota è peraltro che secondo la fonte di DIODORO la probabilità che Olimpiade dovesse perire soppressa nella fuga non era esclusa.

[2] DIOD. XVIII 47, 5 Ὁ δ' οὖν Ἀντίγονος ἀναξεύξας ἐκ τῆς Πισιδικῆς

Digitized by Google

zione di tutti i dinasti Cassandro, Lisimaco, Seleuco, Asandro satrapo di Caria:[1] poco dopo vi accedette anche Poliperconte. A quest'ultimo infatti Antigono, per averlo dalla sua parte, aveva riconosciuta la strategia del Peloponneso.[2] Dovendo così Poliperconte rinunciare all'ἐπιμέλεια del regno in vantaggio d'Antigono, veniva meno ogni motivo di dissidio con Cassandro, che proprio per l'ἐπιμέλεια era entrato in conflitto con lui, alleandosi con Antigono. Un riavvicina-

προῆγεν ἐπὶ Φρυγίας μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως . ὡς δὲ κατήντησεν εἰς Κρητῶν πόλιν, ἦκε πρὸς αὐτὸν Ἀριστόδημος ὁ Μιλήσιος ἀπαγγέλλων ὅτι Ἀντίπατρος τετελεύτηκεν, ἡ δὲ τῶν ὅλων ἡγεμονία καὶ τῶν βασιλέων ἡ ἐπιμέλεια μεταπέπτωκεν εἰς Πολυπέρκοντα τὸν Μακεδόνα . ἡσθεὶς δ' ἐπὶ τοῖς γεγονόσι μετέωρος ἦν ταῖς ἐλπίσι, καὶ διενοεῖτο τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν πραγμάτων, καὶ τῆς κατ' αὐτὴν ἡγεμονίας μηδενὶ παραχωρεῖν. 50, 2 περιβαλλόμενος δὲ ταῖς ἐλπίσι τὴν τῶν ὅλων ἡγεμονίαν, ἔγνω μὴ προσέχειν τοῖς βασιλεῦσι μήτε τοῖς ἐπιμελεταῖς αὐτῶν. 54, 4 ταῦτα δ' ἐπραττε προσποιούμενος διὰ τὴν πρὸς Ἀντίπατρον φιλίαν συνεργεῖν, τῇ δ' ἀληθείᾳ βουλόμενος τοὺς περὶ τὸν Πολυπέρχοντα πολλοὺς καὶ μεγάλους περισπασμοὺς ἔχειν, ὅπως αὐτὸς ἀκινδύνως τὴν Ἀσίαν ἐπέλθῃ καὶ τὴν τῶν ὅλων ἡγεμονίαν εἰς ἑαυτὸν περισπάσῃ.

[1] DIOD. XIX 57. Quivi si riferisce la prima ambasceria mandata ad Antigono da Tolomeo, Lisimaco e Cassandro, in cui si intimava ad Antigono di cedere ad Asandro (vedi memoria citata a p. 30 n. 2, p. 3 n. 1) la Licia e la Cappadocia (certo la fonte intendeva il territorio di cui la Licia e la Cappadocia erano le regioni estreme, e vi doveva aver comprese, se non la Cilicia, certo la Pisidia e la Licaonia), la Frigia all'Ellesponto a Lisimaco, la Siria a Tolomeo, Babilonia a Seleuco. Che Asandro fosse compreso subito nell'alleanza (e ciò a corroborare la lezione Ἀσάνδρῳ invece di Κασσάνδρῳ, al principio del capitolo) si ricava da § 57, 4, da cui si rileva che Asandro aveva mandato truppe ad assediare Amiso (vedi § 60, 2). Perciò a § 62, 2 nella proposizione προσελάβετο [Πτολεμαῖος] εἰς τὴν συμμαχίαν καὶ τὸν τῆς Καρίας σατράπην Ἄσανδρον, l'aoristo προσελάβετο ha valore di piuccheperfetto.

[2] DIOD. XIX 60. καὶ Πολυπέρχοντα μὲν στρατηγὸν ἀπέδειξε τῆς Πελοποννήσου, τὸν δὲ Ἀλέξανδρον ἔπεισε εἰς τὴν Ἀσίαν πλεῦσαι πρὸς Ἀντίγονον; 61, 3 ἔγραψε δόγμα καθ' ὃ τὸν Κασσανδρον ἐψηφίσατο πολέμιον εἶναι ἐὰν μὴ τάς τε πόλεις [Tessalonica e Tebe] καθέλῃ, καὶ τὸν βασιλέα καὶ τὴν μητέρα Ῥωξάνην προαγαγὼν ἐκ τῆς φυλακῆς ἀποδῷ τοῖς Μακεδόσι, καὶ τὸ σύνολον, ἐαν μὴ πειθαρχῇ τῷ καθεσταμένῳ στρατηγῷ καὶ τῆς βασιλείας παρειληφότι τὴν ἐπιμέλειαν Ἀντιγόνῳ.

Digitized by Google

mento a Cassandro assicurava a Poliperconte il dominio sull'intero Peloponneso, che altrimenti in parte sarebbe rimasto sotto l'egemonia di Cassandro, disposto a disputargliene altre parti.[1]

La guerra, come è noto, si protrasse per quattro anni con alterna fortuna. Nel 313 Cassandro iniziò con Antigono trattative di pace,[2] le quali si sarebbero dovute estendere certamente a tutti gli alleati, essendo evidente il pericolo di lasciare ad Antigono una probabilità di soverchiarli, dal momento che Lisimaco non era sicuro delle popolazioni tracie,[3] e Tolomeo aveva sempre a temere della condotta di Cirene.[4] Le trattative di pace furono lunghe e laboriose: abbiamo notizia di maneggi fra Tolomeo ed Antigono, nei quali l'iniziativa sarebbe partita dallo stesso Antigono, forse scoraggiato per la defezione di Poliperconte (vedi Diod. XIX 64, 8). Quale fosse la base di queste trattative, non siamo in grado di congetturare; ma probabilmente Tolomeo dovea tener fermo alla cessione della Siria, al riconoscimento di Seleuco come satrapo di Babilonia, e dovea far la riserva d'intendersi con gli alleati. È certo che non si venne a nessuna

[1] Vedi a questo proposito Beloch III 2 p. 369-370. Non occorre ricordare che subito la strategia del Peloponneso fu assunta da Alessandro, figlio di Poliperconte, e, perito costui in una rivolta a Sicione (Diod. XIX 67, 1-2), la riprese Poliperconte (Id. *ib.* 74, 2). Per la defezione di Poliperconte insieme col figlio Alessandro vedi Beloch III 1 p. 122; 2 p. 371; Kromayer *HZ.* C p. 44). Le ragioni poi della defezione sembrano non possano essere state altre che quelle da noi congetturate.

[2] Diodor. XIX 75, 6; *OGI.* I 5 lin. 13-14.

[3] L'inazione di Lisimaco in questa guerra non può avere altra spiegazione.

[4] Per la rivoluzione di Cirene avvenuta nel 313 cfr. Diod. XIX 79 e memoria citata a p. 30 n. 2, p. 13 n. 1. In Cirene si era insediato Ofela, la cui devozione a Tolomeo era forse fin d'allora abbastanza problematica.

Digitized by Google

conclusione; e alla distanza di poco men che due anni Antigono cercò di intendersi con Cassandro.[1]

Un documento contemporaneo ci parla di condizioni troppo gravi che Cassandro avrebbe richieste da Antigono.[2] Queste non possono vedersi che nella richiesta di Cassandro di conservare la sovranità effettiva in Europa: d'altra parte, non essendo Cassandro in vantaggio su Antigono, non poteva pensare ad esigere che consegnasse ad Asandro la Cappadocia e la Licia. Cassandro quasi certamente voleva che a lui fosse riconosciuta la dignità di epimeleta dell'impero, cui Antigono non poteva acconsentire senza pregiudizio del suo prestigio. La pace conclusa nel 311 stabiliva un compromesso, pel quale Lisimaco avrebbe mantenuto il dominio della Tracia, Tolomeo dell'Egitto e della Libia, Seleuco delle satrapie orientali, Cassandro la strategia della Macedonia con la Grecia[3] — tranne, s'intende, l'Elide conquistata da

[1] Diod. XIX 75, 6. τῷ δὲ Κασσάνδρῳ συνελθὼν εἰς λόγους ὑπὲρ εἰρήνης περὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἀπῆλθεν ἄπρακτος.

[2] Cfr. *OGI.* 5 l. 13-14 citato a p. 34 n. 2. καίπερ ὁρῶντές τινα ὧν ἠξίου Κάσσανδρος ἐργωδέστερα ὄντα. . .

[3] L'espressione di Diodoro XIX 105 riferita a Cassandro στρατηγὸν τῆς Εὐρώπης si spiega solo ammettendo che la sua fonte — forse Duride di Samo — abbia adoperato una terminologia rispecchiante qualche tradizione mitologica. Cfr. Andron p. 1 in *FHG.* II p. 349, dove Europa è fatta sorella di Tracia, figlie di Oceano e Partenope, mentre Asia e Libia sarebbero state figlie di Oceano e Pomfilige. Il che c'illumina ancor meglio sul significato di Ἀσία, regione aggiudicata ad Antigono nella pace del 311 (vedi memoria citata a p. 30 n. 2, specialmente p. 17-20). Che Seleuco fosse compreso nel trattato, oltre le prove addotte nella memoria citata, vi è l'altra che Seleucia sul Tigri non potè essere fondata che allora.

Mentre correggo le bozze mi perviene un opuscolo della signorina Matilde Denicolai estratto da *ARAST.* Vol. LII 1916-17 p. 691-696. Vi riprende in esame l'argomento della pace conclusa nel 311, e giunge alle seguenti conclusioni: che la pace del 311 non fu una convenzione generale tra Antigono e i dinasti coalizzati contro di lui, ma risulta da una serie di trattati separati: che questi singoli accordi non avvennero contemporanea-

Digitized by Google

Telesforo, e, dopo la sua ribellione ripresagli da Polemeo, l'Eubea e gli altri paesi che Polemeo, stratego d'Antigono, era riuscito a strappare a Cassandro[1] — finchè Alessandro IV fosse giunto all'età dell'emancipazione. Di ἐπιμέλεια non si parla punto: si vede che la formula riguardante Cassandro Κάσσανδρον μὲν εἶναι στρατηγὸν τῆς Εὐρώπης μέχρι ἂν Ἀλέξανδρος ὁ ἐκ Ῥωξάνης εἰς ἡλικίαν ἔλθῃ (non è certo una perfetta riproduzione di quella del documento: vedi p. 35 n. 2) implica una transazione, secondo la quale Cassandro non insiste sul riconoscimento a lui dell'ἐπιμέλεια, ma ottiene che la vigilanza del re minorenne e la madre venga esercitata da lui, stratego di Macedonia. L'ἐπιμέλεια del regno non fu più ristabilita, essendo, poco dopo la pace del 311, perito per opera di Cassandro il rampollo del grande Alessandro insieme con la madre Rossane.

mente e non incontrarono tutti le stesse difficoltà (*ib.* p. 694): che in seguito alle devastazioni di Demetrio nella regione di Babilonia e impensierito dalla facilità con cui Seleuco vi rientrò, Antigono lasciò a Seleuco il dominio *reale* delle satrapie orientali, mentre egli se ne riconobbe signore (*ib.* p. 695). Ora dalla lettera di Antigono agli Scepsii non si può ricavare l'inesistenza d'una pace generale. Le intelligenze prima con Tolomeo, poi con Cassandro non provano che questi, se anche Antigono lo desiderava, fossero pronti a ritirarsi dalla lotta prima di avere gettate le basi d'un accordo collettivo. Inoltre una posizione subordinata di Seleuco ad Antigono avrebbe certo precedenti ed analogie, come quella di Poliperconte rispetto ad Antigono prima, a Cassandro poi; di Nicanore, di Pitone, di Asandro rispetto ad Antigono: a questa soluzione avrei pensato anch'io e l'avrei adottata, se non esistesse il luogo di Giuseppe Flavio il quale stabilisce chiaramente l'antitesi tra Ἀσία e Βαβυλωνία etc.; e non fosse evidente che questa testimonianza discende da ottima fonte. Finalmente non mi sembra tanto verisimile che Antigono si rassegnasse a una soluzione per cui un dinasta vassallo fosse padrone d'un territorio molto più esteso del suo, e Seleuco accettasse questa subordinazione quando Antigono non poteva costringervelo.

[1] Ciò emerge dalla circostanza che Polemeo quando si ribellò ad Antigono era padrone dell'Eubea e delle Cicladi.

Digitized by Google

IV.

Seconda fase delle discordie civili fino alla stabilità delle monarchie territoriali.

Dalla pace del 311 fu escluso Poliperconte, come risulta da un documento contemporaneo già citato.[1] Ciò era bastato perchè l'accordo tra Poliperconte e Cassandro fosse rotto immediatamente dopo la pace,[2] e Poliperconte rivendicò a sè l'autorità di epimeleta, secondo la designazione d'Antipatro.[3] Forse per questo Cassandro si indusse a deliberare la soppressione di Alessandro IV e Rossane; ma Poliperconte non si dette per vinto. Viveva ancora un figlio del grande Alessandro, natogli da Barsine,[4] la vedova di

[1] *OIG.* I 5 lin. 40 τὰ πρὸς Πολυπέρχοντα θᾶσσον ἂν διοικηθῆναι.

[2] Dubito che l'interpretazione del BELOCH circa i rapporti tra Poliperconte e Cassandro sia giusta. Egli (III 2 p. 371-372) nota che, avendo Poliperconte dopo la morte di Alessandro assunto formalmente la strategia del Peloponneso, i rapporti tra lui e Cassandro rimasero molto tiepidi; e così Cassandro lo escluse dalla pace con Antigono nel 311. Mi sembra invece che l'esclusione di Poliperconte dalla pace potesse essere dovuta solo a ragioni politiche, e le relazioni personali non c'entrassero per nulla. Cassandro per sottrarre ad Antigono l'aiuto di Poliperconte riconobbe al figlio Alessandro la strategia del Peloponneso: nella pace con Antigono la clausola secondo cui si riconosceva a Poliperconte la strategia del Peloponneso doveva incontrare l'avversione di Antigono che era stato tradito da Poliperconte e non aveva alcun interesse a mantenere un'altra potenza nel Peloponneso, con pregiudizio del potere di Polemeo suo nipote e stratego d'una parte di questa penisola. Cassandro non poteva naturalmente avere alcun interesse a superare quest'avversione.

[3] Ciò non è attestato direttamente, ma si rileva dal contegno di Poliperconte negli anni che seguirono immediatamente alla pace. Vedi p. 38-39.

[4] Tanto l'età assegnatagli da DIODORO (XX 20, 1), diciassette anni, quanto quella assegnatagli da GIUSTINO (XV 2, 3), quattordici, sono inesatte, se pure le cifre non sono corrotte. Alessandro si unì in matrimonio con Barsine dopo la battaglia d'Isso (PLUT. *Alex.* 21). Siccome Herakles fu

Digitized by Google

Memnone: Poliperconte proclamò lui re; e lo fece venire da Pergamo,[1] mentre Cassandro era implicato in una guerra contro gli Autariati in difesa dei Peoni, sui quali regnava Audoleonte, re alleato e forse vassallo di Cassandro.[2] Perchè Antigono permettesse che un figlio d'Alessandro Magno venisse in Grecia a far valere il prestigio della sua stirpe, sembra a prima vista sorprendente: ma Antigono aveva ormai in Asia tanto saldamente fondata la sua posizione, che pel suo dominio nulla aveva ormai più a temere: all'incontro poteva trovare molto vantaggioso che questo seme di discordia fosse gettato tra Cassandro e Poliperconte. Ma Cassandro, trovandosi in condizione critica perchè in Macedonia si era pronunciata una tendenza decisamente favorevole all'erede d'Alessandro, seppe sfruttare i timori di Poliperconte, il quale dovette forse presto accorgersi che il giovane principe, già adulto non doveva essere uno strumento molto maneggevole nelle sue mani,[3] come era già stato lo scemo Arrideo in quelle d'Antipatro, di Cassandro e della moglie Euridice. Acconsentì quindi a sopprimerlo con un delitto, ricuperando con i beni, che nella seconda

educato a Pergamo, è molto probabile che colà fosse stata mandata Barsine col figlio ancora in gestazione e quando Alessandro intraprese la spedizione in Egitto. Vedi sotto n. 3.

[1] Diod. XX 20 . . . Πολυπέρχων τῆς δὲ Μακεδόνων ἡγεμονίας πάλαι ὀρεγόμενος, ἐκ Περγάμου μετεπέμψατο τὸν ἐκ Βαρσίνης Ἡρακλέα, ὃς ἦν Ἀλεξάνδρου μὲν υἱός, τρεφόμενος δ' ἐν Περγάμῳ, τὴν δ' ἡλικίαν περὶ ἑπτακαίδεκα ἔτη γεγονώς.

[2] Diod. XX 19. Κατὰ δὲ τὴν Μακεδονίαν Κάσσανδρος μὲν βοηθήσας Αὐδολέοντι πρὸς Αὐταριάτας, τοῦτον μὲν ἐκ τῶν κινδύνων ἐρρύσατο, τοὺς δὲ Αὐταριάτας σὺν τοῖς ἀκολουθοῦσι παισὶ καὶ γυναιξὶν ὄντας εἰς δισμυρίους κατῴκισε παρὰ τὸ καλούμενον Ὄρβηλον ὄρος. Vedi *Appendice IV.*

[3] Questa sembra essere la vera ragione perchè Poliperconte, il quale aveva tutte le probabilità di sopraffare Cassandro (Diod. XX 20, 3), si decidesse ad assassinare il pretendente. Avremmo così un'altra prova che Herakles fosse abbastanza adulto.

Digitized by Google

defezione da Cassandro gli erano stati sequestrati, ed essendo reintegrato nella strategia del Peloponneso.[1]

Intanto col pretesto che Antigono manteneva i presidi nelle città greche della Cilicia, scoppiò la guerra fra Antigono e Tolomeo;[2] il momento fu scelto da Tolomeo, perchè Antigono si trovava in condizioni critiche a causa della defezione di Polemeo, nipote di Antigono, il quale credette di essere forte abbastanza per crearsi un principato autonomo con l'Eubea e le isole Cicladi, conquistate da Antigono nel 315.[3]

In questo periodo le relazioni tra Tolomeo e Cassandro non dovevano essere molto cordiali: Berenice, la dama di corte d'Euridice, aveva accompagnato Tolomeo a Kos, e colà gli partorì Tolomeo, il futuro Filadelfo.[4] Cassandro certo mal tollerava che la sorella Euridice fosse così apertamente posposta alla ganza del marito. Tolomeo tuttavia, se ormai mostrava la sua ripugnanza per la moglie legittima, era ancora ben lontano dal contrarre con Berenice regolare unione, poichè mirava più alto: corsero infatti delle intelligenze tra

[1] Diod. XX 28 περὶ μὲν τοῦ βασιλέως ἐπειρᾶτο διδάσκειν αὐτὸν ὅτι γιγνομένης τῆς καθόδου ποιήσει τὸ προσταττόμενον ὑφ' ἑτέρων, συναγωνισάμενος δ' αὐτῷ καὶ τὸν νεανίσκον ἀνελὼν παραχρῆμα μὲν ἀπολήψεται τὰς προγεγενημένας κατὰ Μακεδονίαν ὥρας, εἶτα καὶ δύναμιν ἀναλαβὼν στρατηγὸς ἀποδειχθήσεται περὶ Πελοπόννησον καὶ πάντων τῶν ἐν τῇ δυνάστείᾳ τῇ Κασσάνδρου κοινωνὸς ἔσται.

[2] Diod. XX 19, 3-4. Vedi p. 29 n. 3.

[3] Che anche le Cicladi facessero parte dell'impero di Polemeo, è accennato fuggevolmente dal Beloch III 1 p. 147. Anche se nulla si ricavasse dalla tradizione, bisognerebbe congetturarlo, poichè in tal modo si spiega che Tolomeo nel 308 s'impadronì delle Cicladi, e diviene chiaro il dissidio scoppiato subito dopo l'accordo tra Tolomeo e Antigono. Ma una prova indiretta si trova in Diodoro XX 37, 1 ἐν παράπλῳ τὴν Ἄνδρον ἠλευθέρωσε [Πτολεμαῖος] καὶ τὴν φρουρὰν ἐξήγαγεν.

[4] *Marmor Parium* ed. Iacoby p. 201 ep. 19. Vedi la letteratura raccolta dal Iacoby.

Digitized by Google

lui e Cleopatra, che disegnò di sposare per prepararsi la via alla conquista di un primato tra gli altri dinasti. Che egli avesse concepito l'audace disegno di rendersi padrone della Macedonia, legittimando con le nozze di Cleopatra l'eredità degli Argeadi, non è dimostrabile e neanche verosimile quantunque questa fosse l'interpretazione della fonte di Diodoro:[1] poteva questa essere una conseguenza della sua azione, se gli fosse riuscita fortunata, non il contenuto del programma d'immediata attuazione. Ma egli voleva certo accrescere il suo prestigio a danno degli altri dinasti, e tendeva pel momento alla conquista della Grecia, rendendola un'appendice dell'Egitto come prima lo era della Macedonia. Fanno di ciò fede i primi atti compiuti nel Peloponneso, come la convocazione del sinedrio a Corinto (vedi p. 41 n. 1), e l'esplicita dichiarazione di Diodoro (XX 37, 2) ἐπεβάλετο μὲν οὖν καὶ τὰς ἄλλας τὰς κατὰ τὴν Ἑλλάδα πόλεις (oltre Corinto e Sicione) Πτολεμαῖος ἐλευθεροῦν, μεγάλην προσθήπην ἡγούμενος ἔσεσθαι τοῖς πράγμασι τὴν τῶν Ἑλλήνων εὔνοιαν. Antigono comprese che le nozze di Cleopatra con Tolomeo potevano suscitargli imbarazzi; ma poichè la rivalità tra Tolomeo e Cassandro gli faceva giuoco, non fece sul momento nulla per stornare il pericolo. Si alleò con Tolomeo sulla base

[1] Diod. XX 37, 4 διὰ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ γένους [τῆς Κλεοπάτρας] οἱ περὶ Κάσσανδρον καὶ Λυσίμαχον, ἔτι δ' Ἀντίγονον καὶ Πτολεμαῖον καὶ καθόλου πάντες οἱ μετὰ τὴν Ἀλεξάνδρου τελευτὴν ἀξιολογώτατοι τῶν ἡγεμόνων ταύτην ἐμνήστευον. ἕκαστος γὰρ τούτῳ τῷ γάμῳ συνακολουθήσειν Μακεδόνας ἐλπίζων ἀντείχετο τῆς βασιλικῆς οἰκίας, ὡς τὴν τῶν ὅλων περιστήσων εἰς ἑαυτόν. Che Cassandro, Lisimaco e Antigono aspirassero alle nozze con Cleopatra, non lo sappiamo d'altra fonte: per Antigono in ogni modo è molto problematico, poichè non gli sarebbe mancato modo di realizzare il suo disegno, quando Cleopatra era a Sardi. Si tratta forse d'una interpretazione della fonte di Diodoro, secondo la quale ciascun dinasta aspettava il momento opportuno per contrarre queste nozze: ma quel che è più importante, è la spiegazione data nell'ultimo periodo.

Digitized by Google

che fossero liberate le città greche, che erano tenute sempre dai presidî di Cassandro. Una delle condizioni doveva essere il sacrificio di Polemeo, voluto da Antigono per ricuperare le Cicladi: Tolomeo, pel quale Polemeo non era un docile strumento nelle mani, ma virtualmente un rivale, e ormai pel suo accomodamento con Antigono non ne aveva più bisogno, non tardò a sopprimerlo: quando Tolomeo fu salpato verso la Grecia, Antigono fece assassinare Cleopatra. Tolomeo conquistò Corinto e Sicione e convocò il sinedrio a Corinto.[1]

Quest'impresa di Tolomeo può riguardarsi come un imperialismo a sistema ridotto, poichè cercava solo di accrescere il suo dominio territoriale con l'aggiunta della Grecia; ma appunto per questo dovea tener fermo al dominio delle Cicladi, che Antigono non era disposto a lasciargli.[2] Antigono si risolse dunque a muovere verso la Grecia, e così avvenne

[1] Pel sinedrio a Corinto vedi SUIDA Πτολεμαῖος e Δημήτριος. Che le istmie non possano essere altro che quelle del 308 è chiaro. Cfr. BELOCH III 2 p. 195-196. Che l'alleanza fosse stipulata in questo periodo tra Tolomeo e Antigono, non v'ha dubbio, poichè solo a questa si può riferire la testimonianza di SUIDA. Il KOEHLER (*SBBA.* 1891 I p. 207) riferisce il contenuto di essa alla pace del 311; contro quest'ipotesi ha protestato il BELOCH III 1 p. 149 n. 3, trovando qualche adesione, (DUERBACH in *BCH.* 1907 p. 220): ma è stata difesa recentemente dal KAERST II 1 p. 63 n. 6, con ragioni però del tutto aprioristiche. Al contrario poco conviene alla situazione del 311 la convenzione accennata da SUIDA, al principio dell'articolo, fra Demetrio e Tolomeo, mentre si comprende pel 308 la menzione di Demetrio invece di Antigono, essendo stato anche lui sollevato alla dignità di βασιλεύς. Inoltre Demetrio era nel 310 in Cilicia (DIOD. XX 19, 4). In secondo luogo si fa menzione dei giuochi istimici celebrati da Tolomeo; e questi non possono essere se non quelli del 308. Finalmente è menzionato il ritorno di Tolomeo in Egitto alla morte di Ofella che perì per mano di Agatocle nel 308, e in quest'occasione Tolomeo ricuperò il dominio di Cirene.

[2] Questo dovette essere il primo punto di dissidio tra Antigono e Tolomeo, poichè questi non intendeva certo rinunciare alle Cicladi, di cui allora fondò il κοινόν (vedi DUERBACH in *BCH.* XXXI (1907) p. 237 n. 3).

Digitized by Google

la riconciliazione tra Cassandro e Tolomeo. La conquista d'Atene da parte di Demetrio Poliorcete, l'impresa vittoriosa di Cipro, in cui Demetrio vinse la battaglia di Salamina, segnano un punto culminante nella politica ellenomacedonica.[1] Antigono si proclamò addirittura βασιλεύς, annettendo a questo titolo l'importanza di sovrano di tutto l'impero d'Alessandro: poco dopo si dichiararono βασιλεῖς Cassandro, Tolomeo, Seleuco e anche Agatocle di Siracusa, affermando in antagonismo ad Antigono la sovranità territoriale.[2]

Non ci tratterremo ad esporre le ulteriori vicende di Demetrio dal periodo in cui fu proclamato βασιλεύς insieme col padre fino alla battaglia d'Ipso, dove insieme con la vita d'Antigono crollò l'edificio che si doveva completare solo con la restituzione integrale dell'impero d'Alessandro. Intavolando relazioni con Seleuco, riconosce ormai implicitamente la legittimità dei regni territoriali, e divenuto re di Macedonia nel 294, malgrado le sue ambizioni imperialistiche, per cui cercò di allargare i confini del suo impero a danno di Lisimaco, e si mise in conflitto insanabile col suo antico alleato e cognato Pirro, re d'Epiro, non sembra aver pensato a riprendere il disegno di realizzare l'aspirazione del padre, di divenire l'erede della monarchia universale d'Alessandro. Egli scelse come sede la Macedonia, e pose in Grecia con sede a Corinto un viceré, che era certo un membro della famiglia reale.[3] Ma quando nell'ul-

[1] Vedi appresso.

[2] Diod. XX 45; Plut. *Dem.* 8-9; Polyaen. IV 7, 6; Diod. XX 53, 2; 73-76; Plut. *Dem.* 17-19.

[3] Una tradizione in proposito non c'è; ma Corinto era la sede di Cratero e del figlio Alessandro, mentre Antigono Gonata regnava in Macedonia. Corinto dovea essere fin dal tempo di Demetrio elevata all'importanza di sede del vicereame.

Digitized by Google

tima coalizione contro di lui, in cui, stretto soprattutto da Lisimaco e da Pirro, Demetrio non potendo più fidare nel suo esercito, dovette abbandonare il regno di Macedonia, fece il tentativo di riparare alle perdite in Europa con la conquista delle provincie dove si era spinto vittorioso l'esercito d'Alessandro, e, giunto in Asia, tentò di colpire Seleuco, che si era unito alla coalizione, nei suoi domini orientali. Se riusciva ad attuare il suo disegno, non v'ha dubbio che avrebbe mosso alla riconquista della Macedonia, e avrebbe almeno parzialmente restaurato l'impero d'Alessandro. Ma, fallitogli il piano e caduto prigioniero di Seleuco,[1] il dissidio tra Seleuco e Lisimaco, che si era già disegnato anche durante la guerra con Demetrio, scoppiò apertamente; e, sotto il pretesto di vendicare la morte di Agatocle, figlio di Lisimaco, mosse guerra a quest'ultimo.[2] Egli mirò a diventare re di Macedonia, e così la ricostituzione dell'impero d'Alessandro — nella forma nazionale — appare ancora un'aspirazione chiara e definita.[3] È nota la fine di Seleuco: l'insediamento al trono macedonico di Tolomeo Cerauno, se non fu effetto dell'affermazione consapevole che la Macedonia ritornava ormai per sempre uno stato nazionale, questo significato si delineava necessariamente per la circostanza che il titolo maggiore di Tolomeo Cerauno al trono di Macedonia era la sua discendenza da Antipatro per parte di madre. D'altra parte Tolomeo Cerauno non aveva nessuna aspirazione imperia-

[1] PLUT. *Demetr.* 46-50.

[2] IUST. XVII 1, 7; 2, 1; POLYAEN. IV 9, 4; APP. *Syr.* 62, 64; PAUS. I 10, 5; MEMNON. 8; EUSEB. I 234 sq.; STRAB. p. 626, 629; *BCH.* XXIV (1910) p. 380.

[3] MEMN. 9-11 in *FHG.* III p. 532-533; *Keilinschrift Biblioth.* III 2 p. 137. Per la questione: LEHMANNI HAUPT *Klio* V (1905) p. 244-254; VII 449-453; REUSS. *R. M.* L 11 (1907) p. 595-600.

Digitized by Google

listica oltre gli antichi confini della Macedonia. Così la restaurazione del regno di Macedonia come centro dell'impero universale era tramontata per sempre con la morte di Seleuco Nicatore. Il figlio Antioco Sotere venne al trono in un momento difficile, ed ebbe chiara la percezione che il maggior vantaggio che avrebbe potuto conseguire, era quello di poter salvare il suo impero dal disgregamento, di cui i sintomi si incominciavano già ad avvertire. Seleuco non aveva potuto ridurre in soggezione la Bitinia, il Ponto, la Cappadocia, la Media Atropatene:[1] erano già incominciati o almeno minacciavano le invasioni di popoli iranici nella Media Orientale.[2] Così Antigono Gonata ebbe a sostenere una guerra, ma il provocatore non fu certo Antioco, il quale anzi si trovò nella necessità di difendersi dall'aggressione del Gonata, che voleva compensarsi coi possedimenti dell'Asia di quanto il padre aveva perduto in Europa.[3] Ma tolto di mezzo il Cerauno, Antigono fece oggetto delle sue aspirazioni la Macedonia: quindi, per dirigere tutti i suoi sforzi al raggiungimento del suo scopo, rinunciò a ogni pretesa sull'Asia, e concluse pace con Antioco sulla base di reciproche concessioni, per le quali rinunciavano Antioco al dominio della Macedonia, Antigono a quello dell'Asia:[4] nè soltanto Antigono rimase fedele a

[1] Per la Bitinica MEMN. 20 (*FHG.* II p. 536) vedi ancora § 10, 17; DIOD. XIX 60, 3. In generale TH. REINACH *Trois Royaumes* p. 69 sq.; BELOCH III 2 p. 160-163; per la Cappadocia al Ponto TROG. *Prol.* 17; DIOD. XX 111. 4; MEMN. 16; BELOCH *ib.* p. 163-166; per la Cappadocia BELOCH *ib.* p. 166. La Media Atropatene faceva parte certo del regno di Seleuco; ma conservò sempre una autonomia che confinava con l'indipendenza.

[2] Le prime invasioni nell'Asia orientale cadono molto tardi, sotto il regno di Antioco Teo (STRAB. p. 515; ARR. *Parth.* 2; IUST. XLI 4, 3); ma la minaccia dovea essere molto anteriore.

[3] Vedi *Appendice V.*

[4] MEMN. 16; 18 (*FHG.* III p. 535); TROG. *Prol.* 24; IUST. XXV 1, 1.

Digitized by Google

questo programma, ma anche Antioco, che fu un sovrano asiatico non diversamente dai suoi successori.

Ormai l'aspirazione a ricostituire l'impero d'Alessandro, accarezzata prima da Perdicca, poscia da Antigono, resuscitata dal figlio Demetrio, quando fu spodestato del regno di Macedonia, e finalmente da Seleuco — cessò di assillare i discendenti dei diadochi. Scomparsi dalla scena del mondo coloro che erano stati artefici o almeno spettatori delle grandi conquiste, la nuova generazione si adattò alle inesorabili ragioni storiche, e le monarchie germinate sul tronco dell'antico impero universale ebbero la sanzione del riconoscimento reciproco. Se più tardi in Antioco III (Liv. XXXIII 40, 4-9) si rinnovò il sogno di ricostituire l'impero di Seleuco Nicatore, è certo che esso non pensava a spingersi oltre la Tracia e ad insidiare l'esistenza del regno di Macedonia, ma solo a riconquistare territori sui quali credeva di potere accampare un diritto avito, compiendo così l'opera di restaurazione cominciata al principio del suo regno con reprimere prima la defezione di Molone e Alessandro, poscia quella di Acheo, e continuata con la riconquista della Celesiria.

Nelle fonti queste condizioni non sono accennate, ma se anche non sono state esplicitamente formulate, dovevano essere la base effettiva della pace tra i due monarchi. Vedi Beloch III 1 p. 585, che comprende anche la Tracia nei territori cui Antigono avrebbe rinunciato insieme con i possessi nell'Asia Minore. Anche qui nessuna testimonianza esplicita: può essere tuttavia che Antigono riconoscesse nei Seleucidi il diritto su tutti i territori che una volta erano appartenuti a Lisimaco.

Digitized by Google

V.

Fisonomia dell' impero d' Alessandro e delle monarchie ellenistiche.

Il risultato finale della situazione creata dalla conquista d'Alessandro fu dunque il frazionamento di una così vasta mole d'impero che non aveva in sè nessun elemento di unità organica. Alessandro era stato logico nel volere spostare altrove il centro di esso, poichè, dovendo mantenerne integra la compagine, era impossibile conservare il centro nel suo regno avito; ed anche se il contrasto delle ambizioni tra i diadochi non avesse insidiato all' unità dell' impero, la coesione di esso sarebbe stata sempre minacciata. Uscirono da questa creazione artificiale tanti regni nei quali l' elemento macedonico doveva aver la preponderanza; e Macedoni sono chiamati i dominatori del regno anche nell' epoca romana.[1] Gli indigeni rimasero in condizione di inferiorità: la terra sulla quale si esercitava il dominio di questi principi macedoni era considerata come δορίκτητος.[2]

Nondimeno si è creduto un carattere specifico del regno ellenistico la prevalenza dell'individuo sulle ragioni nazio-

[1] *CIG.* 3522 Αὐτοκράτορα θεοῦ Νερούα υἱωνὸν, θεοῦ Τραϊανοῦ υἱόν, Τραϊανὸν Ἀδριανὸν Καίσαρα Σεβαστὸν ἡ Μακεδόνων Νακρασειτῶν βουλὴ καὶ ὁ δῆμος. Ioseph. Flav. *Bellum Iudaicum* V 460, 463. *OGI.* 239 βασιλέα μέγα Ἀντίοχον βασιλέως Σελεύκου Καλλινίκου Μακεδόνα.... Pausan. V 2, 1 Μακεδόνα δὲ αὐτὸν ὁ Πτολεμαῖος ἐν τῷ ἐπιγράμματι ἐκάλεσε, βασιλεύων δ' ὅμως Αἰγύπτου: X 7, 8 ἔχαιρον γὰρ δὴ Μακεδόνες οἱ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ καλούμενοι βασιλεῖς, καθάπερ γε ἦσαν.

[2] Diod. XXI 1, 5 Πτολεμαίου ... κατηγοροῦντος... ὅτι τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς Ἀντίγονον κεκοινηκότος οὐδὲν αὐτῷ μετέδωκαν οἱ βασιλεῖς τῆς δορικτήτου χώρας... Vedi anche XIX 105, 4.

Digitized by Google

nali e territoriali.[1] Il fenomeno di questa prevalenza è dovuto a ragioni puramente transitorie, e venendo queste a mancare, il fondamento giuridico delle dinastie ellenistiche finì col riposare sulle basi della tradizione contemperate con le esigenze della struttura di ciascun regno. Il diritto di dominio, dice un critico recente, trova la sua spiegazione nella persuasione radicata nella civiltà ellenica che il forte e potente individuo si crede autorizzato a esercitare una signoria incondizionata.[2] Ma questo principio che ha potuto trovare un campo fecondo di sviluppo presso le democrazie greche, in cui le moltitudini si lasciarono trascinare dalle parole e dalle qualità personali dei demagoghi, non poteva far risentire la sua azione in un ambiente quale il macedonico, compenetrato di civiltà greca, ma che per la sua struttura mo-

[1] KAERST *Historische Zeitschrift* XXXVIII 1-43; 193-230; *Geschichte* etc. II 1 p. 308-351; *Die antike Idee der Oekumene* (Leipzig 1903) specialmente p. 22. Troppo artificioso mi sembra il collegamento, sostenuto in quest'ultimo scritto, tra l'οἰκουμένη come concetto geografico e l'οἰκουμένη come concetto politico; e solo *cum grano salis* va inteso che il concetto d'Alessandro di stendere il suo dominio su tutta la terra fu preparato dalla speculazione filosofica, e che l'universalità del Cristianesimo ha le sue radici nell'Ellenismo, che servì di preparazione all'universalità dell'impero romano. È piuttosto vero che la speculazione posteriore vide nel tentativo d'Alessandro l'applicazione della teoria stoica dell'impero universale, contrariamente a quanto il KAERST sostiene (*Die antike* etc.) p. 20 e 33 n. 30, dove cita PLUTARCO *De Alexandri fortitudine* I 8 p. 330 d ἀλλ' ἑνὸς ὑπήκοα λόγου τὰ ἐπὶ γῆς καὶ μιᾶς πολιτείας ἕνα δῆμον ἀνθρώπους ἀποφῆναι βουλόμενος οὕτως ἑαυτὸν ἐσχημάτιζεν. εἰ δὲ μὴ ταχέως ὁ δεῦρο καταπέμψας τὴν Ἀλεξάνδρου ψυχὴν ἀνεκαλέσατο δαίμων, εἷς ἂν νόμος ἅπαντας ἀνθρώπους ἐπέβλεπε καὶ πρὸς ἓν δίκαιον ὡς πρὸς κοινὸν διῳκοῦντο φῶς. II 11 p. 842 a ἀλλ' ἑνὶ κόσμῳ κοσμήσεται πάντας ἀνθρώπους ὑπηκόους ἡγεμονίας καὶ μιᾶς ἐθάδας διαίτης καταστήσας. Le teorie dei filosofi possono servire a giustificare una creazione politica, non a suggerirla, e la formazione dell'impero assiro e persiano differiscono da quello d'Alessandro solo nella misura dell'azione individuale; una differenza sostanziale, quale il KAERST *ib.* p. 11 vorrebbe stabilirla, non è confermata da un confronto obiettivo dei due fenomeni storici.

[2] KAERST II 1 p. 328-329. Vedi p. 292-294.

Digitized by Google

narchica, non avea bisogno d'accattare altrove teorie atte a giustificare una supremazia, spiegata abbastanza con la forza delle armi.

Il diritto dinastico, che si comincia a disegnare all'indomani della morte d'Alessandro, non ha niente a vedere con le tendenze individualistiche. Tolomeo, secondo una tradizione, avrebbe proposto di scegliere a dominatori coloro che fossero più degni di reggere il popolo piuttostochè essere sottomessi al potere di re indegni di esercitare la sovranità.[1] Ma le condizioni anormali in cui versava l'impero d'Alessandro, pel quale ogni successione sarebbe stato discutibile, bastano a mettere nella loro giusta luce la proposta di Tolomeo.[2] La coscienza dell'origine militare della monarchia era sempre viva; oltracciò i diadochi appartenevano per lo più a famiglie principesche degli stati incorporati colla Macedonia.[3] Qual meraviglia dunque che Tolomeo facesse un

[1] Ib. p. 329 n. 1 cita Iust. XIII 2, 12.

[2] Vedi Just. XII 2, 11; Curt. X 6, 15; Paus. I, 6, 2.

[3] Vedi Köhler citato a p. 19, n. 1. Per Leonnato e Perdicca vedi Curtius X 7, 8. Per gli altri manca una prova diretta, ma è probabile che i re di Macedonia anteriori ad Alessandro, o Filippo, o il padre Aminta III, cercassero di cementare sempre più l'unione di questi regni soppressi con la Macedonia, elevando ad alti gradi i membri superstiti delle famiglie reali. Il Niese (II p. 459 n. 2 e 486 n. 1) sostiene la parentela degli Antigonidi con la casa degli Argeadi. La testimonianza più importante sarebbe quella di Polibio riguardo a Filippo V (V 10, 10) ὁ δ' ἵνα μὲν καὶ συγγενὴς Ἀλεξάνδρου καὶ Φιλίππου φαίνηται μεγάλην ἐποιεῖτο παρ' ὅλον τὸν βίον σπουδήν . . . ; ma era troppo naturale che gli Antigonidi, consolidata la loro dinastia in Macedonia, cercassero di connettere la loro prosapia con la famiglia del grande Alessandro. Il luogo di Giustino XXXIII 2, 6, in cui è detto che da Carano sino a Perseo regnarono trenta re, quello di Livio XXVII 10, 9, in cui la fedeltà di Argo a Filippo nel 209 è spiegata con la credenza che da Argo proveniva la stirpe degli Argeadi, naturalmente non provano nulla: quantunque non si possa escludere ogni vincolo di parentela, e il nome del padre di Antigono, Filippo, potrebbe essere indizio d'una discendenza da quel Filippo fratello di Perdicca II, che combattè contro di lui (Thucyd. I 57, 59; II 95).

Digitized by Google

progetto di dividersi il reggimento tra di loro, mantenendo legato come in un vincolo ideale tutto l'impero?

Anche la tendenza dinastica non è propria esclusivamente dello stato ellenistico, e non è germogliata sopra al suolo di tendenze individualistiche. Cassandro è ripugnante a riconoscere la trasmissione dell'ἐπιμέλεια a Poliperconte, perchè egli era figlio del defunto epimeleta e perchè aveva date già prove del suo valore.[1] Ma nulla in questo contegno di Cassandro troviamo di singolare, che non si possa spiegare con la crisi attraversata dall' impero macedonico. L'ereditarietà è un fenomeno concomitante con lo sviluppo delle monarchie. Cassandro già era convinto che il regno del fratello e del figlio d'Alessandro era destinato a rimanere nominale: analogamente si condussero i maggiordomi Carolingi verso i re Merovingi. Siccome poi nessun canone di diritto pubblico stabiliva l'ereditarietà dell' ἐπιμέλεια, dignità nuovamente sorta, era naturale che Cassandro trovasse una giustificazione delle sue pretese nella coscienza di non esserne indegno. Antigono si proclamò re nel 306 e largì lo stesso titolo al suo figlio Demetrio; ma non si vede in quest'atto un accreditamento della teoria che soltanto dall'attitudine individuale, non dal potere che esercita sopra un'entità nazionale fondasse le ragioni della sua proclamazione.[2] Qualunque usurpatore deve

[1] Vedi DIOD. XVIII 49, 1.

[2] KAERST II 1 p. 329 «In dem Masse als die Gewalt der Diadochen sich zu einer selbständigen königlichen entwickelt, erhalt die im herrschenden Individuum selbst liegende Beglaubigung der Herrschaft das Uebergewicht. Die Königswürde wie sie Antigonos und nach seiner Vorgange die übrigen Diadochen in J. 306 annehmen, beruht vor allem auf eigenem Rechte, nicht auf Uebertragung seitens des makedonischen Heeres». E a n. 2 della stessa pagina cita DIODORO XX 53, in cui è detto che dopo la battaglia di Salamina Antigono si cinse il diadema, mettendo parte a Demetrio della stessa denominazione e onore. Ma perchè il KAERST respinga la tradizione conservataci da PLUTARCO (*Demetr.* 18); APPIANO *Syr.* 54; GIU-

Digitized by Google

trovare in sè la forza per mantenersi nella posizione che vuol conquistare, ma ripete il suo diritto soltanto dalla volontà della nazione o da una finzione che ne legittimi l'elezione. Lo stesso han fatto tanti imperatori romani e prima di loro i tutori dei re Seleucidi e Tolemei:[1] lo stesso ha fatto Napoleone I nel 18 gennaio, Napoleone III il 2 dicembre. Nè si può rigettare senza almeno una parvenza di prova la testimonianza che Antigono si fece proclamare dall'esercito,[2] perchè quest'uso rimase vivo nell'epoca ellenistica, non altrimenti che la designazione paterna. Antigono pretendeva essere il successore d'Alessandro; i Macedoni erano la sua nazione;[3] gli indigeni eran solo pertinenti alla δορίκτητος χώρα, la quale in linea di diritto apparteneva ai Macedoni di cui il re era il rappresentante.

Nè si può parlare d'un' antitesi fra lo stato moderno che riposa sopra grandi formazioni nazionali e lo stato ellenistico, che sarebbe fondato sul principio individualistico.[4] La differenza è speciosa, poichè non solo la nazionalità, ma la territorialità è un elemento essenziale per l'esistenza di entità politiche. Popoli della stessa nazionalità possono tra loro essere indipendenti ed anche rivali, come lo provano le colonie lontane che tendono a separarsi dalla madre patria,

STINO XV 2, 10, che avvenisse la proclamazione da parte dell'esercito, non si riesce a comprendere. Eppure PLUTARCO riproduce spesso la versione di JERONIMO di Cardia, che cita più volte (*Pyrrh.* 17; 21; 27).

[1] Antioco Epifane sopprime il primogenito di Seleuco IV per potere regnare lui e trasmettere alla sua progenie l'impero. Vedi UMBERTO MAGO *Il primogenito di Seleuco IV Filopatore* in *Classici e Neo Latini* N. 6 anno 1906.

[2] PLUT. *ib.* τὸ πλῆθος; APP. *ib.* ὁ στρατός.

[3] Vedi p. 46 n. 2.

[4] KAERST *ib.* p. 331 « Im Unterschied den modernen, auf grossen nationalen Bildungen beruhenden Staaten, gründet sich also das antike System des Gleichgewichtes der Mächte wie der hellenistische Staat überhaupt durchaus auf das individualistisches Princip ». Circa il significato del giuramento delle città alla sola persona del principe — vedi CUMONT *REG.* XIV (1901) p. 43-44 — si converrà che è puramente formale.

Digitized by Google

qualora un'accorta politica come quella dell'Inghilterra non abbia saviamente risoluto il problema di cointeressarli al vincolo con la metropoli mediante la largizione di sapienti autonomie. Inoltre, quando in un popolo della stessa lingua e della stessa razza — prendendo queste parole nel senso storico e non antropologico — sorgono centri d'eguale importanza, nessuno di questi si rassegna facilmente a una subordinazione all'altro; nè Vienna infatti avrebbe potuto nel passato far dedizione a Berlino, nè Berlino a Vienna, in omaggio all'unità nazionale tedesca: il regno di Castiglia è riuscito ad annettere il regno di Leon, ma non il Portogallo, e se ciò ebbe luogo sotto Filippo II, la durata della riunione è stata fin dal principio destinata a fallire.

L'unico regno che ci si presenta come schiettamente personale nel mondo ellenistico, è quello degli Antigonidi in Grecia: ma ove ben si guardi alla sua origine e alle sue vicende, ciò è un effetto di contingenze del tutto speciali. Corinto, l'Eubea ed altri territori, furono conquistati durante la dominazione di Antigono in Asia e divennero così l'appendice del suo impero: dopo la catastrofe di Ipso Demetrio seppe conservare, avendo organizzato un esercito, quest'impero in Grecia e in alcune città dell'Asia,[1] a quel modo che Antigono Gonata dopo che Demetrio ebbe perduto il regno di Macedonia mantenne sotto di sè le parti della Grecia conquistata. Ma neanche questo fenomeno è senza riscontro nei tempi moderni. Che altro infatti è l'Austria Ungheria se non un impero personale? intendendo certo con questo aggettivo non già il collegamento delle sorti dell'impero a quelle di un singolo imperatore, ma della dignità imperiale in se stessa. Anzi in un paese come l'Au-

[1] Cfr. Beloch III 2 p. 268, 271, 303.

Digitized by Google

stria vi è l'aggravante che non vi è una nazionalità unica come nel regno degli Antigonidi, e nemmeno ve ne è una che si imponga nettamente sulle altre, come i Moscoviti in Russia; e solo una rete d'interessi nati intorno all'organizzazione statale può tenere in piedi questa compagine così eterogenea.

Il culto dei re presenta certi caratteri peculiari diversi dal culto degli eroi come si onoravano in Grecia uomini che si erano conquistato il diritto alla gratitudine dei popoli:[1] Alessandro fu riconosciuto dio durante la sua vita;[2] nelle monete Alessandro e i diadochi appaiono con caratteri divini, e la loro effigie è sostituita a quella della divinità.[3] Il culto dei re, pur non escludendo qualche influenza esotica, è di schietta origine greca; perciò Alessandro non poteva incontrare ostacoli a far riconoscere la sua divinità.[4] Non si vede dunque come nel culto dei sovrani si possa trovare una prova della sovrapposizione dell'importanza del re a quella del popolo a lui soggetto. Il re era sempre sul più alto gradino della gerarchia, e nel rendergli onore come a Dio, mentre era anima vivente, non si faceva che un passo innanzi nella consuetudine di rendere onore a un defunto. Onori divini poi erano resi anche nei tempi classici a uomini viventi. A Lisandro inalzarono dopo Egospotami in molte città della Grecia altari come ad un dio, e i Samii chiamarono *Lisandree* le feste che prima si chiamavano Eree.[5] E queste onoranze tributate a Lisandro erano solo e-

[1] Kaerst *ib.* p. 391 « Der griechische Heroenkult ist mit dem hellenistischen Königskult durch wesentliche, Beziehungen verknüpft, aber es ist durchaus nicht mit ihm identisch sondern bezeichnet nur eine wichtige Vorstufe der sakralen Herrschenverehrung ».

[2] Id. p. 375 *RM.* LII p. 4259.

[3] Id. p. 383 sq. *Historische Zeitschrift* XXXVIII 36 sq.

[4] Id. p. 342-343.

[5] Duris apd. Plut. *Lysand.* 18 = *FHG.* II p. 484 fr. 65.

Digitized by Google

spressione della gratitudine e dell'ammirazione; nessuna sovranità, almeno formale, esercitò Lisandro in Samo e nelle altre città dove fu oggetto di culto.

Tutti i caratteri adunque che si sono voluti scorgere come inerenti alle dinastie ellenistiche sono le conseguenze di accidentali circostanze storiche: essi hanno i precedenti e gli addentellati nelle usanze e nelle credenze di tempi anteriori. Non si può parlare d'un diritto personale del dominatore e della perpetuazione del potere nelle dinastie quale tratto speciale delle monarchie ellenistiche e derivato dalla tendenza individualistica,[1] nè di un'antitesi tra la monarchia ellenistica e l'orientale, nella quale la stirpe dominatrice sarebbe inseparabile da un popolo determinato.[2] La monarchia ellenistica non si comprende senza una condizione imprescindibile, il popolo macedone, come non si comprende la monarchia persiana senza un popolo persiano; e la differenza sta solo in ciò che, mentre le provincie dell'Oriente furono aggregate col vincolo della soggezione al regno di Persia, nelle monarchie ellenistiche vi era un popolo privilegiato che, riunito in determinati centri, aveva la supremazia sugli indigeni, proprio allo stesso modo come i Turchi hanno dominato e dominano sugli Armeni, sui Greci, sugli Slavi e sugli Ebrei. Il culto dei re ha il suo punto di partenza, come abbiamo visto, nella deificazione d'Alessandro; non data da Tolomeo Filadelfo; ma appunto questa constatazione aggiunge una prova alla continuità del pensiero ellenistico e classico in quest'ordine di idee; e ricaviamo con sicurezza che il culto divino tributato ai re se, non può dirsi un'evoluzione del culto eroico, è almeno con esso connesso,

[1] Kaerst *ib.* p. 332-333.
[2] Vedi p. 46 n. 1.

Digitized by Google

perchè il culto di Lisandro ancor vivente fu certo suggerito dai culti eroici. In ogni modo esso ci dà la misura dell'eccelsa posizione del re tra i suoi sudditi, come di un accentramento nella persona del re della ragion d'essere d'uno stato.

Malgrado l'elevazione a divinità, il monarca ellenistico ha sempre bisogno del suffragio popolare, sia pure questo ridotto a vuota parvenza;[1] le forme costituzionali che hanno la loro origine nelle tradizioni macedoniche, prendono finalmente nell'epoca ellenistica consistenza di norme giuridiche. Appena viene il periodo d'assestamento dopo le perturbazioni provocate dalla morte d'Alessandro, per le quali sono possibili certi spostamenti di sovranità, come avviene per l'impero di Seleuco che trasferisce in Siria il centro del suo impero dopo la battaglia di Ipso per la distruzione dell'impero di Lisimaco, ciascuno ne ripete le ragioni della sovranità dal nucleo nazionale stabilito nei territori conquistati; in Macedonia regnano gli Antigonidi, in Egitto i Tolomei, in Asia i Seleucidi, i quali, se cercano di ampliare i loro possedimenti, come Filippo e Antioco, che vogliono impinguare il loro territorio a spese di Tolomeo Epifane, non si conducono diversamente da quei principi e popoli moderni, che o per aspirazioni imperialistiche o per ragioni di difesa mirano spesso ad allargare a spese dei vicini i loro confini. In breve, quei caratteri che si sono voluti riconoscere alle monarchie ellenistiche sono caratteri propri dell'epoca e delle contingenze in cui questi stati sorsero, non costituiscono l'essenza di un tipo nuovo di monarchia; e i riscon-

[1] Iustin. XVI 2, 11 *eius rei* (designazione di Tolomeo Filadelfo a successore) *rationem reddiderat* (Tolomeo Sotere); XXVIII 3, 11: *cum seditione minari Macedonum clausus* (Antigono Dosone) *in regia teneretur, in publicum cine satellitibus procedit, proiectoque in vulgus diademate ac purpura dare haec ees alteri iubet:* Breccia o. c. p. 48.

Digitized by Google

tri degli stessi fenomeni effettuatisi in tempi medievali e moderni ci fanno comprendere il loro valore transitorio.

Il potere regio è del resto sempre più o meno esteso ed intenso secondo la personalità del monarca; e non c'è dubbio che principi come Filippo, Alessandro, i diadochi per la loro natura energica facessero valere la loro volontà: tuttavia il re aveva il suo sinedrio,[1] nel quale l'ultima parola spettava, è vero, sempre a lui, ma il parere dei consiglieri aveva sempre un peso particolare secondo l'autorità e il grado di parentela che ciascuno avesse col re. Il sinedrio ci appare come fornito in certi casi di potere esecutivo, come nella ribellione di Acheo ad Antioco III, per la quale sentenziò il genere di morte, e l'esercito approvò.[2] Se le fonti fossero più abbondanti, constateremmo molte limitazioni almeno teoriche, al potere regio; e se la personalità del monarca finiva con l'annullare gli effetti della costituzione, ci si trova di fronte a una di quelle solite antitesi dello stato di diritto con quello di fatto, come nel primo periodo dell'impero romano, il quale sarebbe stato giuridicamente una diarchia del principe e del senato, ma nel fatto la volontà del sovrano trovava sempre modo di affermarsi.

VI.

Questioni di cronologia e connesse con la cronologia.

Diodoro[3] ci parla d'una ribellione dei Greci stanziati nelle satrapie superiori, contro i quali Perdicca avrebbe spedito Pitone. Questi li avrebbe debellati, inducendo al tradimento uno dei ribelli, Lipodoro, e avrebbe cercato di

[1] Diod. XIX 50, 5.
[2] Polyb. VIII 21.
[3] Diod. XVIII 7.

Digitized by Google

conciliarsi i vinti; ma i soldati Macedoni avrebbero poi fatto strage dei coloni greci. Diodoro altrove parla di una ribellione di Greci stanziati nella Battriana e Sogdiana per l'anno 327-6.[1] Questa data è certo erronea, poichè Alessandro aveva allora già presa la via del ritorno: siamo dunque nel 325. Ma anche prendendo come data il 325, non è verisimile che la ribellione durasse fin dopo la morte di Alessandro, come suppone il Beloch (III 1 p. 32, 70 n. 2). Ciò è in contraddizione con l'esplicita testimonianza di Diodoro (XVIII 7), in cui è detto che i Greci, non rassegnandosi ai costumi esotici, si mantennero finchè visse Alessandro, ma appena saputa la morte di lui, si ribellarono, eleggendo a loro generale Filone l'Eniano: perciò se nell'altro luogo ci si rappresenta il tumulto del 323 come una continuazione di quello del 325, ciò si deve alla visione del collegamento causale di ambedue e alla concisione del riassunto. Il racconto di Curzio del primo movimento di rivolta, quantunque metta in luce solo episodi e non l'ordine dei fatti secondo il loro sviluppo, basta a mostrarci la discontinuità, se pure non infirma l'identità di causa, di questa e di quella posteriore. Sulla cronologia della seconda ribellione non ci può essere dubbio: Diodoro la pone contemporaneamente alla liberazione dei Rodi dal presidio macedonico e alla guerra lamiaca,[2] ma, s'intende, alla prima

[1] Id. XVII 106; Curt. IX 7, 1-11; X 1, 9; Dexipp. fr. 1. Vedi Droysen III 42, il quale mantiene separate cronologicamente le due ribellioni, ma sospetta il collegamento nella persona del protagonista. Diodoro XVIII 7 dice che i ribelli elessero duce Filone l'Eniano. Il Droysen sospetta che il Biton di Curzio (che nei codici appare anche nella forma Bicon) sia la stessa persona del Φίλων di Diodoro, essendo stato alterato il nome per corruttela. Ma questa congettura, arrischiata per se stessa, è smentita dal fatto che, secondo la testimonianza di Curzio, Bitone tornò in Grecia appena sedata la rivolta.

[2] Diod. XVIII 8; Beloch III 2 p. 189.

Digitized by Google

fase della guerra lamiaca, come si ricava anche dai vari sincronismi stabiliti da Diodoro. Vi è da presumere infatti che quando Perdicca condusse nella primavera la spedizione di Cappadocia, la rivoluzione fosse sedata, e questa spedizione cade nella stessa primavera del 322 in cui Leonnato mosse verso la Grecia.[1]

La resistenza etolica fu l'ultimo episodio della guerra lamiaca. Siccome la battaglia di Crannone cade nel settembre del 322; la guerra contro gli Etoli si protrasse con tutta probabilità fino all'inverno, ma non molto inoltrato,[2] perchè le διαλύσεις seguirono immediatamente la fuga di Antigono presso Antipatro e Cratero, la quale ebbe luogo nella seconda metà del 322. Oltracciò l'ambasciata a Tolomeo di Antipatro e Cratero è certo anteriore alla marcia di Perdicca contro l'Egitto, che ebbe luogo in primavera:[3]

[1] DIOD. XVIII 16 Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Περδίκκας... ἐστράτευσεν ἐπὶ Ἀριαράθην τὸν Καππαδοκίας δυνάστην. I πραττόμενα sono (§ 15) la venuta di Leonnato in Grecia, la sua morte, la vittoria navale di Clito. A quale di questi avvenimenti si riferisca la contemporaneità, non è facile determinare, ma è certo che Perdicca non ha posto tempo in mezzo a intraprendere la spedizione di Cappadocia. È quindi verisimile che appena Leonnato si portò in Grecia, Perdicca movesse contro la Cappadocia, quindi probabilmente prima dell'estate, specialmente perchè nello stesso anno vennero Cleopatra e Cinnane in Asia. Il *terminus ante quem* è la battaglia di Crannone avvenuta nel metagitnione del 322 (PLUT. *Dem.* 28; *Phoc.* 25; BELOCH III 2 p. 189). Va ora considerato che la venuta di Cinnane in Asia — posteriore a quella di Cleopatra (ARR. *Diod.* 22) — è anteriore alla fuga di Antigono presso Antipatro e Cratero in Grecia, poichè Antigono rifugiatosi presso Antipatro ἀνεῖδαξέ τε καὶ τὸ Κυνάννης ἐκτραγῳδήσας πάθος. Ora Antigono trovò venendo in Europa Antipatro impegnato con gli Etoli (DIOD. XVIII 25, 2-3), e ciò avvenne nell'inverno (vedi nota seguente).

[2] DIOD. XVIII 25 μετὰ ταῦτα τῶν περὶ Κράτερον στεγνὰ κατασκευασάντων καὶ συναγκαζόντων τοὺς πολεμίους μένειν τὸν χειμῶνα καὶ διακαρτερεῖν ἐν τοῖς χιονοβολουμένοις...

[3] La battaglia in cui morì Cratero combattendo contro Eumene (DIOD. XVIII 37, 1) avvenne nel maggio del 321 (PLUT. *Eum.* 8), e quasi contem-

Digitized by Google

Perdicca infatti fu ucciso nella sua tenda quasi nello stesso tempo in cui Cratero cadde contro Eumene, e ciò avvenne nel mese di maggio (Plut. *Eum.* 6).

Quando Antipatro insieme con Cratero fu passato in Asia, gli Etoli d'intesa con Perdicca, avendo devastato il territorio di Anfissa irruppero in Tessaglia, ma furono richiamati dall'invasione degli Acarnani nel loro territorio, lasciando in Tessaglia Menone Farsalio, quello stesso che aveva preso parte alla guerra lamiaca. Gli Etoli giunsero in tempo a respingere l'invasione acarnana, ma Poliperconte che Antipatro aveva lasciato stratego di Macedonia in sua vece, sconfisse e uccise Menone. Siccome Antipatro era già passato in Asia quando avvenne l'invasione etolica nella Locride Ozolia e nella Tessaglia, e gli Etoli si erano accordati con Perdicca, è naturale che abbiano effettuata l'invasione quando Antipatro e Cratero avevano già iniziato il loro piano, e quindi Antipatro era giunto in Cilicia.[1] La liberazione completa della Tessaglia cade dunque nella tarda estate, se non nell'autunno del 321: infatti Diodoro poco dopo riprendendo a narrare gli avvenimenti d'Asia, getta uno sguardo retrospettivo sul ritorno dell'esercito, che fu già di Perdicca, dal Nilo e narra la divisione delle provincie fatta nel Triparadiso.[2] Che la divisione al Triparadiso sia avvenuta sul declinare della buona stagione, lo prova il fatto che Antigono non marciò subito contro Eumene, ma aspettò che fosse passato l'inverno, come si rileva da Diodoro; e più esplicitamente Plutarco attesta che Anti-

poraneamente avvenne la catastrofe di Perdicca. DIOD. *ib.* τοῦτο δὲ δυσὶ πρότερον ἡμέραις ἐγένετο τῆς Περδίκκου τελευτῆς, οὐδεὶς ἂν ἐτόλμησε τὰς χεῖρας Περδίκκᾳ προσενεγκεῖν διὰ τὸ μέγεθος τῆς εὐημερίας.

[1] DIOD. XVIII 29; 38.

[2] DIOD. XVIII 39.

Digitized by Google

gono, dopo aver sedato i tumulti sollevati da Euridice, andò nella Frigia superiore e svernò a Celene.[1]

Siccome Antigono prese l'offensiva contro Eumene nella primavera del 320, e lo sconfisse ad Orcinia in Cappadocia, dopo il quale insuccesso Eumene fu costretto a rinchiudersi a Nora, occorre vedere quando ebbe luogo il ritiro di Eumene in questa fortezza.[2] Diodoro dice che Eumene fu assediato un anno a Nora; Cornelio Nepote (*Eum.* 5, 6) parla di *complures menses* per la durata dell'assedio: le due testimonianze si conciliano facilmente, ammettendo che l'ἐνιαύσιου οὔσης τῆς πολιορκίας (XVIII 53, 5) sia una designazione approssimativa, ma ben vicina al vero.[3] Sembrerebbe contraddire a questa combinazione l'indicazione tassativa di Nepote, che l'assedio di Nora fu tolto al principio della primavera;[4] ma conoscendo la scarsa acribia di quest'autore, si comprende come egli, avendo detto che durante l'inverno salvò i cavalli dal freddo con l'espediente di provocar loro un movimento artificiale, abbia concatenato la fine dell'assedio con la fine dell'inverno, intendendo troppo grettamente qualche cenno della sua fonte. Nella primavera del 319 venne la notizia della morte d'Antipatro,[5] ed ebbero luogo le trattative tra Antigono ed Eumene, in seguito alle quali fu liberato quest'ultimo dall'assedio. L'artifizio con cui Eumene cercava di riscaldare i giumenti, che sopra abbiamo ricordato, fa supporre che in Nora vi passasse almeno gran parte dell'inverno; e siccome è poco verisimile

[1] Diod. XVIII 40; Plut. *Eum.* 8; Polyaen. IV 6, 7.

[2] Plut. *Eum.* 8-9; Diod. XVIII 40, 1: Beloch III 2 p. 120.

[3] Diod. XVIII 53, 5; Corn. Nep. *Eum.* 5-6.

[4] Nep. *Eum.* 5, 7. Ver appropinquabat: simulata deditione, dum de condicionibus tractat, praefecto Antigoni imposuit seque ac suos extraxit incolumes.

[5] V. p. 61 n. 1.

Digitized by Google

che egli si sarebbe chiuso in una fortezza se per proseguire la strada verso le satrapie orientali non avesse avuto davanti la cattiva stagione, si ricava che la battaglia di Orcinia non fu una conseguenza immediata dell'offensiva d'Antigono, il quale doveva prima assicurarsi di non esser preso alle spalle dalle truppe di Alceta e di altri generali di Eumene. Questi infatti li troviamo attivi anche durante il tempo che Eumene era chiuso a Nora, ed è quindi naturale che anche prima minacciassero e molestassero l'esercito di Antigono; sicchè questi, prima d'impegnarsi in un'azione decisiva con Eumene, può bene aver cercato con opportuni stratagemmi di scegliere il momento in cui la sua eventuale vittoria non potesse essere paralizzata da rinforzi giunti opportunamente ad Eumene da parte dei capi a lui fedeli. A domarli, mentre Eumene era sempre essediato a Nora, Antigono s'accinse alla fine dell'inverno, come si ricava da Polieno;[1] il quale ci dice che svernò in Cappadocia. La campagna non dovette essere molto breve, poichè ebbe prima a fare con la rivolta delle sue truppe, che devastarono alcune zone della Licaonia e della Frigia; il che avrà richiesto un po' di tempo: poscia entrò in Pisidia, dove Alceta e i suoi colleghi, Attalo e Docimo evitarono per qualche tempo la battaglia, Alceta si portò nei monti, e Antigono dovette combattere prima contro Attalo e Docimo; poscia si volse a Termesso, dove sembra che Alceta si fosse fortificato.[2] Avendo vinto ed essendosi impadronito di Alceta, si diresse in Frigia, dove a Cretopoli Aristodemo gli portò la notizia della morte d'Antipatro. A Cretopoli dovette essere arrivato a primavera già inoltrata, forse a mag-

[1] Polyaen. IV 6, 6.
[2] Diod. XVIII 46.

Digitized by Google

gio.[1] Antipatro morì verso la fine d'aprile o i primi di maggio. Allora avvennero le trattative tra Antigono ed Eumene, per cui questi fu liberato dall'assedio di Nora. Questi dati rendono verisimile che Eumene fosse rinchiuso a Nora nell'autunno del 320, e si scorge sempre più l'accordo fra i dati di Diodoro e quelli di Nepote, dei quali l'uno assegna un anno, il secondo *complures menses* all'assedio di Nora.

Antigono, subito dopo aver trattato con Eumene, si volse contro Arrideo, satrapo della Frigia all'Ellesponto, perchè assediava Cizico,[2] dove prima aveva aiutato a insediarsi come tiranno Timeo.[3] Arrideo, come dice lo stesso Diodoro, era favorevole a Poliperconte, poichè altrimenti non avrebbe avuto ragione di temere Antigono. Antigono voleva rendersi padrone della Frigia all'Ellesponto e valersene come una base d'operazione per una spedizione in Europa, o per impedire sbarchi. Quando Antigono era ancora in Frigia,[4] Cassandro si recò da lui, dopo essersi maneggiato con To-

[1] Per l'epoca della morte di Antipatro, in termini generici, vedi DE SANCTIS in *Studi del* BELOCH II p. 7.

[2] DIOD. XVIII 51 τούτου δὲ περὶ ταῦτα ὄντος Ἀρριδαῖος ὁ τῆς ἐφ' Ἑλλησπόντου Φρυγίας σατράπης γνοὺς τὴν αὐτοῦ ἐπιβολήν, ἔκρινεν ἀσφαλισάμενος τὰ κατὰ τὴν ἰδίαν σατραπείαν καὶ τὰς ἀξιολογωτάτας πόλεις φρουραῖς διαλαμβάνειν. L'ἐπιβολή di cui parla DIODORO è quella accennata nel paragrafo precedente, cioè ἐπελθεῖν τὴν Ἀσίαν καὶ τοὺς μὲν προϋπάρχοντας σατράπας ἐκβαλεῖν, πρὸς δὲ τῶν ἑαυτοῦ φίλων καθιστάναι τὰς ἡγεμονίας.

[3] ATHEN. p. 509 A Τίμαιος δ' ὁ Κυζικηνὸς, ὡς ὁ αὐτὸς Δημοχάρης φησί, χρήματα καὶ σῖτον ἐπιδοὺς τοῖς πολίταις καὶ διὰ ταῦτα πιστευθεὶς εἶναι χρηστὸς παρὰ τοῖς Κυζικηνοῖς, μακρὸν δ' ἐπισχὼν χρόνον ἐπέθετο τῇ πολιτείᾳ δι' Ἀρριδαίου, κριθεὶς δὲ καὶ ἄλοὺς καὶ ἀδοξήσας ἐν μὲν τῇ πόλει ἐπέμενε παλαιὸς καὶ γεγηρακὼς, ἀτίμως καὶ ἀδόξως διαζῶν. Dal racconto di DEMOCARE, fonte contemporanea, si ricava che l'appoggio dato da Arrideo al tiranno Timeo deve essere anteriore, forse immediatamente dopo la divisione del Triparadiso. Difficilmente può essere anteriore al decreto di libertà di Poliperconte.

[4] DIOD. XVIII 52 ἔτυχεν ἐν Κελαιναῖς διατρίβων.

Digitized by Google

lomeo, e si saldò definitivamente il patto d'alleanza tra Cassandro, Lisimaco e Antigono contro Poliperconte, mentre questi dal canto suo trattò con Eumene e l'ebbe dalla sua parte.[1] Diodoro pone questi maneggi tra Poliperconte ed Eumene subito dopo il decreto di libertà per le città greche,[2] e narra quindi il passaggio di Eumene in Cilicia, dove si impadronì del tesoro di Cyinda,[3] e in Siria, dove preparò la flotta da congiungersi con quella di Poliperconte.[4] Diodoro inquadra questi avvenimenti nell'arcontato di Archippo, ma è difficile che Eumene sia rimasto tanto tempo inerte. Eumene infatti riceve le lettere di Poliperconte ἄρτι μὲν ἐκ τοῦ φρουρίου πεποιημένος ἀποχώρησιν (§ 55): dunque nello stesso anno (319) si recò in Cilicia. Infatti, secondo Diodoro ἅμα τούτοις πραττομένοις[5] Cassandro era andato da Antigono, e si aspettava che Poliperconte movesse verso l'Attica. Ciò ebbe luogo, è vero dopo l'aprile del 318; ma Diodoro narra l'introduzione del presidio in Munichia per opera di Nicanore, la venuta d'Alessandro figlio di Poliperconte, l'amba-

[1] Antigono aveva già trattato con Eumene quando si mosse ad aiutare i Cizicení, come si rileva dalla connessione tra Diod. XVIII 50, 3-5 e 51, 1. Se Diodoro ripete le trattative a § 53, ciò si deve all'economia del lavoro, riassumendo in questo paragrafo le vicende di Eumene. Antigono, avendo saputo che i Cizicení si erano liberati dall'assedio, mosse contro Clito in Lidia e si impadronì di Efeso (§ 52). Forse quivi lo raggiunse Cassandro (§ 54). Le trattative tra Poliperconte ed Eumene avvennero dopo la coalizione di Cassandro, Lisimaco e Tolomeo contro Poliperconte (§ 57). Diodoro registra quest'ultima ancora nell'anno 319-8, e infatti con tutta probabilità era già cominciato quest'anno attico.

[2] Diod. XVIII 58.

[3] Plut. *Eum.* 13.

[4] Diod. XVIII 59-63.

[5] Diod. XVIII 64. Il Beloch III 2 p. 514 pone l'invasione di Eumene in Cilicia nell'estate del 318: va, come si vede, un po' anticipata. Nel 318 Eumene si portò in Fenicia, ma l'occupazione delle due provincie non si effettuò con successione immediata. La venuta di Eumene in Cilicia è narrata da Diodoro in XVIII 59, 3, dove Antigono e Teutamo gli fecero

Digitized by Google

sciata di Focione ad Alessandro, la condanna di Focione: è chiaro che si riferiva con quel sincronismo all'instaurazione della democrazia in Atene che ebbe luogo nel gennaio del 318. Eumene passò l'anno seguente in Fenicia e ne rimase un pezzo padrone insieme con la Siria e la Cilicia; ma dopo la battaglia del Bosforo in cui morì Clito, Eumene si diresse verso Babilonia: poichè non trovò alcuna resistenza da parte di Seleuco, e potè passare il Tigri, Antigono, il quale meditava di passare in Europa, mutò disegno e credette di doversi rivolgere contro Eumene.[1] È noto come la battaglia definitiva avvenuta presso il fiume Coprata nel dicembre del 317 o gennaio del 316 finì con la catastrofe di Eumene e col trionfo completo d'Antigono.

Poliperconte rimase in Macedonia un anno circa. Egli aveva bisogno di consolidarsi nel comando, perchè non ignorava, sebbene ad aperta ribellione Cassandro non fosse ancora venuto, la sua prevedibile ostilità, e la sua partenza gli era sospetta. Quando egli proclamò la libertà delle città greche, la lega con Antigono, Tolomeo e Lisimaco era già conclusa; ma questo decreto non può essere anteriore all'autunno del 319, poichè altrimenti non avrebbe messo

omaggio (vedi PLUT. *Eum.* 13), e in connessione con l'uscita da Nora (§ 58, 1). In Cilicia fece raccolta di mercenari (§ 61, 4), i quali (§ 61, 5) ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ συνήχθησαν πεζοὶ μὲν πλείους τῶν μυρίων, ἱππεῖς δὲ δισχίλιοι χωρὶς τῶν ἀργυρασπίδων καὶ τῶν μετ' Εὐμένους κατηντηκότων. Ciò prova che in Cilicia Eumene rimase qualche tempo: inoltre dopo queste leve di mercenari, Tolomeo si portò a Zefiro con la flotta e cercò di sollevare i duci degli argiraspidi contro Eumene (§ 62): è narrato quindi l'episodio che Teutamo era già guadagnato alla causa di Tolomeo e tenta di corrompere Antigono, ma che invece fu da questo indotto alla resipiscenza. Quindi (§ 63, 6) è narrata l'invasione di Eumene in Fenicia. È probabile che tra l'occupazione della Cilicia e quella della Fenicia sia decorso un inverno.

[1] DIOD. XIX 12: Eumene passa l'inverno 318-7 a Babilonia: Antigono aveva svernato in Mesopotamia (DIOD. XIX 15, 6), ma non si sa precisamente dove.

Digitized by Google

come termine dell'esecuzione il mese xandico seguente (aprile 318): forse bisogna scendere all'autunno inoltrato.[1] Con questa data concorda la tarda venuta di Cassandro al Pireo, posteriore all'aprile del 318.[2] Nè Lisimaco nè Tolomeo spiegano un'azione molto attiva in questa guerra federale: anzi si nota una completa assenza delle loro forze militari in questa guerra. Si spiega l'assenza di Lisimaco,[3] del quale, se non si sapesse che l'ammiraglio Clito fu ucciso da un soldato di Lisimaco, mancherebbe ogni prova per la sua adesione all'alleanza; è poco chiaro per Tolomeo. Questi aveva cacciato Laomedonte non molto dopo la divisione delle satrapie fatta al Triparadiso,[4] poichè Laomedonte fuggì presso Alceta, e ciò evidentemente prima della battaglia di Cretopoli. Tolomeo l'aveva senza dubbio difesa contro Eumene, quando l'invase dopo che fu ucciso da Nora; ma assicuratosi del suo possesso, non credette — dopo che Eumene fu passato a Poliperconte, e le forze di Antigono erano distratte nelle lotte contro Eumene — avventurarsi a una impresa di dubbio esito in Grecia. D'altra parte a Cassandro bastava non avere Tolomeo contrario, poichè una cooperazione in Grecia avrebbe avuto come conseguenza la necessità di compensi in questa regione che Cassandro non era disposto ad accordare senza essere stretto dalla necessità.

[1] Tutto adunque cospira per mettere la morte d'Antipatro non già al principio della primavera, ma a primavera già inoltrata. La durata di poco men d'un anno in cui Eumene fu rinchiuso a Nora, l'azione di Antigono contro gli strateghi fedeli ad Eumene, finalmente la data del decreto di Poliperconte.

[2] Il *terminus a quo* è dato da PLUTARCO *Phoc.* 37, in cui dice che Focione fu condannato nel 19 di Mumichione (aprile) combinato con DIODORO XVIII 68, il quale dice che Cassandro dopo questa condanna si portò al Pireo.

[3] DIOD. XVIII 72, 9; BELOCH III 2 p. 106 nota.

[4] APP. *Syr.* 52 Σύρων δὴ πρῶτος γίγνεται σατράπης Λαομέδων ὁ Μυτι-

Digitized by Google

Poliperconte era padrone di tutta la Grecia continentale. Gli rimaneva di affermare il suo dominio nel Peloponneso. Dopo aver tentato invano di prendere il Pireo, ci si recò, trovando accoglienza favorevole in quasi tutte le città, tranne che a Megalopoli.[1] Sparta che non riconobbe mai neanche dopo la battaglia di Megalopoli nel 331[2] la supremazia della Macedonia, e perciò si era potuto astenere dal partecipare alla guerra lamiaca, simpatizzava più per Poliperconte che per Cassandro. Questi infatti benchè postergato

ληναῖος καὶ ἐξ Ἀντιπάτρου τοῦ μετὰ τὸν Περδίκκαν προστατεύσαντος τῶν βασιλέων. Λαομέδοντα δ' ἐπιπλεύσας Πτολεμαῖος ὁ Λάγου Αἰγύπτου σατράπης ἔπεισε πολλοῖς χρήμασι ἐγχειρίσαι οἱ τὴν Συρίαν, προβολὴν οὖσαν Αἰγύπτου καὶ ἐπιχείρημα κατὰ Κύπρου· καὶ οὐ πειθόμενον συλλαμβάνει· ὁ δὲ τοὺς φύλακας διαφθείρας πρὸς Ἀλκέταν ἔφυγεν ἐς Καρίαν καὶ τινα χρόνον ὁ Πτολεμαῖος ἦρχε Συρίας καὶ φρουρὰς ἐν ταῖς πόλεσι καταλιπὼν ἐς Αἴγυπτου ἀπέπλει.

Secondo il BELOCH III 2 p. 250, Tolomeo conquistò la Siria nel 319-8. DIOD. XVIII 43 registra la conquista della Siria nell'arcontato 320-19. Ma se la battaglia di Cretopoli in cui Alceta fu disfatto avvenne nella prima metà dell'anno attico 319-18, la fuga di Laomedonte deve essere anteriore. DIODORO narra la morte d'Antipatro nell'anno seguente (XVIII 48). Laomedonte dovea prima aver seguito le parti di Perdicca, e ora simpatizzava con Eumene. Vedi BOUCHÉ-LECLERQ *HL.* I p. 32.

[1] Ciò avvenne dopo che Cassandro si era portato contro il Pireo, cioè dopo l'aprile del 318. Poliperconte levò l'assedio a Megalopoli quando mandò Clito con la flotta nel Bosforo. Per la durata dell'assedio di Megalopoli, vedi appresso nel testo.

[2] AESCH. III 33 Λακεδαιμόνιοι δ' οἱ ταλαίπωροι, προσαφαμένων μόνον τούτων τῶν πραγμάτων ἐξ ἀρχῆς περὶ τὴν τοῦ ἱεροῦ κατάληψιν, οἱ τῶν Ἑλλήνων ποτὲ ἀξιοῦντες ἡγεμόνες εἶναι, νῦν ὁμηρεύσοντες καὶ τῆς συμφορᾶς ἐπίδειξιν ποιησόμενοι μέλλουσιν ὡς Ἀλέξανδρον ἀναπέμπεσθαι, τοῦτο πεισόμενοι καὶ αὐτοὶ καὶ ἡ πατρὶς ὅτι ἂν ἐκείνῳ δόξῃ, καὶ ἐν τῇ τοῦ κρατοῦντος καὶ προηδικημένου μετριότητι κριθήσονται. Vedi DIOD. XVII 73. CURT. VI 1, 17-21. DIODORO dà anche il numero degli ostaggi richiesti da Antipatro, cinquanta: e s'accorda con CURZIO nella notizia, che Antipatro dopo l'ambasceria dei Lacedemoni chiedenti pace, convocò il sinedrio. Questa è un' affermazione di sovranità della Macedonia, e gli Spartani dovettero sottostarci, come vi sottostettero gli Etoli nel 335; ma Sparta ritorna subito nello stato di isolamento indipendente.

Digitized by Google

dal padre Antipatro a Poliperconte, era il continuatore politico di lui. Megalopoli era stata anche per l'innanzi fedele alla parte macedonica, e quindi rivaleggiava con Sparta: perciò quantunque questa mantenesse la neutralità, nondimeno aiutava Poliperconte, indirettamente, permettendogli forse anche il reclutamento dei mercenari. L'assedio di Megalopoli non fu lungo, a giudicare dalla descrizione di Diodoro, essendo stato subito accompagnato dal tentativo di forzare le posizioni fortificate. Il cenno di Diodoro (XVIII 71, 2) τῇ ὑστεραίᾳ mostra che la lotta durò solo giorni, non mesi. Se quindi Poliperconte si recò nell' Attica dopo l'aprile, l'assedio di Megalopoli cade non più tardi dell'estate del 318; e in questa medesima estate ritornò in Macedonia, cosa di cui le nostre fonti tacciono. Farebbe meraviglia che Poliperconte, mentre Cassandro stava intorno ad Atene, era padrone del Pireo, di Salamina e di Egina, si risolvesse ad abbandonare il luogo di combattimento, lasciando quivi il figlio Alessandro, se non sapessimo che in Macedonia la sua posizione era scossa. Cassandro infatti dopo presa Atene osò portarsi per mare in Macedonia: questa sarebbe stata impresa molto audace, se non avesse avuto dalla sua una parte considerevole del paese, cosa che d'altronde è anche attestata.[1] E Poliperconte, il quale aveva pensato che una rapida spedizione nel Peloponneso esercitasse un'azione neutralizzatrice dei maneggi contro di lui in Macedonia, quando vide che continuando nell'assedio di Megalopoli senza un risultato rapidamente favorevole avrebbe

[1] Diod. XVIII 75 [Κάσσανδρος] ἐστράτευσε δὲ καὶ εἰς Μακεδονίαν καὶ πολλοὺς ἔσχε τῶν ἐγχωρίων ἀφισταμένους πρὸς αὐτόν. Questa fu la vera ragione perchè Poliperconte tornò in Macedonia, non già perchè Antigono volesse passare in Europa, come crede il Beloch III 1 p. 107. Vedi Diod. XVIII 73. Antigono nel Bosforo prese solo un'attitudine difensiva, non potendo lasciare ad Eumene campo troppo libero.

Digitized by Google

esposto a un serio pericolo la sua posizione in Macedonia, vi ritornò. Il ritorno di Cassandro in Macedonia per mare cade nella primavera del 317, non dopo; poichè troppi fatti si sono svolti nell'anno 317 perchè ci sia permesso raccorciarne troppo i termini. Abbiamo infatti il colpo di stato di Euridice posteriore alla venuta di Cassandro, la conseguente fuga di Poliperconte con Alessandro e Rossane, la marcia di Cassandro in Grecia attraverso la Tessaglia, e la sua presenza nel Peloponneso dove assediò Tegea, il ritorno di Olimpiade con Alessandro e Rossane che ebbe per conseguenza l'eccidio di Arrideo e di Euridice, il ritorno di Cassandro, il tentativo d'invasione perpetrato da Eacida.[1] L'assedio di Pidna comincia prima dell'inverno del 316 e termina nella primavera. Poliperconte fuggì, e non ne troviamo per ora più traccia. Si recò probabilmente in Epiro, e passando attraverso l'Etolia, andò nel Peloponneso, dove lo troviamo più tardi.

Nessuna oscurità cronologica involge la serie degli avvenimenti compresi tra il ritorno di Cassandro in Grecia e la restaurazione di Tebe. Sappiamo inoltre che egli aveva guadagnata la Tessaglia, la Locrida Opunzia e l'Eubea durante il ritorno dall'assedio di Tegea:[2] non abbiamo direttamente notizia dell'attitudine della Focide durante questa spedizione e l'ultima in cui tornò a Tebe, ma, poichè Polemeo nel 313 scacciò dalla Focide i presidî di Cassandro,[3] dobbiamo argomentare che anche la Focide fosse stata conquistata da Cassandro, forse nella prima spedizione. Nulla sappiamo riguardo alla Locride Ozola. Nel 321 gli Etoli, prima

[1] Pel ritorno di Cassandro in Macedonia dopo l'assedio di Tegea vedi Diod. XIX 35; per il tentativo fatto da Eacida *ib.* § 36.

[2] Diod. XIX 35.

[3] Id. 78, 5.

Digitized by Google

di fare irruzione in Tessaglia, devastarono Amfissa e si impadronirono di altre località: siccome tanto nella spedizione di Cassandro del 317 verso la Macedonia quanto nel 316 in Beozia gli Etoli gli contrastano il passo delle Termopili, è probabile che avessero in quell'occasione occupato la Locride Ozola.[1] Certo la tenevano nel 290, in cui gli Etoli avevano occupato Delfo. Siccome nella guerra tra Cassandro e Poliperconte, poscia nei primi anni della guerra di coalizione contro Antigono la fortuna delle armi non arrise agli Etoli, è ben difficile che in questo periodo cada la conquista della Locrida Ozola. Si potrebbe pensare al 306 quando gli Etoli aiutarono Atene contro Cassandro; ma è più probabile che in questo periodo ne fossero già padroni.

Cassandro entrò nel 316 in Beozia e rifondò Tebe senza nessuna resistenza.[2] Non sembra però che Tebe fosse messa di nuovo a capo della lega beotica, o almeno che vi fosse durata a lungo come città egemone nella Beozia: poichè quando nel 313 Polemeo venne in Grecia contro Cassandro che assediava Oreo,[3] Cassandro si rese alleati i Tebani e stipulò un armistizio con gli altri Beoti. Cassandro certamente, quando divenne padrone della Beozia, avrà cercato di assicurare a Tebe il suo primato nella lega,[4] ma le rivalità si dovettero far vive immediatamente. Quando venne Polemeo, esisteva certo un κοινόν dei Beoti, ma dalla linea di condotta che si tenne in quest'occasione si ricava che molto probabilmente Tebe non ne faceva parte in quel momento; forse perchè i Beoti, profittando dell'imbarazzo in cui si trovava Cassandro a combattere contro l'Epiro e gli

[1] Diod. XVIII 38; Salvetti in *Studi del* Beloch II p. 106.
[2] Id. XIX 53, 2-24. Per la cronologia Beloch III 2 p. 191.
[3] Id. XIX 77, 6.
[4] Id. XIX 77, 4.

Digitized by Google

Etoli,[1] si unirono in lega antagonistica a Tebe, che cominciava ad affermare la sua supremazia.

Antigono, dopo aver vinto Eumene sulla fine del 317 o al principio del 316, svernò in Media.[2] Durante l'inverno si impadronì di Pitone, e andò nella Perside; prepose colà i capi nelle singole satrapie orientali.[3] Tolse di mezzo Peuceste, aiutato da Seleuco che mandò contro di lui Senofilo, s'impadronì inoltre dei tesori di Susa, pose a capo della Susiana l'indigeno Aspisa, e in ventidue giorni giunse a Babilonia.[4] Quest'altro avvenimento Diodoro lo pone nell'anno attico 315-14, data evidentemente falsa, poichè ci impiglierebbe in una serie di difficoltà cronologiche inestricabili. Se da Susa Antigono in ventidue giorni giunse a Babilonia, e, calcolando anche a mezzo anno la durata di tutta la sua azione bellica — di non grande significato, poichè non incontrò resistenza — avremmo che a estate inoltrata egli si mosse da Susa. Antigono quindi giunse a Babilonia in autunno, e colà domandò a Seleuco conto della sua amministrazione. Antigono giunse dopo il tramonto di Orione — circa novembre — in Cilicia dove svernò.[5] Diodoro (§ 57) attesta ancora che, procedendo Antigono verso la Siria, gli vennero incontro gli ambasciatori di Tolomeo, Lisimaco e Cassandro, intimandogli la cessione della Cappadocia e Licia ad Asandro, della Frigia all'Ellesponto a Lisimaco, della Siria a Tolomeo, di Babilonia a Seleuco. Evidentemente la marcia di Antigono verso la Siria avrà avuto luogo dopo l'inverno, dunque nella primavera del 315. La coalizione

[1] Diod. XIX 74.
[2] Id. XIX 44; 46; Beloch III 2 p. 192.
[3] Id. XIX 48.
[4] Id. XIX 55.
[5] Id. XIX 56.

Digitized by Google

contro Antigono si era dunque formata durante l'inverno: Asandro satrapo di Caria vi era stato guadagnato.[1] L'intimazione ad Antigono avvenne almeno a primavera inoltrata, dopo che egli si era portato in Siria, cioè non più presto del principio della primavera.

La cronologia non offre difficoltà; Antigono, dopo aver visto che gli avversari avevano raccolte tutte le loro forze contro di lui,[2] manda Aristodemo nel Peloponneso per raccogliere truppe mercenarie e trarre dalla sua Poliperconte, Agesilao a Cipro, Idomeneo e Moschione a Rodi, Polemeo in Cappadocia per liberare Amiso assediata dalle truppe di Asandro, e liberare la Cappadocia dalle truppe di Asandro che l'avevano invasa. Tutti questi avvenimenti difficilmente possono venire collocati oltre l'estate del 315. Non appare invece molto chiaro quel che riguarda le circostanze della spedizione di Polemeo. Antigono lo mandò μετὰ δυνάμεως εἰς Καππαδοκίαν (Diod. XIX, 57), e la stessa espressione è ripetuta sotto (*ib.* § 60, 2)... Πολεμαῖος πορευθεὶς μετὰ δυνάμεως εἰς Καππαδοκίαν.[3] Si domanda se la spedizione avvenne per terra o per mare. Per chiarire questo punto giova notare che (*ib.*) Polemeo avendo sconfitto Asclepiodoro, generale di Asandro, e liberatolo con l'esercito dopo la resa, ἀνεκτήσατο τὴν σατραπείαν.[4] La satrapia era stata dunque occupata da Asandro: se Polemeo ci fosse venuto per via di terra, avrebbe

[1] Vedi sopra.

[2] Diod. XIX 57.

[3] La Cappadocia nella divisione del Triparadiso era stata assegnata a Nicanore, che cadde contro Seleuco. (App. *Syr.* 55). Quando Antigono fu nominato stratego del regio esercito (Diod. XVIII 39, 5) per combattere Eumene, anche la satrapia di Cappadocia passò sotto di lui, e Nicanore fu suo fedel generale. Chi reggesse la satrapia di Cappadocia dopo che Nicanore fu mandato contro Seleuco, non è attestato dalle fonti.

[4] Diod. XIX 60.

Digitized by Google

recuperato la satrapia prima di liberare Amiso: quindi bisogna ammettere che ci si portasse con la flotta, e, operato uno sbarco, potesse svolgere un'azione da parte di terra e da parte di mare. A poca distanza di tempo Diodoro colloca il soccorso portato da Polemeo ad Astaco contro Zipete re di Bitinia, che l'assediava, entrato certo nella coalizione contro Antigono perchè anche lui aveva concepito seri timori per la sua ambizione. Però Zipeta è attratto da Polemeo all'alleanza con Antigono: come si operasse questo cambiamento, Diodoro non dice; ma tutto ci fa supporre che Antigono gli riconoscesse in contraccambio formalmente l'indipendenza.[1] Tutti questi avvenimenti si svolsero dopo che Antigono si era recato in Fenicia (*ib.* 58) e aveva posto l'assedio a Tiro, che, durato quindici mesi, finì nell'autunno del 314 (Diod. XIX 61, 5). Essi vengono compresi nell'estate e parte dell'autunno del 315, poichè sono contemporanei a una serie di fatti svoltisi in Grecia, che hanno come *terminus ante quem* la celebrazione delle Nemee del 315 da parte di Cassandro che ne sono l'epilogo (vedi appresso): poichè Apollonide prefetto di Cassandro, da Argo aveva fatto un colpo su Stinfalo in Arcadia:[2] era avvennta la congiura di Argo per scacciare con l'aiuto di Alessandro, figlio di Poliperconte, il presidio di Cassandro, la discesa di Cassandro attraverso la Tessaglia e la Beozia nel Peloponneso,[3] appena

[1] Diod. *ib.* 60, 3 μετὰ δὲ ταῦτα πορευθεὶς διὰ Βιθυνίας, καὶ Ζιβοίτην τὸν βασιλέα τῶν Βιθυνῶν καταλαβὼν καὶ τῶν Ἀστακηνῶν καὶ Καλχηδόνων πόλιν, συνηναγκασε λῦσαι τὴν πολιορκίαν, ποτησάμενος δὲ συμμαχίαν πρός τε τὰς πόλεις ταύτας καὶ πρὸς Ζιβοίτην, ἔτι δὲ λαβὼν ὁμήρους προῆγεν ἐπὶ Ἰωνίας καὶ Λυδίας. Zipeta dovea essere prima riguardato come un usurpatore, non altrimenti che Ariarate di Cappadocia, poichè il padre Bas difese con la forza la sua indipendenza contro Kalas, satrapo d'Alessandro. Antigono, stringendo con lui alleanza, ne riconobbe l'indipendenza.

[2] Id. XIX 54, 3; 63, 1-2.

[3] Id. XIX 64, 1.

Digitized by Google

egli seppe la venuta di Aristodemo, la conquista di Cencree e di Orcomeno, il tentativo fallito di espugnare Messene, al quale segue la celebrazione di giuochi Nemei e il suo ritorno in Macedonia, la defezione di Poliperconte e Alessandro maneggiata da Prepelao.[1] Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Policleto, stratego di Seleuco, si avvicina a Cencrea,[2] ma sentendo la defezione di cui abbiamo sopra parlato, torna in Asia e ottiene successi contro Teodoto e Perilao strateghi di Antigono. Abbiamo ora le trattative fallite tra Antigono e Tolomeo, le quali cadono nella buona stagione del 314.[3]

Nello stesso anno attico 315-314 appartengono molti avvenimenti che Diodoro registra nell' anno attico 314-13. Aristodemo strinse alleanza con gli Etoli e passò dall' Etolia nel Peloponneso, ὡς ἐπύθετο τὴν Ἀλεξάνδρου τοῦ Πολυπέρχοντος ἀπόστασιν.[4] Questa defezione, come abbiamo visto, ebbe luogo alquanto dopo il ritorno di Cassandro in Macedonia, dove si recò dopo che ebbe presieduto alle Nemee del 315, dunque dopo l'agosto. Senza dubbio un certo intervallo dovette decorrere tra il ritorno di Cassandro in Macedonia e la defezione d'Alessandro, poichè appena Cassandro si fu allontanato, Alessandro insieme con Aristodemo tenta di cacciare i presidi nelle città del Peloponneso che vi aveva posto Cassandro: ἃ δὴ πυθόμενος ὁ Κάσσανδρος (Id. § 64, 2) mandò Prepelao a maneggiare la defezione di Alessandro e Poliperconte, tentata già quando Aristodemo era per recarsi nel Peloponneso (Id. § 63, 3). Forse trascorre il resto dell'autunno e parte dell'inverno prima che Alessandro si ri-

[1] Diod. XIX 64, 3-4. Vedi Beloch III 2 p. 195. Per l'epoca della celebrazione delle Nemee, agosto, vedi Beloch I² 2 p. 362.

[2] Id. XIX 64, 5-8.

[3] Id. XIX 64, 8.

[4] Id. XIX 66.

Digitized by Google

solvesse alla defezione; e il congresso degli Etoli, in cui Aristodemo patrocinò l'alleanza con Antigono deve essere quello denominato Παναιτωλικά e che cadeva in primavera.[1] Aristodemo, dopo essere passato nel Peloponneso, costrinse Alessandro a togliere l'assedio a Cillene, che assediava insieme con gli Elei, liberò Patre dai presidi di Cassandro, espugnò Egio, dove le sue truppe si comportarono crudelmente e ripassò in Etolia. Abbiamo le lotte di Dime, ostile a Cassandro e l'uccisione di Alessandro figlio di Poliperconte a Sicione.[2] Quest'avvenimento potrà forse ragionevolmente porsi al principio dell'anno attico 314-13. Sappiamo inoltre che Cassandro, apprendendo l'alleanza degli Etoli con Antigono, sfruttò le rivalità degli Acarnani con gli Etoli, prese Apollonia, strinse alleanza con Epidamno e tornò in Macedonia (§ 67); e mandò di qui una spedizione navale, di cui facevano parte venti navi ateniesi, a Lemno. Mentre Dioscoride ebbe ragione di questa flotta, Asandro e Prepelao vennero con la flotta in Caria, dove Polomeo nipote di Antigono svernava.[3] Siamo dunque nell'inverno 314-13, nel quale anche Antigono, dopo aver assediata Tiro per quindici mesi, si portò a Celene per svernare. Riassumendo, poichè i successi di Policleto in Asia seguirono a poca distanza dalla defezione di Poliperconte, e a questi seguì il tentativo di Antigono di far pace con Tolomeo, potremo collocare l'abboccamento dei due dinasti nell'estate del 314-13. Forse i successi di Aristodemo e la rivoluzione di Sicione consigliarono Antigono a non insistere per la pace.

Polemeo, dopo aver preso Amiso nella buona stagione del 315, aveva certamente riconquistato la Cappadocia, e si

[1] Hollbaux *BCH.* XXIX p. 362 sq.; Herrmann-Swoboda *Staatsaltertümer* p. 356.

[2] Id. XIX 64-67.

[3] Id. XIX 67-68.

Digitized by Google

era recato in Caria per via di terra.[1] Cassandro mandò dalla Macedonia una spedizione in Asia, con navi fornite soprattutto da Pidna; questa flotta fu sconfitta da Medio, stratega di Antigono, nell'inverno 314-13,[2] quando Antigono era andato a svernare a Celene, lasciando in Siria il figlio Demetrio. Durante l'anno 314, non nel 313, va posta con tutta probabilità la guerra di Lisimaco contro i Callaziani, gli Istriani e le altre città greche,[3] almeno in gran parte. Sappiamo infatti come l'ordine cronologico di Diodoro è perturbato, avendo registrato nell'arcontato seguente avvenimenti svoltisi nell'anteriore; e per l'analogia si rende verisimile che il medesimo siasi verificato in quest'anno. Inoltre la ribellione dei Callaziani e degli altri Greci, con la relativa espulsione del presidio di Lisimaco, è una ripercussione del decreto (Diod. XIX 61, 3) di Antigono del 315, che confermava quello bandito da Poliperconte nel 319, ed è probabile che la sollevazione non fosse troppo posteriore al decreto di Antigono. L'inazione di Lisimaco si spiega infatti con i gravi imbarazzi in cui si trovava per le ribel-

[1] La liberazione di Amiso per opera di Polemeo, e la vittoria di lui su Asclepiodoro generale di Cassandro, è da DIODORO (XIX 60, 2) registrata nell'anno 315-4: lo ritroviamo nelle vicinanze della Caria nell'inverno 314-3 (ID. *ib.* 68, 2, 5, 6). Va notato che la liberazione di Amiso è quasi contemporanea delle trattative di Antigono con Poliperconte; essa può cadere nell'estate del 315, o alla fine dell'arcontato del 316-15, o al principio dell'arcontato del 315-14.

[2] DIOD. XIX 69. Antigono lasciò il figlio Demetrio in Siria e ripassò il Tauro per svernare a Celene, dopo incominciato l'inverno (§ 69 περιπεσὼν χιόνι πολλῇ): si ritirò a Celene εἰς χειμασίαν. Quindi fece venire la flotta dalla Fenicia comandata da Medio, il quale sembra essersi impadronito delle 36 navi di Pidna. Questo avvenimento è presso a poco contemporaneo della vittoria di Polemeo su Eupolemo in Caria, perchè anche Polemeo era andato εἰς παραχειμασίαν (ID. 68, 5) ed ἤθροισε μὲν ἐκ τῶν πλησίον χειμαζόντων τῶν στρατιωτῶν (ID. 68, 6).

[3] Vedi p. 75 nota 2.

Digitized by Google

lioni dei Greci e degli indigeni. Oltracciò Diodoro dice che Antigono — il quale aveva inviati soccorsi alle città ribelli della Tracia (Diod. XIX 73, 6-10) — mandò Telesforo con 50 navi nel Peloponneso (Id. 74, 1);[1] e della spedizione di questa flotta parla al termine dell'assedio di Tiro, (Id. 62, 8) cioè sulla fine dell'estate del 314. Siccome però l'azione di Telesforo nel Peloponneso, dove conquistò l'Elide, è contemporanea con la guerra combattuta da Cassandro contro gli Etoli ed Eacida nel 313, Telesforo o non partì immediatamente, e rimise la spedizione alla primavera seguente; oppure si recò subito nel Peloponneso, e spiegò la sua azione negli ultimi mesi del 314 e nel 313. Nella prima metà di quest'ultimo anno deve cadere la conquista dell'Elide, che unita a quella delle città dell'Acaia, conquistata nel 315 da Aristodemo,[2] veniva a menomare di quasi la metà il dominio di Alessandro figlio di Poliperconte nel Peloponneso.

[1] Diod. XIX 66, 2 in relazione con Id. 74, 2 e 87; vedi Beloch III 1 p. 129 n. 2.

[2] Antigono rinnova nel 315 (Diod. XIX 61) il decreto di libertà per i Greci. La ribellione di Odesso, Callati e Istro può essere in qualche modo con questo connesso. Ma tralasciando quest'argomento del tutto subiettivo, notiamo come Lisimaco da un pezzo è inoperoso, il che è indizio di gravi perturbazioni nella sua satrapia. Quest'inazione però si avverte fin dal principio della coalizione contro Poliperconte, e quindi poco da essa possiamo ricavare riguardo al principio del movimento delle città greche del Mar Nero contro Lisimaco. Ma l'indizio più significante è il seguente. Antigono (Diod. XIX 73, 16) mandò ai Callaziani un aiuto di esercito terrestre e marittimo, in seguito al quale Seute (§ 73, 8) passò ad Antigono. Lisimaco riuscì a sconfiggere Seute e Pausania (§ 73, 8-10), comandante le forze di terra d'Antigono. Diodoro (XIX 74, 1) prosegue: ὁ δ' Ἀντίγονος ἀποτυχὼν ταύτης τῆς ἐπιβολῆς ἐξέπεμψε Τελέσφορον εἰς Πελοπόννησον ἔσυς αὐτῷ πεντήκοντα ναῦς καὶ στρατιώτας τοὺς ἱκανοὺς καὶ τὰς πόλεις ἐλευθεροῦν ἐνετείλατο. Questa spedizione di Telesforo va identificata con quella (Diod. XIX 62, 9) di cinquanta navi distaccate dalla flotta di Dioscoride spedite nel Peloponneso, alla quale Antigono προσέταξε περιπλεῖν τοῖς τε συμμάχοις παρεχόμενος τὴν ἀσφάλειαν καὶ τῶν νήσων τὰς μήπω μετεχούσας τῆς συμμαχίας προσαγαγόμενον. Il Niese I p. 287 n. 1 per primo ha

Digitized by Google

Nell'estate del 313 cade il soccorso portato da Telesforo a Oreo assediata da Cassandro, poichè questo secondo l'indicazione di Diodoro è avvenuto dopo il soccorso chiesto ad Antigono dagli Etoli e dai Beoti,[1] i quali tutti l'avranno domandato solo dopo la sconfitta inflitta ai primi da Filippo generale di Cassandro.[2] Non si può il tempo della venuta di Telesforo in Eubea far troppo discendere, perchè nello stesso θερεία del 313, malgrado l'indicazione in contrario di Diodoro cade la venuta di Polemeo in Grecia, la conquista di Oropo, di Tebe, della Locride Opunzia, la ribellione di Cirene.[3] Nello stesso anno 313 cade la spedizione di Tolomeo a Cipro che potè compiere senza gravi ostacoli, proprio perchè le forze di Antigono erano impegnate con Telesforo e Polemeo in Grecia. Su ciò non v'ha dubbio perchè Demetrio fa una spedizione in Cilicia, e poscia si porta con l'esercito a Gaza dopo aver preso i quartieri d'inverno.[4] La battaglia di Gaza non può esser di molto posteriore alla primavera del 312: si potrebbe giungere fino al principio dell'estate, supponendo che tanto Demetrio quanto Tolomeo avessero speso molto tempo nel raccogliere e disporre gli eserciti; ma dentro il 312 deve trovare luogo la ribellione

fatto quest' identificazione, ma ha avuto torto a dubitare che la spedizione sia avvenuta dopo il fallimento dell'aiuto dato ai Callaziani. Il Beloch III 1 p. 126 n. 3 sembra aderire all'opinione del Niese. Si vede che Telesforo girò intorno al Peloponneso, e si impadronì di Elide (Diod. XIX 87, donde si ricava che nel 312 Telesforo ne era già padrone) dopo che Aristodemo aveva liberata Patre dal presidio di Cassandro, ed Egio e Dime dopo molti contrasti. La catastrofe di Alessandro, figlio di Poliperconte, dovette agevolare l'opera di Telesforo nella conquista dell'Elide. Nella primavera seguente continuò la conquista di altre città del Peloponneso.

[1] Diod. XIX 75, 6.

[2] Id. *ib.* 74, 6.

[3] Id. *ib.* 77, 79. Per la ribellione di Cirene vedi p. 13 n. 1 della memoria citata a p. 30 n. 2.

[4] Id. XIX 80, 5.

Digitized by Google

di Telesforo, e l'abbattimento della sua potenza per opera di Polemeo in Europa, il ritorno di Seleuco in Babilonia, la spedizione di Demetrio contro i Nabatei, e quella contro Babilonia; il suo ritorno in Siria e il ritorno di Seleuco in Babilonia. Demetrio può essere ritornato anche nell'inverno del 312-11; Seleuco non molto dopo, quasi di certo verso la primavera del 311, poichè tornato in Babilonia dopo la battaglia di Gaza,[1] subito dopo si spinse fino alla Susiana e alla Media, e la conquistò. Ciò avvenne prima della spedizione di Demetrio in Babilonia, perchè Antigono ricevè da Nicanore le notizie dei prosperi successi di Seleuco subito dopo la spedizione condotta da Demetrio contro i Nabatei.[2] Seleuco dovette ritornare subito, poichè, se Plutarco dice che Seleuco si spinse fino ai territori confinanti con l'Indo e col Caucaso, congloba la serie degli avvenimenti della seconda spedizione con quelli della prima.

La pace del 311 avvenne probabilmente durante la primavera. Diodoro la registra nell'arcontato del 311-10,[3] il che ci porterebbe almeno all'estate un po' inoltrata del 311; ma le inesattezze di Diodoro nel comprendere con un arcontato anche gli avvenimenti svoltisi nell'arcontato precedente si ripetono troppo spesso, perchè ci si annetta molta importanza. D'altra parte, se è vero che Seleuco non fu presente alla conclusione della pace, e incaricò Tolomeo di trattare per lui,[4] è pur vero che egli dovette aver ricuperata Babilonia. Perciò stabilirei come *terminus a quo* la primavera del 311; ma non scenderei troppo, perchè nella prima metà del 310 erano già ricominciate le ostilità tra Tolomeo e An-

[1] Plut. *Dem.* 7.
[2] Diod. XIX 100, 3.
[3] Id. XIX 105.
[4] Vedi p. 12 della memoria citata a p. 30 n. 2.

Digitized by Google

tigono. Infatti prima della fine dell'anno attico 311-10 abbiamo la rivolta di Polemeo contro Antigono, la spedizione di Leonida, stratego di Tolomeo, contro i presidi di Antigono nelle città greche delle Cilicia, e la rivolta di Nicocreonte di Cipro.[1] Infatti, col 311-10 comincia l'èra di Pafo, che senza dubbio deve esser connessa con questa rivoluzione.[2] Diodoro narra l'uccisione di Alessandro figlio di Rossane subito dopo la pace generale. Egli è nel vero solo in quanto l'uccisione di Alessandro figlio di Rossane cade nell'anno 311-10 e dovette essere una conseguenza quasi immediata della pace del 311.[3] Poliperconte, come abbiamo visto, rimasto irritato per la sua esclusione dalla pace generale, cercò di vendicarsi di Cassandro, sollevando la questione riguardante la condizione di Alessandro, il quale essendo il legittimo re, non poteva rimaner prigioniero (ved. cap. IV, principio). Cassandro si disfece di Alessandro nei primi mesi del 310, e non è escluso che ciò facesse nella seconda metà del 311, come apparirebbe dalla continuità stabilita da Diodoro tra la pace generale e questa uccisione.[4] La procla-

[1] Diod. XX 19, 4-5, 21; *Marm. Par.* 311-10. Che il re sia Nicocreonte come è dato nell'indice greco di Diodoro, da Ateneo, p. 349 C, e non Nicocle di Pafo, come è dato nel testo di Diodoro, è confermato dal *Marmo Pario*. Cfr. Beloch III 1 p. 142 n. 1.

[2] Beloch III 1 p. 142 n. 2.

[3] Il Marmo Pario ep. 18 (Iacoby p. 200) dà quasi di certo questa cronologia (poichè Ἀλέξανδρος Αλεξάνδρου è restituito per congettura avanti a τελευτᾷ, ma è congettura sicura). Siccome segue Ἡρακλῆς ὁ Ἀλεξάνδρου τελευτᾷ, è chiaro che il cronista ha riavvicinato l'assassinio dell'uno e dell'altro principe, e confusa l'epoca dell'assassinio di Heraklès con quella della sua proclamazione a βασιλεύς.

[4] Bouché-Leclercq *HS.* II p. 516 suppone che l'èra dei Seleucidi abbia avuto principio con la morte di Alessandro IV, che fu approssimativamente contemporanea col ritorno di Seleuco in Babilonia. Nota che allora Seleuco divenne re per gli Orientali come Tolomeo per gli Egiziani. Di quest'anticipazione del titolo regio in Egitto abbiamo documenti nei papiri di Elefantina (De Sanctis III 1 p. 96 nota); ma tuttavia la spiegazione

Digitized by Google

mazione di Herakles da parte di Poliperconte non può essere seguita a grande distanza dall'uccisione di Alessandro, perchè evidentemente Poliperconte cercò subito in lui lo strumento per creare a Cassandro un antagonista. Il Marmo Pario registra l'assassinio di lui nel 310-9. Diodoro nel 309-8:[1] molto probabilmente il Marmo Pario ha conglobato l'epoca della proclamazione con quella dell'assassinio, mentre tra l'uno e l'altro avvenimento dovette correre un certo intervallo.

La guerra di Cassandro contro gli Autariati in aiuto dei Peoni è da Diodoro fatta contemporanea alla rivolta di Polemeo,[2] e in ciò non v'è ragione di sospettare inesattezze. È probabile che Cassandro facesse questa spedizione proprio all'indomani dell'eccidio di Alessandro IV e Rossane, e Poliperconte profittasse di quest'occasione per proclamare Herakles βασιλεύς. Così la spedizione di Cassandro, e quest'ultimo avvenimento potrebbero far parte della prima metà dell'anno attico 310-9: Herakles venne da Pergamo nel Peloponneso contemporaneamente alla lotta di Demetrio e Leonida, stratego di Tolomeo, nella Cilicia, e tutto è a posto: Diodoro non ha fatto alcuna distinzione tra la proclamazione e la venuta in Grecia. L'assassinio di lui Diodoro lo pone

del Bouché-Leclercq è un po' artificiosa e inutile, se veramente l'inizio dell'èra ha relazione con la morte di Alessandro IV. Il Beloch (II 2 p. 196) lo nega per l'èra dei Seleuco, ma esso suppone che Alessandro IV sia stato assassinato nel 310. Se Alessandro IV fu invece assassinato nel 311 e prima dell'ottobre, la data seleucidica 312-11 secondo l'anno macedonico che comincia in ottobre, potrebbe avere il doppio cardine, il secondo ritorno di Seleuco in Babilonia, cioè quello dopo la partenza di Demetrio e la morte d'Alessandro. Si spiegherebbe come l'èra egizia comincerebbe un anno più tardi, perchè Alessandro essendo stato ucciso verso la fine dell'anno macedonico, il computo egizio potrebbe cominciare alla fine dell'anno.

[1] Diod. XX 28.

[2] Id. XX 19. Vedi *Appendice IV.*

Digitized by Google

nel 309-8,[1] e ciò è in perfetta armonia tra lo svolgimento logico dell'azione. Poliperconte mosse dal Peloponneso, e si congiunse con gli Etoli; ma non sappiamo quanto tempo rimanesse nel Peloponneso. Cassandro si era accampato in Timfea, e qui lo raggiunse Poliperconte, passando certo attraverso l'Epiro, poichè la Tessaglia rimaneva in potere di Cassandro.[2] Non sappiamo quale attitudine assumesse l'Epiro: o tenne al patto di Alceta con Cassandro, e Poliperconte con gli Etoli dovette effettuare un'invasione in cui trovò resistenza; o si unirono a Poliperconte e gli Etoli, e allora Cassandro dovette combattere contro gli Epiroti. Va notato che dopo l'uccisione di Alceta l'anarchia dominò nell'Epiro, e Poliperconte potè aver libero il passaggio fino alla Timfea. Poliperconte pacificatosi con Cassandro ripassò per la Tessaglia;[3] ma il movimento di ribellione contro di lui gli impedì il passaggio per le Termopili, ed egli dovette svernare nella Locride durante l'inverno del 309-8.

Polemeo, che si era sollevato contro Antigono riponendo sulle prime le sue speranze in Cassandro,[4] dopo aver compreso che Cassandro non aveva nessuna intenzione di entrare in guerra con Antigono, si rivolse a Tolomeo, come abbiamo veduto.[5] Tolomeo si impadronì della persona di Polemeo dopo aver preso nel 309-8 Faselide, Xanto e Cauno, e contemporaneamente all'azione di Poliperconte con Hera-

[1] Diod. XX 28.

[2] Id. XX 28, 3.

[3] Id. XX 28, 4.

[4] Beloch III 1 p. 147 n. 1 crede che quella notizia di Diodoro XX 19, 3 sq. provenga da una svista, e che subito Polemeo siasi rivolto a Tolomeo. Non vi è ragione, a mio avviso di dubitare della notizia che risponde perfettamente alla situazione. Vedi Stahelin *Kassandros* in *RE.* p. 7 col. 2 dell'estratto.

[5] Diod. XX 27, 3 πρὸς Πτολεμαῖον ... κοινοπραγίαν ἐτίθετο.

Digitized by Google

kles contro Cassandro. Diodoro narra dopo, nell'arcontato 308-7, l'uccisione di Cleopatra,[1] alle cui nozze Tolomeo aspirava. Forse non v'è motivo di spostare quest'ordine di successione[2] e basta solo anticipare la data dell'uccisione di Cleopatra al 309-8. È naturale che Antigono aspettasse a perpetrare l'uccisione di Cleopatra dopo aver raggiunto lo scopo d'essersi disfatto di Polemeo; si comprende ancora come Tolomeo dovesse accettare i fatti compiuti e simulare di credere all'innocenza di Antigono per effettuare i suoi disegni. La cronologia degli avvenimenti che seguirono a questi due episodi della guerra ha sicuri capisaldi: la celebrazione dei giuochi istmici sotto gli auspici di Tolomeo, che ci porta all'estate del 308,[3] dopo aver conquistata Sicione e Corinto, cedutegli da Cratesipolide, e l'ingresso di Demetrio nel Pireo, Targelione del 307,[4] la spedizione di Antigono in Egitto, cui prese parte Demetrio con la flotta, intrapresa nel novembre del 306.[5] L'assedio di Rodi durò un anno, ma si svolse in due arcontati diversi.[6] Sappiamo d'altra parte che Cassandro mosse guerra contro Atene, e nel 304 cominciò l'assedio. Demetrio venne in Grecia subito dopo aver conclusa pace coi Rodii; quindi nella seconda metà del 304 in cui Demetrio passò in Beozia, si

[1] Diod. XX 37.

[2] Beloch III 1 p. 149 n. 3 (e lo specchietto p. 516). «È chiaro che il tentativo di avvicinamento a Tolomeo da parte di Cleopatra deve cadere nel tempo in cui questi era a Coo, dunque nell'inverno del 309-8». Ma non si rileva da Diodoro l'intervallo tra i maneggi di Cleopatra con Tolomeo e l'uccisione di Cleopatra.

[3] Diod. XX 37.

[4] Plut. *Dem.* 8.

[5] Diod. XX 73, 3 τῶν δὲ κυβερνητῶν οἰομένων ἀπιδεῖν τῆς Πλειάδος δύσιν δοκοῦσαν ἔσεσθαι μεθ' ἡμέρας ὀκτώ.

[6] Id. XX 100, 1.

Digitized by Google

impadronì di Calcide, e si alleò con gli Etoli:[1] si pone giustamente nel 303 la venuta di Demetrio nel Peloponneso, poichè se Demetrio mosse da Rodi nella seconda metà del 304 e compiè queste operazioni nella Grecia settentrionale, è approssimativamente nel vero Diodoro, quando pone la venuta di Demetrio nel Peloponneso dell'anno attico seguente.[2] La campagna dovette occupare tutto l'anno, perchè egli prese Sicione e Corinto, Bura, Sciro in Acaia, Orcomeno d'Arcadia ed altre città. Durante la seconda metà del 302 lo troviamo in Atene, dove si iniziò ai misteri d'Eleusi;[3] e di qui mosse alla conquista di Larissa Cremaste, di Antrone, Pteleo, Orcomeno di Beozia, mentre Cassandro difendeva Tebe Ftiotica e Fere, che d'accordo con gli abitanti riuscì ad occupare.[4] Verso la fine dell'anno 302 vennero a Demetrio messaggi dal padre Antigono che lo richiamava in Asia, dove egli era minacciato dalle truppe di Lisimaco in Asia, e in quest'occasione la parte della Tessaglia conquistata andò perduta per Demetrio.[5]

La battaglia d'Ipso non può essere avvenuta molto più tardi della primavera del 301. Infatti Tolomeo, avendo occupata la Siria, apprese la falsa notizia della vittoria di Antigono sugli alleati:[6] onde, stipulata una tregua di quattro mesi coi Sidoni e poste nelle città conquistate nella Siria dei presidî, si portò in Egitto. Contemporaneamente dai quartieri d'inverno giunsero ad Antigono disertori di Lisimaco, e quasi contemporaneamente giunse Seleuco in

[1] Diod. XX 81-88; 91-100.
[2] Id. XX 100.
[3] Id. XX 110. Nell'autunno del 302 si trovava in Atene; Plut. *Dem.* 26 per l'iniziazione di Demetrio nei misteri d'Eleusi.
[4] Id. XX 110.
[5] Id. XX 112.
[6] Id. 113.

Digitized by Google

Cappadocia dove svernò.[1] È chiaro che la venuta di Seleuco era anteriore alla diserzione dei soldati di Lisimaco e alla falsa notizia portata a Tolomeo, la quale presuppone che fosse già avvenuto il collegamento di Seleuco con Lisimaco. La venuta di Seleuco in Cappadocia si deve porre dunque nell'autunno del 302, la diserzione dei soldati di Lisimaco e il ritorno di Tolomeo in Egitto al cominciare della primavera del 301; la battaglia d'Ipso non può essere seguita a molta distanza di tempo, e quindi deve aver avuto luogo nella primavera.[2] La data eusebiana che nel 12.° anno del regno di Seleuco,[3] nel mese Xandico sarebbe stata fondata Seleucia di Pieride, nel mese Artemisio Antiochia sull'Oronte, che ci porterebbe alla primavera del 300, non contraddice a questa combinazione, poichè non c'è ragione di stabilire un limite rispetto all'intervallo tra la vittoria e la fondazione delle due città. Anzi, poichè Seleuco aveva subito dopo il suo ritorno a Babilonia, dopo la prima spedizione in Oriente, fondata Seleucia sul Tigri e l'aveva destinata per capitale, non deve aver sentito subito il bisogno, in seguito ai suoi acquisti, di trasportare altrove il centro dell'impero. Ma, avendo la catastrofe d'Antigono ad Ipso distrutto ogni comunanza d'interessi tra Seleuco e gli antichi alleati, e ravvivate invece molte cause di rivalità, Seleuco comprese che la sede del suo impero sarebbe stata più opportuna in un luogo donde potesse vigilare meglio le mosse di Seleuco e di Lisimaco. È sorprendente che fondasse nello stesso anno, alla sola distanza di un mese, Seleucia e Antiochia; si penserebbe quasi a un intempestivo concentramento delle due fondazioni nello stesso periodo,

[1] Diod. *ib.*
[2] Droysen IV p. 216 n. 2.
[3] Euseb. II 116.

Digitized by Google

se non avessimo dei termini indiretti ma significanti per stabilire la quasi contemporaneità; Demetrio pur molto dopo la battaglia d'Ipso impalmò la figlia Stratonice con Seleuco,[1] che la condusse in Antiochia. Abbiamo quindi la spedizione contro Plistarco, fratello di Cassandro, in Cilicia, quelle contro i possedimenti di Tolomeo nella Siria, la mediazione di Seleuco tra Demetrio e Tolomeo (Plut. *Dem.* 32); avvenimenti, che si dovettero succedere con notevole rapidità, perchè Pirro, il quale in quest'occasione era ostaggio di Tolomeo, era tornato in Epiro nel 297.[2] Non pare dubbio tuttavia che Seleucia fosse destinata a essere la nuova capitale, come prova il nome; ma, appena cominciatane la fondazione, dovettero presentarsi alla mente di Seleuco i pericoli cui la posizione sul mare l'esponevano, e imprese subito la fondazione della nuova città presso l'antica Antigonia; e avendo alla prima destinato già il nome di Seleucia, denominò in onore del padre la città che dovea scegliere per capitale.

Sulla cronologia degli avvenimenti dalla battaglia d'Ipso al ritorno di Pirro in Epiro abbiamo dati poco determinati. Ma è certo che questo ritorno è anteriore alla battaglia di Sentino, con la quale lo fa contemporaneo Velleio Patercolo, perchè Diodoro narra il matrimonio con Lanassa figlia di Agatocle prima di questa battaglia.[3] Oltracciò nel 295 Alessandro figlio di Cassandro chiede soccorso a Pirro:[4] segno che si era già disfatto di Neottolemo, con cui qualche tempo aveva regnato insieme. Il ritorno di Pirro in Epiro viene a coincidere dunque con la morte di Cassandro: forse vi è

[1] Plut. *Dem.* 32; *Pyrr.* 4.
[2] Beloch II 2 p. 103.
[3] Velleius Paterc. I 14, 6; Diod. XXI 4-6.
[4] Plut. *Dem.* 36; *Pyrr.* 7.

Digitized by Google

fra questi due avvenimenti una concatenazione causale. Cassandro non avrebbe visto volentieri il ritorno di Pirro in Epiro, che avrebbe dovuto continuare ad essere l'alleato di Démetrio, essendo sorta tra i due la rivalità solo dopo che questi era divenuto re di Macedonia; ma il giovanetto Filippo IV non poteva certo essere per Pirro d'ostacolo all'attuazione d'un disegno.[1] Il richiamo di Pirro non trovò probabilmente opposizione neanche presso lo stesso Neottolemo: egli vedeva scuotere le basi del suo regno, e forse pensò che con un regno collegiale, avrebbe rinsaldata la sua posizione, conciliando gli interessi suoi con quelli del pretendente.

Se Pirro tornò in Epiro nel 297, la pace fra Demetrio, e Tolomeo seguita all'espugnazione di Samaria operata dal primo deve essere avvenuta almeno l'anno innanzi, poichè in base ad essa Demetrio gli fu dato come ostaggio: in questo stesso anno o più probabilmente nell'anno precedente si dovette avere l'azione di Demetrio alle coste della Fenicia, preceduta dall'occupazione della Cilicia da parte di Demetrio, e questa alla sua volta dal matrimonio di Seleuco con Stratonice.[2] Vi può solo esser questione quando Seleuco richiese a Demetrio la restituzione della Cilicia e delle città fenicie. Ciò può avere avuto luogo immediatamente dopo la pace tra Demetrio e Tolomeo, ma può essere avvenuto anche più tardi. Infatti quando Demetrio era per recarsi in Grecia per profittare della ribellione degli Ateniesi alla tirannide di Lacare,[3] Seleuco può aver domandato questo

[1] Tra Pirro e Filippo IV sembrano essere esistite relazioni d'amicizia. Vedi Dione Cassio p. 40, 1 (Melber) Φίλιππος ὁ Μακεδὼν καὶ ... ἐθεράπευον αὐτόν (Πύρρον). Vedi Kiotz *Epirotische Geschichte* p. 152.

[2] Plut. *Dem.* 36.

[3] Per la data della tirannide di Lacare vedi le definitive osservazioni del Wilamowitz *Antigonos vom Karystos* p. 237 sq. e del De Sanctis in *Studi* del Beloch II p. 45, da cui emerge la quasi certezza che il cambiamento

Digitized by Google

compenso: ciò è nella logica degli avvenimenti, e, se non è confortato, è almeno conciliabile con l'esposizione di Plutarco.[1] Questi infatti dice che Demetrio non si spaventò per le esigenze di Seleuco, ma avendo dichiarato di sdegnare l'amicizia di Seleuco conquistata a prezzo, munì di presidio la città e, avendo saputo della sollevazione di Atene contro Lacare, salpò verso Atene. D'altra parte Seleuco che si era adoperato come mediatore di pace tra Tolomeo e Demetrio, difficilmente avrebbe accampato subito le pretese sopra Tiro e Sidone, perchè ben comprendeva che Tolomeo avrebbe visto più volentieri questi possessi nelle mani di

nell'ordine delle pritanie (la quarta in munichione, antipenultimo mese attico) coincide con l'elezione di un nuovo arconte; e questa è connessa con un cambiamento di governo, il quale non può essere altro che la tirannide di Lacare. Vedi ancora BELOCH III 2 p. 197-198. La combinazione secondo la quale Lacare acquistò autorità in Atene dopo la battaglia di Ipso, e fu a capo del partito che voleva un riavvicinamento con Cassandro, riposa tutta sulla testimonianza di PAUSANIA (I 25, 7) Κάσσανδρος δὲ δεινὸν γάρ τι ὑπῆν οἱ μῖσος ἐς τοὺς Ἀθηναίους, ὁ δὲ αὖθις Λαχάρην προεστηκότα εἰς ἐκεῖνο τοῦ δήμου τοῦτον τὸν ἄνδρα οἰκειωσάμενος τυραννίδα ἔπεισε βουλεῦσαι. «Della motivazione — dice il DE SANCTIS *ib.* p. 26 n. 2 — non si deve tener conto, ma non conviene per questo respingere ogni cosa». Vedi ancora BELOCH III 1 p. 222 n. 3; e STÄHELIN in *RE. Kassandros* p. 10 colonna 1 dell'estratto. Respingere senz'altro la testimonianza di PAUSANIA non sarebbe prudente, ma non mi sembra abbastanza autorevole per fondarvi una conclusione. PAUSANIA riassume in poche linee la storia di quasi cinque lustri; la morte di Antipatro, la venuta di Olimpia dall'Epiro in Macedonia e l'uccisione di Arrideo, l'esecuzione di lei per opera di Cassandro, l'instaurazione della tirannide di Demetrio Falereo, la cacciata di lui per opera del Poliorcete, e finalmente la tirannide di Lacare, di cui assegna il motivo esposto nella citazione. Tralasciamo di rilevare tutte le lacune nell'esposizione di PAUSANIA: notiamo solo che egli così imperfettamente informato poteva per equivoco riguardare la tirannide di Lacare come opera di Cassandro: sappiamo d'un'ambasciata ateniese a Cassandro nel secondo mese dell'anno 299-8 (*IG.* II 1 p. 297 = *SIS.* I[2] 188), cui fa riscontro una testimonianza contenuta in un passo mutilo del Marmo Pario *ep.* 27 (JACOBY p. 24), e da ciò ricaviamo un avvicinamento d'Atene a Cassandro dopo la battaglia d'Ipso, ma nulla di più.

[1] PLUT. *Dem.* 32 fine, 33.

Digitized by Google

Demetrio che in quelle di Seleuco, con l'impero del quale avrebbero fatto parte più organica e continua. Ma l'improvvisa riconquista d'Atene e degli altri possedimenti greci poteva ben destare le gelosie di Tolomeo e di Lisimaco non meno che quelle di Seleuco: onde la minaccia di una stràpotenza di Demetrio riunì in un fascio le forze degli antichi alleati contro Antigono.

Il ritorno di Demetrio in Grecia dovette avvenire nel 295, non nel 296, data che va assolutamente esclusa, se si ammette, come si deve ammettere, che l'instaurazione della tirannide di Lacare precedette l'intervento di Demetrio, e quella ebbe luogo nella primavera del 295.[1] L'aiuto chiesto da Alessandro V re di Macedonia a Demetrio va posto nella seconda metà del 295 o nell'inverno del 294, perchè Alessandro si rivolse a Pirro, evidentemente perchè Demetrio era occupato nell'assedio di Atene. Infatti tralasciò di assediare Sparta per recarsi in Macedonia.[2] Si ricava che dopo la vittoria di Mantinea su Archidamo corse subito in Macedonia; è chiaro dunque che solo l'assedio di Atene o la necessità di correre subito nel Peloponneso l'avesse trattenuto dall'accettare senz'altro l'invito d'Alessandro. Perciò Demetrio, se espugnò Atene circa nel marzo del 294, in un mese può aver condotto la spedizione di Laconia: nel maggio può aver intrapresa la spedizione di Macedonia ed essersi proclamato re al principio dell'anno 294-3. Plutarco dà sette anni pel regno di Demetrio; ma altre fonti danno chi sei, chi sei anni e mezzo; e quest'ultima cifra pur essendo approssimativa, essendo più precisa delle altre, più delle altre s'accosta alla verità.[3] Il *terminus ante quem* per

[1] Vedi p. 85 n. 2.
[2] Plut. *Dem.* 35; Polyen. IV 7, 10.
[3] De Sanctis in *Studi* del Beloch p. 45.

Digitized by Google

la cacciata di Demetrio dalla Macedonia è dato dall'inizio dell'arcontato di Diocle, nella cui prima pritania venne fatta la proposta di onoranze a Zenone stratego di Tolomeo perchè soccorse la città al tempo dell'assedio di Demetrio. Ora si disputa se l'arcontato di Diocle appartenga all'anno 288-7 o al 288-6,[1] poichè altre date sembrano eliminate, a meno che non si voglia negare ogni relazione del decreto con l'assedio di Atene operato da Demetrio, creando inutili difficoltà. Se dunque assumiamo che Demetrio abbia cominciato a regnare in Macedonia nell'estate del 294, e ricordiamo che al principio dell'estate, ecatombeone, dell'arcontato di Diocle in cui l'assedio di Atene durava ancora, Demetrio era stato già balzato dal trono, l'ecatombeone accennato nel documento epigrafico non può essere altro che il luglio-agosto del 287.[2] Nella primavera di quest'anno adunque può avere abbandonata la Macedonia. L'assedio

[1] PLUT. *Dem.* 46; *SIG.* I³ 193.

[2] vedi DE SANCTIS *Contributi* p. 144; *Rivista di Filologia* XVIII fasc. 1 pag. 7-9 dell'estratto, in cui confuta l'idea del WILAMOWITZ (*Antigonos von Karystos* p. 241) e del FERGUSON (*Cornell Studies* X 8) che ponevano l'anno dell'arcontato di Diocle nel 290-89. Il BELOCH l'ha posto nel 288-7 (III 2 p. 41, 47, 49, 66). Egli cita a p. 66 il decreto di proxenia in onore di Abrone e di Matria Nesiote redatto nel 19 antesterione dell'arcontato di Diocle, perchè avevano provveduto all'approvvigionamento della città. «Allora — dice il BELOCH — la città non era ancora assediata . . . .». Effettivamente questo non pare rilevarsi dal documento, la cui parte più importante ci dà solo quest'indicazione in luogo lacero (*CIA.* IV n. 309 C lin. 10 sq.)

ἐπεὶ δὲ Ἄβρων
. . . . . καὶ Ματρίας Νησιώτη-
. . . . . τοῦ δήμου συ-
. . . . . ιαν χρεί . . . . .

Non risulta da questo monco frammento se l'assedio fosse cessato o durasse, ma mi par sicuro che non si fosse in epoca anteriore all'assedio. Che l'assedio fosse già cominciato nell'ecatombeone dell'arcontato di Diocle, si ricava da *SIG.* I³ 192 redatta ἐπὶ Διοκλέους ἄρχοντος, ἐπὶ [τ]ῆς . . . ἰδος πρυτανείας, in cui viene onorato Zenone, stratego di Tolomeo, perchè

Digitized by Google

durò alcuni mesi, fino al marzo almeno del 286, e nello stesso anno passò Demetrio in Asia. Il corso degli avvenimenti che seguirono a questo passaggio conferma le nostre combinazioni cronologiche.

Demetrio, giunto in Asia incita a ribellione la Caria e la Cilicia da Lisimaco, è accolto da Euridice che gli dà in moglie la figlia Tolemaide, promessagli in seguito alla mediazione con Tolomeo maneggiata da Seleuco. Prese Sardi e molti strateghi di Lisimaco defezionarono a Demetrio; Agatocle, il figlio di Lisimaco l'incalza ed egli tenta di recarsi in Armenia e in Media. Retrocede in seguito al tentativo disastroso di passare il fiume Lico, e scende a Tarso dove trova che Agatocle gli ha sbarrato i varchi del Tauro; domanda quindi a Seleuco che gli conceda solo una piccola sovranità su qualche popolo barbaro, o almeno gli permettesse di fare svernare l'esercito. Siamo dunque all'appres-

σῦνους ὧν διατελεῖ κοινῇ τε τῷ δήμῳ καὶ ἰδίᾳ ἑκάστῳ Ἀθηναίων . . . . ἠμιμελεῖται δὲ καὶ τῆς κομιδῆς τοῦ σίτου τῷ δήμῳ . . . l'uso del presente mostra che l'assedio durava e quindi era anteriore all'ecatombeone del 287. Pertanto, se l'arcontato di Diocle dovesse porsi nel 288-7 si dovrebbe spostar la caduta di Demetrio al 289, perchè nel brevissimo spazio di quattro o cinque mesi non potrebbero davvero essere concentrati tanti avvenimenti: la coalizione di Lisimaco, Seleuco e Tolomeo con l'adesione di Pirro, l'invasione della Macedonia da parte di Lisimaco e di Pirro, la fuga di Demetrio a Canandrea, dove avrà dovuto trattenersi per raccogliere le sue forze. PLUT. *Dem.* 45 Δημήτριος δὲ ἔτι τῶν λοιπῶν ναυαγίων ἔχεσθαι διανοηθείς ἀπῆρεν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς ἐκεῖ στρατηγοὺς καὶ φίλους συνῆγεν; e poco dopo καὶ τὸ πρῶτον ἰδιώτης ὢν καὶ τῶν βασιλικῶν κοσμίων ἔρημος ἐπαφοίτα ταῖς πόλεσί, καὶ τις αὐτὸν ἐν Θήβαις τοῦτον θεασάμενος ἐχρήσατο τοῖς Εὐριπίδου οὐκ ἀηδῶς

μορφὴν ἀμείψας ἐκ θεοῦ βροτησίαν
πάρεστι Δίρκης νάματα Ἰσμηνοῦ θ' ὕδωρ.

Ci troviamo nel campo dell'aneddoto, ma qualche cosa di vero c'è senza dubbio poichè l'aver reso a Tebe la sua autonomia (PLUT. *ib.* 46) mostra che voleva conciliarsi gli animi dei Tebani e degli altri cittadini della Beozia, prima di muovere contro Atene che s'era ribellata.

Digitized by Google

sarsi dell'inverno, che evidentemente non può essere altro che quello del 286-5.[1] Questa serie di fatti può bene essere compresa tra l'aprile in cui Demetrio si recò in Asia e il novembre del 286. Demetrio rifiuta la condizione di Seleuco di svernare due mesi nella Cataonia: cade malato e la sua malattia dura quaranta giorni, dopo i quali si porta in Cilicia, traversa l'Amano e depreda la Cirrestica. La sconfitta e la prigionia di Demetrio e parte di questi ultimi avvenimenti cadono nel 285.[2]

Durante la guerra che Demetrio sosteneva in Asia, Pirro si impadronì della Tessaglia, almeno in gran parte, e di Corcira, con l'aiuto dei Tarantini, nonchè di gran parte dell'Illiria meridionale.[3] Gli Ateniesi occuparono Eleusi mentre Antigono potè difendere il Pireo e costringere gli Spar-

[1] PLUT. *Dem.* 47.

[2] Vedi BELOCH III 2 p. 66. La malattia di Demetrio durante quaranta giorni, di cui parla PLUTARCO *ib.* 47, deve cadere nell'inverno del 286-5, poichè Demetrio aveva pregato Seleuco di fornirgli le vettovaglie durante l'inverno, che quindi era prossimo: Seleuco voleva che svernasse due mesi in Cataonia; una parte dell'inverno doveva essere già passata per stabilire il termine di soli due mesi. Demetrio quindi forzò i passi della Siria e depredò il territorio di Seleuco; quindi cadde malato, e, guarito, passò in Cilicia. Che la battaglia in cui Demetrio fu preso prigioniero cada non prima del 285 inoltrato, lo rileviamo dall'indicazione di PLUTARCO (*ib.* 52), secondo il quale Demetrio morì τρίτον ἔτος, in età di 54 anni. Secondo DIODORO (XIX 69) avrebbe avuto 22 anni nel 314, e quindi sarebbe nato nel 336. Bisogna notare che DIODORO gli assegna quest'età, a proposito d'un avvenimento che ebbe luogo verso la fine del 314 — l'assunzione del comando della Siria da parte di Demetrio, lasciatogli dal padre Antigono che andò a svernare a Celene passando il Tauro. Non è impossibile che in DIODORO ci sia l'errore d'un anno, e quindi Demetrio fosse nato nel 337, ma per sollevare d'un anno la data, non v'è altro argomento che l'età ottuagenaria di Antigono Gonata alla sua morte avvenuta nel 239 (LUC. *Macrob.* 11). Nessuno vorrebbe giurare sull'esattezza di questa cifra rotonda, o ritenerla come un *minimum* solo perchè PORFIRIO in EUSEBIO I 237 gli assegna 83 anni. Pertanto Demetrio può essere morto nel 282, non essendo ancora compiuto il terzo anno della prigionia e però Plutarco dice τρίτον ἔτος.

[3] PLUT. *Pyrrh.* 12.

Digitized by Google

tani che avevano aiutata la defezione contro di lui a riconoscere la sua egemonia. Il conflitto tra Lisimaco e Pirro ha per *terminus a quo* la catastrofe di Demetrio, che ebbe per conseguenza la pace segreta tra Antigono e Pirro: va posta nel 285, poichè l'εὐθύς di Plutarco [1] accenna a una continuità di due fatti, la quale è pure nella logica delle cose.

Difficile all'incontro è determinare l'anno della spedizione di Lisimaco in Peonia. Essa presuppone la morte di Audoleonte, il quale era vivo nel 287, in cui mandò vettovaglie ad Atene assediata da Demetrio.[2] Ad essa non possiamo assegnare altro *terminus ante quem* che la battaglia di Corupedio, combattuta nel 282 o nel 281. La seconda data è molto più probabile, non tanto per le combinazioni basate sulle liste degli *Asianorum et Syrorum reges* di Eusebio,[3] quanto per altre considerazioni. Polibio fa morire Seleuco[4] nella 124.ª olimpiade, approssimativamente nello stesso periodo in cui soccombette Tolomeo Cerauno. Questi uccise Seleuco, secondo Giustino,[5] sette mesi dopo la vittoria di Corupedio. A questo dato non si può negar fede, perchè corrisponde alla successione degli avvenimenti. Seleuco dopo la morte di Lisimaco non ebbe a sostenere altre lotte che contro Eraclea, alleata di Bisanzio, Calcedone e Mitridate re del Ponto;[6] e forse il disastro della spedizione di Seleuco contro Mitridate fu l'occasione favorevole a Tolomeo per ucciderlo, sfruttando il risentimento per questo insuccesso, come ci autorizza a sospettare la connessione stabilita da Trogo Pom-

[1] Plut. *Pyrr.* 12. Vedi Beloch III 2 p. 248 n. 2-3.
[2] *SIG.* I³ 295 (= *IG.* II 1 n. 112).
[3] Beloch III 2 p. 68-69.
[4] Polyb. II 41, 1.
[5] Iustin. XVII 2, 3; Memn. 12 (= *FHG.* III p. 553).
[6] Memn. 11. Trog. Pomp. *Prol.* 17.

Digitized by Google

peo.[1] Mennone (§ 14) assegna al regno di Tolomeo Cerauno due anni; la fonte cronografica invece dà per il regno di lui un anno e cinque mesi; e se è caduta nell'estate inoltrata del 280, la battaglia di Corupedio si potrebbe porre senza difficoltà nella primavera del 281. Oltracciò Polibio[2] stabilisce l'intervallo di due anni tra la venuta di Pirro in Italia e la sconfitta dei Galli presso Delfo. Se questa avvenne nell'inverno del 279-278, e più propriamente nella parte dell'inverno del 279, si comprende per la natura dei computi che dalla primavera del 280 all'inverno del 279 si potessero stabilire due anni. Ma Plutarco attesta che Pirro ricevè dopo la battaglia d'Ascoli la notizia della morte di Tolomeo Cerauno,[3] il che ci porta a credere che

[1] TROG. POMP. *ib.* « Ut Seleucus aminis in Cappadocia cum Diodoro copiis interfectus est a Ptolomaeo fratre Arsinoes uxoris Lysimachi . . . ».

[2] POLYB. II 20, 5 ταῦτα [la pace dei Romani coi Boi] συνέβαινε γίγνεσθαι τῷ τρίτῳ πρότερον ἔτει τῆς Πυρρουδιαβάσεως εἰς τὴν Ἰταλίαν, πεμπτῷ δὲ τῆς Γαλατῶν περὶ Δελφοὺς διαφθορᾶς. S'intende che si tratta solo d'un biennio approssimativo d'intervallo tra la venuta di Pirro e il disastro dei Galli a Delfo, poichè Pirro venne in Italia nella primavera del 280 (BELOCH III 2 p. 67 e DE SANCTIS II p. 390 n. 2) e i Galati furono disfatti sulla fine del 279 (BELOCH III 2 p. 411).

[3] PLUT. *Pyrr.* 22 Ἅμα γὰρ ἦκον ἐκ τῆς Σικελίας ἄνδρες Ἀκράγαντα καὶ Συρακούσας καὶ Λεοντίνους ἐγχειρίζοντες αὐτῷ . . . . ἐκ δὲ τῆς Ἑλλάδος ἀγγελλοντες ὡς Πτολεμαῖος ὁ Κεραυνὸς ἀπόλωλε συμπεσὼν Γαλάταις μετὰ τῆς δυνάμεως.

La battaglia d'Ascoli cade nella seconda metà del 279, poichè fu combattuta sotto P. Sulpicio e P. Decio, consoli del 279. Ora, anche ammesso che i consoli entrassero in carica tra gli idi di aprile e gli idi di luglio (BIANCA BRUNO in *Studi* del BELOCH VI p. 120-122), ci troveremmo sempre sulla fine della primavera. Che la morte del Cerauno non possa aver preceduto di molto la battaglia d'Ascoli, stando al cenno di PLUTARCO, che risale senza dubbio a JERONIMO di Cardia, è evidente; e cade, secondo il mio avviso, la cronologia del NIESE (II p. 15) e del DE SANCTIS (II p. 390 n. 2) seguito dal CORRADI *Rivista di Filologia* XLIV p. 13-14 dell'estratto, che pongono la morte del Cerauno nell'estate inoltrata del 280. La testimonianza di PAUSANIA (X 19, 7), nè quella di TROGO POMPEO (*Prolog.* XXIV; IUSTIN. XXIV 4 e 5, 1-7; 6, 1) contengono alcun accenno alla cro-

Digitized by Google

la morte di Tolomeo Cerauno cada nel 279, e quindi abbiamo un altro indizio che la battaglia di Corupedio vada posta nel 281.

Per tutti gli altri avvenimenti posteriori alla morte di Tolomeo Cerauno, abbiamo come *terminus ante quem* il ritorno di Pirro in Grecia (fine del 275 o primavera del 274).[1] Durante questo periodo aveva avuto luogo la defezione dalla republica macedonica, cui era a capo Sostene, di Cassandrea, dove prima si era insediata Euridice, la madre di Tolomeo Cerauno, e poscia Apollodoro ne era divenuto tiranno.[2] Non

nologia. Lo contiene però bene POLIBIO I 6, 5 Ταραντίνων . . . ἐπισπασαμένων Πύρρον τῷ πρότερον ἔτει τῆς τῶν Γαλατῶν ἐφόδου τῶν τε περὶ Δελφοὺς φθαρέντων καὶ περαιωθέντων εἰς τὴν Ἀσίαν dove è chiaro che si riferiscono allo stesso cenno la morte del Cerauno e il disastro gallico presso il santuario di Delfo. Il CORRADI *ib.* p. 13 nota « Non si può evidentemente invocare questo passo a cagione della menzione che vi troviamo fatta della sconfitta di Delfi, per riferire allo stesso anno le due spedizioni di Belgio e di Brenno; se no, si dovrebbe riferire all'anno stesso anche il loro passaggio in Asia ». Ma quest' osservazione non calza: il significato cronologico della notizia non sta già nella sconfitta di Delfo e nel passaggio in Asia, ma nella determinazione principale τῆς τῶν Γαλατῶν ἐφόδου, nella quale POLIBIO includeva anche l' invasione della Macedonia. Se POLIBIO si ferma sulla sconfitta di Delfo, è solo perchè questo fu l' epilogo della spedizione; la notizia che passarono in Asia è data perchè il passaggio in Asia rappresenta la continuazione del movimento di ritorno dei Galli incominciato subito dopo il disastro.

[1] Vedi *Appendice VI.*

[2] DIOD. XX 11, 4 (= SYNCEL. *Chronogr.* p. 266 D) enumera dopo la morte di Tolomeo Cerauno, Meleagro, suo fratello (ἀδελφὸς τοῦ Πτελεμαίου τοῦ Λάγου o è una svista di SINCELLO o è caduto qualche cosa e l' espressione era a un dipresso questa: ἀδελφὸς Πτολεμαίου ⟨τοῦ Πτολεμαίου⟩ τοῦ Λάγου) che avrebbe regnato pochi giorni, Antipatro, che avrebbe regnato quarantacinque giorni: Sostene, Tolomeo, Alessandro e Pirro complessivamente avrebbero regnato tre anni. Come si vede, in questo cenno vi è parecchia confusione; ma, se si prescinde dalla notizia erronea che regnarono dopo Sostene Alessandro e Pirro, la somma degli anni corrisponde a quella data da EUSEBIO I 236 sq. Avendo Meleagro regnato due mesi (EUSEB. *ib.*) e Antipatro un mese e mezzo, se la strategia di Sostene cade nella tarda estate del 279 e la tenne circa due anni, egli morì nel 277. Per gli altri pretendenti, Tolomeo, Alessandro e Arrideo vedi BELOCH III 1 p. 584 n. 2.

Digitized by Google

si può scendere per questi avvenimenti più giù del 278, perchè in questo movimento Apollodoro ebbe come alleato Antioco:[1] ora Antioco deve aver svolta la sua ingerenza anteriormente alla pace con Antigono, poichè con questa si impegnava a rinunciare a ogni pretesa in Europa.[2] Apollodoro, che si era fatto tiranno, dopo aver celebrata Euridice, che aveva data ai Cassandrei la libertà, fu assalito da Antigono Gonata dopo che questi ebbe vinto i Galli a Lisimachia (277): la resa andrebbe posta con tutta probabilità nel 276, essendo l'assedio durato dieci mesi,[3] se dovesse prendersi strettamente alla lettera l'indicazione del ricapitolatore di Trogo Pompeo: ma Antigono dovette prima combattere contro Antipatro nipote di Cassandro, il quale regnò solo 45 giorni dopo Meleagro su tutta la Macedonia, ma potè conservarsi in qualche angolo di essa; donde fu cacciato finalmente da Antigono Gonata, il quale debellatolo si volse all'assedio di Cassandrea.[4] La lotta non fu lunga,

Euridice, la madre di Tolomeo Cerauno dovè dare la libertà a Cassandrea appena il figlio Meleagro fu cacciato dal parente Antipatro cioè nel 279 stesso. Apollodoro si dovette allora impadronire del potere.

[1] Per la guerra di Antioco con Antigono vedi *Appendice V.*

[2] L'alleanza di Apollodoro con Antioco, di cui fa menzione POLIENO VI 7, 2, non è certo dimostrabile che fosse diretta contro Antigono; ma è pur certo che Antioco rinunciando a ogni pretesa sui possedimenti in Europa e avendo già stipulata alleanza con Antigono, non si sarebbe ingerito negli affari d'una città che Antigono Gonata volea ridurre certo in suo potere. Egli infatti mosse verso la Macedonia subito dopo la vittoria sui Galli a Lisimachia, e debellato Antipatro il nipote di Cassandro, si volse contro Apollodoro. TROG. *Prol.* XXV « Ut Antigonus Gallos delevit, deinde cum Apollodoro, Cassandreae tyranno, bellum habuit ». Vedi STÄHELIN *Geschichte der kleinasiatischen Galater*[2] p. 5 n. 2.

[3] POLYAEN. IV 6, 13 δέκα μηνῶν ἦν χρόνος ἐν τῇ πολιορκίᾳ. La vittoria dei Galli a Lisimachia (DIOG. LAERT. II 141) è stata riportata da Antigono prima che i Galli passassero in Asia (IUST. XXV 2), e ciò avvenne nell'anno 278-7 (PAUS. X 23, 14). L'assedio finì al più presto verso la fine del 276. Vedi in ogni modo DROYSEN V p. 194 n. 2.

[4] PORPHYR. TYR. § 8 in *FHG.* III p. 700: τοῦ δι' Ἀντιπάτρου τοὺς πρά-

Digitized by Google

ma richiese un certo tempo perchè ci fu il contrattempo delle trattative coi mercenari Galli, il rifiuto di costoro perchè Antigono, secondo il loro avviso, non manteneva i patti, l'accordo.[1] È quindi naturale che Antigono, prima di volgersi all'assedio di Cassandrea, cercasse di liberare tutta la Macedonia: e questa successione cronologica risulta anche dalla nostra fonte.[2] Inoltre, dall'usurpazione di Tolomeo Cerauno all'avvento al trono macedonico di Antigono Gonata sarebbe decorso uno spazio superiore a un'olimpiade secondo il cronografo; venendo dato per il principio del regno di Tolomeo il quarto anno della 124.ª olimpiade, pel principio del regno d'Antigono il primo anno della 126.ª olimpiade, cioè il 276-5. Se Antigono potè riuscire a debellare definitivamente Antipatro nel 276, l'espugnazione di Cassandrea cade nel 275. Questi calcoli sono perfettamente a posto qualora nel periodo di anarchia venga compreso anche il periodo di lotta tra Antigono a Apollodoro; e questa ipotesi è più che verisimile, perchè il cronografo, o la sua fonte, può aver fatto finire il periodo d'anarchia quando Antigono Gonata ebbe definitivamente riconquistata tutta la Macedonia.[3]

μασιν ἐπιβουλεύοντος, Ἀντίγονος ὁ Δημητρίου τοῦ Πολιορκητοῦ καὶ Φίλας τῆς Ἀντιπάτρου θυγατρὸς υἱὸς μεταποιεῖται τῆς ἀρχῆς.

[1] POLIAEN. IV 6, 17.

[2] ID. IV 6, 18.

[3] Siccome il sommario armeno di EUSEBIO (*FHG.* III p. 700 nota) assegna due anni all'anarchia, e dal principio del regno di Tolomeo Cerauno, secondo il suo calcolo, fino alla fine dell'anarchia sarebbero decorsi cinque anni e otto mesi, ponendo l'assunzione di Tolomeo Cerauno alla fine dell'autunno del 281, arriveremo per la fine dell'anarchia all'estate forse già inoltrata del 275: alla primavera, secondo il calcolo di PORFIRIO TIRIO (*FHG.* p. 700 7) in EUSEBIO, che stabilisce un intervallo tra l'assunzione al trono di Tolomeo Cerauno e la fine dell'anarchia cinque anni e sei mesi e mezzo. Tutto è a posto se comprendiamo in questo periodo anche la riconquista di Cassandrea. Il che non toglie che la proclamazione di Antigono Gonata a re di Macedonia avvenisse appena debellato Antipatro.

Digitized by Google

Digitized by Google

Appendice I.

L'epiméleia dell'impero.

Secondo la testimonianza d'Arriano, quale è a noi nota attraverso il magro riassunto di Fozio, dopo il compromesso tra la fanteria e la cavalleria, Cratero fu nominato προστάτης τῆς Ἀρριδαίου βασιλείας (*Diad.* 3), e Perdicca chiliarco, dignità ripristinata in questa occasione, poichè dopo la morte di Efestione Alessandro l'aveva lasciata vacante. Secondo un altro gruppo di scrittori l'ἐπιμέλεια dell'impero sarebbe toccata proprio a Perdicca. Il Beloch (III 2 p. 237) vede la ragione di questa discrepanza nell'esistenza di due tradizioni nettamente distinte che non sarebbe conforme al buon metodo conciliare; e quindi egli dà la preferenza a quella di Arriano, assegnandone ragioni probabili, cioè l'autorità delle fonti da cui Arriano deriva la sua narrazione, e la verisimiglianza intrinseca della notizia. Le difficoltà che sorgono non sono, secondo il Beloch, difficili ad eliminare. Siccome Cratero era assente da Babilonia (p. 238), il potere e la tutela dei re rimase effettivamente nelle mani di Perdicca, il quale (Diod. XVIII 18, 9) restituisce i Samî nella loro patria. Una contraddizione si noterebbe dove nella divisione delle satrapie è assegnato ad Antipatro e a Cratero il condominio della Macedonia e dell'Europa in genere (ib. 8); ma il Beloch p. 238-239 la spiega, attribuendola non ad Arriano, ma al ricapitolatore. Perdicca avrebbe usurpata l'ἐπιμέλεια

Digitized by Google

dopo la rottura con Cratero e Antipatro (ib. p. 239), e avrebbe dato a Seleuco la chiliarchia; di guisa che la lotta avrebbe preso l'aspetto di una reazione legittimista di Cratero e Antipatro contro l'usurpazione di Perdicca. Il Kromayer (*Historische Zeitschrift* C p. 43) aderisce alle conclusioni del Beloch, cercando di spiegarsi la difficoltà suscitata dalla condotta di Cratero con l'ipotesi che Cratero stesso avesse misconosciuta l'importanza della sua dignità, rassegnandosi al compito modesto di reprimere una ribellione e mettendosi in una posizione subordinata ad Antipatro. Il Bouché-Leclercq (*HS.* p. 514) è giunto ai medesimi risultati del Beloch, quantunque non sembri averlo consultato su questo punto.

Contro queste combinazioni è insorto il Kärst (II 1 p. 7 n. 1). Egli nota che di una doppia tradizione non si può parlare, ma solo di riproduzioni più o meno alterate della medesima tradizione. Infatti presso Arriano, o per meglio dire nel suo riassunto, dopo essere stato detto che Perdicca fu sollevato alla dignità di chiliarca si aggiunge τόδε ἦν ἐπιτροπὴ τῆς ξυμπάσης βασιλείας, e una mezza parafrasi di questo concetto si trova presso Dexippo (fr. 1 in *FHG.* III 668) «.... εἰς τοὺς ἀμφὶ Περδίκκαν οἳ κρίσει Μακεδόνων ἐπετρόπευον αὐτοῖς τὴν ἀρχήν.' Cratero e Antipatro si volsero contro Perdicca — continua il Kärst — perchè questi aveva assunto un'attitudine tracotante violando i limiti imposti alla sua alta dignità, ma che dovesse l'ἐπιμέλεια all'usurpazione, non si è autorizzati a supporlo da nessun accenno delle fonti: la testimonianza di Diodoro (XVIII 8, 9), che Perdicca in nome del re effettuò la restituzione dei Samî nella loro patria, non lascia dubbio sulla condizione giuridica di lui, e, ammettendo che l'epimeleta fosse Cratero, la condotta di quest'ultimo sarebbe enimmatica: oltracciò (p. 8)

[1] È molto dubbia la congettura del KAERST (*ib.* p. 9) che nelle parole del fr. 1 di DEXIPPO (*FHG.* III p. 668) testè riprodotte si alluda alla tutela collegiale costituita nel primo momento per opera di Perdicca al nascituro di Rossane, accennata da IUSTIN. XIII 2, 4; CURT. X 7, 8, di cui parleremo. Molto probabilmente si deve qui riscontrare l'uso alessandrino οἱ ἀμφὶ oppure οἱ περὶ τὸν δεῖνα per il singolare: cfr. DIOD. XX 19, 3 οἱ περὶ Πτολεμαῖον.'

Digitized by Google

Cratero epimeleta non avrebbe potuto tenere di fronte ad Antipatro una posizione subordinata (Diod. XVIII 5): finalmente il concordato tra Cratero e Antipatro (XVIII 15, 4) che al primo veniva data l'egemonia dell'Asia al secondo dell'Europa, appare qualche cosa di nuovo, che non si concilia con l'ipotesi che Cratero fosse stato già l'epimeleta (vedi anche Diodoro XVIII 18, 7). Il Kärst (p. 8) non si dissimula la difficoltà creata alla sua esegesi dall'espressione di Arriano che attribuisce a Cratero la προστασία τῆς Ἀρριδαίου βασιλείας, confermata dalla dichiarazione di Dexippo ὃ δὴ πρώτιστον τιμῆς τέλος παρὰ Μακεδόσι; ma ritiene che lo scrittore abbia con questa proposizione voluto soltanto significare una posizione segnalata (*eine bedeutende Ehrenstellung*).

In due cose il Kärst ha senza dubbio ragione: che non si possa per la storia del quarto secolo parlare di due tradizioni, quando la storiografia si svolgeva quasi contemporaneamente ai fatti che narrava; specialmente per un avvenimento tanto importante:[1] inoltre che la coalizione contro Perdicca non possa avere per motivo la necessità di reagire contro l'usurpazione di Perdicca. Egli ha anche ragione di trovare la condotta di Cratero inconciliabile con la sua condizione di supremo dignitario; e la spiegazione del Kromayer, il quale ritiene che Cratero avesse misconosciuto l'alto significato della sua dignità, è troppo semplicistica per essere presa in considerazione. Ma, d'altra parte, non è possibile sbarazzarsi d'una testimonianza così precisa come quella d'Arriano, che sopra abbiamo citata, riguardo all'ἐπιμέλεια del regno concessa a Cratero: lo stesso Kärst lo comprende, cercando la spiegazione artificiosa all'illustrazione di Dexippo ὃ δὴ πρώτιστον τιμῆς τέλος παρὰ Μακεδόσι, escludendo in questa ogni comparazione rispetto alle altre dignità.[2] E questa testimonianza

[1] Credo molto difficile che l'opera di Ieronimo di Cardia sia rimasta senza influenza su scrittori anche contemporanei, come Duride di Samo (cfr. p. 19 n. 1), che è servito come fonte a Diodoro (Droysen III p. 21 n. 3; Beloch II 2 p. 5). Che Ieronimo di Cardia abbia narrati questi avvenimenti, si ricava dai fr. 1-2 (*FHG.* II 451-452) con tutta certezza: non si tratta quindi di sola probabilità, come ritiene il Koehler *SBBA.* 1890 p. 566.

[2] Kaerst *ib.* p. 8 « Offenbar handelt es hier um eine bedeutende

Digitized by Google

d'Arriano trova la conferma nei cenni molto espliciti degli autori che avrebbero seguita la tradizione contraria a quella d'Arriano: p. e. Diodoro (XVIII 3, 4), dopo aver narrata la divisione delle satrapie aggiunge: Σέλευκον δ' ἔταξεν ἐπὶ τὴν ἱππαρχίαν τῶν ἑταίρων, οὖσαν ἐπιφανεστάτην· ταύτης γὰρ Ἡφαιστίων μὲν πρῶτος ἠγήσατο, μετὰ δὲ τοῦτον Περδίκκας, τρίτος δ' ὁ προειρημένος Σέλευκος; e in armonia con Diodoro Giustino (XIII 4, 17) dopo esposta la stessa assegnazione delle satrapie, aggiunge: « Summus castrorum tribunatus Seleuco, Antiochi filio venit ».[1] Il riconoscimento implicito nella fonte di Diodoro che Perdicca era stato chiliarco, mostra l'accordo con quella di Arriano; e, se distrugge l'ipotesi della doppia tradizione, conferma la testimonianza d'Arriano che Cratero tenne l'ἐπιμέλεια del regno; poichè Perdicca non potè essere chiliarco che dopo la morte d'Alessandro, ed è ragionevole che prima di Perdicca l'ἐπιμέλεια la tenesse un altro, in cui si deve naturalmente riconoscere Cratero.

Non si tratta dunque di conciliare due tradizioni discrepanti, ma di integrarle, cercando di intendere il valore delle testimonianze superstiti su questo momento politico, in cui Arriano, per quanto si può ricavare dal suo riassunto, ha nell'esposizione avuto riguardo alle condizioni di diritto, gli altri autori hanno messo in rilievo solo le condizioni di fatto. All'esilità dell'esposizione arrianea si può fino a un certo segno supplire con altre fonti meno autorevoli, ma non del tutto trascurabili.[2]

Giustino ci dice che nel primo consiglio trionfò il partito di Perdicca, e si stabilirono come tutori del nascituro Leonnato, Perdicca, Cratero, e Antipatro:[3] narra quindi la sedizione provocata da

Ehrenstellung, wie ja auch schon der Zusatz bei Dexippos δ δὴ πρώτιστον τιμῆς τέλος παρὰ Μακεδόσιν ». Basta infatti mettere questa proposizione in connessione con quella che immediatamente precede τὴν δὲ κηδεμονίαν καὶ δση προστασία τῆς βασιλείας Κρατέρῳ ἐπετράπη e con quelle che seguono Περδίκκαν δὲ καὶ Ἡφαιστίωνος χιλιαρχίαν per comprendere che l'interpretazione del KAERST è assurda.

[1] DROYSEN III 23 n. 2; BELOCH *ib.*; KAERST *ib.* p. 9.

[2] DIODORO XVIII 2 non è molto utilizzabile: vedi n. 9.

[3] XIII 2, 13-14.

Digitized by Google

Meleagro e il compromesso tra la cavalleria e la fanteria, in base al quale sarebbe stato riconosciuto re Arrideo insieme col nascituro, se fosse stato maschio.[1] Poscia ad Antipatro — egli continua — si assegna il governo della Macedonia e della Grecia, a Cratero « regiae peuniae custodia », e ciò prima della divisione delle satrapie. Quinto Curzio invece accenna alla tutela collegiale dopo la protesta di Meleagro, ma prima della sedizione, in cui Meleagro proclama re Arrideo, aggiunge che, per opera soprattutto di Pitone, si stabiliscono come tutori del nascituro Perdicca e Leonnato, e si assegna ad Antipatro e a Cratero il governo dell'Europa.[2]

La versione sulla tutela collegiale deliberata nel primo momento, datoci da Giustino è per sè più credibile di quella datoci da Curzio, in cui vi è la contaminazione della situazione creata alla morte d'Alessandro con l'altra posteriore al compromesso, in forza del quale Antipatro venne nominato stratego dell'Europa e Cratero finì col prestargli la sua collaborazione. Infatti appunto dopo il compromesso Giustino dice che ad Antipatro venne assegnato il governo della Macedonia e della Grecia, a Cratero del tesoro. A quale combinazione di storico si debba l'escogitazione di questa magistratura finanziaria per Cratero, ignoriamo; ma è evidente nelle sue lievi divergenze la somiglianza con la versione di Curzio, che ad Antipatro e Cratero venne affidata l'amministrazione dell'Europa. Ora, se riguardo ai particolari le due versioni qua e là si presentano un po' discordi, una conclusione si può trarre con sicurezza, che, prima di stabilire la tutela del regno, si erano fatti altri tentativi di soluzione. Se nulla di questi troviamo nel riassunto di Arriano, non si deve addebitare l'omissione allo storico, bensì al ricapitolatore, al quale bastava offrire un sommario dell'esposizione di Arriano:[3] e non si può chiamare altrimenti che sommario la condensazione in una colonna e mezzo del contenuto di niente meno che cinque libri. Pertanto, trovando in Arriano che, dopo la sedi-

[1] *Ib.* 3-4, 1.
[2] X 7, 7-9.
[3] Arrian. *fr.* I-V § 7

Digitized by Google

zione di Meleagro, ad Antipatro viene affidata la strategia dell'Europa,[1] a Perdicca la chiliarchia, a Meleagro la dignità di ὕπαρχος di Perdicca, riteniamo che qui abbiamo soltanto l'epilogo del movimento sedizioso. Arriano, avendo certamente narrato il corso degli avvenimenti cui accennano Curzio e Giustino, avrà lumeggiata opportunamente la situazione, e quindi avrà assegnate le ragioni della strapotenza di Perdicca, come intravvediamo dall'osservazione a proposito della chiliarchia di Perdicca: τόδε ἦν ἐπιτροπὴ τῆς ξυμπάσης βασιλείας. Egli cerca mettere in evidenza che l'assenza di Cratero avrebbe lasciato mano libera a Perdicca, anche se il potere di lui fosse contrario alla costituzione. Questo in fondo non era: la dignità di epimeleta, nata dalla tutela,[2] doveva cominciare a funzionare dopo la nascita del figlio di Rossane: il chiliarco accanto al re maggiorenne era sempre il suo primo ministro.

Abbiamo già detto che l'elezione di Cratero a epimeleta fu un ripiego[3] per tentare di sottrarre ad un ambizioso come Perdicca, e per di più di famiglia principesca,[4] il modo di poter giungere con la tutela al regno. Abbiamo congetturato che dopo la soppressione di Meleagro, Perdicca si fece nominare addirittura epimeleta. Ciò nel riassunto d'Arriano non si trova; ma, combinando il fatto

[1] Vedi anche DIOD. XVIII 3, 1; ma egli congloba la divisione delle satrapie col primo provvedimento avvenuto dopo il compromesso della fanteria con la cavalleria. L'esposizione di DIODORO è molto disordinata: egli pone l'uccisione di Meleagro dopo la divisione delle satrapie (*ib.* 4, 7), in evidente contraddizione con ARRIANO (*ib.* 4-5).

[2] Il DROYSEN III p. 13 n. 1 ha ragione che l'ἐπιμέλεια non è l'epitropia del pupillo, ma non si comprenderebbe — almeno sotto l'aspetto giuridico — se con l'epitropia del pupillo non avesse stretta relazione.

[3] Vedi il ritratto che SUIDA ci dà di Cratero (Κρατερός), dove è messa in rilievo la maestà della sua persona, del suo portamento, l'affabilità e il fascino da lui esercitato. Vedi KOEHLER *ib.* p. 581-583.

[4] CURT. X 7, 8 « Ceterum haec vulgo erat vox (l'aver salutato Arrideo come re), principum alia sententia. E quibus Pithon consilium Perdiccae exequi coepit, tutoresque destinat filio, ex Roxane futuro, Perdiccam et Leonnatum, *stirpe regia genitos* ». Per Leonnato vedi SUIDA Λεόννατος; per Perdicca, che forse era discendente dalla casa principesca dell'Orestide, cfr. ARR. *Ind.* 18.

Digitized by Google

che egli presiede alla ripartizione delle satrapie col cenno di Diodoro che in quest'occasione Perdicca conferì a Seleuco la chiliarchia[1] tenuta da lui; e con l'altro dello stesso autore (XVIII 23) Ὁ δὲ Περδίκκας πρότερον μὲν ἦν κεκρικὼς κοινοπραγίαν Ἀντιπάτρῳ, καὶ διὰ τοῦτο μνηστείαν ἐπεποίητο, μήποτε τῶν κατ' αὐτὸν πραγμάτων βεβαίως ἑστερεωμένων· ὡς δέ παρέλαβε τὰς δὲ βασιλικὰς δυνάμεις καὶ τὴν τῶν βασιλέων προστασίαν, μετέπεσε τοῖς λογισμοῖς, non sapremmo trovare momento più opportuno. Soppresso Meleagro — che gli era stato messo a fianco per neutralizzare la sua audacia intraprendente — con i capi della sedizione, ogni ostacolo per lui alla conquista della suprema dignità era eliminato; e come dalla tutela collegiale si era passati all'ἐπιμέλεια di Cratero, così dall'ἐπιμέλεια di Cratero si passa a quella di Perdicca. A Cratero la notizia della sua nomina giunse forse contemporaneamente a quella della revoca; e il movimento di rivolta in Grecia gli fece apparire l'ufficio di difensore dell'integrità dell'impero macedonico più onorevole che l'esercizio d'un potere pericoloso o solamente decorativo, prevedendosi l'antagonismo con uomini energici come Perdicca o come Antipatro. Quando fu creata la dignità d'epimeleta del regno, non si era ancora deliberato di restituire alla Macedonia la sede dell'impero d'Alessandro, poichè la coesistenza d'un epimeleta dell'impero con uno stratego della Macedonia, e per giunta nella persona d'Antipatro, avrebbe contenuto in sè i germi dei più gravi conflitti. Infatti dopo che Perdicca ebbe mostrata l'intenzione di tornare in Macedonia col cadavere di Alessandro, e cercato disfarsi di Antigono, mentre si maneggiava con Olimpiade per le nozze con Cleopatra, le sue intenzioni si rivelarono, e Antipatro si preparò alle ostilità, che ebbero per l'ambizioso Perdicca l'esito catastrofico che ben si conosce.

[1] Vedi Droysen III 23 n. 1.

Digitized by Google

Appendice II.

La sovranità della Macedonia sopra stati barbari e greci.

Nella prima divisione dell'impero avvenuta dopo il compromesso tra la fanteria e la cavalleria, abbiamo dal riassunto di Arriano (*Diad.* I-V 7): τὰ δὲ ἐπέκεινα τῆς Θρᾴκης ὡς ἐπὶ τοὺς Ἰλλυριοὺς καὶ Τριβαλλοὺς καὶ Ἀγριᾶνας καὶ αὕτη Μακεδονία καὶ ἡ Ἤπειρος ὡς ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ Κεραύνια ἀνήκουσα καὶ οἱ Ἕλληνες σύμπαντες Κρατερῷ καὶ Ἀντιπάτρῳ ἐνεμήθη. Mi sembra evidente che Ἤπειρος sia qui nome proprio, perchè ἤπειρος altrimenti sarebbe una designazione che si adatta a tutte le regioni in cui abitano i popoli menzionati da Arriano. Non c'è dubbio però che la determinazione ὡς ἐπὶ τὰ Κεραύνια ὄρη potrebbe con questa interpretazione sembrare alquanto oziosa, poichè nell'idea di Ἤπειρος è implicita la limitazione degli Acrocerauni a occidente; ma, tenendo presente che abbiamo davanti soltanto un riassunto, ci si persuade che in esso non è stato dato il dovuto rilievo all'enfasi che doveva essere accentuata nell'originale: Arriano ha voluto significare che la sovranità della Macedonia si stendeva non soltanto sui Molossi, culla della dinastia degli Eacidi, ma su tutti i popoli dell'Epiro.

L'affermazione della sovranità sull'Epiro da parte dei re di Macedonia non ha nulla di sorprendente. Filippo si era già assunta una specie di tutela sull'erede di Alessandro Molosso, cacciando in esilio Arriba,[1] che non rinunciò mai alle sue pretese, e forse con la speranza di ricuperare il trono prese parte all'insurrezione gene-

[1] Iust. VIII 6, 4-8; Diod. XVI 72, 1. Che la spedizione abbia avuto luogo nel 343-2, non nel 342-1 secondo Diodoro, non vi ha dubbio. Vedi Beloch II p. 343 n. 3.

Digitized by Google

rale che finì con la guerra lamiaca.[1] Fintantochè era stato vivo Alessandro Molosso, le relazioni tra l'Epiro e la Macedonia erano sul piede di eguaglianza, e Alessandro Molosso cercò di rivaleggiare con Alessandro, portando le armi in Occidente come il nipote le aveva portate in Oriente;[2] ma le conquiste d'Alessandro il Grande insieme con l'esito disgraziato della spedizione di Alessandro Molosso assicurarono al re di Macedonia una posizione tanto prevalente, che si considerò l'Epiro come parte del grande organismo formatosi intorno alla Macedonia, e la parentela delle due dinastie contribuì a quest'attrazione. Perciò l'Epiro è messo sotto la giurisdizione di Cratero e Antipatro insieme con gli altri paesi già conquistati da Filippo e Alessandro.

Alessandro, quando salì al trono, domò gli Illiri, i Triballi e altri barbari (Arr. I 4, 6; 5). Contingenti di Triballi e d'Illiri li troviamo nell'esercito d'Alessandro (Diod. XVII 16). Ma come Filippo non aveva annullati i regni di Bardili illirio e Lippeo peonio — e la sopravvivenza di questo regno si ricava dal fatto che non solo regnava Andoleonte nel 286, ma anche il padre di lui Patrao rivestì la dignità regia, come appare evidente dalle monete:[3] anche al regno degli Agriani fu conservata l'autonomia, e Langaro, re degli Agriani, era ipaspista d'Alessandro[4] — così Alessandro rispettò l'autonomia di queste nazionalità barbare. Ciò si ricava indirettamente, avendo riguardo alla sorte di altri popoli conquistati. In Tracia Cersoblette fu detronizzato da Filippo; ma da ciò non consegue che la Tracia diventasse una provincia della Macedonia.[5] Nella spedi-

[1] L'Ἀρυπταῖος di Diodoro XVIII 11, 1 è certamente Arriba.

[2] Iustin. XII 2 «Porro Alexander, rex Epiri, in Italiam auxilia Tarentinis adversus Bruttios deprecantibus sollicitatus, ita cupide profectus fuerat, velut in divisione orbis terrarum Alexandro, Olympiadis sororis suae filio, Oriens, sibi Occidens contigisset, non minorem rerum materiam in Italia, Africa Siciliaque quam ille in Asia et in Persis habiturus».

[3] *SIG.* I³ 195 n. 7.

[4] Arr. *Anab.* I 5, 2 Ἀγγαρος δὲ ὁ τῶν Ἀγριανῶν βασιλεὺς ἔτι μὲν καὶ Φιλίππου ζῶντος ἀσπαζόμενος Ἀλέξανδρον ἑῆλος ἦν καὶ ἰδίᾳ ἐπρέσβευσε παρ' αὐτὸν, τότε δὲ παρῆν αὐτῷ μετὰ τῶν ὑπασπιστῶν.

[5] Come afferma il Beloch II p. 545.

Digitized by Google

zione d'Alessandro Sitalce, certo un principe reale,[1] comanda gli acontisti traci (Arr. I 28, 4; II 9, 3; III 12, 4; Curt. X 1, 1): ora difficilmente un principe reale poteva riscuotere la fiducia d'Alessandro, se gli fosse stato tolto il regno. Seute di Tracia dopo la morte di Alessandro si ribella, e la sua repressione viene affidata a Lisimaco (Diod. XVIII 42). Come apparrà chiaro dagli esempi riscontratisi in epoche posteriori, Seute non poteva essere un principe spodestato che cerca di ricuperare il potere; ma semplicemente un re vassallo che cerca di emanciparsi. Onde la sovranità di Lisimaco si conciliava con l'esistenza di questi regni autonomi, che riconoscevano l'alta sovranità dei re di Macedonia prima, di Lisimaco dopo; e la Tracia poteva presentare lo spettacolo d'un'entità statale variopinta come l'India moderna, dove in alcune parti si esercita direttamente la sovranità inglese, in altra di principi indigeni, che riconoscono l'alta sovranità del re d'Inghilterra. Queste dinastie tracie continuarono a vivere anche dopo che i Galati ebbero invasa la Tracia e fondato il regno Tileno. Troviamo infatti un Amadoco, dinasta tracio, fatto prigioniero da Filippo nel 184 (Liv. XXXIX 354), un Abrupoli re dei Sapei, che depredò le contrade intorno al Pangeo, e fu cacciato da Perseo; un Coti, dinasta tracio alleato prima di Filippo, poi di Perseo; e come il nome Cotys richiama alla memoria l'omonimo contemporaneo di Demostene, similmente il nome del padre di lui Seute (Liv. XLII 51) ricorre spesso nelle dinastie tracie. Similmente Teres, che insieme con Barsabas aiutò lo Pseudo Filippo,[2] porta un nome frequentissimo tra i principi reali degli Odrisi. Sovrani traci ne troviamo nell'ultimo secolo della republica, come Rescupori e Rasco (App. *Civ.* IV 87), e al tempo dell'impero: Licinio Crasso nella guerra contro i Bastarni difese Sita re dei Denteleti (Dion. Cass. LI 23). Non c'è dubbio che molti di questi nomi,

[1] Questo veramente non è attestato; ma si può presumere che Alessandro non avrebbe messo al comando delle sue truppe gli indigeni, se le popolazioni fossero state assorbite nel regno di Macedonia. Abbiamo già visto (p. 105 n. 4) che Langaro, re degli Agriani, è un ipaspista d'Alessandro.

[2] Diod. XXXII 15, 6-7.

Digitized by Google

come Barsabas e Rescupori, non li troviamo nel periodo classico ed ellenistico; ma ciò può dipendere dalla penuria delle nostre informazioni. Il ritorno di nomi come Seute, Coti, Teres fa sospettare all'incontro la perpetuazione delle dinastie, le quali vi sono motivi intrinseci per ritenere che non fossero mai state soppresse.

Collegata con la questione della sovranità della Macedonia sui popoli barbari e sugli affini Epiroti, è quella della stessa sovranità sopra gli stati republicani greci. Il congresso di Corinto nel 337 (?) aveva sanzionato l'egemonia della Macedonia sulla Grecia. Vi furono degli stati che non vollero concorrere alle imprese d'Alessandro, ma se questi non li costrinse, non considerò come legittimo il loro operato. Infatti, quando dopo la battaglia del Granico Alessandro mandò il trofeo di trecento panoplie in Macedonia, comandò di porvi quest'iscrizione votiva (Arr. I 16, 7): Ἀλέξανδρος Φιλίππου καὶ οἱ Ἕλληνες πλὴν Λακεδαιμονίων ἀπὸ τῶν βαρβάρων καὶ τὴν Ἀσίαν κατοικούντων. Cosicchè, quando tra il 285 e il 280[1] Antigono obbligò Sparta a riconoscere la sua sovranità,[2] non fece altro che affermare un diritto del re di Macedonia. Non abbiamo quindi ragione di dubitare circa l'attendibilità della notizia di Curzio (III 2, 46), che anche contingenti etolici ed acarnani sarebbero stati arrolati fra le truppe di Alessandro. Infatti gli Etoli che avevano aiutato i Tebani nel 335, implorarono il perdono d'Alessandro: Arriano (I 10, 2) attesta che fecero l'ambasceria κατὰ ἔθνη. Questo luogo parrebbe suggerire la congettura che Alessandro si rifiutasse di riconoscere la lega etolica come entità statale; ma forse non c'è bisogno di supporlo, e basta ritenere che Alessandro non si contentasse della dedizione fattagli dal κοινόν, il quale, per la sua struttura, poteva non essere l'espressione genuina della volontà di tutte le città etoliche; ma volesse assicurarsi particolarmente delle disposizioni d'animo di ciascun membro della lega. Gli Etoli riconobbero durante la vita d'Alessandro la sovranità del-

[1] Beloch III 2 p. 304.

[2] Euseb. ann. Abrah. 1731; Hieronym. ann. Abrah. 1734 o 35; Iust. XXIV 1.

Digitized by Google

la Macedonia; ma la deliberazione di lui, comunicata ad essi da Antipatro (Diod. XVIII 8) di restituire Eniade all' Acarnania, li fece associare al movimento antimacedonico che ebbe l' epilogo nella guerra lamiaca.

Non v' ha tuttavia dubbio che alla morte d'Alessandro le relazioni di dipendenza degli stati della Grecia prima dallo stratego di Macedonia, poi dal re, andassero soggette ad oscillazioni, secondo la potenza dei sovrani che avevano interesse a farla rispettare; come era naturale per stati che conservavano la loro autonomia e avevano una forza militare per farla rispettare. D'altra parte, il fondamento giuridico di questa sovranità della Macedonia era sempre il congresso di Corinto, nel quale era stato deferito a Filippo il potere supremo solo per effettuare la spedizione contro il re di Persia:[1] se anche poteva l' effetto dell' unificazione sopravvivere allo scopo primitivo, le discordie degli eredi d'Alessandro non conferivano certo alla saldezza di questo vincolo, e doveva finire col non esservi altra norma che la forza di imporlo da una parte, la forza di resistere dall' altra.

Appendice III.

I confini della Macedonia dopo Alessandro.

Quando Alessandro, figlio di Cassandro, chiamò in aiuto Pirro contro Antipatro, Pirro si fece cedere la Timfea, la Paravea, Ambracia, l' Acarnania, l' Amfilochia (Plut. *Pyrrh.* 6). La Timfea dovea essere macedonica da un pezzo, poichè Poliperconte era nativo della Timfea.[2] Venne forse conquistata da Filippo o nel 351 o nel 343 in-

[1] Diod. XVI 89, 3; Iust. IX 5.

[2] Lycophr. 802 ἐν ᾗ [Τραμπύᾳ] πότ' αὖθις Ἡραλλῆ φθίσει δράκων Τυμφαῖος ἐν θοίναισι Αἰθίκων πρόμος. Vedi lo scolio: Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος καὶ Βαρσίνης τῆς Περσίδος υἱὸς ἐγένετο καλούμενος Ἡρακλῆς, ὃν ἀνεῖλε Πολυπέρχων ὁ Τυμφαῖος Αἰθίκων βασιλεὺς (*sic*) χαριζόμενος

Digitized by Google

sieme con la Paravea.[1] A occidente sembra che la Macedonia negli ultimi anni del regno di Filippo o al principio di quello d'Alessandro siasi estesa fino al mare.[2] Ma poichè noi troviamo più tardi

Κασσάνδρῳ. Vedi DIOD. XVII 57, 2 καὶ τὴν μὲν ἐχομένην στρατηγίαν Μαλέαγρος εἶχε, τὴν δὲ συνεχῆ ταύτης Πολυπέρχων, τεταγμένων ὑπ' αὐτῷ τῶν ὀνομαζομένων Τυμφαίων. Perdicca che traeva origine dall'Orestide (ARR. *Anab.* VI 28, 4; *Indic.* 18, 5) comandava gli Orestei e Lincesti (DIOD. *ib.*).

[1] Vedi KLOTZ *Epirotische Geschichte* p. 80, in cui stabilisce il 317 come *terminus ante quem* per l'incorporazione nella Macedonia della Paravea, Atintania e Timfea. Troppo poco in verità. Se non si ritiene probabile che prima di Filippo abbiano potuto aver luogo da parte dei re di Macedonia conquiste in Epiro a causa delle condizioni interne del regno, travagliato da continue turbolenze — tanto più perchè vi erano all'intorno regni vassalli che isolavano la Macedonia dall'Epiro — si può pensare alla spedizione o del 351 o del 343. Quella del 351 (DEM. *Olynt.* I 13) ci è nota poco o nulla nei suoi particolari: più quella del 343 ([DEMOSTH.] VII 32; HARP. Ἐλάτρεια). In quest'ultima spedizione Filippo cacciò Aribba, e pose sul trono Alessandro Molosso; non fa meraviglia che sollevando il cognato alla dignità regia, gli amputasse a suo vantaggio una parte dei territori che gli appartenevano. Questa spedizione poi fu condotta con la massima violenza, e quindi meglio in questa circostanza si spiegherebbe l'annessione di due provincie. Nè vale obiettare che Poliperconte essendo nel 319 già parecchio avanti negli anni, non solo nel 343, ma anche nel 351 era in età da ricordare l'usurpazione di Filippo, e quindi difficilmente avrebbe potuto conquistare una posizione così alta: poichè la sua carriera comincia dopo la battaglia d'Isso (ARR. *Anab.* II 12, 2), e d'altra parte le popolazioni della Timfea e della Paravea non potevano avere una coscienza nazionale tanto sensibile a causa dell'affinità coi Macedoni non meno stretta che coi Molossi.

[2] ISOCRAT. *Philipp.* 46 τοῦ τῶν Ἰλλυριῶν πλήθους πλὴν τῶν παρὰ τὴν Ἀδρίαν οἰκούντων ἀγκρατὴς καὶ κύριος γέγονε Φίλιππος. Dunque sino al 346 Filippo non s'era spinto sino al mare (SCHAFER III p. 63 n. 2). Ma DIODORO (XVI 93) ricorda la guerra di Filippo contro Pleurias, re degli Illiri, in cui non è difficile riconoscere un doppione di Pleurato. Essendo questi un re omonimo con quello del secolo seguente che regnava a Scodra (POLYB. II 2, 4), è probabile che si tratti della stessa dinastia e dello stesso popolo. In quest'occasione Filippo estese con tutta probabilità il suo impero fino all'Adriatico, secondo POLYB. I 2; LIV. XLV 9. Vedi E. MEYER *SBBA.* 1909 XXXI p. 761. Questi (p. 762) pone forse giustamente questa spedizione illirica nel 344. Anche i Taulantii dovettero accettar il protettorato della Macedonia: altrimenti Glaucia, loro re, difficilmente avrebbe fatto causa comune con Clito, figlio di Bardili, re degli Illiri mediterranei (ARR. *Anab.* I 5, 1). Non contraddice a questa induzione il fatto

Digitized by Google

Glauccia re illirico — certo dei Taulantii — alleato di Cassandro, si deve ricavare che siasi trattato non di annessione di territori, ma solo di vincolo di vassallaggio dei re di questi paesi e che da questo vincolo di vassallaggio i regoli delle regioni siansi emancipati al tempo delle prime guerre dei diadochi.[1] A Oriente la Macedonia si estese a un dipresso fino al fiume Nesto. Ciò ricaviamo dalla divisione del regno di Macedonia tra Antipatro ed Alessandro, e da quella seguente tra Lisimaco e Pirro;[2] difficilmente più a Oriente, perchè Abdera era nel 202 possesso tolemaico,[3] e i possessi tolemaici non si trovano nel territorio appartenente all'antico regno Macedonico. Oltracciò va tenuto presente la divisione della Macedonia in quattro stati indipendenti dopo la battaglia di Pidna, e che il più orientale di questi comprendeva la zona tra il Nesto e lo Strimone con capitale Amfipoli.[4] Ora è ben difficile che i confini della Macedonia siano stati ristretti a Oriente, quando nessuna minaccia esisteva da questa parte. Gli Agriani erano senza dubbio annessi

che Clito si rifugiò presso Glaucia (ARR. I 6, 11), perchè Alessandro non ebbe tempo di continuare la totale sottomissione, avendo appresa la sollevazione di Tebe (ID. I 7, 4). È certo che Glaucia, sia questo medesimo sia il nipote, che troviamo alleato di Cassandro (DIOD. XIX 52, 4; 105, 2), prese parte al movimento d'insurrezione alla morte d'Alessandro (DIOD. XVIII 14, 2). Si vede che Antipatro aveva durante l'assenza d'Alessandro obbligato Glaucia ad accettare il vassallaggio verso la Macedonia.

[1] Vedi nota precedente.

[2] IUST. XVI 1, 7 per la mediazione di Lisimaco. Per la divisione della Macedonia tra Lisimaco e Pirro, vedi PAUS. I 10, 2 .... καὶ ὕστερον ἐπῆρξε [Λυσίμαχος] Νεστίων καὶ Μακεδόνων cfr. BELOCH III 1 p. 238 n. 5, in cui sostiene la corruttela del luogo di PAUSANIA, e rileva che Lisimaco ebbe la parte che era stata assegnata ad Antipatro, Pirro quello che era stata assegnata ad Alessandro.

[3] LIV. XXXI 16, 4 « et Maroneam quidem primo impetu expugnavit: Aenum inde cum magno labore, postremo per proditionem Callimedis, praefecti Ptolemaei, cepit ». POLYB. V 34, 8.

[4] LIV. XLV 29, 6 « deinde in quatuor regiones dividi Macedoniam, unam fore et primam partem quod agri inter Strymonem et Nessum sit amnem: accessurum huic parti trans Nessum, ad Orientem versus, qua Perseus tenuisset vicos, castella oppida, praeter Aenum et Maroneam et Abderam: cis Strymonem autem vergentia ad Occasum Bisalticam omnem cum Heraclea quam Siuticen appellant ».

Digitized by Google

al regno di Macedonia, conservando l'autonomia.[1] I Maedi, popolo a sud degli Agriani, erano stati sottomessi da Filippo:[2] è quindi impossibile che siano stati staccati dalla Macedonia e annessi alla Tracia, quando Lisimaco ebbe questa satrapia; poichè si trovavano a occidente dell'Orbelo, che era in possesso della Macedonia nel 310. Nè è probabile che abbiano conservato l'autonomia, almeno dopo la repressione operata da Alessandro nel 339, in cui scacciò gli abitanti dalla loro città principale, e, trasferitevi altre popolazioni, tra cui la macedonica, la chiamò Alessandropoli.[3] Può essere che i Maedi abbiano in tempi più recenti riconquistata l'autonomia; nel 181 infatti Perseo ritorna dal monte Emo ed espugna la loro città Petra,[4] ma si può trattare più di una vera ribellione che di un movimento secessionista. I Denteleti al tempo di Perseo erano autonomi, essendo chiamati da Livio *socii*;[5] ma è dubbio se questa fosse stata sempre la relazione di dipendenza anche al tempo di Alessandro e dei diadochi.

Al regno di Macedonia era annessa la Peonia. In stato di vassallaggio era stata ridotta sino dal 356 da Filippo il Grande,[6] e

[1] ARR. I 5, 2, citato a p. 105 n. 4.

[2] Quando i Maedi siano stati sottomessi da Filippo, non ci è attestato; ma la conquista deve essere forse collegata con la guerra contro i Peoni.

[3] PLUT. *Alex.* 9 Φιλίππου στρατεύοντος ἐπὶ Βυζαντίους ἦν ἐπταιδεκέτης ὁ Ἀλέξανδρος, ἀπολειφθεὶς δὲ κύριος ἐν Μακεδονίᾳ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς σφραγίδος Μαίδων τε τοὺς ἀφεστῶτας κατεστρέψατο, καὶ πόλιν ἑλὼν αὐτῶν τοὺς μὲν βαρβάρους ἐξήλασε, συμμίκτους δὲ κατοικίσας Ἀλεξανδρόπολιν προσηγόρευσε.

[4] LIV. XL 21, 12.

[5] ID. *ib.* 22, 10.

[6] ISOCRAT. *Phil.* 21 Μάγνητας δὲ καὶ Περραιβοὺς καὶ Παίονας κατέστραπται. DIOD. XVI 22, 3 parla della lega stretta fra i tre re, di Tracia, dei Peoni e degli Illiri nell'anno 356-5 contro Filippo, e termina dicendo che Filippo ἐπιφανεὶς ἀσυντάκτοις καὶ καταπληξάμενος ἠναγκασε προσθέσθαι τοῖς Μακεδόσι. La narrazione di DIODORO è completata dal testo del trattato, di cui Atene era una delle parti contraenti in *IG.* II 66 b = *SIG.* I[3] 114. La riduzione allo stato di vassallaggio è attestata esplicitamente da DIODORO. Non bisogna prendere troppo alla lettera DEMOSTENE *Olynt.* I 23 ἀλλὰ μὴν τόν γε Παίονα καὶ τὸν Ἰλλυριὸν καὶ ἁπλῶς τούτους ἅπαντας ἡγεῖσθαι χρὴ αὐτονόμους ἥδιον ἄν καὶ ἐλευθέρους ἢ δούλους εἶναι.

Digitized by Google

tale dovette rimanere anche al tempo di Alessandro. Un Aristone nella spedizione di Alessandro in Asia comanda la cavalleria peonia:[1] un Aristone, figlio di Audoleonte, è restituito da Lisimaco al trono paterno, e poi detronizzato.[2] È ben difficile sostenere la fortuità dell'omonimia. A un re dei Peoni Audoleonte figlio di Patrao il popolo ateniese decreta le onoranze nell'anno 286-5 (*SIG.* I[2] 195). È stata emessa l'ipotesi[3] che siasi resa indipendente alla caduta di Demetrio. Ma nel 310 Audoleonte (Diod. XX 19, 2) appare solo come alleato di Cassandro, e nessun cenno si trova di una stretta soggezione di lui allo stratego di Macedonia. Pertanto è probabile che al principio della dissoluzione dell'impero d'Alessandro i Peoni siansi emancipati dalla sovranità macedone, e Cassandro fu disposto a tollerare quest'affermazione d'indipendenza quando sussisteva il vincolo d'alleanza, poichè i Peoni avevano bisogno dell'aiuto macedonico contro gli Autariati e gli altri barbari confinanti. Cassandro trasferì gli Autariati presso il monte Orbelo: è incerto in quale relazione di sudditanza si trovassero questi Autariati dopo il loro trasferimento sul monte Orbelo, ma tutto ci fa inclinare a credere che fossero assoggettati ai Peoni. L'epigrafe citata (lin. 14 sg.) ricorda che Audoleonte era stato benevolo al popolo ateniese ἐκ τῶν ἔμπροσθεν χρόνων, offrendo i necessari mezzi e contribuendo alla liberazione della città, e κομισαμένου τοῦ δήμου τὸ ἄστυ (lin. 19) si rallegrò per gli eventi fortunati. Si allude evidentemente alla liberazione d'Atene del 287. Poichè Demetrio abbandonò la Macedonia nel 288, i soccorsi di Audoleonte cadrebbero al più presto in quest'anno; e, siccome il decreto è redatto nella dodicesima pritania, l'assalto alla Macedonia da parte di Pirro e Lisimaco cade nella primavera del 288, l'assedio di Atene da parte di Demetrio nel 287, avremo un intervallo di circa un anno e mezzo, spazio di tempo che potrebbe ben giustificar l'espressione ἐκ τῶν ἔμπροσθεν χρόνων.

[1] Arr. *Anab.* II 9, 2; Plut. *Alex.* 39.
[2] Polyaen. IV 12, 3. Vedi p.
[3] Beloch III 1 p. 249.

Digitized by Google

Audoleonte avrebbe acquistato in Macedonia i 7500 medimni di frumento: era quindi alleato di Lisimaco, e quasi di certo a parità di diritti; ma il vassallaggio, anche non formale, veniva effettivamente a ristabilirsi. Il contegno troppo ligio a Lisimaco dovette provocare un malcontento presso i sudditi, i quali si accorsero di aver solo cambiato sovrano, e l'espulsero. Lisimaco — stando a Polieno — lo ricondusse nel suo regno; ma Aristone tornato dovette seguire la corrente contraria a un vassallaggio a Lisimaco, onde questi lo scacciò dal trono e ridusse la Peonia in soggezione. Il regno di Peonia non fu abolito, ma si limitò a cambiare il sovrano. Al principio del terzo secolo (*SIG.* I[3] 208) appartiene un'epigrafe trovata a Olimpia, che dovea essere posta sotto una statua di Dropione, figlio di Leonte, dedicata dal κοινόν τῶν Παιόνων, che lo chiama βασιλέα καὶ κτίστην. Siccome il suo nome compare anche nelle tetradramme di Lisimaco, non vi può esser dubbio che Lisimaco l'abbia sostituito ad Aristone. Ciò è necessario ammettere per la brevità del tempo decorso tra la cacciata di Demetrio dalla Macedonia (288) e la morte di Lisimaco (282 o 281). Dropione si sarà emancipato o all'avvento di Tolomeo Cerauno, o dopo l'invasione gallica. Che ne sia avvenuto del regno dei Peoni dopo Dropione, non sappiamo. Il Niese suppone che Antigono Gonata lo assorbisse nella Macedonia, ma non ne dà una prova. Una cosa è certa, che la pressione delle popolazioni barbariche, specialmente dei Dardani, molto deve avere stremato il territorio della Peonia. Sappiamo infatti che nel 217 Bilazora, città peonia (Polyb. V 97, 1), già non faceva più parte del regno di Macedonia, poichè Filippo l'occupò (κατελάβετο) per proteggere le gole che immettevano nella Macedonia. È verisimile che allora la Peonia venisse addirittura assorbita nel regno di Macedonia; come una provincia della Macedonia la troviamo negli ultimi anni del regno di Filippo V.[1] Filippo nel 183 non lungi da Stobi,[2] città peonia, fondò una città che

[1] Liv. XL 21 « Ut tamen iter ei [Demetrio] in Macedoniam esset, Didas ex praetoribus regiis unus, qui Paeoniae praerat, iussus est prosequi cum modico praesidio ».

[2] Per la cronologia vedi Liv. XXXIX 53 « . . . oppidum in Deuriopo condere instituit »: ha parlato prima della spedizione contro gli Odrisi, i Denteleti e i Bessi.

Digitized by Google

in onore del figlio denominò Περσηΐς (Strab. V 11 fr. 326, 327); e nella divisione in quattro distretti della Macedonia dopo la battaglia di Pidna, la Peonia fu unita parte alla seconda regione (Liv. XLV 29, 7), parte alla terza (ib. 29, 8).

Appendice IV.

Cassandro e i Galati.

Teofrasto narra che i Galli, assediati da Cassandro nel monte Emo, mancando d'acqua ricorsero per procurarsela all'espediente di tagliare tutte le piante; e quindi una grande quantità d'acqua si sparse sulla superficie del suolo. L'episodio è riferito da Plinio il Vecchio e, quasi con le stesse parole, da Seneca che cita espressamente Teofrasto.[1] La sua autenticità, almeno per quanto concerne la felicità dell'effetto che i Galati si ripromettevano, non è certo superiore a ogni dubbio, e lo stesso Seneca non vi presta fede; ma sulla realtà storica d'una guerra tra Cassandro e i Galati sarebbe non solo ingiustificato, ma insano lo scetticismo, giacchè l'attesta Teofrasto che era uno scrittore contemporaneo. Pausania nel suo breve *excursus* sulle invasioni galatiche, dice che la prima fu quella tentata da Cambaule; sotto il quale i Galati, avendo proceduto fino in Tracia, non osarono continuare la loro spedizione a causa della scarsezza del numero.[2] Se le numerose inesattezze di Pausania non

[1] Plin. *NH.* XXXI 53 (30) = Senec. *N. Q.* III 11, 13 « Fuit aliquando aquarum inops Haemus: sed cum Gallorum gens a Cassandro obsessa in illum se contulisut et silvas cecidisset, ingens aquarum copia apparuit, quas videlicet in alimentum suum nemora ducebant: quibus excisis humor qui desiit in arbustis excisis, superfusus est ».

[2] Paus. X 19, 5-6 Ὑπερόριον μὲν οἱ Κελτοὶ στρατείαν πρώτην ὑπὸ ἡγεμόνι ἐποιήσαντο Καμβαύλη, προελθόντες δὲ ἄχρι τῆς Θρᾴκης τὸ πρόσω τῆς πορείας οὐκ ἀπεθάρσησαν, καταγνόντες δὲ αὐτῶν ὅτι ὀλίγοι τε ἦσαν καὶ οὐκ ἀξιόμαχοι κατ' ἀριθμὸν τοῖς Ἕλλησιν.

Digitized by Google

generassero una ragionevole diffidenza sul valore delle sue affermazioni, non esiteremmo a riconoscere questa spedizione di Cambaule in quella accennata da Teofrasto: ma d'altra parte non si può escludere la loro identità, quando dell'una e dell'altra manca ogni indizio cronologico, e l'episodio dell'assedio dei Galati nel monte Emo ricordato da Teofrasto si può adattare alla spedizione di Cambaule, sulla quale Pausania non ci fornisce alcun particolare. Vero è che questi non parla di alcuna battaglia tra Galati e Macedoni, mentre Teofrasto accenna a un assedio, in cui i Galati sarebbero stati chiusi; e questo poteva essere l'epilogo d'una serie di operazioni strategiche. Ma la contraddizione è soltanto apparente, poichè a ben riflettere, la consapevolezza di non potersi misurare con gli indigeni a causa della scarsezza del numero dovette essere prodotta dall'esperienza della loro inferiorità in qualche battaglia sfortunata. Gli storici moderni propendono per l'ipotesi che Cambaule fosse stato sconfitto da Lisimaco;[1] ma nè da Pausania nè da altro autore abbiamo gli elementi per corroborare questa combinazione.

Solo indirettamente possiamo approdare a qualche risultamento probabile, cercando di determinare nel ciclo dell'attività di Cassandro il periodo più opportuno per inquadrarvi la guerra coi Galati. Si deve primieramente escludere il periodo che va dal 319 al 316, perchè in essa possiamo seguire passo passo le vicende di Cassandro, stante l'integrità della nostra tradizione storiografica; similmente quello della coalizione contro Antigono formatasi nel 315 e terminata con la pace del 311, perchè l'azione di Cassandro è troppo assorbita dalle lotte sostenute nella Grecia settentrionale, in Epiro e nel Peloponneso. All'indomani della pace stipulata nel 311 troviamo Cassandro impegnato in una guerra contro gli Autariati in difesa dei Peoni sotto il regno di Audoleonte, di cui quelli avevano

[1] Müllenhoff II 269 molto inesattamente «Ihre Einfälle begannen im J. 281. Unter Anführung des Kambaules kann damals ein Heerhaufe nach Thrakien und wenn auch zu schwach, um weit vorzudringen, so wurde durch ihn doch di Lust zu neuen und grösseren Unternehmungen geweckt» Il Niese (II 14) non lo dice esplicitamente, ma che intenda così si rileva da tutto il contesto. Più esplicito il Beloch vedi p. 116 n. 2.

Digitized by Google

invaso il territorio.[1] Gli storici moderni inclinano a connettere con questa guerra contro gli Autariati quella contro i Galati: il Niese[2] ritiene che i Galati incalzassero gli Autariati, e questi alla loro volta i Peoni; ma allora non si comprenderebbe come mai Cassandro dovesse guerreggiare contro gli Autariati e contro i loro nemici, poichè la logica della situazione esigerebbe che Cassandro, difendendo i Peoni contro gli Autariati, trovasse un alleato nel popolo che aveva aggredito i nemici dei Peoni. Si potrebbe pensare che i Galati nella loro espansione attraessero molte popolazioni dei luoghi dove passarono, a quel modo che i Cimbri, recatisi presso gli Elvezi, si aggregarono i Tigurini, i Toigeni e gli Ambroni: a quel modo che gli Unni si aggregarono gli Sciri,[3] gli Ostrogoti, i Gepidi, i Turingi e gli Alamanni, popolazioni germaniche: ma allora la fonte di Diodoro non avrebbe presentata questa guerra come combattuta contro gli Autariati, bensì contro il popolo principale, i Galati.[4]

Nè troppo probabile è la collocazione di questa guerra negli anni che precedettero la battaglia d'Ipso, poichè le mosse di Cas-

[1] DIOD. XX 19 (anno 310-9) citato a p. 79 n. 2. Il MÜLLENHOFF (*ib.* p. 264) pone erroneamente quest'avvenimento nel 299.

[2] I 304; II 14. BELOCH III 1 p. 177 « . . . als Alexander an der Donau stand, schickten sie [die Kelten] eine Gesandschaft in sein Lager. Ein Menschenalter später drängten sie bereits gegen die Grenze von Makedonien: Kassandros hatte in westlichen Haemosgebiete gegen sie zu kämpfem, ein anderer Schwarm drang bis nach Thrakien vor, wurde aber von Lysimachos überlegenen Streitkräften zurückgewiesen » e cita PAUSANIA X 19, 5. Egli si limita a porre la prima invasione una generazione dopo l'ambasciata ad Alessandro, il che — prendendo la parola *generazione* nella sua accezione tecnica — ci porterebbe vicino al 300 a. Ch. Lo STAEHELIN *Kassandros* in *RE.* p. 7 col. 1 dell'estratto, accetta la cronologia del NIESE.

[3] STRAB. p. 293 fine; EUTROP. V 1; OROS. V 16; VI 14. Per gli Sciri uniti agli Unni vedi *Codic. Theodosian.* V 4, 3; FUSTEL DE COULANGES *L'invasion germanique* p. 356.

[4] GIUSTINO XV 2 e PAOLO OROSIO III 23, 36 riferiscono l'aneddoto che gli Autariati avevano abbandonato le loro sedi perchè infestate da una gran quantità di topi e di rane. Il carattere aneddotico di questo racconto mostra che gli Autariati erano l'oggetto principale che richiamava l'attenzione degli storici.

Digitized by Google

sandro ci sono note in tutti i particolari, e non c'è posto per una spedizione nel Nord. Nemmeno i primi mesi dello stesso anno attico 302-1 sono i più adatti a collocarvela, poichè in essi Cassandro fu occupato nell'assedio di Elatea, donde fu cacciato dall'ateniese Olimpiodoro: ignoriamo quale azione spiegasse Cassandro[1] in Grecia nel 301 venendoci a mancare l'unico autore che ci abbia dato di questi avvenimenti un'esposizione completa e diffusa, sebbene troppo materiale.[2] Il tempo della spedizione contro i Galati cade quindi con tutta probabilità fra il 301 e il 298-7,[3] anno della sua morte: molto probabilmente prima dell'assedio di Corcira, che Cassandro dovette abbandonare davanti ad Agatocle.[4] Ora ammettiamo che i Galati contro i quali Cassandro combattè fortunatamente, siano quelli di Cambaule: oltre a non rimanere difficoltà nè cronologiche nè reali, avremo la ricostruzione più naturale e più logica della successione di questo movimento migratorio dei Galati. Infatti la fine del quarto secolo è il periodo più acconcio per la spedizione di cui parla Teofrasto; perchè, anticipandola di quindici anni, si verrebbe a stabilire un troppo lungo intervallo tra questa e le seguenti: cosa che non ci dovremmo rifiutare di ammettere se fosse attestata, ma non è prudente supporre per congettura, quando un autore, sia pure da consultarsi con una cauta diffidenza come Pausania, rappresenta la

[1] PAUSAN. X 16, 7; 34, 3.

[2] Secondo il KOEHLER *IG.* II 5 n. 371 C (= *CIA.* IV 2 etc.) p. 95 Cassandro tra gli anni 302 e 299 avrebbe compiuta una spedizione nel Peloponneso: quindi dopo l'inutile assedio di Elatea. Ma solo nel frammento *a* si legge ΚΑΣΣ: e qua e là sono nominati Argivi e Ateniesi. È troppo poco per la ricostruzione, secondo la quale Cassandro dopo Eleatea avrebbe preso l'offensiva nel Peloponneso e cercato di espugnare Argo soccorsa dagli Ateniesi. Vedi BELOCH III 1 p. 110. Le conclusioni tratte dalla ricostruzione del KOEHLER sono state accettate dal SOKOLOW *Klio* III 124, dal FERGUSON *Hellenistic Athen* p. 124, dallo STAEHELIN *ib.* p. 9 col. 2.

[3] Il JULLIAN I p. 300 n. 3 pone proprio nel 298 questa guerra di Cassandro contro i Celti, scambiando, sembra, un *terminus ante quem* con una data ben determinata.

[4] DIOD. XXI 2. La lotta tra Cassandro e Agatocle attorno a Corcira è di incerta cronologia, ma non deve molto precedere la morte di Cassandro. Vedi BELOCH III 2 p. 106.

Digitized by Google

prima spedizione galatica nella penisola balcanica condotta da Cambaule come immediatamente o non molto anteriore a quello di Ceretrio, di Belgio e di Brenno.[1] Giacchè egli attesta che le orde di Ceretrio, le quali si accinsero a invadere la Tracia e il paese dei Triballi, quelle di Belgio, le quali invasero la Macedonia, quelle di Brenno e Acicorio, le quali invasero la Grecia, erano costituite con i contingenti dell'esercito di Cambaule. Probabilmente la testimonianza di Pausania non va presa troppo alla lettera:[2] la sua fonte voleva dire solo che gli stessi Galati di Cambaule ritentarono più tardi l'invasione sotto altri duci. In tal caso è anche consigliabile separare l'invasione tentata da Ceretrio da quelle compiute da Belgio e da Brenno insieme con Acicorio, non solo perchè si verrebbe così a stabilire una serie di intervalli ragionevoli tra tutti questi spostamenti, ma anche perchè, essendosi da Brenno staccati Lutario e Lonnorio prendendo la via della Tracia,[3] se l'invasione di Ceretrio fosse stata contemporanea a quella di Brenno, Livio[4] non avrebbe tralasciato di ricordarla, perchè le schiere di Lonnorio e Lutario si sarebbero unite a quelle di Ceretrio o con queste sarebbero venute a conflitto.

Pertanto, se anche non vi sono ragioni decisive per identificare i Galati contro i quali combattè Cassandro, con quelli che seguirono

[1] Paus. X 19, 6 Ἐπεὶ δὲ καὶ δεύτερον ἐπιφέρειν ἐδόκει ὅπλα ἐπὶ τὴν ἄλλων, ἐνῆγον δὲ μᾶλλον οἱ ὁμοῦ Καμβαύλῃ ἐκστρατεύσαντες ἅτε λῃστειῶν τε ἤδη γεγευμένοι καὶ ἁρπαγῆς καὶ κερδῶν ἐς ἔρωτα ἥκοντες. . . ἐς μοίρας οὖν τρεῖς ἔνεμον οἱ ἡγεμόνες τὸν στρατὸν, καὶ ἄλλος ἐξ αὐτῶν ἐπὶ ἄλλην ἐτέτακτο ἰέναι χώραν. (7) ἐπὶ μὲν οὖν Θρᾴκας καὶ τὸ ἔθνος τὸ Τριβαλλῶν ἔμελλε Κερέθριος ἡγήσεσθαι· τοῖς δὲ ἐς Παιονίαν ἰοῦσι Βρέννος ἦσαν καὶ Ἀκικώριος ἄρχοντες· Βόλγιος δὲ ἐπὶ Μακεδόνας τε καὶ Ἰλλυριοὺς ἤλασε, καὶ ἐς ἀγῶνα πρὸς Πτολεμαῖον κατέστη τότε ἔχοντα τὴν Μακεδόνων βασιλείαν.

[2] Come fa il Niese II p. 14 «Im Frühjahr 280 v. Chr. zogen drei keltische Heere aus: das erste unter Kerethrios etc.».

[3] Liv. XXXVIII 16 «. . . ad viginti milia hominum com Lonorio ac Lutario regulis secessione facta a Brenno in Thraciam iter avertunt».

[4] Livio dipende senza dubbio da Polibio, il quale in una storia retrospettiva dell'invasione galatica avrà presumibilmente data un'esposizione abbastanza precisa.

Digitized by Google

Cambaule nella sua spedizione in Tracia; tuttavia quest'opinione ha molto maggiore probabilità che le altre; e, se anche l'identificazione predetta si dovesse respingere, non si potrebbe far rimontare la guerra di Cassandro contro i Galati al di là della fine del quarto secolo.

Appendice V.

La guerra tra Antioco Sotere e Antigono Gonata.

Nell'esposizione di Trogo Pompeo, come si ricava dallo scarno compendio di Giustino e dall'arida enumerazione del prologo relativo al libro di Giustino, la guerra tra Antigono Gonata e Antioco Sotere è data come antecedente all'invasione galatica.[1] L'economia dell'opera, non essendo informata al sistema annalistico, renderebbe per se stessa incerto il valore di quest'ordine di successione rispetto alla determinazione della cronologia: lo schematismo dei suoi compendiatori, nei quali il criterio dello storico nell'ordinare gli avvenimenti non può trasparire, accresce la diffidenza. Occorre dunque vedere se ci sono altri elementi di giudizio per agevolare la com-

[1] Trog. *Prol.* XXIV « Quarto et vicensimo volumine continentur haec. Bellum quod inter Antigonum Gonatam et Antiochum Seleuci filium in Asia gestum est. Bellum quod Polemaeus Ceraunus in Macedonia cum Monunio Illyrio et Ptolemaeo Lysimachi filio habuit, utque Arsinoen sororem suam imperio Macedonicarum urbium exuit, ipse cum Belgio Gallorum duce congressus interiit . . . ». Poco assegnamento si può certamente fare sulla disposizione della materia di Trogo per la cronologia; ma Giustino ci dà qualche cosa più che l'ordine di successione: XXIV 1, 1 « Dum haec in Sicilia geruntur, interim in Graecia dissidentibus inter se bello Ptolemaeo Ceraunno et Antiocho et Antigono regibus, omnes ferme Graeciae civitates, ducibus Spartanis, ... socios eius [Antigoni] Aetolos adgrediuntur . . . ». È chiaro che se Memnone *FHG.* III p. 534 § 14 parla della morte di Tolomeo, e poscia narra la guerra di Antioco contro i Bitini e contro Antioco, ciò si deve soltanto all'economia dell'esposizione.

Digitized by Google

prensione di questo grave momento di crisi nella storia delle monarchie ellenistiche.

Una cosa possiamo stabilire con sicurezza: appena assassinato Seleuco — ultimi mesi del 281[1] — da Tolomeo Cerauno, la prima guerra che questi ebbe a sostenere fu quella contro Antigono Gonata, il quale vide nella catastrofe di Lisimaco e nell'assassinio di Seleuco il momento propizio per riconquistare il trono di Macedonia. Infatti la battaglia navale in cui Antigono fu sconfitto, ebbe luogo quando Tolomeo dimorava ancora a Lisimachia, o se ne era allontanato di poco: in Macedonia non era certo venuto, poichè, secondo Memnone di Eraclea, Antigono, scoperto l'assassinio di Seleuco, si affrettò con l'esercito terrestre e marittimo verso la Macedonia, per giungere prima di Tolomeo:[2] perciò con tutta probabilità non era ancora terminato l'anno 281 a. C. Tolomeo Cerauno in questa guerra contro Antigono ebbe come alleata Eraclea Pontica,[3] la cui flotta non ebbe poca importanza per decidere la vittoria navale.

Antioco, figlio ed erede di Seleuco, avrebbe, secondo Trogo, guerreggiato anche lui con Tolomeo Cerauno; se mai, non certo contemporaneamente con Antigono Gonata. Ma molto probabilmente si venne a un accordo prima che scoppiassero le ostilità, poichè per una guerra tra Antioco e Tolomeo non c'è margine; infatti questa guerra si sarebbe dovuta combattere prima della partenza di Pirro[4] per l'Italia in aiuto dei Tarantini, cioè prima della primavera del 280; e in questo periodo Antioco era occupato prima nell'opera di

[1] Vedi p. 92-93.

[2] Memn. § 13 in *FHG.* III p. 534 Ἀντίγονος δὲ ὁ Δημήτριος τὰ συνεχθέντα μαθὼν ἐπὶ Μακεδονίαν διαβαίνειν ἐπεχείρει πεζῷ καὶ νηίτῃ στρατεύματι, προφθάσαι σπεύδων τὸν Πτολεμαῖον.

[3] Id. *ib.* Τῆς δὲ συμβολῆς γενομένης, κρατεῖ Πτολεμαῖος τὸ ναυτικὸν τρεψάμενος τοῦ Ἀντιγόνου, ἀνδρειότερον τῶν ἄλλων ἀγωνισάμενων αἳ ἦσαν ἐξ Ἡρακλεώτιδος.

[4] Trog. *Prol.* XVII «... Ptolemaeus cognomine Ceraunus creatus ab exercitu rex Macedoniam occupavit, bella cum Antiocho et Pyrrho composuit, datis Pyrrho auxiliis quibus iret contra Romanos defensum Tarentum. Iustin. XVII 2, 6 sq.

Digitized by Google

restaurazione del suo regno, poscia di difesa contro le aggressioni di Antigono Gonata, alleato col re di Bitinia, come ora esporremo.

Antioco, quando il padre Seleuco fu assassinato, si trovava in Antiochia: così comprendiamo come egli potè subito intervenire a reprimere la ribellione della Σελευκίς.[1] Sedata questa, mandò lo stratego Patrocle contro Eraclea, ma gli Eracleoti difesero la loro indipendenza. Patrocle finisce con far pace con essi, e muove contro la Bitinia.[2] Ora, se ricordiamo che Eraclea aveva aiutato Tolomeo Cerauno contro Antigono Gonata, sembra plausibile la combinazione che la guerra contro Eraclea fosse stata prodotta dall'alleanza stretta da questa col Cerauno, per la quale veniva a ripudiare la sovranità dei Seleucidi. Ma Antioco, temendo delle intelligenze tra i due fratelli Tolomeo Filadelfo e Tolomeo Cerauno,[3] trovò opportuno di cedere, tanto più che la condotta d'Antigono non doveva rassicurarlo troppo; il rispetto della libertà d'Eraclea dovette essere una delle condizioni che Antioco si obbligò ad osservare. A questo conflitto risoluto diplomaticamente si ridusse dunque la pretesa guerra tra Antioco e Tolomeo Cerauno.

Patrocle, concluso il trattato d'amicizia con Eraclea, muove contro i Bitini (*Memm.* § 15); ma, sorpreso in un agguato, cade con molta parte dell'esercito. Antioco si risolve allora a marciare lui stesso contro il re di Bitinia; e siccome da Memmone, che si può dire l'unica fonte un po' diffusa, sappiamo che Nicomede domandò soccorso agli Eracleoti, che questi furono sopraffatti da Zipeta, poi gli frustrarono la vittoria, e che contemporaneamente ci fu la guerra tra Antigono e Antioco,[4] possiamo così ricostruire la trama

[1] Ad una simultaneità della morte di Seleuco e della ribellione dello Σελευκίς, in cui Antioco intervenne personalmente, accenna l'iscrizione di Sigeo (*OGI.* 219 lin. 5).

[2] Memm. § 15 Ἰῶν δὲ Ἡρακλεωτῶν πρὸς αὐτὸν δια πρεσβευσαμένων, τῆς χώρας ἀναχωφεῖ καὶ φιλίαν συντίθεται ἐπὶ τὴν Βιθυνίαν διὰ τῆς Φρυγίας τραπόμενος.

[3] Iust. XVII 2; 9 «Fratris quoque, regis Aegypti, concordiam per epistulas deprecatur . . . ».

[4] Memm. § 16 Διὰ ταῦτα [per la catastrofe di Patrocle] δὲ ἐπιστρατεύειν

degli avvenimenti: Antigono Gonata si alleò con Nicomede; ma Zipeta, fratello di Nicomede, profittando di questi torbidi, si alleò con Antioco, e il primo atto fu quello di perpetrare una sorpresa contro Eraclea; che, propulsata l'aggressione fu invitata all'alleanza da Nicomede, e forse vi aderì. Secondo Memmone (§ 18), la guerra tra Antigono e Antioco durò lungo tempo (χρόνον συχνόν); ma l'elasticità di quest'espressione non ha bisogno di essere dimostrata. In ogni modo abbiamo come *terminus ante quem* l'anno 478-7, poichè in quest'anno i Galati passarono in Asia;[1] e gli avvenimenti di cui abbiamo sopra parlato cadono tutti prima del passaggio dei Galati in Asia, dove furono chiamati proprio da Nicomede contro Zipeta.

Abbiamo dunque come *terminus ante quem* il 278-7 e come *terminus a quo* gli ultimi mesi del 281 in cui si combattè la guerra tra Antigono Gonata e Tolomeo Cerauno, perchè allora, come appare evidentemente, Eraclea non era ancora assalita dall'esercito di Antioco. Quando si dovette difendere contro Patrocle, durava, come abbiamo visto, la vertenza tra Antioco e il Cerauno: e siccome Antioco aveva allora represso il movimento di ribellione nella Seleucide scoppiato alla morte di Seleuco, difficilmente si potrà scendere molto oltre la primavera del 280. Antioco marciò contro i Bitini subito dopo la catastrofe di Patrocle; data la contemporaneità dell'assalto di Zipeta contro Eraclea e dell'azione di Antigono contro Antioco, l'anno 280 sembra essere spazio sufficiente a comprendere questa guerra combattuta da Antioco e Nicomede da una parte, Antigono e Zipeta dall'altra. La pace fu conclusa con tutta probabilità alla fine del 280 o in principio del 279. È certo che un contingente di 500 uomini di Antioco combatteva nel 279 insieme con un altro con-

ἀγνωκότος Ἀντιόχου κατὰ Βιθυνῶν, ὁ τούτων βασιλεὺς Νικομήδης διαπρεσβεύεται πρὸς Ἡράκλειαν συμμαχίαν αἰτῶν καὶ τυγχάνει τῆς σπουδῆς . . . § 17 Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἐκδέχεται τοὺς Ἡρακλεώτας ὁ πρὸς Ζιποίτην τὸν Βιθυνὸν πόλεμος, ὃς τῆς Θυνιακῆς ἐπῆρχε Θρᾴκης . . . .

[1] Paus. X 23, 14 Ἐγένετο δὲ τῶν Κελτῶν στρατεία τε ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ ἀπώλεια Ἀναξικράτους Ἀθήνησιν ἄρχοντος (279-8) . . . . τῷ δὲ ἔτει ἐφεξῆς Δημοκλέους Ἀθήνησιν ἄρχοντος, οἱ δὲ αὖθις ἐς τὴν Ἀσίαν διαβαίνουσιν.

Digitized by Google

tingente fornito da Antigono Gonata;[1] e la diversità dei teatri della guerra non basta a spiegare l'incongruenza dell'associazione di due eserciti rivali contro un terzo nemico.[2] La pace nel 279, o almeno in quei mesi del 279 in cui abbiamo l'invasione di Brenno, doveva essere già conclusa.

Non è escluso che essa abbia qualche relazione con l'invasione galatica, perchè senza dubbio il regno di Antigono Gonata in Grecia non era proprio al sicuro da ogni minaccia, quantunque si estendesse in gran parte nel Peloponneso, che si credeva difeso abbastanza dall'istmo, e nell'Eubea; ma non mancavano provincie nella Grecia centrale; almeno la Beozia sembra aver riconosciuta la sovranità di lui nel 277.[3] La pace dunque fu conclusa soprattutto nell'interesse d'Antigono, trovando certamente Antioco la sua convenienza ad allontanare dall'Asia un rivale, col lieve prezzo della rinuncia ad ogni ingerenza e a ogni intrigo presso le repubbliche greche.

Il matrimonio di Antigono con Fila, nata dal matrimonio di Stratonice con Seleuco, se anche fu concluso nel 277, serve solo da *terminus ante quem;* ma il matrimonio non fu concluso prima del 276 in cui Antigono aveva ormai recuperato il trono di Macedonia, pur dovendo domare qualche residuo di ribellione.[4] Nè vi è una ragione definitiva per spostare il matrimonio anche un anno in su, perchè la nascita di Demetrio II — se proprio fu il figlio di Fila, su cui si può dubitare[5] — si pone nel 276 solo in base al pre-

[1] Id. X 20, 15 Βασιλεών δὲ ξενικὰ πεντακόσιοί τε ἐκ Μακεδονίας καὶ ἐκ τῆς Ἀσίας ἴσοί σφισιν ἀφίκοντο ἀριθμόν. ἄρχοντες δὲ τῶν μὲν παρ' Ἀντιγόνου πεμφθέντων Ἀριστόδημος ἦν Μακεδών, τῶν δὲ παρ' Ἀντιόχου τε καὶ ἐκ τῆς Ἀσίας Τελέσαρχος τῶν ἐπὶ Ὀρόντῃ Σύρων.

[2] Il Niese II p. 22 n. 4 e p. 23 ha giustamente ricavato dal citato luogo di Pausania che la pace tra Antioco e Aulioco era già conclusa.

[3] Laert. Diog. II 141; Beloch III 2 p. 304.

[4] *Vita Arati* i *Biographi Graeci* ed. Westermann p. 60, dove è detto esplicitamente che Arato si trovò col filosofo Persèo εἰς Μακεδονίαν μεταμεμφθέντι ὑπὸ Ἀντιγόνου, καὶ παραλθὼν εἰς τὸν Ἀντιγόνον καὶ Φίλας γάμον. Laert. Diog. VII 8.

[5] Pozzi *Il trattato d'alleanza tra l'Acarnania e l'Etolia* (*Atti dell'Accademia di Torino* 1911-1912) p. 9 dell'estratto.

Digitized by Google

supposto che il matrimonio con Fila avesse avuto luogo nel 277.[1] Questo matrimonio in ogni modo inaugurò un' intesa cordiale fra gli Antigonidi e i Seleucidi, che con qualche breve interruzione, durò sino all' intervento romano in Oriente. Si è voluto vedere una resipiscenza di antagonismi tra Antioco Sotere e Seleuco quasi subito dopo la pace dol 279; facendo entrare Antioco in un sistema d' alleanze, contro il quale, in un altro sistema, si sarebbe trovato Antigono. Mette conto di esaminare brevemente quest' ipotesi nei punti che riguardano soprattutto la nostra dimostrazione.

Il Lehmann-Haupt ritiene che Antioco Sotere non abbia mai rinunciato al trono di Macedonia, malgrado la pace del 279, e cita a questo proposito un' iscrizione di Babilonia in cui egli si chiama primogenito di Seleuco, re di Macedonia, datata dal 268 a. C.[2] Suppone quindi, fondandosi su alcuni cenni di Pausania[3] e di Giustino,[4] dei quali il primo ci dà notizia di soccorsi domandati da Pirro ai re dell'Asia, il secondo di aspirazioni nutrite da Pirro sul dominio della Grecia e dell'Asia, che Pirro combattendo contro Antigono Gonata operasse come alleato d'Antioco. Siccome nel 273, quando Pirro passò nel Peloponneso, giunse a Roma l' ambasceria di Tolomeo Fi-

[1] Beloch III 2 p. 92.

[2] Cfr. *Klio* II 537-543. Per questo dato cfr. specialmente p. 538 e Ciaceri negli *Atti dell' Istituto Veneto* tomo LXXV (1915) p. 927-973, vedi p. 930, che in questo punto consente col Lehmann-Haupt.

[3] I 13, 1 Τότε δὲ ὁ Πύρρος, ὡς ἠττήθη, ταῖς ναυσὶν ἐς Τάραντα ἀνήγετο ταῖς λοιπαῖς. ἐνταῦθα δὲ προσέπταισε μεγάλως καὶ τὴν ἀναχώρησιν, οὐ γὰρ ἀμαχεὶ Ῥωμαίους ἠπίστατο ἀφήσοντας, πορίζεται τρόπον τοῦτον. ὡς ἐπανήκων ἐκ Σικελίας ἠττήθη, πρῶτον διέκεμψε γράμματα ἔς τε τὴν Ἀσίαν καὶ πρὸς Ἀντίγονον, τοὺς μὲν στρατιὰν τῶν βασιλέων, τοὺς δὲ χρήματα, Ἀντίγονον δὲ καὶ ἀμφότερα αἰτῶν. ἀφικομένων δὲ τῶν ἀγγέλων, ὡς οἱ γράμματα ἀπεδόθη συναγαγὼν τοὺς ἐν τέλει τῶν τε ἐξ Ἠπείρου καὶ τῶν Ταραντίνων, ὧν μὲν εἶχε τὰ βιβλία ἀνεγίγνωσκεν οὐδέν, ὁ δὲ ἤξειν συμμαχίαν ἔλεγε. ταχὺ δὲ καὶ ἐς τοὺς Ῥωμαίους ἦλθε φήμη Μακεδόνας καὶ ἄλλα ἔθνη περαιοῦσθαι τῶν Ἀσιανῶν ἐς τὴν Πύρρου βοήθειαν.

[4] XXV 4, 1 «Igitur Pyrrus in tanto fastigio regni conlocatus iam nec eo, ad quod votis perveniendum fuerat, contentus Graeciae Asiaeque regna meditatur». XXVI 1, 1 «Post mortem Pyrrus non in Macedonia tantum, verum etiam et in Asia Graeciaque magni bellorum motus fuere».

Digitized by Google

ladelfo, il Lehmann-Haupt procede a una ricostruzione abbastanza ardita, giungendo a questa conclusione: che nel 273 quando Pirro passò nel Peloponneso[1] si formarono due costellazioni politiche in antagonismo, la prima rappresentata dal gruppo di queste potenze: Cirene, Antioco, Sotere, Pirro, Taranto, Cartagine, la seconda da quest'altro: Tolomeo, Antigono Gonata, Sparta, Roma.[2] Secondo lui Tolomeo si era alienato da Pirro in seguito all'invasione del Peloponneso poichè, se non vedeva volentieri un'egemonia d'Antigono, neanche avrebbe tollerato una strapotenza di Pirro; nello stesso tempo il Lehmann-Haupt identifica in Antigono Gonata l''Αντίγονός τις che avrebbe procurato mercenari galli a Tolomeo nella sua guerra contro Maga. Il Lehmann-Haupt inoltre fa rilevare che non è casuale l'assenza del re Areo quando Pirro invase la Laconia, ma che trovandosi a Creta in difesa dei Gortini, di cui si può stabilire per altre fonti la benevolenza verso Tolomeo, in altro territorio prendeva parte attiva alla guerra contro Pirro. In questo ciclo d'azione rientrerebbe il soccorso portato dai Cartaginesi ai Tarantini dopo la partenza di Pirro.

Non mi indugerò in una confutazione sistematica di queste combinazioni, per giustificare le quali si legge nei testi molto più, se non il contrario, di quel che contengono;[3] specialmente perchè que-

[1] *Klio* ib. p. 547.

[2] *Klio* ib. p. 541, 543.

[3] In PAUSANIA cit. a p. 124 n. 3 non è detto espressamente nemmeno che Pirro avesse intelligenze con Antioco: non si può neanche pensare che con inesattezza di linguaggio comprendesse Maga tra i re asiatici, perchè la ribellione di Maga al tempo del ritorno di Pirro dalla Sicilia in Italia non era ancora avvenuta. Forse non si può pensare ad altri che ad Antioco. L'autenticità della notizia è dubbia: ma la tradizione che questa richiesta venisse fatta contemporaneamente ad Antioco e ad Antigono, mostrerebbe la concordia di questi due sovrani. Dal primo luogo di GIUSTINO cit. a p. 124 n. 4 si ricaverebbe nientemeno che un'aspirazione di Pirro alla conquista dell'Asia! Non molto persuasiva è la spiegazione di ripiego data dal NIESE (II p. 56) che Pirro volesse proteggere le città ioniche minacciate dai Galati. Forse GIUSTINO ha raccolto la leggenda che Pirro volesse ricostituire l'impero d'Alessandro. Dal secondo luogo di GIUSTINO citato *ib.* non si ricava nulla.

Digitized by Google

sta critica è stata almeno genericamente fatta da altri.[1] Mi preme solo di rilevare l'insostenibilità della tesi d'un'alleanza tra Antioco e Pirro contro Antigono a causa del regno di Macedonia, quando Antioco avrebbe dovuto vedere in Pirro un rivale più temibile dello stesso Antigono. Similmente è incomprensibile che il dominio di Pirro sul Peloponneso costituisse per Tolomeo un pericolo maggiore che quello d'Antigono, tanto da indurre Antigono e Tolomeo a un'alleanza, per documentare la quale non c'è altra prova oltre l'attestazione di uno scoliasta che « un certo Antigono » (Ἀντίγονός τις) procurò a Tolomeo i mercenari Galli contro Maga: poichè in questo « certo Antigono »[2] si riconosce il Gonata. Quest'induzione si confuta automaticamente, quando si vede che uno dei suoi patrocinatori sente il bisogno di correggere il τις in ⟨Γονα⟩τ⟨ᾶ⟩ς,[3] con arbitrio ingiustificato e intollerabile, perchè il mutamento è stato suggerito solo da un preconcetto destituito d'ogni base nel nesso dei fatti. Nè vale la considerazione che avanti la guerra cremonidea le relazioni tra la Macedonia e l'Egitto non furono turbate: ciò non significa che fossero cordiali, e la guerra scoppiata a una distanza minore d'un decennio sta a dimostrarlo. All'incontro non v'è alcun motivo di ritenere che l'alleanza tra Antioco Sotere e Antigono Gonata suggellata con le nozze di Fila fosse rotta alla sola distanza di due anni. Quanto poi alla pretesa connessione della guerra tra Pirro e Antigono con la prima siriaca, noto che Pausania adduce

[1] Vedi CIACERI (citato a n. 17) p. 930. Mi limito a notare che la partecipazione di Sparta a una coalizione sembra esclusa dal tenore della stessa testimonianza plutarchea (*Pyrr.* 27) Αὐτοί (gli Spartani) τε γὰρ ἦσαν ὀλίγοι καὶ ἀπαράσκευοι διὰ τὸ αἰφνίδιον, ὅτε Ἄρεὺς οὐκ ἐτύγχανε παρών, ἀλλ' ἐν Κρήτῃ Γορτυνίοις πολεμουμένοις βοηθών. L'aiuto di Areo ai Gortinii ha lo stesso significato di quello di Filopemene 73 anni dopo: vedi PLUT. *Philop.* 27; NIESE II 568.

[2] SCHOL. ad CALLIM. IV 171. Ἀντίγονός τις φίλος τοῦ Φιλαδέλφου Πτολεμαίου προξενεῖ αὐτοὺς αὑτῷ ὥστε ἐπὶ μισθῷ στρατεύεσθαι.

[3] KORPP apd. LEHMANN-HAUPT *ib.* p. 539 n. 2. È incerta, ma non improbabile l'identificazione di quest'Antigono dello scolacista con l'Ἀντίγονος ὁ Μακεδών ricordato da DIODORO XX 98 che portò soccorso ai Rodi nel 304, come sospetta il BOUCHÉ-LECLERCQ *Lagides* I p. 167 n. 2.

Digitized by Google

come una delle cause della guerra di Pirro contro Antigono il risentimento che questi non gli aveva mandato soccorsi in Italia: [1] senza dubbio questa non può essere la causa, ma tutt'al più il pretesto, poichè la tentazione di tornare in Grecia per impadronirsi del regno di Macedonia Pirro l'ebbe anche dopo la battaglia d'Ascoli, all'annuncio della morte di Tolomeo Cerauno (Plut. *Pyrr.* 22). Va notato che Plutarco (ib. 26), il quale attinge a Ieronimo di Cardia, ci dà come principio della guerra tra Antigono e Pirro una razzia di quest'ultimo nel territorio del primo. Plutarco ha certo riprodotto dalla sua fonte solo quanto riguarda l'inizio del conflitto; ma è molto difficile che se Ieronimo l'avesse inquadrato nella trama di una più vasta conflagrazione, non se ne sarebbe conservata almeno una pallida eco in Plutarco. Ne risulta dunque chiaro l'isolamento delle tre guerre, quella tra Antigono e Pirro e la prima siriaca, togliendosi per tal modo ogni base a un'ulteriore rivalità tra Antioco Sotere e Antigono Gonata. Finalmente la prova decisiva che Antigono rinunciò a ogni aspirazione al trono di Macedonia l'abbiamo nel fatto che dopo la catastrofe di Tolomeo Cerauno Antioco Sotere non compare tra i pretendenti (Diod. XXII 4).

Appendice VI.

Appunti cronologici sulla guerra fra Antigono Gonata e Pirro dopo il suo ritorno dall'Italia.

Il Droysen (V p. 80 n. 2) poneva nel principio del 274 il ritorno di Pirro in Grecia, fondandosi sul cenno di Plutarco (*Pyrrh.* 26), che certamente risale a Jeronimo di Cardia: Οὕτω μὲν ἐξέπεσε τῶν Ἰταλικῶν καὶ Σικελικῶν ὁ Πύῤῥος ἐλπίδων ἐξαετῆ ἀναλώσας χρόνον,

[1] Paus. I 13, 2 Μετὰ τὴν ἐν Ἰταλίᾳ πληγὴν ἀναπαύσας τὴν δύναμιν προείπεν Ἀντιγόνῳ πόλεμον ἄλλα τε ποιούμενος ἐγκλήματα καὶ μάλιστα τῆς ἐς Ἰταλίαν βοηθείας διαμαρτίαν.

Digitized by Google

rifiutando, come era naturale, fede all' indicazione di Zonara (VIII 6 p. 50 l. 20): πέμπτῳ ἔτει τὴν Ἰταλίαν λιπών, concordante con quella di Paolo Orosio (IV 2, 7): « Pyrrhus quinto demum anno quam venerat ab Italia victus anfugit ». I due dati, secondo alcuni critici moderni, si concilian» perfettamente, qualora si ammetta che Pirro salpasse da Taranto nell'autunno del 275, poichè essendovi giunto nella primavera del 280, vi avrebbe dimorato cinque anni e mezzo; e tradotto il calcolo in cifra tonda, altri avrebbe computato a sei anni, altri a cinque la dimora di Pirro in Italia.[1] Tuttavia la spiegazione non appare molto persuasiva come sarebbe stata se i dati fossero capovolti, cioè se in Plutarco (Jeronimo) si leggesse Οὕτω... πεταετῆ ἀναλώσας χρόνον, in Zonara ἕκτῳ ἔτει etc. e similmente in Orosio *sexto demum anno;* perchè è chiaro che riducendosi il numerale in cardinale si deve progredire d' un' unità, rappresentando il primo la somma degli anni compiuti, il secondo l' ultimo anno iniziato della serie. Non sarebbe impossibile la riduzione a rovescio, data la materialità che frequentemente si riscontra in questi tardi compilatori; p. e. Plutarco avrebbe potuto tradurre nella somma di sei anni l' indicazione ἕκτῳ ἔτει della sua fonte, e all' incontro Zonara e Orosio trovando un'espressione πέντε ἔτη διαμείνας ἐν Ἰταλίᾳ, l' avrebbero inesattamente resa l' una con πέμπτῳ ἔτει, l' altro con *sexto demum anno.* Quest' esegesi che sarebbe ovvia, se anche Plutarco avesse attinto a fonte annalistica, non guadagna in verisimiglianza, ove si rifletta che probabilmente Plutarco riproduce adattandola al suo stile l' indicazione di Ieronimo di Cardia.[2] Perciò è lecito sospettare che gli ἕξ ἔτη di Plutarco rappresentino la cifra

[1] Niese II p. 54 n. 2. De Sanctis II p. 415 n. 1. Ciaceri *m. s.* p. 942 n. 3. Anche il Beloch (III 1 p. 576; III 2 p. 521).

[2] Non si può attribuire a Ieronimo alcuna norma fissa: qualche congettura, molto cauta, si può tuttavia formulare in base a qualche traccia del modo di computare che del contemporaneo di Ieronimo, Duride di Samo si è conservata presso Diodoro. Vedi XVIII 53, 5 ἐνιαυσίου δ' οὔσης τῆς πολιορκίας: XIX 61, 5 προεκαρτέρησε μὲν ἐνιαυτὸν καὶ τρεῖς μῆνας; XX 100 οἱ μὲν οὖν Ῥόδιοι πολιορκηθέντες ἐνιαύσιον χρόνον: XIX 61, 2 ἐν ἡμέραις δ' εἴκοσι καὶ δυσὶν αὐτοῦ καταντήσαντος εἰς Βαβυλῶνα....

Digitized by Google

data da Ieronimo il quale narrava le imprese di Pirro da un punto di vista greco, il *quinto anno* di Orosio e di Zonara la conversione meccanica in numero ordinale dello spazio di cinque anni — in cifra tonda invece di cinque anni e mezzo — decorso dalla venuta di Pirro alla battaglia di Benevento.

Pertanto, se non è dimostrato, è molto probabile che Pirro rimanesse a Taranto fra l' autunno del 275 e l' inverno del 275-4 per organizzare la resistenza di Taranto e per aspettare i soccorsi in denaro e in milizie chiesti ad Antigono Gonata.[1] Non attribuirei troppa importanza allo *statim* di Giustino per sostenere la successione immediata dell' irruzione di Pirro nel territorio macedonico al suo ritorno in Epiro, ma non oserei negargli valore solo in omaggio a un sistema cronologico convenzionale. Resta a vedere se, ponendo il ritorno di Pirro in Epiro nella primavera del 274, sino a quale anno si debba prolungare la guerra tra lui e Antigono Gonata. Già il Droysen (V p. 219 n. 1) fissava la morte di Pirro nel 272, fondandosi sul cenno di Orosio (IV 3), che i Tarantini appresa la morte di Pirro, chiesero aiuto ai Cartaginesi, notando che Taranto cadde sulla fine dell'anno giuliano 272. Questa data non senza qualche riserva è seguita dal Beloch (III 1 p. 597; 2 p. 225); il De Sanctis (II p. 416) è incerto tra il 273 e il 272, mentre il Niese (II p. 61 n. 5), il Niccolini (*La confederazione Achea* p. 7 n. 2) e il Ciaceri (*ib.* p. 942 n. 2) propongono il 273. Ora siccome Pirro è morto d' autunno (Plut. *Pyrr.* 30), difficilmente può essere caduto nell' autunno del 272, anche negando l' autenticità dell' intervento cartaginese in favore di Taranto; poichè, essendo stata Taranto presa dai Romani

[1] Paus. I 13 citato a n. 18 dell'*App.* V e Iust. XXV 3. « Dum haec in Asia geruntur, interim in Sicilia Pyrrus a Poenis navali proelio victus, ab Antigono, Macedoniae rege, supplementum militum per legatos petit denuntians, ni mittat, redire se in regno necesse habere, incrementa rerum, quae de Romanis voluerit, de ipso quaesiturum. Quod ubi negatum legati retulerunt, dissimulatis causis repentinam fingit profectionem. Socios interim parare bellum iubet, arcis Tarantinae custodiam Heleno filio et amico Miloni tradit. Reversus in Epirum, *statim* fines Macedoniae invadit . . . ». Vedi App. V n. 21 a proposito dei soccorsi chiesti da Pirro ad Antioco.

Digitized by Google

sotto i consoli Cornelio e Papirio del 272, bisognerebbe giungere per quest' avvenimento ai primi del 271; data già inverisimile per sè stessa e resa più improbabile, se il trionfo di Cornelio e Papirio, come consoli, non come proconsoli, si deve porre col Mommsen (*CIL.* I² 52), *pridie idus decembres*.

Se Pirro tornò in Epiro nella primavera del 274, durante l' estate e l' autunno può aver riportato quei successi strepitosi che gli assegna la tradizione, perchè facilitati dalle defezioni nell' esercito di Antigono (Plut. *Pyrrh.* 26).

Lo svolgimento della guerra non è molto chiaro in tutti i suoi particolari. Incompleta è l' esposizione di Plutarco che pure avrebbe potuto meglio d' ogni altro illuminarci per l' eccellenza della fonte da cui deriva. Egli dice (*Pyrrh.* 26) che, avendo Pirro condotto seco 8000 fanti e 300 cavalli, senza mezzi per nutrirsi, invase la Macedonia, dopo essersi aggiunti a lui alcuni Galati: che dopo aver preso molte città e aver ingrossato l' esercito con duemila uomini d'Antigono passati a lui, sbaragliò l'esercito di costui περὶ τὰ στενά: che i Galati della retroguardia dopo valida resistenza furono tagliati a pezzi, e dopo questo successo indusse la falange d'Antigono a passare dalla sua parte.[1] Plutarco poi riferisce che Pirro consacrò ad Atene Itonia gli scudi gallici. Il che mostra che la battaglia decisiva ebbe luogo nella Tessaglia meridionale; e, siccome Plutarco attesta che subito dopo Pirro venne conquistando le città e si impadronì di Ege, dove pose un presidio di mercenari Galati — dobbiamo pensar che Antigono dopo la rotta in Tessaglia ebbe il passo libero[2] a Tessalonica; dove si rifugiò e organizzò un esercito di

[1] Non dopo resistenza però, poichè Pirro consacrò a Zeus Dodoneo gli scudi macedonici (vedi PAUS. I 13, 3).

[2] Vedi PAUS. I 13, 2 κρατήσας τήν τε ἰδίαν παρασκευὴν Ἀντιγόνου καὶ τὸ παρ' αὐτῷ ξενικὸν ἐδίωξεν ἐς τὰς ἐπὶ θαλάσσῃ πόλεις, αὐτὸς τε Μακεδονίας τῆς ἄνω [Vedi PLUT. *Pyrrh.* 26 ὥρμησεν ἐπὶ τὸν Ἀντίγονον καὶ περὶ τὰ στενὰ προσπεσὼν συνετάραξε τὴν στρατιὰν ἅπασαν] καὶ Θεσσαλῶν ἐπεκράτησε. Pirro adunque, forzato il passo alle gole di Pelion (DROYSEN V p. 203 n. 2), invadendo l' Orestea e l' Elimea, giunse in Tessaglia. Antigono si rifugiò a Tessalonia, e Pirro conquistò anche la Macedonia propriamente detta, ponendo un presidio gallico a Ege, che manomise le tombe e depredò i tesori.

Digitized by Google

Galati. La sconfitta che subì quest' esercito da Tolomeo, figlio di Pirro, avvenne probabilmente nel 273; ma questo può essere simultaneo del passaggio di Pirro nel Peloponneso attraverso l' Etolia. Tutta la campagna del Peloponneso può bene essersi svolta durante la buona stagione, e Pirro esser caduto in autunno.

Il Ciaceri (*ib.* 940, 944) ritiene che l' ambasciata di Tolomeo Filadelfo ai Romani registrata da Eutropio (II 15) sotto i consoli del 273, fosse una conseguenza della morte di Pirro, volendo Tolomeo, ora che con la morte di Pirro era diventata impossibile la ripresa delle guerre in favore delle città italiche da parte dell' Epiro, stringere relazioni d' amicizia coi Romani, che avrebbero estesa la loro egemonia su Taranto e le altre città della penisola calabra. Contro quest' ipotesi starebbe l' ordine seguito nell' esposizione dell' epitome liviana (*Perioch.* XIV), in cui prima è detto che « cum Ptolemeo Aegypti rege, societas iuncta est », e alla fine dell' epitome sono narrate le guerre contro i Lucani, i Bruzzi e i Sanniti, e la morte di Pirro. Non sarebbe certo il solo errore cronologico di Livio riguardante i fatti della Grecia; ma è pur vero che in quei punti dove questi errori vengono commessi, non vi è così stretto collegamento tra le cose di Grecia e quelle d' Italia come nel periodo delle guerre di Pirro. Solo mi par degno di rilevare che, se i moventi di quest'atto diplomatico di Tolomeo stavano nella previsione che ai Romani ormai si apriva incontrastato il possesso di tutta la penisola, il ritiro di Pirro dall' Italia, non la morte di lui, avrebbe determinato Tolomeo a questo passo. Ma anche senza assumere per la morte di Pirro come *terminus ante quem* l' ambasceria egiziana, abbiamo abbastanza indizi per ritenere che la guerra di Pirro contro Antigono Gonata si compiesse nel giro di un anno e mezzo circa, dall' estate del 274 all' autunno inoltrato del 273.

Digitized by Google

SCHIARIMENTI ALLE CITAZIONI.

Opere citate col solo nome dell'autore.

BELOCH — *Griechische Geschichte.*
DE SANCTIS — *Storia dei Romani.*
DROYSEN — *Geschichte des Hellenismus.* (Nell'indicare il numero d'ordine dei singoli volumi, ho considerato l'opera come divisa in *sei* volumi, non in *tre* e ciascuno suddiviso in due *mezzi volumi*).
KAERST — *Geschichte des hellenistischen Zeitalters.*
MUELLENHOFF — *Deutsche Altertumskunde.*
NIESE — *Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten* etc.
SCHAEFER — *Demosthenes und seine Zeit.*

Abbreviazioni.

AUT. — *Annali delle Università Toscane.*
ARAST. — *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino.*
BCH. — *Bulletin des Correspondances Helleniques.*
FHG. — *Fragmenta Historicorum Graecorum* (Didot).
GGM. — *Geographi Graeci Minores* (Didot).
HL. — *Histoire des Lagides* del BOUCHÉ-LECLERCQ.
HS. — *Histoire des Seleucides* » »
HZ. — *Historische Zeitschrift.*
OGI. — *Orientis Graeci Inscriptiones* edite dal DITTENBERGER.
RE. — *Realencyklopädie* di PAULY-WISSOWA.
REG. — *Revue des Études Grecques.*
SBBA. — *Sitzungsberichte der Berliner Akademie.*
SIG. — *Sylloge Inscriptionum Graecarum* edite dal DITTENBERGER.

Avvertenza. — A p. 5 n. 1 ho citato i *Moralia* di PLUTARCO secondo la paginazione dell'edizione fondamentale, a p. 27 n. 2 secondo il paragrafo dell'opuscolo. Quest'incongruenza e qualche altra simile si deve alla mancanza degli opportuni sussidi letterari nel luogo in cui correggo le bozze.

Digitized by Google

INDICE

I. — Il cosmopolitismo d'Alessandro . . . . . pag. 3
II. — Il diritto all'eredità d'Alessandro, la collegialità del regno e l'« epiméleia » . . . . . » 14
III. — Il contrasto tra i generali d'Alessandro fino alla pace del 311 . . . . . » 23
IV. — Seconda fase delle discordie civili fino alla stabilità delle monarchie territoriali . . . . . » 37
V. — Fisonomia dell'impero d'Alessandro e delle monarchie ellenistiche . . . . . » 46
VI. — Questioni di cronologia e connesse con la cronologia » 55

Appendice I. — L'« epiméleia » dell'impero. . . . . » 97
» *II.* — La sovranità della Macedonia sopra stati barbari e greci . . . . . » 104
» *III.* — I confini della Macedonia dopo Alessandro » 108
» *IV.* — Cassandro e i Galati . . . . . » 114
» *V.* — La guerra tra Antioco Sotere e Antigono Gonata . . . . . » 119
» *VI.* — Appunti cronologici sulla guerra tra Antigono Gonata e Pirro dopo il suo ritorno dall'Italia . . . . . » 127

Schiarimenti alle citazioni . . . . . » 132

Digitized by Google

Digitized by Google

III.

GIUSEPPE ALBENGA

LA EVOLUZIONE DELLA STRADA

I. — LA STRADA ANTICA

Digitized by Google

Digitized by Google

1. **Le origini.** — Noi possiamo studiare la strada nel suo periodo embrionale e nei suoi primordi osservando l'evolversi dei sentieri che oggi ancora nascono spontanei e si moltiplicano in reti instabili e bizzarre intorno ad ogni gruppo di abitazioni, per quanto piccolo e temporaneo.[1] Lievi tracce sul terreno, che talvolta solo un occhio esercitato riesce a distinguere dalla campagna circostante, esse costituiscono l'unica via dei popoli primitivi e formano le esili remote propaggini di quel nostro complesso sistema stradale di cui Ratzel[2] ha posto in chiaro l'intima armonia e la somiglianza, nelle origini e nelle trasformazioni, con il sistema idrografico dei ruscelli, dei torrenti e dei fiumi.

Il sentiero, mobilissimo nelle grandi pianure erbose dove tutto lo spazio è strada, — perchè quasi nessun ostacolo è opposto ai continui spostamenti dei pastori nomadi della steppa — si fa meno vagante nella montagna e in genere dove

[1] Cfr. le interessanti osservazioni del BRUNHES, *La géographie humaine*. Paris, Alcan 1912.

[2] FRIEDRICH RATZEL, *Politische Geographie*. München, Oldenbourg 1903: un largo riassunto ed una acuta critica delle teorie di questo autore vennero pubblicati da G. A. HÜCKEL nelle *Annales de géographie 1906* e *1907*.

Digitized by Google

la configurazione del suolo determina molti punti obbligati di transito. L'apertura di un sentiero richiede pochissimi lavori di adattamento; allorchè riuscirebbe faticoso il tagliarsi un passaggio, come accade nella foresta, vengono seguite le peste di qualche grosso quadrupede: Hulbert [1] ha dimostrato l'importanza del bisonte nel primo sviluppo della viabilità nord-americana, Ratzel quella del rinoceronte sulle vie dell'Africa centrale e dell'orso nelle fitte macchie di cespugli del Camciatca.

I trasporti su queste imperfettissime vie, atte alla sola circolazione pedonale, sono lenti e molto costosi. Il capitano Brosselard-Faidherbe, verso il 1890, indicava, per i paesi del Niger, un percorso di 10 km. al giorno ed un prezzo di 4 lire per tonn. km., con un servizio organizzato, ed una paga di 1 lira al giorno per ogni portatore. [2] Caratteristico è pure l'esempio del recente trasporto dalle coste dell'Africa al lago Nyanza del vapore smontabile v. Wissmann costruito ad Amburgo: la lunga traversata aveva costato in tutto meno di 20.000 lire, il trasporto per terra importò una spesa di circa 215.000 lire con una mercede giornaliera media di soli 50 centesimi per ognuno dei 4000 indigeni assoldati. [3]

Col progredire della civiltà e col crescere degli scambi aumenta la importanza attribuita alla economia di tempo e di lavoro; si introducono gli animali da soma e più tardi veicoli, che, quantunque rudimentali, realizzano un vantaggio enorme sul trasporto a spalle d'uomo o a dorso di qua-

[1] HULBERT, *Historic Highways of America*, 1902, vol. I.

[2] ALFRED DE FOVILLE, *L'industrie des transports dans le passé et dans le présent*. Paris, Gauthier-Villars 1893.

[3] G. COHN, *Nationalökonomie des Handels und Verkehrs*. Stuttgart, Enke 1898.

Digitized by Google

drupede. Sorgono contemporaneamente le prime strade mulattiere e carreggiabili a fondo naturale, e su queste il traffico si svolge occupando una larga zona intorno ad un asse mutevole, che talora si allunga in giri viziosi ai piedi di ogni più piccola ondulazione del rilievo orografico, altre volte si inerpica sopra falde ripide e scoscese senza riguardo alle pendenze. Incomincia così a costituirsi una rete di tronchi carrettieri isolati, che poi tendono ad estendersi ed a collegarsi, assorbendo e trasformando i sentieri non più rispondenti ai cresciuti bisogni. In queste vie, per quanto poco perfezionate, il prezzo del trasporto è assai diminuito. Alfredo de Foville [1] calcolò per i trasporti a soma dei nostri paesi un costo di 1 lira per tonn. km. (è una cifra forse alquanto bassa) e un prezzo di soli 50 centesimi sulle vie carovaniere impiegando il cammello. L'uso di veicoli riduce ancora di molto questi valori.

Reti stradali frammentarie e strade a fondo naturale si sono conservate fino a noi in causa di particolari condizioni geografiche, economiche e geologiche. Nelle alte valli alpine, così in quella di Zermatt, si incontra qualche rete di strade carrettiere non collegata col rimanente sistema stradale. Dove l'economia pastorale predomina su quella agricola la *via armentaria* fiorisce tuttora, come nell'America meridionale e nel mezzogiorno d'Italia con i *tratturi* del Tavoliere delle Puglie e le *trazzere di montagna e marina* siciliane, larghe striscie di terreno erboso, che le mandre percorrono da secoli scendendo al piano o risalendo al monte trovandovi pascolo e riposi per sostare. [2] Quando

[1] A. de Foville, *La transformation des moyens de transport et ses conséquences économiques et sociales*. Paris, Guillaumain 1880.

[2] Granier ne ha tracciato la storia in un interessante studio pubblicato nei *Mélanges d'Archéologie et d'Histoire* della Scuola Francese di Roma, 1905.

Digitized by Google

mancano o scarseggiano materiali di inghiaiamento, anche in regioni fertili e ben coltivate, quali alcuni degli Stati Uniti di America, l'Ungheria e la Russia occidentale, la strada a terreno perdura, specialmente se i trasporti vi avvengono quasi soltanto nell'epoca favorevole dei raccolti; nei tempi piovosi, però, il carreggio vi incontra gravi difficoltà e spesso abbandona la via solcata da ormaie profonde perchè trova condizioni meno infelici nell'aperta campagna.

Ma se queste circostanze, che spiegano il mantenersi di una viabilità tutta speciale, vengono a mancare, prende origine la vera strada. Dopo che l'affermarsi del diritto di proprietà ha obbligato ad una sede fissa, l'impiego di una massicciata robusta permette di ridurre la larghezza della via a quanto corrisponde alla densità del carreggio, e la costruzione di *opere d'arte* (ponti, gallerie, muri di sostegno) combinata con l'adozione di razionali curve di ritorno e coi movimenti di terra, libera dal servile adattamento agli ostacoli del suolo e mantiene le pendenze entro i limiti compatibili con le necessità dei commerci.

Ogni popolo, fin dagli albori della sua civiltà, ha costruito vie di questa natura e ad esse sono dedicate alcune pagine dell'erudito volume di Curt Merckel sulla tecnica dell'ingegnere nell'antichità;[1] ma l'idea che ce ne possiamo fare è molto vaga e sommaria perchè a noi pervennero pochi ruderi rimaneggiati e nessuna notizia certa è lecito trarre dalle iperboliche e leggendarie descrizioni degli storici e dei geografi antichi.

Minore oscurità regna sulle vie greche e su quelle romane per quanto non tutti i problemi che le riguardano abbiano ricevuto una soluzione soddisfacente.

[1] C. Merckel, *Die Ingenieurtechnik im Alterthum*. Berlin, Springer 1899.

Digitized by Google

2. La viabilità greca. — I Greci non curarono molto le comunicazioni terrestri fra le loro città. La strada carrozzabile greca (ὁδός ἁμαξιτός) era rappresentata da poche arterie commerciali nell'Attica, o strategiche nella Laconia e nella Macedonia, e da alcune *vie sacre* destinate a facilitare pellegrinaggi e processioni ai più famosi templi dell'Ellade. Le altre vie erano atte soltanto al someggio ed interrotte talora da gradinate, come qualche nostra mulattiera di montagna. Il loro asse seguiva il terreno sposandone quasi tutte le accidentalità, le pendenze vi erano spesso eccessive, perchè non si ricorreva mai ad uno sviluppo artificiale del tracciato. I ponti erano rari, rarissime le volte in muratura, ma non mancavano trincee in roccie e muri di sostegno neanche in quelle strade che risalivano all'era minoica ed a quella micenica (2500 ÷ 1000 a. C.).

Nei terreni cedevoli si impiegavano massicciate in ghiaia o lastricati su robuste fondazioni: quando il terreno sodo si poteva raggiungere con scavi limitati la via era invece a carreggiata naturale. Nella roccia la strada era per lo più solcata da due o da quattro scanalature parallele nelle quali venivano ad impegnarsi le ruote dei veicoli: esse erano profonde 7 cm. circa, larghe il doppio e distavano da asse ad asse di 90 cm. (lo scartamento comune dei veicoli). Se esisteva un solo binario (ἴχνος, orma), la strada si allargava di tratto in tratto in piazzette di ricambio (ἐκτροπαί) dove il binario veniva raddoppiato. L'origine di queste scanalature è controversa; gli ingegneri, Polonceau e Launhardt[1] fra i più celebri, hanno visto in esse ormaie incavate a poco a poco dal carreggio, gli archeologi, seguendo Curtius,[2] le ritennero

[1] L. LAUNHARDT, *Am sausenden Webstuhl der Zeit*. Leipzig, Teubner 1900.
[2] G. CURTIUS, *Zur Geschichte des Wegebaues bei den Griechen*. Berlin 1855.

Digitized by Google

invece costruite appositamente per rendere più sicuro il movimento dei veicoli e più economica la manutenzione della strada. Le ragioni esposte da Caillemer in una sua nota su *Les voies à rainures chez les anciens*[1] inducono a preferire in molti casi la seconda ipotesi ed a scorgere nelle scanalature di queste vie un primo rozzo ed imperfetto tentativo di ottenere quell'intimo legame cinematico fra il veicolo e la via che vien raggiunto nelle odierne strade ferrate.

3. **Le strade romane.** — Importanza assai maggiore che non le vie greche ebbero le strade romane, le quali per lungo tempo costituirono quasi l'unica via di terra fra le varie regioni di Europa e fra l'Europa e gli altri continenti.

Concepite e condotte a termine avendo di mira scopi essenzialmente militari, le vie romane si mantengono per quanto è possibile in rilevato in modo da dominare la vicina campagna, rifuggono dalle strette gole e seguono la linea più diretta fra i punti da collegare anche a costo di lavori importanti. I raggi di curvatura dell'asse stradale sono di regola assai grandi e le pendenze miti, ma dove la strada si avvolge in serpentine per superare bruschi dislivelli, raggi di 7 od 8 m. si accompagnano con pendenze del 15 o del 20 %.

La larghezza delle strade romane è variabilissima. Le strade militari, formate di una parte centrale *agger* — lastricata, selciata o inghiaiata, — larga per lo più 16 piedi (m. 4,80) e di due banchine laterali o *margines*, separate dall'agger per mezzo di arginelli in terra, misurano di regola 12 m. Di più modeste proporzioni sono le strade cam-

[1] *Congrès Archéologique de France.* 1879, pag. 277 a 289.

Digitized by Google

pestri, talvolta appena superiore al limite minimo di 8 piedi necessario per l'incrocio di due veicoli e prescritto dalle antichissime leggi delle XII tavole.[1] Erano invece assai più larghe alcune vie, in specie dell'Italia Meridionale, resti di antichissime strade a terreno, rinforzate in tempi posteriori. La rete stradale era completata dagli *actus*, larghi 4 piedi, che davano passaggio ad un solo veicolo e da vie minori non carreggiabili, come l'*iter*, largo 3 piedi, la *semita* ed il *callis*, larghi 1 piede e $^1/_2$.

Al cadere dell'impero la rete delle grandi strade era fitta ed estesa. Nicola Bergier[2] calcolò nei primi anni del XVIII secolo che essa raggiungesse gli 80000 chilometri: è una cifra certo molto inferiore al vero. Di recente Osthoff,[3] senza però giustificare in alcun modo la cifra indicata, dava 300000 km. come sviluppo totale delle grandi strade romane. Pur limitando la loro lunghezza complessiva a soli 140000 km. come fanno Schmoller[4] ed altri economisti moderni, ne consegue una densità di 4 km. per ogni 100 km.^{2}, densità paragonabile a quella delle ferrovie europee (poco più di 3 km. per 100 km.^{2} quando si consideri anche la Russia). E con l'andamento delle ferrovie la rete romana ha numerosi punti di contatto, poichè molte delle strade ferrate di grande comunicazione corrono parallele a strade romane o sono a queste sovrapposte. Una particolare menzione meritano le traversate delle Alpi, quasi sempre eseguite con vie strette e con pendenze tali da ridurle mulattiere. Esse sono la strada *Julia Augusta* nelle Alpi Marit-

[1] *Viae latitudo ex lege duodecim tabularum in porrectum octo pedes habet, in anfractum, idest ubi flexum est, sedecim.* Celso citato nel *Digesto*.

[2] Nicolas Bergier, *Histoire des grands chemins de l'Empire Romain*, 1736.

[3] Osthoff, *Wege-und Strassenbau*. Leipzig, Scholtze 1882, pag. 4.

[4] Gustavo Schmoller, *Lineamenti di economia nazionale*. Torino 1904.

Digitized by Google

time, le vie del Monginevro e del Cenisio, la via Milano Magonza attraverso il Gran San Bernardo, una via che pare attraversasse il Sempione, (per quanto la sua esistenza non sia storicamente dimostrata che per tempi assai più tardi), e le vie delle Alpi Retiche attraverso il colle di Septimer, il Julier e forse il San Bernardino: più ad oriente il Brennero. Buona parte di queste vie furono costruite da Augusto, da Tiberio e da Druso.

4. **Operazioni di tracciamento.** — Le operazioni di tracciamento in terreno accidentato, ricoperto talora da fitte boscaglie, presentavano gravi difficoltà agli antichi, i quali disponevano di pochi ed imperfetti strumenti di topografia: la *groma*, specie di squadro agrimensorio, la *diottra*, goniometro di costruzione grossolana ed il *corobate*, incomodo livello fondato sul principio dell'archipenzolo. Con questi scarsi mezzi essi seppero tuttavia raggiungere discreti risultati in grazia di quei razionali metodi di tracciamento di cui Erone Alessandrino ha fatto una ampia esposizione nella sua *Diottra*.[1]

Lungo le strade, e più spesso nei canali per condotte d'acqua, si incontrano gallerie che dimostrano di esser state attaccate contemporaneamente dai due imbocchi. Il modo di procedere tenuto in questo caso era il seguente: si collegavano (fig. 1) i due estremi A e B con una poligonale ad angoli retti che girasse il monte e, per somma o sottrazione dei lati fra loro paralleli, se ne deducevano le lunghezze di AC e di BC. Costruendo due triangoli $AC'D'$ e $BC''D''$ simili al triangolo ABC e disposti come in figura,

[1] C. Germain de Montauzan li riproduce nei suoi *Essais sur la Science et l'Art de l'Ingénieur*. Paris 1909.

Digitized by Google

si otteneva dai lati AD' e BD'', per ciascun imbocco, la direzione dell'asse del sotterraneo. La soluzione, alquanto malagevole in terreno ondulato, era teoricamente esatta e veniva impiegata correntemente fin da tempi antichissimi.

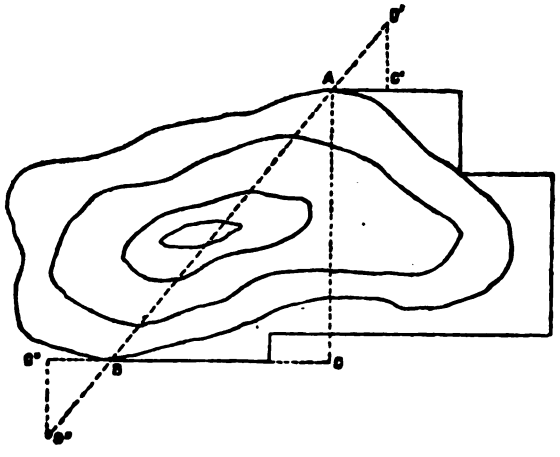

Fig. 1.

Con un metodo analogo Eupalino figlio di Naustrofo di Megara costruiva a mezzo il secolo VI a. C. la galleria di Monte Castro, per l'acquedotto di Samos, lunga 1 km. I resti di essa, studiati nel 1882 mostrarono che l'incontro avvenne a 425 m. dall'imbocco sud, con un errore di 5 a 6 m. in orizzontale e di 2 a 3 in altezza.[1] Sono errori assai rilevanti, dovuti alla imperfezione degli strumenti adope-

[1] Cfr. SCHMIDT, *Nivellierinstrumente und Tunnelbau im Altertum* in *Bibliotheca Mathematica*. 1903, pag. 7 e seg. e FABRICIUS, *Die Wasserleitung d. Eupalinos* in *Mitteilungen d. deutschen Archeologische Institutes in Athen*. Vol. IX, 1884, pag. 5.

Digitized by Google

rati: tuttavia l'opera era apparsa meravigliosa agli antichi ed Erodoto[1] la considerava come una delle tre principali della Grecia. Strane deviazioni di gallerie dentro il monte, cunicoli ciechi quasi paralleli a quello principale ed a poca distanza da esso si manifestano come tracce evidenti di tentativi mal riusciti e mostrano, con la loro frequenza, come spesso si deplorassero errori assai gravi nei tracciamenti di gallerie. È assai interessante a questo proposito la lunga iscrizione di Lambesis,[2] a cui il commento di Mommsen[3] ha dato una grande notorietà. Nonio Dato, veterano della III Legione, vi racconta le sue disavventure nella costruzione della galleria dell'acquedotto di Salde. Sfuggito alle mani dei ladroni giunse sul luogo dello scavo proprio quando si credeva di dover abbandonar l'opera, perchè, durante la sua assenza, le avanzate (*fossurae*) procedenti da ciascun imbocco si erano già complessivamente internate di una lunghezza superiore a quella del monte. La verifica del tracciato mostrò che le due avanzate, avevano deviato dall'allineamento (*rigor*), ciascuna verso la propria destra: fu possibile correggere l'errore e collegare i due tronchi.[4]

[1] Libro III, 60.

[2] *Corpus inscriptionum latinarum.* Vol. VIII, n. 2728 e 18122.

[3] *Archaeologische Zeitung,* 1871, pag. 5.

[4] . . . *ad montem me* [Vario Clemente] *perduxit, ubi* [i Salditani] *cuniculum dubii operis flebant, quasi relinquendus habebatur, ideo quod perforatio operis cuniculi longior erat effecta quam montis spatium. Apparuit fossuras a rigore errasse ideo ut superior fossura dextram petit ad meridiem versus, inferior similiter dextram suam petit ad septentrionem: duo ergo partes relicto rigore errabant* . . . Una traduzione dell'iscrizione precedente è contenuta nella citata opera di C. MERCKEL, ma con interpolazioni di cattivo gusto, che in qualche punto alterano gravemente il senso.

Digitized by Google

5. Costruzione della strada. — Un'antica tradizione raccolta da Servio[1] (IV secolo) e da sant'Isidoro di Siviglia[2] (VII secolo) ricollegava i procedimenti costruttivi romani con quelli cartaginesi: oggi si crede piuttosto ad una derivazione dei metodi adottati dagli Etruschi, i quali mu-

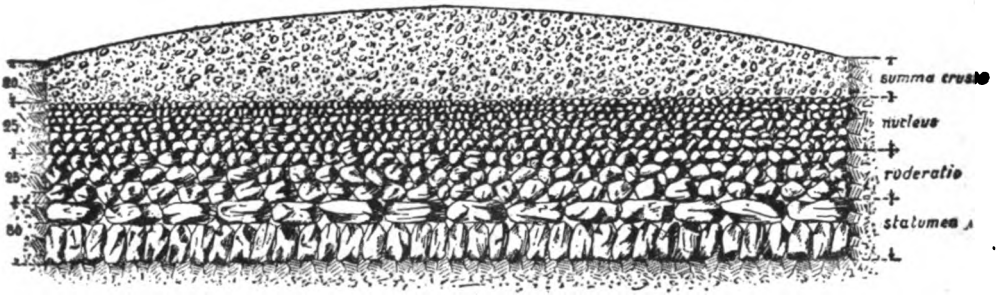

Fig. 2.

nivano di fossetti le loro strade, ne difendevano la superficie con massicciate e sapevano vincere i forti dislivelli con l'impiego di *tornanti*.

Prima di iniziare la costruzione di una strada se ne delimitava la larghezza scavandone i fossetti laterali, si asportava il terreno fino a notevole profondità e si assodava la superficie così posta a nudo battendola fortemente. Poi vi si deponevano parecchi strati di materiali lapidei, in parte collegati con malta di calce. Lo strato inferiore — *statumen* — era spesso da 20 a 60 cm. e costituito da grosse pietre posate di piatto o di coltello, per lo più an-

[1] *in Vergilii Aen.* I, 422. *Primi enim Poeni vias lapidibus stravisse dicuntur.*

[2] *Origines* XV, 16. *Primi autem dicuntur Poeni lapidibus vias stravisse, postea Romani eas per omnem fere orbem disposuerunt.*

Digitized by Google

negate nella malta (fig. 2). Al disopra di esso stava il *rudus* o *ruderatio* dello spessore di 25 cm. circa, formato di calcestruzzo a grossi elementi (ciottoli o coccio). Seguiva un terzo strato il *nucleus*, di 25 a 50 cm. in calcestruzzo ad elementi minuti e con le proporzioni normali di 1 di malta

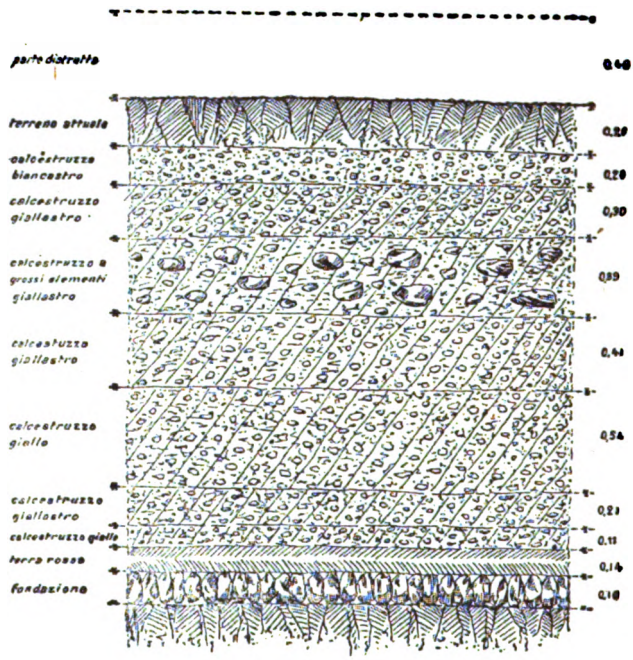

Fig. 3.

per 3 di pietrisco, e finalmente lo strato superiore — *summa crusta* o *summum dorsum* — che poteva essere un lastricato — nelle vie *silice stratae* — o un'inghiaiata — nelle vie *glarea stratae* — od un acciottolato. Accanto a questo tipo classico di massicciata, altri molti ne abbiamo, suggeriti per lo più dalla convenienza di utilizzare materiali locali i quali però non sempre erano ottimi. Caracalla critica

Digitized by Google

in una iscrizione la pietra bianca usata da un suo predecessore in una strada da lui rifatta.[1]

Lo spessore complessivo della massicciata era nella maggior parte dei casi di m. 1 a m. 1.50: talora anche assai superiore. Matty de Latour[2] cita un caso in cui lo spessore

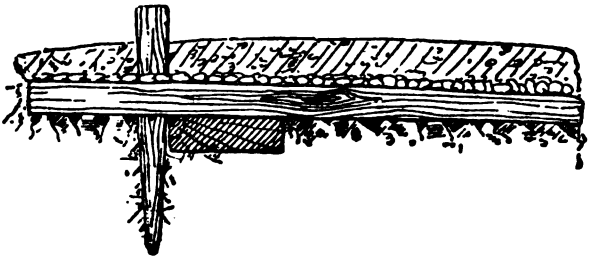

a) *Sezione trasversale.*

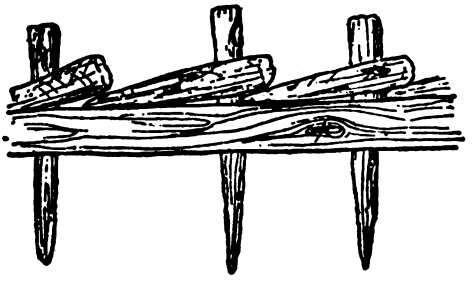

b) *Sezione longitudinale.*

Fig. 4.

raggiunge m. 3.12 (fig. 3). In taluni terreni acquitrinosi la fondazione era sostituita da zatteroni continui di legname, detti *pontes longi*, formati da grosse tavole posate su longoni (fig. 4).

[1] *Corpus inscriptionum latinarum.* Vol. X, n. 6854. *Viam antehac lapide albo inutiliter stratam silice novo quo firmior commeantibus esset . . . fecit.*

[2] Citato da Daremberg e Saglio, *Dictionnaire d'antiquités grecques et romaines*, articolo *Via.*

Digitized by Google

Sottostruttura e massicciata mostrano, spinta fino all'eccesso, la tendenza ad ottenere una robustezza così grande da ridurre a poca cosa la manutenzione: ma dopo un lungo periodo di trascurato mantenimento le strade, anche se solidissime in origine, lasciavano molto a desiderare; nella stagione cattiva si tramutavano in laghi di fango[1] e si deterioravano rapidamente. Le iscrizioni latine hanno frequenti accenni a rifacimenti di strade interrotte o scomparse per *longa incuria*. Si comprende quindi come il traffico vi si svolgesse in poco floride condizioni. Il codice Teodosiano limitava a 1000 libbre, poco più di 325 kg., il carico che oltre a 6 od 8 viaggiatori poteva caricarsi sulle *rhedae*, grossi veicoli per il carreggio a grandi distanze, trainati da 8 muli[2] nella stagione estiva e da 10 almeno in quella invernale. Per un carro tirato da due buoi la legge fissava un carico massimo di 500 kg.[3] Valori così bassi indicano lo stato precario della viabilità per la mancanza di manutenzione, per le scadenti qualità dei veicoli e per il deperimento degli animali da tiro. La velocità dei trasporti era essa pure di regola assai piccola ed oscillava intorno ai 40 km. giornalieri, per quanto in casi eccezionali si fossero raggiunti e superati i 200 km. di percorso al giorno.

6. **Movimenti di terra ed opere d'arte.** — Nelle strade romane sono frequenti i grandiosi movimenti di terra e le opere d'arte: gallerie, muri di sostegno, ponti e viadotti,

[1] Di un suo viaggio fra Baia e Napoli SENECA scriveva a Lucilio: « *tantum luti tota via fuit ut possim videri . . . navigasse* ». Epist. 57.

[2] I cavalli non erano correntemente impiegati come animali da tiro: tale uso venne anzi per qualche tempo vietato.

[3] Cfr. l'articolo *Cursus publicus* del *Reallexikon* di PAULY e WISSOWA.

Digitized by Google

costruiti con grande abilità sorretta da un felice intuito costruttivo.

Trincee profonde fino a m. 36.50, come si incontrano sulla via Appia, gallerie lunghe circa 1 km., come quelle dei Campi Flegrei, dovevano richiedere enormi somme di lavoro, dati i pochi imperfetti mezzi di escavazione: martelli e mazze a corto manico di varia forma, del peso di 2 a 4 kg., cunei, scalpelli, picconi e barre da minatore. Nelle roccie dure si utilizzavano le fessure esistenti per introdurvi la punta degli utensili; in mancanza di fessure naturali vi si scavavano reti di canaletti incrociati, larghi e profondi circa 10 cm., e poi a colpi di scalpello si facevano cadere i risalti così ottenuti. Nelle roccie resistentissime si sgretolava la superficie attaccata percotendola con arieti a testa di ferro del peso di 50 kg. circa, oppure riscaldando fortemente la roccia e raffreddandola all'improvviso con un brusco getto d'acqua. Gli storici ed i naturalisti antichi accennano ancora all'uso dell'aceto combinato con quello del fuoco per disgregare le roccie. Questi accenni hanno fatto credere a qualche autore che gli antichi utilizzassero l'azione chimica degli acidi sui calcari teneri e su rocce analoghe. Berthelot[1] in una sua nota su « *L'emploi du vinaigre dans le passage des Alpes par Hannibal ainsi que dans la guerre et les travaux des mines chez les anciens* » ha combattuto questa opinione osservando quanto lenta e scarsa dovesse riuscire l'azione di un acido così poco energico e così diluito, capace tutt'al più di intaccare sensibilmente alcune molasse.

Un altro ostacolo gravissimo che si incontrava nei lavori sotterranei era quello del viziamento dell'aria: ad una ventilazione primitiva si provvedeva scotendo drappi e len-

[1] M. Berthelot, *La Chimie au Moyen Age*, pag. 370 e seg.

Digitized by Google

zuoli[1] oppure, con un metodo oggi ancora in uso, ricorrendo a pozzi, indipendenti o collegati fra di loro, nei quali opportuni diaframmi di legno separavano canne di ventilazione: la corrente d'aria vi veniva attivata accendendo fuochi.[2] I pozzi erano assai vicini gli uni agli altri: a Cefaleni se ne contano 16 su 2400 m. di galleria[3] e nell'emissario claudiano del lago Fucino, a prescindere dalle numerose finestre scavate nel monte Salviano, sono 40 per una lunghezza complessiva di 5653 m.:[4] essi favorivano con la loro presenza il tracciamento ed il trasporto delle materie scavate, che venivano raccolte in sacchi, panieri o secchielli di rame, di piccola capacità.[5] La profondità massima degli antichi pozzi si ha al Fucino ed è di 122 m. in vicinanza del monte Salviano: 110 m. sono raggiunti dai pozzi delle miniere del Laurion.

Le antiche gallerie vennero per lo più scavate in roccia compatta senza bisogno di puntellamenti o di rivestimento: si sapeva però armare i cunicoli ed i pozzi franosi con quadri di legname[6] e rivestire gli scavi con murature. In qualche miniera antichissima si sono ritrovati resti di ritti e di cappelli collegati fra di loro a coda di rondine.

In conseguenza dei poveri mezzi di esecuzione l'avanzamento era molto limitato. Ardaillon calcolò che nei calcari compatti del Laurion, con una sezione di $^3/_4$ di m.[2]

[1] Plinio, *Natural Hist.* XXXI, 3, 49 .... *gravior aer quem emendant assiduo linteorum jactatu eventilando* . . .

[2] E. Ardaillon, *Les mines du Laurion* nella *Bibliothèque des Ecoles Francaises d'Athènes et de Rome*, fascicolo 77.

[3] *Bulletin de correspondance hellenique*, 1884, pag. 322.

[4] Alexandre Brisse et Léon de Rotrou, *Dessechement du lac Fucino*, Rome 1876.

[5] La citata opera di Brisse e Rotrou contiene interessanti particolari sul sollevamento delle terre al Fucino.

[6] Plinio, *Natur. histor.* XXXIII 4, 68. *Tellus lignois columnis suspenditur.*

Digitized by Google

circa, si procedesse di 10 o 12 cm. per ogni giornata di 10 ore di lavoro. Tuttavia, col tempo e con il largo impiego di mano d'opera i Romani condussero a termine importanti lavori, come il citato emissario del Fucino, dove, al dire di Svetonio,[1] 30000 operai avrebbero lavorato per 11 anni e la grotta della Pace fra Cuma ed il lago d'Averno, costruita da Lucio Cocceio Auctus, uno dei pochi ingegneri antichi di cui la storia registri il nome. A lui è forse dovuta anche la grotta vecchia di Posillipo o *crypta neapolitana*, lunga 689 m. larga in origine fra m. 2,75 e m. 3,20 ed alta fra 2,65 e 5,25, ricordata da Seneca[2] e da Petronio. L'orrore che spira dalle descrizioni di questi autori, più che dalla natura della galleria, relativamente corta, vien giustificato dal carattere sacro anticamente attribuito ai sotterranei e dalla superstizione che considerava come sacrilego ogni atto che modificasse profondamente le condizioni del suolo.

Presso qualche popolo questo modo di concepire le grandi opere d'arte in genere e le gallerie in ispecie, si è conservato fino a noi. Verso la fine del secolo scorso Liu, che pure aveva vissuto parecchi anni in Europa quale ministro cinese in Germania, elencando in un rapporto al suo governo le 8 cause che, secondo il suo parere, sconsigliavano la costruzione di ferrovie nella Cina, ricordava quella che minando le rocce, perforando i monti e sovrapassando i fiumi si disturbavano gli dei delle acque e delle montagne «sulla cui esistenza gli stranieri sono stupidamente ignoranti».[3] Di questa ignoranza non si sarebbero potuti tac-

[1] SVETONIO, *Vita Claudii*, 20 . . . *post undecim annos . . . continuis triginta millibus sine intermissione operantibus.*

[2] Epistola 57 *ad Lucilium . . . Nihil illo carcere longius, nihil illis facibus obscurius, quae nobis praestabant non ut per tenebras videamus sed ut ipsas.*

[3] *Changes in unchanging East* in *Quarterly Review*, 1898, pag. 546.

Digitized by Google

ciare i popoli primitivi dell'Europa che alle divinità delle acque, offese dalla erezione di ponti, offrivano vittime umane, compenso, osserva Frazer, per le vite sottratte ai guadi ed ai gorghi del fiume. A tali sacrifici pare alludano alcune canzoni infantili, innocenti in apparenza ed accompagnate da danze in tondo, relative ad alcuni ponti della Francia meridionale:[1] e da essi pare derivi la solenne funzione religiosa, celebrata agli idi di maggio con gran pompa e con un complesso cerimoniale in Roma repubblicana, quando dal ponte Sublicio si buttavano in Tevere gli Argei, simulacri di persone. La tradizione della necessità di un sacrificio umano per assicurare la stabilità delle grandi opere non si è spenta del tutto: ancora nel 1463 i contadini di Nogat, ricostruendo una diga abbattuta dalle acque, vi seppellivano un mendicante dopo averlo assassinato[2] e nel 1843, dovendosi costruire un ponte presso Halle si sparse la voce che un fanciullo doveva esser sotterrato nelle fondamenta.[3] La medesima origine ha pure la credenza diffusa fra gli slavi balcanici, del pericolo di morte entro l'anno che incombe su chi inavvertitamente lasci posar l'ombra della persona sui corsi delle murature di fondazione durante la erezione di un edificio.

I ponti più antichi sono in tutto o in gran parte di legname: secondo qualche archeologo l'esclusione di unioni metalliche in ponti relativamente recenti è dovuta a scrupoli religiosi. Però fin da tempi assai antichi i Romani ebbero ponti murari che presentano una grande varietà di

[1] HASTING, *Encyclopædia of Religion and Ethics*, articolo *Bridge* di G. A. FRANK KNIGHT.

[2] TYLOR, *Primitive Culture*, I, 104.

[3] P. ROWALD, *Beiträge zur Geschichte der Grundsteinlegung* in *Zeitschrift für Bauwesen*, 1904.

Digitized by Google

struttura. Gli archi di questi ponti hanno luci di solito modeste, eccezionalmente ad Alcantara sul Tago, il ponte eretto da Caio Giulio Lacer ha un arco con 36 m. di corda.[1] Le volte romane sono a pieno centro o un po' ribassate: la parte apparecchiata a volta si limita spesso al tratto compreso fra i due giunti di rottura alle imposte, mentre al disotto di questi i conci sono disposti in strati orizzontali: si ha cioè quello speciale apparecchio delle murature che i Francesi dicono *en tas de charge* e che presuppone una certa conoscenza, sia pure soltanto istintiva, del comportamento di un arco sotto i carichi.

Agostino Choïsy[2] in un classico libro ha studiato acutamente la costruzione delle volte romane ed è giunto ad interessanti conclusioni sui metodi adottati dai Romani per vincere le difficoltà opposte dall'erezione di armature robuste. Le volte romane risultano molte volte da anelli semplicemente accostati senza immorsature che li rendano solidali: qualche volta anzi gli anelli sono separati da spazi liberi, ricoperti con lastroni posati sui timpani o in altro modo analogo. La grande scarsità di legname d'opera in alcune regioni, spiega questo tipo di ponte frequente nell'Africa settentrionale. Uno di essi esiste ancora ad El-Kantara, a poca distanza dal Sahara algerino, e consta di tre archi indipendenti larghi m. 1,20 ciascuno, collegati con lastroni.[3] Il riprodursi della difficoltà di preparare le centine per i suoi grandi ponti ha indotto Sejourné[4] a riprendere

[1] De Laborde, *Voyage pittoresque et historique en Espagne*, Paris 1807-1818, I, 2, pag. 116 e tav. CLXIX a CLXII.

[2] A. Choisy, *L'art de Bâtir chez les Romains*. Ducher 1873.

[3] Boisner, *Les ponts de Constantine* nelle *Annales des Ponts et Chaussées*, 1912, VI, pag. 478.

[4] P. Séjourné, *Grandes voutes*. Bourges 1913-16.

Digitized by Google

questa disposizione nei suoi ponti gemelli, senza aver forse conoscenza degli antichi esempi. È noto come alle costruzioni di lui siano ispirate parecchie opere moderne di grande importanza, in special modo americane.

Alla perfezione delle volte romane fa strano contrasto la manchevolezza delle pile e delle fondazioni. Le pile di pianta quadrata, o affusolata alle eetremità per la presenza di rostri, posano direttamente sul fondo o su imperfette gettate di pietrame, e, per caricare poco il terreno, hanno dimensioni molto ingombranti, così da produrre estesi rigurgiti e vortici, contro l'azione dei quali vengono mal protette. La maggior parte dei ponti romani distrutti è caduta per difetto delle pile.

I muri di sostegno, qualche volta muniti di contrafforti, hanno sempre vespai e feritoie per lo scolo delle acque. Nei terreni a forte pendenza in senso trasversale alla via, in luogo di alti muri di sostegno è impiegato un viadotto che ha perfetto riscontro con quello proposto, nelle medesime condizioni di cose, dagli ingegneri della Società per le strade Ferrate Meridionali.[1] Un bell'esempio di viadotto di tale tipo si ha presso Cagli, lungo la via Flaminia.[2]

Un esame meno superficiale delle antiche opere d'arte ed in ispecie di quelle romane ci porterebbe troppo oltre e sarebbe qui fuori di luogo: il brevissimo cenno precedente basta a dimostrarci come molte disposizioni che si ritengono nuove risalgano invece a tempi lontani e come il ripetersi di analoghe circostanze conduca ad analoghe soluzioni anche dopo grandissimi progressi della tecnica e dell'ingegneria.

[1] V. Baggi, *Costruzioni stradali*. Torino 1903, pag. 306 e tav. IV.

[2] A. Leger, *Les travaux publics, les mines et la métallurgie aux temps des Romains*. Paris 1875.

Digitized by Google

7. Il veicolo. — I popoli d'origine indo-germanica conobbero il carro fin dalla più remota antichità, mentre altri popoli, i Finni ed i Turco-Tartari ad esempio, non ebbero veicoli che in epoca assai più recente.[1] Il tipo primitivo di carro è il *plaustrum* o *plostrum* grossolana cassa posata su assi girevoli, solidali con ruote piene (*tympana*),[2] usato specialmente nei trasporti agricoli. Si è molto discusso se le ruote primitive fossero folli o calettate sull'asse. Forestier, in uno studio paleoetnologico sulla ruota,[3] pur osservando che le due disposizioni si incontrano contemporaneamente, afferma con ragioni convincenti che la ruota folle è la più antica e ricorda la leggenda che ne attribuisce la invenzione all'imperatore Huang-Ty (XXVI secolo a. C.) ispirato dal movimento di corolle d'anemone trascinate dal vento.[4] Alla ruota piena andò sostituendosi quella con fori d'alleggerimento e più tardi quella con razze e con cerchioni (*rota radiata*): in luogo del legno si usò qualche volta bronzo od altro metallo, ma nessuna ruota antica presenta la cadenza dell'asse e la campanatura che si incontrano in tutti i veicoli odierni e che segnano un reale progresso nella costruzione dei carri.

Le disposizioni particolari dei vari veicoli romani sono svariatissime[5] ma si tratta in ogni caso di veicoli imperfetti e relativamente leggeri.

[1] SCHRADER, *Reallexikon der Indogermanischen Altertumskunde*, voce *Wagen*.

[2] PROBUS in *Vergilii Georgica*, I, 163. *tympana coherentia axi et juncta centho ferreo; axis autem cum rota volvitur*.

[3] FORESTIER, *La roue*. Paris, Berger-Levrault 1900.

[4] Un'altra tradizione cinese narra che « nell'alta antichità alcun savio avendo veduto cespugli secchi d'erba *p'ang* arrotolati e portati dal vento prese l'idea delle ruote e ne fabbricò applicandole ai carri ». C. PUINI, *Le origini della civiltà secondo la tradizione e la storia dell'Estremo Oriente*. Firenze 1891.

[5] Cfr. a questo riguardo MARQUARDT, *La vie privée des Romains*. Paris 1893, vol. II, pag. 393.

Digitized by Google

Scarsissime ed incerte erano le nozioni riguardanti la meccanica del carreggio, che si riducevano quasi alla sola conoscenza del vantaggio delle grandi ruote. Vitruvio[1] riteneva che per una ruota, come per parecchie altre macchine da lui conosciute, lo sforzo necessario per produrre e mantenere il movimento fosse inversamente proporzionale al diametro. Pochi altri problemi analoghi — il confronto fra il carro a due ruote e quello a quattro e la causa della grande resistenza opposta dai terreni sabbiosi — sono trattati nella *Meccanica* di Erone[2] ma con una analisi oltremodo ingenua e priva di ogni valore scientifico.

8. **Amministrazione ed esercizio della rete stradale.** — Nei primi tempi di Roma la costruzione ed il mantenimento delle grandi strade erano soggetti alla vigilanza delle più elevate autorità della repubblica — consoli e censori — che vi provvedevano con i fondi stabiliti dal Senato. Più tardi, ed in ispecial modo sotto l'impero, vi soprintendevano funzionari detti *curatores viarum* o *curatores viis sternundis,* la cui carica, ambitissima, da Nerone in poi fu affidata sempre a personaggi dell'ordine senatorio. Nelle provincie le strade dipendevano dai governatori; alle vie poco importanti attendevano edili e questori, a quelle *vicinales,* o campestri, *duumviri, quattuorviri* od altri magistrati locali.

Qualche volta la strada era costruita a spese intere di

[1] *Architectura,* X 3 . . . *minores rotae duriores et difficiliores habent motus . . . . plostra, redae, tympana . . . . cocteraeque machinae isdem rationibus per perrectum centrum et rotationem circini versando faciunt ad propositum effectum.*

[2] Sono la prima e la seconda delle questioni che fanno seguito alla Meccanica. Cfr. CARRA DE VAUX, *La mécanique ou l'Elevateur d'* HERON ALEXANDRIN (testo arabo e traduzione) nel *Journal Asiatique,* 1893, IX, 2, pag. 467 e segg.

Digitized by Google

imperatori, di collegi sacerdotali o di semplici cittadini, ma per lo più vi contribuivano l'erario ed i possessori dei beni limitrofi. Una iscrizione del II secolo, che è forse l'unico documento sul costo delle strade romane a noi giunto[1] ricorda come per rifare un tronco della via Appia presso Benevento lungo 15750 passi (circa 23 chilometri) Adriano[2] avesse concorso con 1147000 sesterzi ed i proprietari interessati con 569100. Calcolando il valore del sesterzio in lire 0,219 la spesa risulterebbe di circa 16000 lire per ogni chilometro.

La manutenzione incombeva sui possessori finitimi: vi erano espressamente obbligati i *viasii vicani*, ai quali erano stati concessi terreni adiacenti alla strada.[3] Tentativi di ricavare per mezzo di tasse i mezzi necessari per provvedere al mantenimento delle vie (leggi di Rullo e di Scribonio Carbone) erano falliti.

Nei lavori pubblici, specie in quelli stradali, si impiegavano per economia i condannati e le legioni inoperose; queste costruirono quasi tutte le strade dei paesi di confine. Le truppe romane, per quanto incaricate più che altro della direzione e della sorveglianza degli operai, si piegavano di mala voglia a tale servizio.

La legge *Sempronia viaria* di Caio Gracco[4] stabilì la posa di pietre miliari lungo le vie principali con indica-

[1] Una iscrizione relativa a lavori stradali di DOMIZIANO è disgraziatamente mutilata ed inintelleggibile. *Corpus Inscriptionum Latinarum*, II, n. 4918.

[2] *Hadrianus viam Appiam per millia passuum* $\overline{XV}$*DCCL longa vetustate amissam adiectis HS* $|\overline{XI}|$ $\overline{XLVII}$ *ad HS* $\overline{DLXIX}\overline{C}$ *quae possessores agrorum contulerant fecit. Corpus Inscriptionum Latinarum*, IX, n. 6072 e 6075.

[3] THEODORO MOMMSEN, *Gesammelte Schriften*, V, 106.

[4] PLUTARCO, *Caio Gracco*, cap. 7. Διαμετρήσας κατὰ μίλιον ὁδὸν πᾶσαν λίθινους σημεῖα τοῦ μέτρου κατέστησεν.

Digitized by Google

zione della distanza in miglia da Roma per l'Italia, e da altre città importanti (*capita viarum*) per le provincie. Dal 200 d. C. in poi nella Gallia e nelle regioni circostanti l'unità di misura stradale fu invece la lega (*leuga*) di 2222 m. Molte di queste pietre miliari esistono tuttora: alcune con un grande numero di indicazioni di distanze: esse sono interessantissime per lo studio della geografia antica. Vere pietre miliari pare esistessero nell'India, avanti quelle Romane, secondo una notizia di Strabone.[1] Molti altri popoli avevano d'altra parte misurato le loro vie: i Persi che avevano distribuito le stazioni del loro servizio stradale a distanze determinate e gli Egizi, che, come notò Flinders Petrie sulla strada da Sakkara al Fayum, avevano posato grosse pietre, senza numerazione, ad ogni *schoinos* (4 miglia) e pietre minori ad ogni dodicesimo di *schoinos*.[2]

Curt Merckel[3] ricorda che ai tempi di Giulio Cesare e di Augusto si procedette ad una misura generale delle strade: questo lavoro che durò trentacinque anni e gli studi geografici dell'epoca permisero la costruzione di carte geografiche, fra le quali è nota quella di Agrippa esposta sotto il portico di Polla. Da esse derivarono gli itinerari, alcune volte carte stradali, più che altro dimostrative (*itineraria picta*), quale la celebre *tabula Peutingeriana;* ma più spesso nudi elenchi delle località scaglionate lungo la via descritta con le distanze parziali o progressive (*itineraria adnotata*). Famoso fra questi è l'itinerario *Antonino* la cui prima redazione risale al III secolo e che comprende 372 vie con uno

[1] Strabone, *Geografia,* XV, 1, 50. Ὁδοποιοῦσι καὶ κατὰ δέκα στάδια στήλην τιθέασι, τὰς ἐκτροπὰς καὶ τὰ διαστήματα δηλοῦσαν.

[2] O. Hirschfeld, *Die römische Meilensteine* in *Sitzungsberichte d. preuss. Akademie d. Wissenschaften zu Berlin,* 1907, pag. 165.

[3] C. Merckel, *op. cit.,* pag. 255.

Digitized by Google

sviluppo complessivo di 53638 miglia romane — poco meno di 80 mila chilometri.

I legislatori romani rivolsero anche le loro cure solerti alla polizia stradale: disposizioni varie tendevano a mantenere intatto il patrimonio stradale e sgombra e praticabile la via, fissavano il numero degli animali da tiro, le dimensioni ed il carico dei veicoli e regolavano la circolazione.

Augusto organizzò un servizio postale, il *cursus publicus*, riservato ai bisogni del governo e destinato a sostituire i *tabellarii*, schiavi e liberti incaricati di trasmettere lettere e notizie. Il *cursus publicus* rendeva pratica e durevole una istituzione fondata da Cesare per ricevere presto le comunicazioni a lui necessarie nelle molte sue guerre e si ispirava all'*angarium* (ἀγγαρήιον), dei Persi descritto da Erodoto.[1] Il desiderio di ascoltare di persona i messi incaricati di comunicare le notizie provenienti dalle varie provincie indusse ad ordinare le cose in modo da permettere il trasporto di essi anche da lontane regioni:[2] ben presto si aggiunse il trasporto degli impiegati, delle famiglie di questi e dei militari e di poche altre persone munite di speciale *diploma* rilasciato dall'imperatore e assai difficile ad ottenersi.

Il complesso ordinamento del *cursus publicus* al IV secolo ci è noto in tutti i particolari. Il corso pubblico era distinto in due rami: *cursus clabularis* con carri tirati da buoi e destinato alle merci fiscali, ai malati ed alle famiglie di funzionari e di soldati e *cursus velox* per le sostanze preziose e gli impiegati. Ogni 5 a 10 miglia si trovavano stazioni — *mutationes* — per il cambio degli equipaggi: di tanto in tanto, in media ad ogni 50 miglia — stazioni più im-

[1] Erodoto, VIII, 98.

[2] Svetonio, *August.*, 49 *commodius id visum est ut qui a loco perferunt litteras interrogari quoque, si quid res exigat, possit.*

Digitized by Google

portanti — *mansiones* — con ricoveri per trascorrervi la notte. Nelle stazioni dovevano mantenersi 40 animali da tiro: questo numero andò molto scemando nel tardo impero. Ad ogni stazione sovrintendeva un *manceps* da cui dipendevano molti impiegati: *hippocomi, muliones, carpentarii, mulomedici.* Un *praefectus vehiculorum* od un *praepositus cursus publici* regolava il servizio in una estesa zona.

Il mantenimento del *cursus publicus* importava ingenti spese e notevoli gravami sulle popolazioni chiamate a contribuirvi. Lungo le vie laterali, dove non esisteva organizzazione speciale, si ottenevano veicoli ed animali da tiro, con requisizioni, dalle quali erano esenti i soldati ed i *professores liberalium artium.*[1]

9. **Decadenza della strada.** — Un lungo periodo di stasi e poi di regresso si inizia con la caduta dell'impero d'occidente e con le invasioni dei barbari. Poche nuove strade vengono aperte e quelle esistenti, considerate come fonti di reddito e gravate di pedaggi, ma abbandonate a sè, vengono invase dalla vegetazione e spogliate dalle pietre della massicciata in modo da rendersi col volger del tempo inadatte ad ogni traffico e persino da scomparire senza lasciare traccia o memoria alcuna. Inutili riescono le gravi pene pecuniare e corporali comminate dalle leggi barbariche contro gli usurpatori del suolo stradale e i danneggiatori delle vie.[2] Solo qualche raro e sporadico tratto sfugge alla degradazione generale, come accade per i *cami ferrat*

[1] Cfr. il lungo articolo sul *cursus publicus* del citato *Reallexikon* di PAULY e WISSOWA e le opere ivi citate.

[2] Così le leggi visigote ordinano che se alcuno chiuda una pubblica via *si servus est a iudice perducatur ad sepem et C flagella suscipiat,* se libero paghi una data somma. *Lex Visigothorum* VIII, 4, 24 in *Monumenta Germaniae historica — Leges Nationum Germanicarum I.*

Digitized by Google

del Perigord, così dette per la loro resistenza o, come appare più probabile per il colore ferrigno dell'inghiaiata[1] e quei *chemins de Brunehaut,* che hanno fatto credere ad un locale ed effimero rifiorire della viabilità anteriore all'avvento del sacro romano impero ma che ora nessuno più pensa si debbano alla infelice regina di Austrasia a cui li attribuisce la voce popolare.

La mancanza di un potere centrale, rispettato, forte e riconosciuto, l'anarchia e le continue guerre imperversanti in tutta Europa mantengono ed aggravano questo infelice stato di cose e frustrano i ripetuti tentativi dell'Impero e della Chiesa per porvi un riparo.

10. **L'azione della Chiesa e dell'Impero.** — Nuove costruzioni di strade e di ponti, provvedimenti per una saggia e continua manutenzione, leggi per la sicurezza dei commerci si ritrovano all'epoca dei primi Carolingi: ma l'impulso dato da essi non ha effetto duraturo e con la loro scomparsa le vie ricadono nel primitivo abbandono. Solo più tardi un nuovo lento progresso, guidato e sorretto da qualche sovrano di larga intelligenza e di grande energia, prende origine con gli Staufen[2] ed accompagna il movimento commerciale conseguenza delle crociate, ma dazi, pedaggi, limitazioni alla libertà dei viaggiatori,[3] un eccessivo protezionismo economico stringono ogni piccola zona in un cerchio ferrato, che quasi impedisce ogni scambio.

[1] Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinatis.* Voce *Viae ferratae.*

[2] E. Gasner, *Zum deutschen Strassenwesen,* Leipzig 1889.

[3] L. Cibrario nelle *Operette varie* (Torino 1860, pag. 86) accenna ad alcune strane disposizioni che obbligavano a percorrere una via prefissa, a pernottare in date località qualunque fosse l'ora dell'arrivo ed a trattenersi determinati giorni in taluni centri di commercio.

Digitized by Google

La sicurezza delle vie rimane tuttavia assai incerta anche quando la circolazione si è rifatta abbastanza intensa. Ancora nel secolo XIII i contratti di trasporto contengono clausole che sollevano il vettore da ogni responsabilità per la perdita di merci in conseguenza dei pericoli della via[1] ed i signori feudali, tenuti a proteggere i viandanti attraverso i loro domini,[2] negavano quest'obbligo per le ore notturne[3] e in ciò consentivano i pubblici poteri. Qualche volta poi i signori, in luogo di difenderli, ricattavano i ricchi mercanti di cui potevano impadronirsi.

I castelli costruiti nei Vosgi a difesa della libertà dei commerci, erano divenuti, nel duecento, nidi di ladroni. Lungo le vie principali accanto ai volgari *robatores stratarum* veniva formandosi una classe di *Raubritter*, cavalieri predoni, alla quale non sdegnavano appartenere i discendenti di antiche e nobili schiatte.[4] La rapina alle strade era considerata quasi una forma di commercio: nel 1308 i conti Ugo di Montfort ed Ugo di Bregenz offrivano in vendita ai Veneziani 100 balle di finissime stoffe del valore di

[1] E. MICHAEL, *Geschichte d. deutschen Volkes*, Freiburg i. Breisgau 1891, 3.ª ediz., I, 173.

[2] E. LEVASSEUR nell'*Histoire du Commerce de la France*, Paris 1911, ricorda a pag. 96 del I volume parecchi *arrêts du parlement* del secolo XIII che riconoscono la responsabilità di signori per rapine avvenute in strade comprese nelle loro terre. I conti delle castellanie soggetti alla casa di Savoia parlano, nel duecento, di compensi per danni a viandanti pagati parte dalla camera comitale, parte dalle terre del distretto ove i furti erano accaduti. CIBRARIO, *op. cit.*

[3] Il conte di Artois ad alcuni negozianti che gli richiedevano danni per l'assassinio di un loro socio presso Arras nel 1265 rispondeva di non dover nulla non essendo accaduto il misfatto fra il sorgere ed il calare del sole.

[4] A. SCHULTE in varie pagine della *Geschichte d. mittelalterischen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland u. Italien*, Leipzig 1900, ricorda come ladri alle strade personaggi di insigni famiglie svizzere e tedesche.

Digitized by Google

10000 fiorini per una somma di soli 6000 e spiegavano che si trattava di merce tolta a negozianti per indennizzarsi di gravi spese incontrate per le circostanze politiche del tempo. La lettera, che propone il contratto, scritta in un latino corretto e quasi elegante, ne parla come di un lecito affare.[1]

Del resto allora nessuno credeva macchiarsi di infamia rubando alle strade. Alberto Malaspina in un contrasto con Rambaldo di Vaqueiras confessava con grande ingenuità e con estremo candore di aver molte volte rapinato «*per talan de donar*»,[2] ed era vero. In quel torno i Malaspina si erano procacciata una trista fama per imprese di tal genere: Obizzo, padre di Alberto, verso il 1150 aveva catturato l'abate di Cluny ed un ricco Greco nella speranza di un grosso riscatto e scusava questo suo modo di procedere con la scarsa fertilità delle sue terre che l'obbligava a cercare anche altri proventi.[3] Poco diversamente si comportavano i signori delle vicine regioni: nelle estreme propaggini dell'Appennino ligure l'audacia dei feudatari era divenuta tale che nel 1189 la marchesa Domicella d'Incisa coi figli — mossa da istinto diabolico, osserva il buon cronista Ottobono[4] — arrestava, per estorcene denari, gli ambasciatori inviati, per una crociata, da Genova ai re di Francia e di Inghilterra, attirando sulla sua casa una vana condanna da parte del lontano imperatore.

A queste criminose angherie di poco scrupolosi signorotti si aggiungevano più o meno legittimi diritti di pe-

[1] SCHULTE, *op. cit.*, pag. 210.

[2] G. BERTONI, *I Trovatori d'Italia*, Modena 1915, pag. 212.

[3] *Dante e la Lunigiana*, Milano 1909, pag. 42.

[4] OTOBONI SCRIBAE, *Annales Januenses* in BELGRANO ed IMPERIALI, *Annali di Caffaro e dei suoi continuatori*, Roma 1901, II, 30.

Digitized by Google

daggio. Un decreto di Dagoberto a favore della fiera di Nîmes ne ricorda tutta una serie: *theloneos vel navigios, ripaticos, vultaticos, themonaticos, chespetaticos, foraticos, mestaticos, laudaticos, saumaticos, salutaticos.*[1] Addirittura iniqui erano poi alcuni diritti, per quanto legali, che davano ai signori la proprietà delle merci sulle loro vie, per cui nel Vermandois (1258) era proibito rialzare i carri ribaltati senza il permesso del conte. Tale era pure il *droit d'échute* sugli oggetti di proprietà delle vittime di incidenti di viaggi, che per una strana bizzarria del caso era spesso goduto dagli ospizi alpini, fondati con scopi puramente filantropici.[2] Il modo con cui il pedaggio era riscosso ne aggravava qualche volta la esosità. I monaci di Saint Jean de Beauvais, in base a dubbiose concessioni di privilegio, imitati dal signore del luogo, fino al 1314 facevano aprire tutti i panieri del pesce diretto a Parigi nei giorni di magro per toglierne quanto fosse loro piaciuto, e provocavano talvolta tali ritardi che il pesce giungeva guasto ai mercati.[3] Contro gli abusi dei pedaggi imperatori e sovrani combatterono con scarsa fortuna.

Più efficace, perchè più assidua e meglio secondata da un organismo potente, disciplinato ed estesissimo, riuscì la influenza della Chiesa, la quale protesse come opera pia la costruzione delle strade e dei ponti, non solo avendo di mira interessi temporali quale la facilità di pellegrinaggi ai luoghi santi ed a Roma, ma anche, secondo l'abate Ulisse Chevalier,[4] per rendere meno probabili nei viaggi le di-

[1] Levasseur, *op. cit.*

[2] Jean Gremaud, *Documents relatifs à l'histoire du Vallais* in *Mémoires et documents publiés par la Société d'Histoire de la Suisse Romande*, Vol. 29.

[3] Levasseur, *op. cit.*

[4] U. Chevalier, *Inventaire analytique des Archives d'Amboise*. Tours 1876.

Digitized by Google

sgrazie mortali, considerate come pericolose per la salute eterna. Un predicatore del XIII secolo, Bertoldo da Ratisbona, citava fra le opere di misericordia, a cui i ricchi erano tenuti, quella di costruire strade e ponti e qualche epitaffio runico dell'Europa Settentrionale fa menzione di ponti elevati dal defunto per la salvezza dell'anima sua. Anche nell'Italia il concorso pecuniario ad erigere e mantenere ponti venne considerato come opera meritoria: le carte dell'Archivio capitolare di Asti ci tramandarono notizia di lasciti ai tre ed ai quattro ponti sul Borbore negli anni intorno al 1200.[1] Legati di questa natura erano in questa epoca molto comuni in alcune regioni della Francia, della Germania e dell'Inghilterra, dove i vescovi sovvenzionavano con le loro sostanze le opere stradali, obbligavano con decreti i loro sudditi a concorrervi e stimolavano con indulgenze i fedeli a contribuirvi. Per citare alcuni caratteristici esempi, Gualtiero di Stapeldon, vescovo di Exeter nel suo testamento lasciava qualche somma ad 8 ponti della sua diocesi; Corrado di Scharfeneck, vescovo di Metz ordinava nel 1222 che il più bell'abito di ciascun defunto fosse consegnato all'opera del ponte detto perciò dei Morti[2] e nel periodo tra il 1343 ed il 1440 nove decreti di indulgenza, di cui uno pontificio, riguardano il ponte di Coblenza sulla Mosella.[3]

I papi stessi davano l'esempio facendo riattare strade e costruire ponti nei loro domini del Lazio e di Avignone.

[1] F. Gabotto e N. Gabiani, *Le carte dell'Archivio Capitolare di Asti*, Pinerolo 1907.

[2] La disposizione fu rinnovata nel 1349.

[3] Cardinal Hergenröthen e Kauler, *Wetzer und Welte's Kirchenlexikon*, Freiburg i. Breisgau 1883. Art. *Brückenbau* di Falk.

Digitized by Google

Una lunga e curiosa iscrizione in versi leonini elogia Innocenzo IV quale protettore del ponte della Guillottière a Lione ed osserva

Pontem petrarum construxit pons animarum.[1]

Questo stesso pontefice nel 1245 lodava i Premonstratensi del convento di Ognissanti nella diocesi di Strasburgo per l'impulso dato al commercio aprendo nuove vie[2] e nel 1247 prendeva a favorire i *frati pontifici,* antiche corporazioni di mestiere trasformatesi forse in vero ordine religioso,[3] le quali riattaccavano le loro origini a san Bénézet, il pastorello vivarese divenuto, per ispirazione celeste, architetto del ponte d'Avignone secondo una poetica leggenda provenzale.[4] A questi monaci, che come segno portavano sul petto del loro abito grigio un ponte sormontato da una croce e sulle maniche avevano un martello da muratore, sono dovuti molti ponti della Francia meridionale e di regioni vicine. Il vescovo convenzionale Grégoire[5] ne ha scritto la storia.

Altri ordini religiosi fondavano e mantenevano ospizi per i pellegrini sulle Alpi o in altre località dove assai gravi fossero le difficoltà della via agevolando così i viaggi nelle regioni meno ospitali.

11. **Azione delle città e dei comuni.** — L'azione della Chiesa e dell'Impero veniva integrata dalle iniziative delle città che dai mercati traevano lauti proventi e cercavano

[1] Elie Berger, *Les registres d'Innocent IV,* vol. II, pag. LXIII.

[2] E. Michael, *op. cit.*

[3] Bruguier-Roure nel suo studio su *Les constructeurs de ponts au moyen âge* ha negato la esistenza di un vero ordine religioso regolare di frati pontifici.

[4] Marc de Vissac, *Le pont d'Avignon* in *Mémoires de l'Academie de Vaucluse,* 1907.

[5] Grégoire, *Recherches historiques sur les congregations des frères pontifes.*

Digitized by Google

perciò di favorire la venuta di forestieri rendendo sicure e comode le comunicazioni. Una delle città italiane che esercitarono una più vivace attività nel campo stradale e che di questa ci conservò più completa memoria è Siena. Alla fine del duecento ed agli inizi del trecento numerose magistrature incaricate di sovrintendere alla viabilità si susseguono rapidamente — consoli dei mercanti, buoni uomini viarii, signori delle strade, giudice delle vie[1] — talora con larghi mezzi ed ampi poteri, che la sospettosa anima popolare non tarda a restringere entro limiti assai modesti. Accanto a questi ufficiali incaricati del miglioramento e della manutenzione delle strade uno ne sorge nel 1299 — lo *scorridore delle strade,* — che irradiando da Buonconvento il suo drappello di militi doveva tener libera da ogni insidia la strada di Francia.[2]

Preoccupazioni analoghe nutrivano gli altri centri importanti di commercio: Genova difendeva con frequenti guerre la libertà, la sicurezza delle strade dell'Appennino:[3] e Francoforte manteneva trenta, e più tardi sessanta e fino a cento balestrieri per scortare i mercanti che numerosi accorrevano d'ogni parte di Europa alle sue fiere.[4]

Anche i minori comuni, nel loro campo ristretto e con le loro scarse risorse, tentavano, con disposizioni raccolte negli statuti municipali, di aumentare la rete stradale e

[1] A Chieri i deputati alla sorveglianza delle strade erano — con nome assai curioso — chiamati *sacriste viarum.* CIBRARIO, *Economia politica del Medio Evo,* Torino 1861, II, 2.

[2] A. ARCANGELI, *Gli Istituti del diritto commerciale nel costituto senese* in *Rivista di Diritto Commerciale,* 1906, IV, pag. 243 e seg.

[3] Per questo argomento e per quanto riguarda la viabilità medioevale nel Piemonte e nelle Alpi piemontesi conf. l'articolo di G. BARELLI in *Bollettino Storico Bibliografico Subalpino,* XII, 1 e 2.

[4] D'AVENEL, *Les moyens de transport depuis sept siècles. I. Routes et voyageurs à cheval* in *Revue des deux mondes 1912,* 1. ottobre, p. 615.

Digitized by Google

di proteggerla da usurpazioni provvedendo nel tempo stesso a render sicure e praticabili le vie. Ma la loro azione slegata e spesso in contrasto con quella di terre vicine non poteva dar grandi frutti.

Il denaro occorrente per ogni singolo lavoro veniva fornito da speciali tasse: così nel 1378 Aresmino Provana di Leynì, castellano di Lanzo, imponeva un dazio sul vino per la durata di 10 anni onde raccogliere i fondi necessari alla costruzione del ponte del Diavolo o ponte del *Roch* sulla Stura.[1] Qualche volta solo categorie speciali di cittadini erano costretti a sobbarcarsi tutte le spese della costruzione. Così una antica cronaca lucchese narra sotto l'anno 1221: *Lo ponte sopra l'Arno a Portasso si fece dello avere dei cherici di Lucha et del contado et furno caciati tutti li cherici di Lucha e del contado ed imperò ne fu Lucha excomunicata*[2] e nel 1178 gli Ebrei di Arles si riscattavano dall'oltraggioso contributo di 100 asini nel giorno del Sabato Santo, ad essi imposto per la costruzione del ponte di Crau, obbligandosi a sborsare una data somma per un certo numero di anni.[3]

Alla manutenzione stradale avrebbe dovuto devolversi il provento dei pedaggi, che veniva invece spesso utilizzato diversamente, senza che il potere centrale fosse in grado di impedire tale abuso, fuorchè con l'imposizione di multe nei casi di manutenzione eccessivamente trasandata.[4]

[1] L. Usseglio, *Lanzo*. Torino 1887, pag. 232.

[2] *Cronaca di Lucca* in *Archiv d. Gesellschaft für ältere deutsche Geschichte*, 1908, vol. 34.

[3] Levasseur, *op. cit.*

[4] Qualche volta venivano multate le terre dove lo stato delle vie era troppo cattivo, per non aver provveduto a quei lavori a cui i confinanti della via erano tenuti. Nel 1329 Amedeo V condannava ad una multa le terre di Modane e del Bourget avendo trovato pessime le vie delle Alpi in un suo viaggio ad Avignone. Cibrario, *Operette varie*, pag. 112.

Digitized by Google

12. **I passi alpini.** — Alle strade romane attraverso le Alpi altre se ne erano aggiunte durante la età media: ma il traffico continuò a dirigersi di preferenza per le vie del Gran San Bernardo, del Septimer e del Brennero, fino a che, verso la fine del XIII secolo, andò acquistando importanza sempre maggiore il valico del San Gottardo, con il sorgere delle prime leghe dei cantoni svizzeri e con l'affermarsi della potenza degli Absburgo.

Prima del XIV secolo un solo passo, il Brennero, era dotato di via carrettiera, e, perciò e per la piccola altezza sul mare, veniva preferito dagli eserciti imperiali nelle loro calate in Italia: gli altri passi erano adatti al solo someggio leggero e lentamente le vie mulattiere che li valicavano andarono trasformandosi in carreggiabili.[1]

La traversata delle Alpi non era scevra di pericoli. Le *Gesta Abbatum Trudonensium* ci hanno lasciato una vivace descrizione di un passaggio del Gran San Bernardo, fatto nei primi del 1129 da Rodolfo, abate di San Trudone nella diocesi di Liegi. Il cronista vi espone con sincero accento le ansie dei molti pellegrini accalcati prima ad Etroubles e poi a Saint Rhémy, alle falde del monte, « *quasi coagulati* » nelle fauci della morte ed incapaci di progredire o di retrocedere per le alte nevi e le valanghe, la decisione delle guide di ricercar la via, seguite dai pellegrini a piedi e dai cavalieri che avrebbero assodato la strada sulla quale per ultimi si sarebbero impegnati i signori *più delicati*, la partenza delle guide imberrettate, inguantate, con scarponi ferrati e lunghe aste per riconoscere il cammino sotto le nevi, i preparativi dei pellegrini che, quasi in pericolo imminente

[1] Per i passi attraverso la Svizzera si confronti, oltre la citata opera di SCHULTE, anche A. HÄRRY, *Die historische Entwicklung d. Schweizerische Verkehrswege*. Frauenfeld 1911, I, 98 e seg.

Digitized by Google

di vita, si affollano nelle chiese cercando di confessarsi e, per la scarsità di sacerdoti, si confidano l'un l'altro i loro peccati; la valanga che travolge dieci guide; il lutto e lo spavento che ne segue; il ritorno in fuga ad Etroubles, e finalmente, col ritorno del bel tempo, le ultime peripezie della paurosa traversata eseguita in gran fretta sotto l'assillo del timore della morte.[1]

Se le impressioni del monaco di San Trudone appaiono veritiere, sono invece molto esagerate quelle di altri viaggiatori: dell'inglese Adamo de Usk, ad esempio che nel 1401 attraversava il Gottardo in una carretta tirata da un bue « con gli occhi bendati per non scorgere i pericoli della via »[2] e di Piattino Piatti, umanista del quattrocento, che ringraziando San Gottardo del felice passaggio del monte ne cantava le asprezze con versi che risentono della paura durata nel tragitto:[3] e si trattava di una strada carrozzabile, sia pure con qualche difficoltà.

13. **La tecnica stradale nel medioevo.** — La tradizione dei costruttori stradali romani si smarrisce nel medioevo, lasciando qualche rara traccia nelle disposizioni di carattere legale ed amministrativo: così nel 1430 Amedeo VIII di Savoia fissava la larghezza delle strade pubbliche in otto piedi per i rettifili ed in sedici piedi per le curve,

[1] PERTZ, *Monumenta Germaniae historica. Scriptorum*, X, pag. 307.

[2] *Velatis ocutis ne loci discrimina conspiceret. Personaggi celebri attraverso il Gottardo* nel *Bollettino Storico della Svizzera Italiana*, 1893, pag. 73.

[3] *Insuetum per iter ferimur, tremor occupat artus*
Plenaque horroris omnia sunt atque necis . . .

Ancora personaggi celebri attraverso il Gottardo nel *Bollettino Storico della Svizzera Italiana*, 1895, pag. 15.

Digitized by Google

ripetendo quasi le stesse parole della legge delle dodici tavole.[1]

Il tracciato delle strade peggiora in modo sensibile: l'asse si piega a seguire le anfrattuosità del suolo ed a circuire le proprietà private con giri viziosi. La via, destinata a servire interessi locali piuttosto che ad esser mezzo per lontane comunicazioni, devia spesso dalla retta per toccare ogni piccolo gruppo di case.[2] Nelle vallate la sede stradale muta versante di tratto in tratto, attraversando il corso d'acqua con passarelle rudimentali, e si mantiene nelle basse zone pianeggianti, anche se soggette ad inondazioni. Nelle valli alpine del Queyras, in un tronco dove ora si contano solo cinque ponti, la strada medioevale ne aveva più di trenta, ma così mal collocati e così poco stabili che una piena nel 1370 ne asportava diciassette.[3]

I difetti nell'altimetria delle strade romane — altezze perdute e pendenze eccessive — si erano ancora accresciuti. Al Warterburg, sulla strada diretta dalla Germania al Gran San Bernardo, la salita era così ripida che i carri dovevano esservi issati trainandoli con funi.[4]

La larghezza delle strade non era uniforme. Filippo di Beaumanoir ci ha lasciato la classificazione delle strade medioevali con le loro larghezze teoriche, poco diverse da quelle usate dai Romani: in pratica, col degradarsi della carreggiata la via tendeva ad allargarsi mentre d'altra

[1] *Octo pedum in rectitudine et sedecim in anfracto.* Raccolta delle provvisioni intorno le Acque, i Ponti e le Strade. Torino 1828, vol. I.

[2] Le caratteristiche delle strade medioevali nelle Alpi sono messe in chiara evidenza da J. ROMAN, *Les routes des Alpes* in *Bulletin de la Société des Etudes des Hautes Alpes,* 1903.

[3] Una prima correzione della via nel 1721, aveva ridotto i ponti a 17. Cfr. *L'habitation en Queyras* in *Geographie,* 1900, pag. 15.

[4] GERRING, *Handel und Industrie der Stadt Basel.* Basel 1886, pag. 198.

Digitized by Google

parte i proprietari confinanti cercavano di usurparne la superficie per porla a cultura. Nel Beauvoisis la strada era larga fino a 64 piedi: in altre regioni, come l'Anjou, si limitava a 14. Più larga si pretendeva la via nelle foreste con l'unico scopo di aumentarne la sicurezza, rendendo meno facili le imboscate dei briganti che le infestavano. Per questa ragione lo statuto di Winchester del 1285, che è il più antico atto del parlamento inglese relativo alle strade, porta a 200 piedi per parte della via la zona che non deve contenere boschi o siepi.[1]

La massicciata, quando esisteva, aveva molto perduto della primitiva robustezza e non conteneva più materie agglomeranti. Le parti acciottolate o lastricate, anche solo parzialmente, si limitavano alle traverse degli abitati ed alle immediate adiacenze di questi.

Le opere d'arte invece, superato un transitorio periodo di decadenza nei bassi tempi, migliorano in modo continuo e divengono sotto qualche aspetto superiori a quelle romane. Scaltriti nella erezione di volte gotiche, sorprendenti per il perfetto impiego dei materiali e per i risultati ottenuti con somma semplicità di mezzi, i costruttori del XIII e del XIV secolo dispongono gli apparecchi delle loro murature in modo da lasciare ad ogni elemento di esse la sua naturale funzione e da sfruttarne al massimo le proprietà e la resistenza.[2] Gli archi si fanno più ribassati e più snelli e raggiungono luci imponenti:[3] è costruito fra il 1370 ed il 1378 quel meraviglioso ponte di Trezzo con un solo arco di 72 m. di corda, che è rimasto fino quasi ai giorni nostri

[1] LAWRENCE W. CHUBB, *Highways and Byways* in *The Surveyor*, 1917, I, pag. 212.

[2] VIOLLET-LE-DUC, *Dictionnaire raisonné d'Architecture*. Voce *Construction*.

[3] Confronta la parte storica della citata opera del SEJOURNÉ.

Digitized by Google

esempio insuperato di arditezza.[1] Pile e spalle si fanno meglio proporzionate e meno ingombranti; i rostri di forma più opportuna; le fondazioni più robuste, perchè sotto la protezione di paratie e di ture lo scavo è spinto fino a profondità abbastanza grandi. Una timida apparizione del ferro nei ponti ricorda Schulte[2] nella passarella sospesa sul burrone della Reuss lungo la strada del Gottardo: essa risale alla prima metà del secolo decimoterzo.[3]

Qualche ponte del Poitou conserva la disposizione ad archi paralleli indipendenti collegati da lastroni posati sui timpani, già ricordata parlando dei ponti romani. Alcune volte, in conseguenza di necessità militari, l'andamento planimetrico del ponte è studiato in modo da sistemarvi facilmente una difesa: così assai spesso le costruzioni erette sui ponti producono una voluta strozzatura della carreggiata e in Corsica la pianta del ponte sul Tavignano ha grossolanamente la forma di una Z.

Anche nello scavo e nell'armatura delle gallerie si raggiunge qualche miglioramento utilizzando la pratica fatta dai minatori nei loro lavori sotterranei, o dai *talpari* nei frequenti cunicoli di approccio delle mine e contromine impiegate nella guerra d'assedio. Tra le gallerie più importanti costruite nel medioevo merita un cenno il foro del Viso, ancora esistente, lungo circa 75 m. largo m. 2,50 ed alto 2 m., scavato a poco meno di 3000 m. sul livello del mare per opera di Ludovico II di Saluzzo fra il 1478 ed il 1480:[4] esso fu percorso da un traffico intenso durante

[1] Biadego, *Monografie tecniche*, pag. 279.

[2] Schulte, *op. cit.*, pag. 170.

[3] Ad antichissimi ponti cinesi di questo tipo accenna Mehrtens nell'opera *Eisenbrückenbau* (Lipsia 1908) I, sull'autorità del padre Kirchner.

[4] Charraud, *Le pertuis du Viso*, Grenoble.

Digitized by Google

gli ultimi tempi del marchesato di Saluzzo per gli scambi, assai attivi, del sale di Provenza con i prodotti del Piemonte.[1]

I veicoli, rozzi e rudimentali per buona parte dell'età media, e poco usati nel trasporto delle persone, migliorano alquanto verso la fine di quest'era, anche in seguito a modificazioni introdotte nel materiale di artiglieria, allora agli inizi del suo sviluppo. In un affusto di cannone costruito fra il 1420 ed il 1430 si ha la prima ruota campanata, che si diffonde poi rapidamente.[2] Verso la stessa epoca compaiono i carri con cassa sospesa: di solito si cita come primo esempio di essi quello dell'ingresso della regina Isabella in Parigi: ma frequenti menzioni di *chars branlants* negli inventari della fine del secolo XIV farebbero credere al loro impiego in tempi alquanto più remoti.

Le nozioni teoriche intorno al carreggio si erano esse pure un po'estese e rischiarate; Leonardo da Vinci nel codice Atlantico[3] riconosceva la esistenza dell'attrito volvente « *una quarta confregazione, tra la quale è la ruota del carro che si muove sopra della terra che non frega ma tocca* » ed osservava come « *due rote di pari peso quella che arà più sottil polo* [mozzo] *sarà più facil mente mossa* » e « *come la rota più alta più facil mente è tirata* ».[4] Per lungo tempo gli ingegneri non conobbero più in là nella meccanica del carreggio. Alcune pagine dello stesso Codice sono dedicate ai movimenti di terra: vi sono elencati i vari mezzi

[1] COOLBRIDGE, *The Passages of the Alps in 1518* in *The English Historical Review*, 1915, pag. 681; si confronti pure l'articolo *The History of the Col di Tenda* del medesimo autore nell'annata 1916 di tale rivista.

[2] FORRESTIER, *op. cit.*

[3] *Il Codice Atlantico di* LEONARDO DA VINCI pubblicato dalla R. Accademia dei Lincei, Milano.

[4] *Op. cit.* fol. 209 *v* e 211 *r*.

Digitized by Google

di trasporto — paleggio, barelle, carriole, carri e congegni funicolari —; e vi è discusso il paleggio con larghezza e con molto acume.[1]

Le avverse circostanze politiche ed economiche non impedirono che nel trecento e nel quattrocento, almeno in alcune regioni, la viabilità fosse discreta. La velocità di marcia era però sempre scarsa: da 30 o 40 chilometri giornalieri per viaggiatori, in carro od a dorso di mulo, poteva salire facilmente a sessanta per trasporti rapidi anche se il viaggio era assai lungo. Eccezionalmente qualche cavaliere riusciva a percorrere anche più di 170 chilometri in un sol giorno.[2] I mezzi di trasporto — veicoli ed animali da tiro — dovevano essere sufficienti ai bisogni e le strade abbastanza praticabili perchè, come nota Thorold Rogers,[3] i prezzi di trasporto si mantennero molto bassi: nella Inghilterra, fra il 1260 ed il 1400 essi non superarono un *penny* per tonnellata-miglio: ma già all'aprirsi del XVI secolo questa somma si era quintuplicata.

Un imperfetto servizio postale esisteva in Francia e nell'Italia con i Messaggeri delle Università, istituiti fin dal XIII secolo per mantenere le necessarie relazioni fra gli scolari degli Studi e le loro famiglie e con la posta dei principi e dei signori. Ma un vero servizio postale governativo di corrispondenza e di viaggiatori non prese inizio che più tardi, nel secolo XV, ed il suo ulteriore sviluppo appartiene tutto all'epoca moderna.

[1] *Op. cit.* fol. 210 *r.*

[2] D'Avenel, *op. cit.* pag. 633. La velocità di 55 e più leghe al giorno che sarebbe stata raggiunta dal frate Guglielmo dell'ordine di Cluny (1380) appare favolosa al Cibrario che ne trasse la notizia dal Conto del tesoriere generale di Savoia. Cfr. *Economia politica del Medio Evo.* Torino 1861, pag. 193.

[3] Thorold Rogers, *History of Agriculture and Prices,* vol. I, 68.

Digitized by Google

Digitized by Google

IV.

MICHELE LOSACCO
LIBERO DOCENTE DI STORIA DELLA FILOSOFIA
NELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA

STORIA
DELLA DIALETTICA

PARTE PRIMA — PERIODO GRECO

(FINO A GORGIA).

Continuazione: vedi Nuova Serie, vol. II, fasc. 4 (1917).

Digitized by Google

Digitized by Google

§ 2. — PROTAGORA E L'ANTILOGICA.

Come abbiamo accennato, vi è, nella storia della Sofistica, un graduale svolgimento. Invero, i piú antichi e piú celebri sofisti, Protagora e Gorgia, rivelano un interesse speculativo, che viene a scemare negli altri: tanto che gli ultimi, derisi da Platone nell'*Eutidemo,* nel *Sofista* e nel *Teeteto,* si perdono nell'eristica, o nella mania delle dispute oziose. Il Chiappelli, in un suo notevole studio, ha creduto d'indicare nelle dottrine sofistiche un motivo centrale, che sarebbe l'antitesi tra la φύσις e il νόμος. Prodico ed Ippia, benché posteriori d'un ventennio a Gorgia e a Protagora, effettivamente rappresenterebbero la prima fase della Sofistica, in quanto cercarono di porre il fondamento della morale nell'idea della natura; Gorgia e Protagora, appartenenti al secondo gruppo, fanno risaltare l'idea della legge come correzione dell'informe stato di natura; gli ultimi sofisti infine, come Callicle e Trasimaco, riguardando la legge come una convenzione artificiale, fanno l'apoteosi del despotismo o dell'anarchia.[1]

[1] V. Chiappelli, *Sulle teorie sociali dei Sofisti greci,* in «Atti della R. Accad. di Scienze mor. e politiche»; Napoli, 1889.

Digitized by Google

Contro questa tesi stanno prima di tutto alcune difficoltà cronologiche. Non è credibile che Protagora, in filosofia, sorgesse come oppositore al naturalismo etico di un Prodico e d'un Ippia, giacché la sua attività di maestro ebbe inizio fin dal trentesimo anno.[1] In secondo luogo, l'antitesi tra la φύσις e il νόμος risale ad un motivo piú profondo, ossia a quel soggettivismo scettico, di cui abbiamo parlato. Ora questo soggettivismo era, in fondo, un naturalismo anch'esso, perché assumeva come arbitro, nella teoria e nella pratica, l'individuo empiricamente determinato, con le sue opinioni ed i suoi istinti, né poteva ancora affermare il valore oggettivo e razionale della legge.

Protagora, nato ad Abdera verso il 481-2, professò il suo insegnamento, che gli fruttò a dismisura fama e ricchezze, in varie città della Grecia, segnatamente in Atene. Lesse vari discorsi, in modo analogo a quello praticato dai rapsodi e da' poeti. Per uno di tali discorsi, quello intorno agli iddii, fu accusato di empietà e cacciato da Atene e morí probabilmente di naufragio, mentre navigava alla volta della Sicilia, in età di settant'anni[2] (verso il 413).

Nel dialogo platonico da lui intitolato, Protagora, confessando la sua qualità di sofista o educatore, spiega il suo insegnamento consistere in una prudenza di consiglio (εὐβουλία), e intorno alle cose private, acciò possa il suo allievo ottimamente amministrare la casa, e intorno alle cose pubbliche, sí ch'ei riesca potentissimo nel dire e nel fare. De' suoi libri, ora perduti, i principali erano: *L'arte delle dispute* (τέχνη ἐριστικῶν), *Della costituzione primitiva del*

[1] ZELLER, *op. cit.*, p. 1051 in nota.

[2] Cfr. DIOG., IX, 8, 50; B. SPAVENTA, *Protagora*, nel libro *Esperienza e metafisica* (Torino 1888), p. 251 e sgg.; BODRERO, *Protagora*, vol. I (Bari 1914).

Digitized by Google

mondo (περὶ τῆς ἐν ἀρχῇ καταστάσεως), *Delle contradizioni* (ἀντιλογιῶν), *La verità* (ἀλήθεια).[1]

Protagora per il primo (come asseriva Artemidoro il dialettico nel libro contro Crisippo) indicò le maniere di argomentare su temi scelti ad arbitrio. Si occupò inoltre della ricerca di luoghi comuni: « scriptasque fuisse et paratas a Protagora rerum inlustrium disputationes, quae nunc communes appellantur loci » (Cicer. *Brut.* 12, 46). Nel suo insegnamento doveva certo avere largo posto l'esegesi di passi morali scelti da' poeti. Ma in che rapporto poteva stare ciò con la formazione dell'abilità economica e politica? Non è da rifiutar la congettura, che anche le istruzioni pratiche dell'abderita avessero qualche analogia coll'indirizzo retorico, nel senso che agli scolari venisse imposto di far vedere come se la caverebbero, improvvisando un discorso, in certe situazioni immaginarie.[2] Preferiva la forma oratoria delle parlate lunghe, rivestite di colori poetici e adorne, all'occorrenza, di racconti mitici, con cui cercava di affascinar l'uditorio: il che riesce anche piú spiegabile, qualora si tenga presente che lo scopo principale della sua didattica era una filosofia della *praxis*. Ma non per questo bisogna credere che fosse inabile nell'arte, propriamente dialettica, di metter nell'imbarazzo l'avversario per via d'interrogazioni e di risposte. Abbiamo, in proposito, la testimonianza esplicita del Laerzio: « costui anche per il primo suscitò il tipo socratico dei discorsi » (IX, 53). E si può ritenere che ad un tal procedimento sian da riferire e l'appellativo, datogli da Timone il sillografo, di « esperto nell'altercare » ἐριζέμεναι εὖ εἰδώς), e la τέχνη ἐριστικῶν che gli viene attri-

[1] Cfr. Diog., loc. cit.; Bonghi, *Protagora*, trad. p. 298 e sgg.; Diels, *Vorsokr.*[2] II, 536 e sgg.

[2] Diog., IX, 53: καί πρῶτος κατέδειξε τὰς πρὸς τὰς θέσεις ἐπιχειρήσεις.

Digitized by Google

buita. Il Gomperz *junior* crede sia difficile stabilire in che modo il sofista pervenisse ad usare la tecnica dialettica. Ma, se noi supponiamo (contro la sua opinione) che Protagora fu, innanzi tutto, filosofo e poi retore, ogni pretesa difficoltà verrebbe a sparire. Del resto, la dialettica verbale si era già formata e disciplinata per opera della scuola eleatica, riceveva impulsi continui dai dibattimenti del foro, traeva suggerimenti ed ispirazioni dalle recite dei drammi; né bisogna dimenticare che alcuni dei filosofi già rammentati, come Zenone e Melisso, per la parte cospicua che presero agli eventi politici, dovevano essere ben esercitati negli agoni delle assemblee. Tutto adunque favoriva questo bisogno di far valere la propria opinione, rovesciando l'opinione altrui.

Protagora fu il creatore dell'antilogica. Egli per il primo — attesta il Laerzio — dichiarò che, per ogni cosa, vi fossero due discorsi, l'uno contrapposto all'altro (IX, 51: καὶ πρῶτος ἔφη δύο λόγους εἶναι περὶ παντὸς πράγματος ἀντικειμένους ἀλλήλοις), con i quali diede pure l'esempio di condurre le dimostrazioni (οἷς καὶ συνηρώτα, πρῶτος τοῦτο πράξας). Clemente Alessandrino (*Strom.* VI, 65) conferma una testimonianza siffatta. E piú esplicitamente Seneca, quando scrive: « Protagoras ait de omni re in utramque partem disputari posse ex aequo et de hac ipsa, an omnis res in utramque partem disputabilis sit » (*Epist.* 88, 43). Teodoro Gomperz, richiamando, a questo proposito, un passo dell'*Antiope* di Euripide, nota che lo spirito umano deve pesare il pro o il contro, prima di giungere ad una decisione salutare; e che forse il grande sofista, proclamando questa verità, insisteva sul suo valore educativo. Come abbiamo accennato, Protagora aveva composto un libro intitolato « Discorsi contraddittori » (ἀντιλογίαι, o anche ἀντιλογικοί), del cui contenuto

Digitized by Google

sappiamo solo che Aristosseno pretendeva di ritrovarvi « quasi tutta la *Repubblica* di Platone » (Diog. III, 37). Forse ciò potrebbe riferirsi alla brillante esposizione dialettica dell'idea della giustizia. Ingegnosa è poi la congettura di Enrico Gomperz, il quale ritiene probabile che anche lo scritto περὶ θεῶν fosse condotto in questa forma antilogica, in quanto adduceva argomenti pro e contro l'esistenza degli Dei, come pro e contro determinate rappresentazioni delle proprietà loro. Lo scritto incominciava con le parole seguenti: « Degli Dei non sono in grado di sapere né se sono né se non sono; giacché molti sono gl'impedimenti a saperlo, l'oscurità e la vita dell'uomo ch'è breve » (Diog. IX, 51). E anche delle arti sembra che egli abbia trattato allo stesso modo. Veramente, nel famoso dialogo platonico, è accennata con una certa ironia la pedantesca tendenza del sofista a trasformare in arte ogni occupazione umana: « Poiché l'uomo fu di divina sorte fatto partecipe, in prima, per la cognazione con essi, solo degli animali, gli Dei riconobbe, e imprese ad ergere are e simulacri di Dei; e poi, mediante l'arte, la voce articolò subito, e distinse i vocaboli.... Morivano quindi [gli uomini] dilaniati dalle belve, essendo per ogni parte piú deboli di queste, e l'industria delle arti tornava sibbene acconcia soccorritrice al procaccio degli alimenti, ma scarsa alla battaglia prima, imperocché non possedevano peranco l'arte civile, di cui la guerresca è parte » (*Protag.* 322 A, B, trad. Bonghi). Ma lo stesso Platone, in altra parte di quel dialogo, mostra piú chiaramente che l'abderita era tutt'altro che favorevole all'indirizzo specialistico dato all'insegnamento delle arti: « Imperocché gli altri [sofisti] recan nocumento a' giovani, i quali fuggitivi, spauriti, dalle arti, essi, rimenandoli da capo ricacciano di forza nelle arti, computo e astronomia e

Digitized by Google

geometria e musica insegnando; — e insieme diede un'occhiata a Ippia — dove, col venire da me, non avrà altro insegnamento se non di quello per cui causa viene » (op. cit. 318 E). E ancor piú significativo è un luogo del *Sofista,* in cui si parla di vere e proprie indagini sulle arti: « Le antilogie su tutte le arti in generale e in particolare, che conviene addurre contro ogni singolo artista che le professi, trovansi registrate in forma popolare per chiunque voglia impararle. — Suppongo che ti riferisca agli scritti protagorei sulla lotta e sulle altre arti? — Sí, amico mio, e intorno a una gran moltitudine di altre cose. In una parola, non è l'arte della disputa una facoltà di disputare sopra ogni cosa? » (*Sophist.* 232 D, E, trad. Fraccaroli). Da questo luogo volle Teodoro Gomperz argomentare precisamente il contrario, un'*apologia collettiva delle arti,* e ci vide un'allusione allo scritto pseudo-ippocratico Περὶ τέχνης, che egli, senza ragioni sufficienti, attribuiva al sofista di Abdera.[1] Ad una confutazione dei geometri, da un punto di vista tutto empirico, accenna Aristotele (*Metaph.* II, 2). Raccogliendo argomenti, che potessero venire cosí ad attaccare come a difendere le varie arti, Protagora faceva, come vedremo, cosa perfettamente consona al relativismo della dottrina filosofica da lui professata.

Che questa tendenza antilogica a svolgere, con l'abilità della parola, argomentazioni favorevoli e contrarie alla stessa tesi, come fece piú tardi Antifonte il ramnusio per l'eloquenza giudiziaria, producesse in ultimo effetti rovinosi, mostra chiaramente Platone in due passi notevoli del *Fedone.* Dal primo appare che l'antilogica finisse con lo scetticismo: « ma non dico io già ch'egli è da questo lato che

[1] Cfr. Diels, *Vorsokr.*[2] II, 538-539.

Digitized by Google

i ragionamenti si assomigliano agli uomini;.... sibbene io dico che si assomigliano a loro per ciò, che se alcuno, non avendo l'arte logicale, crede vero un ragionamento e poco di poi gli par falso (e a volte è falso, a volte no), e cotesto caso gli avvenga piú d'una fiata; alla fine, e' non crede piú a nulla; e specialmente quelli che sono usati di ragionar d'ogni cosa, pro e contro, i quali, tu lo sai, all'ultimo si credono di essere divenuti sapientissimi e d'avere soli essi inteso che non ci è al mondo alcuna cosa né alcuno ragionamento schietto e durabile, ma che tutto, come nell'Euripo, si volge su e giú, in nessun luogo e in nessun momento di ora riposando » (*Phaed.* 90 B, trad. Acri). Nel secondo passo è spiegato poi come gli antilogici fossero usi a confondere i principii coi risultati di fatto: « E che? non temeresti a dire che, aggiungendo l'uno all'uno, ovvero l'uno ispartendo, l'aggiungimento o lo spartimento è cagione che l'uno divenga due?.... E volendo ritrarre alcuno de' veri enti, non rimescoleresti come quelli disputanti pro e contro, parlando del principio e di tutto ciò che ne segue, con confusione. Tanto quelli all'ordine non ci badano, né voglion saperne: perché avendo nascosa in petto la sapienza, anche a confondere ogni cosa piacciono a sé medesimi . . . » (*Phaed.,* 101 C, trad. Acri).

Ora si domanda: che valore assegnava il sofista d'Abdera a questa sua antilogica? La riduceva ad un'arte puramente formale, o dava realmente ugual peso ai due antitetici punti di vista, da cui poteva essere guardato un obietto? La questione non può risolversi in maniera adeguata senz'addentrarci nella teoria della conoscenza, o, piú in generale, nella filosofia di lui. Ma giova premettere alcune considerazioni. Secondo l'opinione comunemente accettata in Grecia, non soltanto allora, ma anche posteriormente, ai tempi di Pla-

Digitized by Google

tone e di Aristotele, era ufficio del buon retore il badare, non alla verità, ma alla sola verisimiglianza. Famosa è, a questo proposito, l'argomentazione di Tisia, della quale tocca Platone nel *Fedro:* « E questa fine astuzia la trovò egli, pare, e descrissela: che se uno, debole e ardito, picchia uno gagliardo e di piccolo animo, e levagli il pallio d'addosso o che altro sia, ed è tratto in tribunale, non ha a dire il vero nessun dei due; ma quel di piccolo animo cosí dica: *Chi mi picchiò* (cioè l'ardito) *non era solo.* E l'altro ripigli ch'eran pur essi due soli, usando di quell'usato argomento: *Come potea io cosí a un cosí porre le mani addosso?* E quello, per non confessar sua viltà in altre bugie avvolgendosi, darà all'avversario modo di ribatterlo: e via cosí » (*Phaedr.* LVII, trad. Acri). Della stessa argomentazione fa cenno lo Stagirita nel secondo libro della *Retorica* e soggiunge: « E questo è il render migliore la causa peggiore [τὸν ἥττω δὲ λόγον κρείττω ποιεῖν]. E quindi giustamente gli uomini avversavano la profferta [ἐπάγγελμα] di Protagora; giacché essa è menzogna, e non verità ma apparenza, e non valida in alcun'arte, salvoché nella retorica e nell'eristica » (*Rhet.* II, 24, 1402ª 23). Anche nelle *Nubi* di Aristofane c'è una contesa tra il discorso migliore e il peggiore, la quale, benché, per il contenuto, si trasformi in una parodia, riducendo il parlar migliore al giusto e quello peggiore all'ingiusto, nondimeno a Protagora ben s'attaglia nella parte formale. Non c'è bisogno di credere che, secondo l'abderita, il far trionfare la causa piú debole su quella piú forte significasse procurar la vittoria della causa, moralmente o logicamente, piú cattiva: basta intendere la proposizione (come notano i due Gomperz) nel senso che l'abilità dell'oratore dovesse aiutar la vittoria di una causa, che altrimenti sarebbe riuscita inferiore per via di circostanze tutte

Digitized by Google

estrinseche: per es., nel caso di un'azione giudiziaria, la presenza di qualche indizio avverso.[1] È stato anche osservato che, se Protagora interveniva con la sua personalità in favore del discorso, che per lui era effettivamente il meno valido, cosí come per il discorso contrario, ciò presuppone che, di fronte a un λόγος in generale, egli imprimeva l'atteggiamento di chi lo riguardi come alcunché di oggettivo, di fondato sui rapporti logici ed effettuali delle cose, stimando che l'oratore non avesse il dovere di criticare i λόγοι, ma sólo di pronunziarli; se non che, d'altra parte, essendo egli anche un pensatore, un sofista, faceva trasparire il suo giudizio nella scelta e nell'ordine degli argomenti.[2] È certo, ad ogni modo, che la preferenza personale, da lui accordata ad una delle due tesi opposte, non si spiega ammettendo che l'una e l'altra gli fossero in ugual misura indifferenti. Vi era una tendenza dogmatica, la quale influiva nel suo criterio di scelta, quella stessa tendenza, che gli faceva dichiarare come la cosa piú importante il distinguere tra le parole esatte e le inesatte (cfr. *Protag.*, 339 A), che lo spingeva a creare una dottrina della ***retta dizione*** (ὀρθοέπεια: cfr. *Phaedr.* 266 D), che lo portava alla divisione del discorso in quattro modi: preghiera, domanda, risposta, comando (Diog. IX, 53), o a qualche audace tentativo di riforma grammaticale, come per es. il pretendere di cambiare il genere di alcuni sostantivi. Ma il criterio dominante nell'antilogica protagorea, io credo che fosse quello soprattutto di far trionfare l'opinione, o la causa, che praticamente riuscisse piú vantaggiosa.

La questione, peraltro, come abbiamo accennato, non può

[1] Cfr. H. Gomperz, op. cit., S. 136.
[2] H. Gomperz, op. cit., S. 194 sg.

Digitized by Google

risolversi adeguatamente senza un esame accurato dei principii filosofici del grande abderita e senza stabilire, innanzi tutto, quale fosse per lui il criterio della verità. È notissima la sentenza, che dal Prantl fu chiamata la « Magna Charta dell'antropologismo »: πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος, τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν. Questa formula, che ci è stata trasmessa da Platone (*Theaet.* 151 E) e da Sesto Empirico (*Adv. math.* VII, 60), apparteneva alla « *Verità* », che formava pure il primo libro dei « Ragionamenti distruttivi » (Καταβάλλοντες). Essa offre alcune difficoltà d'interpretazione, che sono state vivamente discusse. L'ὡς pare che sia preso nel senso di « che » anziché di « come »; giacché nel frammento del libro περὶ θεῶν è preso nel medesimo senso, e d'altra parte il « come » non significherebbe nulla, applicato alle cose non esistenti. Il valore di ὄντα deve essere poi eguale a « quello che pare a ciascuno », come si rileva da un luogo del *Teeteto* (170 A): τὸ δοκοῦν ἑκάστῳ τοῦτο καὶ εἶναι φησί που ᾧ δοκεῖ; — φησὶ γὰρ οὖν. Onde l'intera frase (come nota E. Gomperz) vorrebbe dire: la caratteristica, per cui l'ente si distingue dal non-ente, sta in una relazione di esso con l'uomo. Il notevole è qui l'affermata relatività dell'essere, la sua esistenza per un soggetto. Ma si domanda: a quale uomo intendeva riferirsi Protagora: all'uomo come individuo, o all'uomo in generale? Le dispute sono state accanite; ma a me pare che sia molto plausibile il giudizio dello Jowett, secondo cui il sofista non giunse alla precisa distinzione tra l'uomo in concreto o in astratto, l'uomo generico e il singolo individuo. Certamente la maggior parte delle antiche testimonianze suffraga l'interpretazione in senso ristretto. Ora, secondo questa interpretazione, il sofista avrebbe distrutto il criterio oggettivo della

Digitized by Google

verità, in quanto veniva a dichiarar come vere tutte le opinioni. Se infatti, notava Platone, ad ognuno è vero quello che gli sembra, la formula dell'*homo-mensura* dovrà portare alla conclusione, che nessuno sia ignorante ed opini il falso (*Theaet.* 170 C). Ma il piú grave è questo, che la teoria si ritorce contro lo stesso Protagora, il quale dovrà esser forzato ad ammettere che il parere di quelli che la pensano in modo opposto sia vero (attesoché ritiene che tutti pensino qualcósa di reale, δοξάζειν τὰ ὄντα), e per conseguenza a riconoscere come falsa l'opinione propria (ibid. 171 A, B). L'identica obiezione era stata fatta da Democrito. Significativa è parimente la critica di Aristotele: « E simigliante alle sentenze dette dianzi — in cui si negava che nulla si potesse affermare di vero — è altresí quella enunciata da Protagora: giacché questi diceva che di tutte cose fosse misura l'uomo, non dicendo niente altro, se non che quello che a ciascuno pare, questo anche addirittura sia. Ora, ove ciò accada, ci risulta, che lo stesso sia e non sia, e sia bono o cattivo, e cosí ogni altra qualità, di cui si possa dire l'opposta, per causa dell'apparire spesso una cosa a questi bella, agli altri il contrario, e misura a ciascuno sia quello che gli appare. Questo dubbio si scioglierebbe, chi guardi di dove è il principio di una credenza siffatta. Giacché pare che in taluni si sia prodotta dall'opinione dei fisiologi, in altri dal non giudicare tutti il medesimo delle medesime cose, ma agli uni parere dolce una cosa, agli altri il contrario » (*Metaph.* IX, 6, 1062 b, trad. Bonghi). L'accusa che qui si muove a Protagora, di aver infirmato il principio di contradizione, è ribadita anche altrove: dalla sentenza, che sia tutto vero quello che appare a ciascuno, « risulterebbe, che tutto è vero e falso insieme: giacché molti reputano il contrario gli uni degli altri, e stimano,

Digitized by Google

che quelli che opinano il contrario di loro, s'ingannano, sicché è necessario che lo stesso sia e non sia » (*Metaph.* III, 5, 1009 A, 7).

Ma questa *reductio ad absurdum* del principio fondamentale di Protagora sembra poggiare su di un equivoco. Bisogna premettere che Platone, nel *Teeteto,* identifica la teoria dell'*homo-mensura* con l'equivalenza di conoscenza e sensazione. Ma quell'equivalenza egli la fa enunciare da Teeteto e si contenta di osservare che Protagora aveva espresso il medesimo concetto in altro modo. Quindi, per colorire la teoria stessa, dice: il parer d'essere e il generarsi lo dà il movimento. Il colore, che volgarmente si crede *sia* qualcosa, non è nell'occhio né fuori di esso, ma si genera dall'incontro dell'occhio con un certo che di soggetto a traslazione. E varia, non solo dall'uomo ad altro animale, ma nello stesso individuo umano, che non si mantiene sempre uguale. Esplicando poi con maggiore larghezza la tesi, richiama la dottrina eraclitea e distingue nel movimento due forme, l'attiva e la passiva, dal cui attrito si producono il sensibile e la sensazione. L'occhio e l'oggetto, incontrandosi, danno origine alla bianchezza e alla sensazione corrispondente. L'agente e il paziente non sono alcunché di sussistente, prima di esser venuti tra loro a contatto. Dunque niente è, ma tutto diviene: nessun nome può fissare le cose (*Theaet.* 151 E, 157 C). Certamente Platone (come si è osservato) non vuole darci ad intendere che questa teoria fosse esposta proprio negli scritti di Protagora, anzi nota espressamente ch'era una dottrina segreta, da lui confidata solo ai discepoli, ed è vero altresí che egli aveva l'occhio soprattutto a scuole contemporanee o rivali, che gli premeva di confutare, come è indicato dall'appellativo « piú squisiti » (κομψότεροι), che egli dà a coloro ch'e-

Digitized by Google

rano iniziati nei misteri protagorei, volendo alludere, con molta probabilità, ad Aristippo.[1] Il Covotti suppone che si tratti di seguaci immediati o mediati di Protagora, i quali mettevano a base della loro dottrina l'eraclitismo, per avvalorarla maggiormente: e, siccome costoro probabilmente eran venuti fuori dopo la morte di Socrate, perciò, volendo evitare l'anacronismo, Platone ha esposto la teoria sotto il nome del sofista. Anche lo Jowett osserva che il filosofo ateniese scorge bensí una connessione tra Protagora ed Eraclito, ma non intende con ciò dire che fosse rilevata dallo stesso abderita. Eraclito non spinse la sua filosofia sino all'assoluta negazione, né disse che il cangiamento significhi ogni specie di cangiamento. Ma egli fu frainteso; i nobili e semplici suoi pensieri furono ridotti a questioni di parole. E questa forma pervertita di eraclitismo effettua, secondo Platone, la finale rovina del sensismo protagoreo, della quale tuttavia il sofista non era punto responsabile.[2]

A me pare tuttavia che siasi alquanto esagerato nel negare ogni rapporto tra il pensatore di Efeso e quello di Abdera. In primo luogo, noi sappiamo da fonte autorevole che Protagora aveva combattuto gli Eleati.[3] Inoltre egli, nel *Teeteto*, è annoverato espressamente insieme con Eraclito, Empedocle e gli altri filosofi (e anche poeti, come

[1] V. specialmente Covotti, *Per la storia della sofistica greca* (*Studi sulla filos. teoret. di Protagora*); Pisa, 1896, pag. 39 e sgg.

[2] Cfr. Covotti, op. cit., p. 41; Jowett, *The dialogues of Plato*, vol. IV (Oxford 1892), p. 148.

[3] Cfr. *Porphyr.*, ap. Eus., *Praep. Evang.*, X, 3, 25 (in Diels, *Vors.*[2] II 537): ἐγὼ δ' οὖν ἤ κατὰ τύχην περιπέπτωκα Πρωταγόρου τὸν Περὶ τοῦτ ὄντος ἀναγινώσκων λόγον πρὸς τοὺς ἓν τὸ ὂν εἰσάγοντας τοιαύταις αὐτὸν εὑρίσκω Χρώμενον ἀπαντήσεσιν· ἐσπούδασα γὰρ αὐταῖς λέξεσι τὰ ῥηθέντα μνημονεύειν.

Digitized by Google

Omero), i quali tutti, a differenza di Parmenide, convenivano nell'idea del fluire delle cose (*Theaet.* 152 D). In terzo luogo, se è innegabile il relativismo protagoreo, è altrettanto innegabile che questo relativismo era stato già annunziato da Eraclito. Secondo lui infatti, come notammo a suo tempo, la stessa cosa poteva produrre diversi effetti in relazione a due soggetti diversi: l'acqua del mare, esiziale per gli uomini, è salutare per i pesci. Ora si metta a riscontro di questa sentenza ciò ch'è detto nel *Protagora* platonico, esservi cibi e bevande e medicine e altre cose, molte delle quali non sono utili agli uomini, ma ai cavalli, o ad altri animali, o alle piante (234 A e B), e si vedrà ch'è riprodotto il medesimo pensiero. Ricorderemo infine la testimonianza di Sesto Empirico, a tenor della quale Protagora sosteneva che la materia fosse fluibile (τὴν ὕλην ῥευστὴν εἶναι), e, nel suo fluire, si generassero sempre aggiunzioni e distacchi, e le sensazioni andassero soggette a variare per causa di età e di altre condizioni dei corpi (*Hypot. Pyrrh.* I, 216 e sgg.). L'intera dottrina, del resto, come si vedrà ancora piú chiaramente in seguito, reca l'impronta di questa influenza eraclitea, ch'è stata asserita da storici come Eduardo Zeller. Contro la nostra opinione, nondimeno, pare stiano alcuni passi del *Cratilo,* dove si fa menzione di due dottrine opposte sul linguaggio: secondo la prima, seguita da Cratilo, il vocabolo è creato in modo che chi costituisce il suono lo conforma alla natura della cosa da indicare; nell'altra invece, rappresentata da Ermogene, la creazione del vocabolo è fatta senz'alcuna attinenza alla natura della cosa, per convenzione. Ora il Covotti nota che, siccome, con questa seconda ipotesi, Platone identifica la dottrina di Protagora (πάντων χρημάτων ecc.), e siccome, d'altro lato, egli attesta che, per la scuola eraclitea, la maggior parte

Digitized by Google

dei vocaboli esprime l'essenza delle cose come posta nel moto, opponendo a questa dottrina il principio protagoreo, è evidente che l'abderita non aveva mai insegnato il flusso perenne dell'universo.[1] Ma a me una tal conclusione non pare troppo evidente. Il fatto, che Ermogene si fosse ispirato a Protagora, non implica una identificazione completa della dottrina del discepolo con quella del maestro. Si può ammettere che Protagora insegnasse, d'accordo con Eraclito, il flusso delle cose, e che qualche suo discepolo, consenziente con lui in altri punti, se ne allontanasse in questo. D'altra parte, dato che Eraclito fosse stato il fondatore della teoria sull'origine del linguaggio basata sulle onomatopee, o meglio, sul rapporto necessario tra il simbolo verbale e la cosa significata; non è legittima la conclusione che il sofista, respingendo questa teoria, dovesse rifiutare anche l'altra sul movimento. Il Covotti pone la differenza fra Protagora e la scuola eraclitea in ciò, che, per il primo, si ha l'equazione parvenza = essenza; per gli altri, invece, l'essenza è in sé e per sé, senza dipendere dall'apparire.[2] Ma questo concetto della dottrina protagorea va modificato.

L'opinione che il celebre sofista considerasse le qualità dei corpi alla stessa maniera di un Democrito o di un Berkeley, come semplici stati del soggetto senziente, oggi incomincia ad essere abbandonata. Non vi sono motivi sufficienti per negar valore al ragguaglio, dato nelle *Ipotiposi pirroniane* da Sesto, giudice autorevole e coscienzioso. Ora da questo ragguaglio si può arguire che, secondo Protagora, ogni sensazione era in dipendenza da un elemento della realtà esterna. La materia conterrebbe in sé le de-

[1] Covotti, op. cit., p. 36.
[2] Covotti, op. cit., p. 37.

Digitized by Google

terminazioni piú opposte, il caldo e il freddo, il dolce e l'amaro, e cosí via. Ma essa ha una φερομένην οὐσίαν, è in perpetuo cangiamento; perché ciascuna di quelle determinazioni si realizza momentaneamente secondo la disposizione del soggetto che la percepisce. La materia, insomma, può apparire alla coscienza dell'uomo in forme innumerevoli; ma l'apparire di una qualunque di queste forme dipenderà dalla particolare struttura di un dato soggetto. Noi possiamo scegliere questa o quella proprietà de' corpi, ma non possiamo crearla. Se l'uomo è la misura di tutto, egli non è tutto. In tal modo si spiega e quel continuo parlare di « verità » e la conclusione di Sesto Empirico: « Si vede pertanto che, circa all'esser fluibile la materia e circa al giacere affatto in essa le ragioni delle cose che appaiono, egli dommatizza, pure essendosene al bujo e dovendo noi sospendere ogni giudizio » (*Hyp. pyrrh.*, loc. cit.). Democrito, combattendo Protagora, disse: poiché le sensazioni son relative, bisogna riguardarle come semplici modificazioni del soggetto; e in tal modo introdusse quella distinzione tra qualità primarie e secondarie, che fu poi ripetuta dal Galilei.[1] La dottrina protagorea, dunque, si può definire come un relativismo, che non nega punto l'oggetto reale, come un correlativismo fondato sull'oggettivismo dei filosofi jonii, specialmente di Eraclito e fors'anche di Anassagora, secondo il quale ogni corpo conteneva,

[1] Su questo punto, e, in generale, sulla retta interpretazione della dottrina protagorea, vedi BROCHARD, *Protagoras et Démocrite*, in *Études de philos. ancienne et de philos. moderne*, p. 23 e sgg. Egli, contro il Natorp, difende la testimonianza di Sesto Empirico. E a lui si accosta H. Gomperz nell'opera piú volte citata. La differenza tra Protagora e Democrito si può ricavare da un passo di Sesto (*Hypot. pyrrh.* II, 64): Δημόκριτος ἔφη μήτε γλυκὺ αὐτὸ εἶναι μήτε πικρόν, ὁ δὲ Ἡράκλειτος ἀμφότερα. Protagora s'accostava all'opinione di Eraclito.

Digitized by Google

mescolate, parti di materie differenti, sí che tutto fosse in tutto.[1]

Ritornando ora al quesito, già posto, del significato da attribuire all'antilogica protagorea, dobbiamo riconoscere ch'esso va risolto in connessione con le vedute gnoseologiche del sofista. È possibile sostenere due tesi diametralmente opposte, com'è possibile affermare che le sensazioni piú discordanti abbiano verità eguale. Il parallelismo è perfetto. E il motivo è che Protagora, consenziente con Eraclito, trova nelle cose stesse il fondamento di tale opposizione. Ma si distacca dall'efesio, in quanto non fa piú caso del λόγος universale, bensí mette sempre innanzi i λόγοι individuali. Il che non implica però che, nel conflitto dei discorsi e delle impressioni, il sofista rimanesse indifferente. Quale il criterio, che lo determinava nella scelta? Il criterio della *praxis*, l'utilità dell'individuo, sopra tutto nei rapporti economici, e quella pubblica dello Stato.

Ciò appunto spiega l'enorme successo dell'insegnamento suo, insegnamento che non era, certo, immorale, ma neanche opponeva una morale astratta e troppo elevata a quella spicciola della coscienza comune dei Greci, la quale si riduceva, in fondo, ad un'*ars vivendi*, ad una prudenza civile. E a tal cómpito, nessuno era piú adatto del sofista, la cui forza di persuasione acquistava cosí una suprema importanza. Il sofista, o il retore, diventava un maestro di vita, un direttore delle coscienze ancora inesperte. Ma, riconosciuto questo fatto, non crediamo tuttavia legittimo concludere, con Enrico Gomperz, che la filosofia di Protagora debba concepirsi come la traduzione de' suoi principii

[1] Cfr. su questo punto, H. Gomperz (op. cit., pp. 251-253), il quale si riferisce alla congettura dello Halbfass.

Digitized by Google

retorici nel campo filosofico, la fondazione filosofica della retorica, o la filosofia della retorica, nel senso, che egli dalla *praxis* antilogica ricavasse per astrazione il principio della verità relativa.[1] Il contrario piuttosto è il vero. Tutto induce a credere che lo svolgimento intellettuale del sofista procedesse dalla filosofia alla retorica, e non viceversa. Egli era vissuto qualche tempo nell'Asia minore, prima di venire ad Atene; e forse dai dibattiti vivaci, a cui aveva preso parte, tra le diverse scuole filosofiche, ma soprattutto forse dallo studio del sistema eracliteo, si era prodotto in lui il convincimento della relatività delle opinioni, come pure dell'importanza che ha il soggetto nella formazione della scienza. In tal modo, egli dové pervenire all'antilogica e all'eristica; in tal modo ancora, mostrando come si possa attaccare e difendere la stessa tesi, avvezzando gl'intelletti a studiare un argomento da tutti i lati, spianò a poco a poco la via alla majeutica e al concettualismo di Socrate. Sotto questo aspetto, la dialettica protagorea segna indubbiamente un progresso in confronto a quella di Zenone e di Melisso, troppo unilaterale. Ma nei seguaci, quella che per il maestro era stata un'arte formale, venne presto a corrompersi, degenerando in un abito scettico e, qualche volta, immorale. Si tolse ogni valore al vero, per darlo tutto al verisimile. Si abusò della perizia avvocatesca per colorire i peggiori sofismi e far nero del bianco. Di qui i biasimi severi di un Platone e di un Aristotele.

[1] Vedi *Sophistik und Rhetorik*, S. 258.

Digitized by Google

§ 3. — LE DIALEXEIS.

A formarci un'idea piú esatta di ciò che dovevano essere le *Antilogie* protagoree, giova tener conto di un curioso documento dell'età sofistica, a noi pervenuto, dei *discorsi doppi* (δισσοὶ λόγοι), o διαλέξεις, che, in nove capitoletti, trattano certi problemi generali di filosofia, di pedagogia e di politica.[1] Sono in dialetto dorico e furono composti, secondo ogni probabilità, subito dopo il 404; ché vi si rammenta (nella 1.ª sezione) la vittoria conseguita dagli Spartani nella guerra del Peloponneso. Non rivelano un talento speciale nell'ignoto autore e si possono considerare soltanto come un abbozzo incompleto; ma tuttavia hanno una certa importanza, perché, secondo l'ingegnosa congettura, che noi accogliamo, del Gomperz figlio, risalgono, almeno per la struttura formale, al modello protagoreo. Sotto questo riguardo, offrono un particolare interesse i primi cinque di tali discorsi. Nel primo si parla in contraddittorio del bene e del male, dimostrandone l'identità e la non identità; nel secondo, alla stessa maniera, del lodevole e del turpe; nel terzo, del giusto e dell'ingiusto; nel quarto, del vero e del falso; nel quinto, della saviezza e della follia. Sebbene il Diels tenga l'autore per un sofista, che subí l'influenza di Atene (fino a citar volentieri i poeti attici), e sebbene, d'altra parte, nella composizione ci siano de'concetti che s'incontrano anche nei

[1] Per le *Dialexeis* e per la discussione relativa, cfr. il secondo volume dei *Vorsokratiker* di H. Diels e il citato libro di H. Gomperz (p. 138 sgg.).

Digitized by Google

socratici, come ad es. l'osservazione che il mangiare sia un bene per l'uomo sano, un male per l'infermo; pure, non essendo verisimile (per motivi cronologici) supporre l'influenza dell'insegnamento di Socrate e parendo assai piú plausibile che il socratismo sia stato una sofistica applicata sul serio, di quel che non sia l'ipotesi contraria, che la sofistica delle *Dialexeis* sia una socratica applicata per gioco, si presenta assai naturale il pensiero che, lí dove abbiamo riscontri socratici, dobbiamo risalire ad una fonte comune, la quale può essere stata benissimo quella, a cui s'è accennato, dell'abderita.

Ciò risulta anzitutto da un'evidente affinità tra la prima *dialexis* ed un luogo del *Protagora* di Platone. Il sofista nota che si tiene un doppio discorso intorno al bene e al male: gli uni dicono che bene e male siano il medesimo; gli altri, che differiscano tra loro. L'identità è comprovata, nella prima parte del discorso, con gli esempi de' cibi e delle bevande per il sano e l'infermo, della vittoria per il vincitore e il vinto ecc. Similmente, nel dialogo platonico (334 A, B, C), si parla di cose che son buone per gli uomini, ma cattive per gli animali e le piante. È dubbio, ma non rimane escluso, che altrettanto debba valere per gli argomenti con cui, nel secondo capitolo, dopo essersi addotti esempi della diversità di costumi ne' diversi popoli (cfr. anche Herod. III, 38; VII, 152), si conclude per l'identità del lodevole e del turpe. Nel secondo e nel quinto poi, la differenza tra il lodevole e il turpe, la saviezza e la follia si fa dipendere dall'ἐν τῷ δέοντι e dall'ᾧ οὐ δεῖ, ovvero dal καιρὸς e dall'ἀκαιρία. Si dice, per esempio, che l'ornarsi e l'imbellettarsi, per l'uomo è sconveniente, per la donna è decoroso; cosí pure si nota che i matti e i savi parlano alla stessa maniera, ma i savi nel momento opportuno, i

Digitized by Google

matti quando non si deve. Ora ciò trova una corrispondenza nello pseudo-platonico *De justo*, dove si osserva che la menzogna e l'inganno siano ingiusti soltanto in certi casi. Anche qui dunque è lecito sospettare una fonte protagorea.

Inoltre il tipo de' paralogismi, che spesseggiano nelle *Dialexeis*, è, in fondo, quel medesimo che appare nell'*Eutidemo* (301 E), per es. quando (nel cap. 6.°), per negare che la virtú sia insegnabile, è affermato che, se uno trasmette qualcosa ad un altro, non è possibile che l'abbia piú egli stesso. Né va dimenticato che una consimile discussione ha luogo nel *Protagora*. Ma tre punti principali, come nota acconciamente il Gomperz, che rannodano le *Dialexeis* al socratismo, si spiegherebbero con la dipendenza dalla fonte comune delle *Antilogie*. Anzitutto, per la tesi, che quanto è giusto in un caso può essere ingiusto in un altro, si adducono in parte gli stessi esempi riferiti nella *Repubblica* di Platone e ne' *Memorabili* di Senofonte: si dice, infatti, che, se fosse necessario dare ai genitori qualche medicina, ed essi la rifiutassero, non sarebbe cosa ingiusta dargliela nel cibo o nella bevanda; e che parimente, se qualcuno de' nostri congiunti volesse togliersi la vita, sarebbe giusto sottrargli l'arma, anche usando la forza. Secondariamente, si critica il sorteggio delle cariche pubbliche, suppergiú coi medesimi argomenti che son familiari ai socratici, massimamente a Platone. Infine si assegna al filosofo quella medesima posizione privilegiata, che Platone gli attribuisce. Questa triplice concordanza renderebbe spiegabile un'asserzione, altamente enigmatica, di Aristosseno e di Favorino: trovarsi contenuta nelle *Antilogie* protagoree tutta la *Repubblica*. Ma, del resto, l'intero procedimento formale delle *Dialexeis* si riporta al carattere, che, per quanto sappiamo,

Digitized by Google

avevano le *Antilogie*. Ogni discorso è diviso in due parti: precede quella contenente la tesi paradossale, e segue la tesi opposta, a cui anche l'autore aderisce, perché la colloca in ultimo senza confutarla, ma pur esponendo l'una e l'altra con egual calore e con egual tono di convinzione personale.

Su queste osservazioni non ci sarebbe nulla a ridire, se non incontrassimo qualche difficoltà, che ci obbliga a circondare di alcune riserve l'enunciata congettura. È da avvertire che l'identità del bene e del male, del lodevole e del turpe, del giusto e dell'ingiusto è bensí affermata costantemente nella prima parte della *dialexis*, ma (si badi) relativamente a due soggetti diversi: al sano e all'infermo, al vincitore e al vinto, all'uomo e alla donna ecc. Nella seconda parte, invece, i due termini opposti vengono riferiti al medesimo soggetto: cosicché, per quanto la confutazione appaia riuscita, effettivamente la relatività di quei concetti non ne rimane punto scossa. Per esempio, si fa confessare a chi ha ricevuto benefizi da' genitori, che questi gli abbiano per ciò stesso procurato anche de' mali; si dice che il re, avendo molti e grandi beni, dovrebbe credere che questi, per lui, siano anche mali; che un uomo bello dovrebbe essere anche brutto. Non è esatto dunque che i sofismi piú grossolani siano introdotti nella prima parte, giacché l'inesperienza e le storture della confutazione non potrebbero essere piú evidenti. Dobbiamo addebitare anche tali corbellerie alla fonte protagorea? Faremmo torto, mi pare, al grande sofista. Perciò, anche ammessa la possibilità che l'ignoto abborracciatore siasi giovato di quel modello, non bisogna esagerare l'importanza del suo scritterello, né spingersi troppo avanti in certe deduzioni.

Digitized by Google

§ 4. — GORGIA COME DIALETTICO.

La figura di Gorgia, benché inferiore a quella di Protagora e meno importante nella storia del pensiero filosofico, offre tuttavia alla considerazione dello studioso un particolare interesse. Oltre il posto ragguardevole, che a questo retore spetta nella creazione della prosa artistica greca, merita speciale attenzione il tipico significato, che il Diels giustamente gli rivendica, per le tappe del suo svolgimento intellettuale, nell'intera storia della Sofistica, in quanto mosse dalla filosofia e pervenne, attraverso una fase di reazione scettica, ai brillanti successi oratorii, nei quali il suo ingegno trovò la vera via e la miglior consacrazione. Ma, poiché quel che di lui ci è stato tramandato nel campo speculativo, rappresenta un notevole sforzo di analizzare dialetticamente le categorie pure dell'essere e del non essere, a me pare che questo lato della sua attività non debba trascurarsi, benché il suo valore di filosofo sia stato, di recente, messo in dubbio e seriamente discusso, per non vedere in lui che il retore e niente altro.

Giova premettere un breve cenno biografico. Gorgia, nato a Leontini verso il 483 av. Cristo, fu, a quanto ci attesta Diogene Laerzio (VIII, 58-59), scolaro di Empedocle; anzi, secondo alcuni, lo avrebbe aiutato nell'esercizio delle arti magiche.

Il Diels ritiene poco credibile quest'ultima notizia, che gli par derivata dal Φυσικὸς di Alcidamante, dove il celebre sofista era introdotto, come protagonista e secondo le norme del dialogo, a raccontare verità e poesia intorno al suo

Digitized by Google

maestro. Ma se non si può precisamente parlare di un rapporto diretto di scuola, non è lecito negare un influsso determinante da parte del filosofo agrigentino. Nel 427, Gorgia fu da' suoi concittadini inviato come ambasciatore ad Atene, per chiedere aiuto contro i Siracusani. Lo scopo fu pienamente raggiunto, grazie alla virtuosità della sua parola, che affascinò gli ateniesi. Il successo ottenuto lo indusse a stabilire la sua dimora in Grecia. Ad Atene fondò una scuola di retorica, ma peregrinò in seguito per varie città e, fermatosi in Tessaglia, vi morí in età assai avanzata, piú che centenario. Di lui si rammentano, oltre lo scritto περὶ φύσεως ἢ περὶ τοῦ μὴ ὄντος, sei orazioni e una τέχνη, la quale (secondo lo Zeller) non era probabilmente una teoria completa sull'oratoria, ma toccava di questioni particolari.

Nello scritto sulla natura, la cui sostanza ci è stata conservata da Sesto Empirico e dall'autore dell'operetta pseudo-aristotelica *De Melisso Xenophane Gorgia,* si dimostrano, per via dialettica, tre tesi negative: 1) non esiste nulla; 2) se qualcosa esistesse, non sarebbe conoscibile; 3) anche se fosse conoscibile, sarebbe incomunicabile. La dimostrazione della prima tesi è la seguente. Dato che qualcosa esista, o sarà l'ente o il non-ente. Incominciamo dalla seconda ipotesi. Può esistere il non-ente? Pensato come non-ente, esso non sarà; ma in quanto si pensa che il non-ente esista, si ammetterà che sia. Ora il pensare che una cosa, nel medesimo tempo, sia e non sia, offende il principio di contradizione. D'altra parte (continua Gorgia), neanche l'ente può esistere. Infatti, se esistesse il non-ente, non esisterebbe l'ente; giacché sono concepibili due casi: o l'ente e il non-ente sono opposti o sono identici. Nel primo caso, dall'esistenza del non-ente segue la non-esistenza dell'ente; nel

Digitized by Google

secondo caso, l'ente ha lo stesso valore del non-ente, ossia non esiste. Un altro dilemma è che l'ente dovrebb'essere o eterno o generato. Qui Gorgia mette l'uno contro l'altro Melisso e Zenone. Accetta dal primo l'argomento che, se l'ente è eterno, è anche infinito; ma soggiunge (valendosi dell'argomentazione del secondo) che l'infinito non può trovarsi in nessun luogo: né in un altro essere, perché allora non comprenderebbe in sé ogni cosa, né in se stesso, perché in tal caso verrebbe a scindersi in due. Non si può dunque affermare che l'ente sia eterno. Ma neppure che sia generato; perché in tale ipotesi deriverebbe o dall'ente o dal non-ente. Ma dall'ente non può derivare, perché l'ente, cambiandosi, non sarebbe piú lo stesso. E dal non-ente nemmeno, perché dal nulla non può nascere altro che il nulla. Che se poi il non-ente esistesse, per la medesima ragione per cui non può nascere alcunché dall'ente, sarebbe impossibile che nascesse dal non-ente. Ancora: l'ente dovrebb'essere o Uno o Molti. Ma non è Uno, perché il vero Uno dovrebb'essere incorporeo, non avendo alcuna grandezza (e qui Gorgia ricorreva all'aiuto di Zenone): ora ciò che non ha grandezza non esiste. Ma non essendoci l'Uno, neppure ci sarà il Molti, che di unità appunto si compone. Infine l'ente è inconcepibile, perché non si muove. Se infatti si movesse, prima di tutto non rimarrebbe piú nel medesimo stato e darebbe origine al non-ente; e inoltre non sarebbe piú continuo, ma diviso, e mancherebbe, in qualche parte, dell'essere. Gorgia (nota lo pseudo-Aristotele) adoperava il termine « esser diviso » nel senso di « vuoto », alla maniera di Leucippo.

La seconda tesi intende mostrare che, se esiste qualcosa, è inconoscibile. Se l'ente fosse pensato, da una parte bisognerebbe che tutte le cose pensate esistessero; da un'altra,

Digitized by Google

che il non-ente non potesse mai pensarsi. Ma, nel primo caso, le cose piú fantastiche sarebbero vere; e nessuno direbbe mai alcuna menzogna, neanche se dicesse che sul mare c'è una corsa di carri. D'altra parte: se l'ente fosse un pensato, non dovrebbe potersi pensare l'inesistente. Eppure la Chimera, Scilla e molte altre cose inesistenti vengono pensate. Inoltre le cose vedute o udite dovrebbero attinger la loro certezza dal fatto che si pensano. Ma questo non è il caso. Posto anzi che il veduto o l'udito fosse vero, potrebb'esser tale, solamente perché veduto o udito; non già in quanto è pensato. Frattanto, anche dalla vista, agli oggetti non è garantito in modo alcuno il loro essere reale, ché gli uomini li veggono diversamente. Molto meno adunque una tal garanzia potrebbe venire dal pensiero, da un'attività straniera al senso. Per tutti questi motivi, cade interamente l'affermazione che l'ente sia rappresentabile o conoscibile.

Ma anche ammesso (continua Gorgia) che l'ente fosse conosciuto, sarebbe incomunicabile. In che modo, infatti, uno esprimerebbe all'altro, con la parola, ciò che ha veduto? Il percepibile è appreso da sensi diversi: il colore dalla vista, il suono dall'udito, e chi parla non esprime certo il colore, né l'oggetto. Ora, come mai chi non ha percepito un oggetto con uno dei propri sensi, potrebbe percepirlo mediante una parola, o un segno, che differisce dall'oggetto? Ma anche data e non concessa una tal probabilità, rimane sempre l'assurdo, che un solo e medesimo ente possa trovarsi contemporaneamente in due soggetti, in chi parla e in chi ascolta. E anche se ciò è possibile, nulla vieta che l'oggetto appaia ad essi in maniera differente: non essendo l'uno identico all'altro e nel medesimo stato dell'altro; ché, se ciò fosse, non sarebbero piú

Digitized by Google

due, ma uno. Si aggiunga poi che un uomo non ha le medesime sensazioni nel medesimo tempo, ma differenti, e in maniera diversa egli sente da un momento ad un altro. Dunque, se l'ente differisce dal linguaggio, è chiaro che non può venir comunicato.

Esaminiamo ora quest'argomentazione nel suo valore intrinseco; poi discuteremo quale possa mai esserne stato l'intento e come diversamente sia stata apprezzata. Nella prima parte dobbiamo distinguere una dimostrazione propria di Gorgia e un'applicazione degli argomenti eleatici: questa è rivolta a provare che non esiste né l'uno né i molti, né l'eterno né il generato, ricalcando la falsariga or di Melisso or di Zenone; quella considera in se stesse le categorie pure dell'essere e del non-essere, per arrivare ad una conclusione negativa. Ora il dilemma che appartiene esclusivamente al sofista leontino è viziato da un errore capitale, messo già in rilievo dallo pseudo-Aristotele. Quando, prima si nega e poi si afferma che il non-ente sia, a questo verbo non si attribuisce l'identico significato: ma una volta si usa come copula e si formula, con esso, un giudizio d'identità (il non-ente è il non-ente); una volta invece si piglia assolutamente, per formulare un giudizio esistenziale (il non-ente è = esiste). L'altra proposizione, da cui si deduce l'inesistenza dell'essere, è falsa radicalmente. Non è vero infatti che il non-ente esista, esista — s'intende — alla stessa guisa dell'ente; perché, se l'uno è il non-ente, l'altro è qualcosa di piú. Ma concediamo pure la verità della tesi. Lungi dal seguirne la conclusione tratta da Gorgia, ne segue proprio il contrario. Se al non-ente spetta l'essere, e se l'ente, come tale, è, allora tutto esiste. Dunque la conseguenza che si ricava dal primo corno del dilemma, e cioè dalla premessa che l'ente e il non-ente

Digitized by Google

siano opposti, non regge. Ma, anche nel caso della loro identità, il non-essere non viene ad avere alcun titolo di preferenza. Infatti, se, data l'uguaglianza di entrambi, se ne conclude che l'ente e il non-ente non esistano, con ugual diritto si può ritorcere l'argomento e dire che tutto esista: perché a quel modo che Gorgia applica all'ente la categoria del non-essere, allo stesso modo si può applicare quella dell'essere al non-ente. Negli altri due dilemmi, di già indicati, egli confuta l'eleatismo con l'eleatismo stesso. Melisso aveva detto che l'ente è infinito perché eterno: Gorgia accetta la conseguenza e porta all'assurdo la premessa che n'è il fondamento. Ma la sua dialettica vale soltanto (come ebbe a notare Hegel) contro l'infinito sensibile, il quale è un di là dall'essere e però non esiste; mentre il vero infinito, il pensiero, il concetto ha il limite immediatamente in se stesso. Quello che si dice poi sull'ipotesi dell'ente generato è una ripetizione degli argomenti di Parmenide e Melisso. Anche il resto è una *reductio ad absurdum* dei principii eleatici. Con maggior risolutezza di Melisso è affermato che l'Uno, come tale, è incorporeo; ma, in luogo di ammettere questa incorporeità e passare all'idealismo, si preferisce concludere negativamente che l'incorporeo non esista. Lo stesso dicasi della negazione del movimento, che, attinta agli eleatici, dà al sofista buon gioco per la sua tesi.

Piú notevoli sono le altre due parti, le quali (specialmente la terza) toccano vere difficoltà inerenti alla teoria della cognizione. Parmenide aveva asserito che il pensato e l'essere sono la stessa cosa, nel senso che solo ciò che può *essere* si lasci *pensare*. Gorgia confuta questa tesi, mostrando che anche le cose inesistenti possano venir pensate. Egli, in tal modo, conduceva (come nota Hegel) una

Digitized by Google

polemica giusta contro il realismo assoluto, che, in quanto *rappresenta*, crede possedere la cosa stessa. Egli nega recisamente la validità della conoscenza razionale, ma non si accorge che solo questa forma di conoscenza (sia pure con ben altra maturità di svolgimento) ci può dare il criterio discriminativo tra la realtà e l'illusione. La terza parte è ancora piú interessante. Vi si mettono in chiaro, con molta sottigliezza, i limiti del linguaggio, che si trova impotente ad esprimere le singole determinazioni qualitative della sensazione. Il linguaggio infatti, in quanto generalizza, è l'avviamento psicologico all'universalità del concetto. Molto chiaramente è indicato altresí il carattere soggettivo e relativo della sensazione, col porre la differenza tra il sensibile, che dovrebb'essere unico per tutti i soggetti, e il sentito, che varia secondo i vari individui e secondo i vari stati del medesimo individuo.[1]

[1] Mi son fondato specialmente sull'esposizione del Pseudo-Aristotele: *De Melisso Xenophane Gorgia* (ed. Apelt, Leipzig 1888). Ma ho tenuta anche presente quella di Sesto Empirico (*adv. Math.*, VII, 65 sgg.), riferita dal Diels nei *Vorsokratiker* (II). Mi son giovato poi dell'utile saggio di O. Apelt, *Gorgias bei Pseudo-Aristoteles und bei Sextus Empiricus*, in *Rhein. Mus.*, vol. 43, p. 202 e sgg. L'Apelt nota che le due dossografie sono indipendenti tra loro e si controllano a vicenda. Ragioni interne ed esterne parlano per la maggiore autenticità del ragguaglio pseudo-aristotelico. Sesto ha l'abitudine di aggiungere, alla confutazione dei due membri di un dilemma, anche la prova dell'impossibilità che i due membri siano veri presi insieme. Un esame attento del libretto indicato rivela una grande familiarità con la storia dei sistemi filosofici. Nella tradizione dei manoscritti, esso è attribuito espressamente a Teofrasto: onde Enrico Gomperz fa l'ipotesi ch'esso, in fondo, sia una amplificazione di un estratto di esposizioni teofrastee. Si aggiunga il fatto, che Simplicio, nel suo commento alla *Fisica* aristotelica (cfr. l'appendice all'edizione dielsiana del *libellus de MXG.*), riferisce vari passi di quel libretto intorno a Senofane, richiamandosi a Teofrasto. Potrebbe darsi che Simplicio, o Alessandro (ch'era la sua fonte), abbia utilizzato direttamente l'esemplare teofrasteo. Cfr. H. Gomperz, *Sophistik und Rhetorik* (Leipzig 1912), S. 33.

Digitized by Google

Ed ora convien domandarsi: Quale può essere stato l'intento della critica gorgiana? Per capirlo, dobbiamo tener presente ciò che vi è di caratteristico nello svolgimento intellettuale del sofista. Il Diels ha formulato, a questo riguardo, un giudizio, che crediamo sostanzialmente esatto. Poiché tutto accenna ad una relazione giovanile di Gorgia con Empedocle, è facile congetturare che il primo si uniformasse da principio all'indirizzo del secondo, occupandosi di problemi fisici. Ma la dottrina eleatica, da Empedocle assimilata solo estrinsecamente, era stata elaborata con dialettica vittoriosa da Zenone; sicché un Empedocleo doveva trovarsi in serio conflitto col progredito spirito dei tempi. In questo periodo di dubbio fu probabilmente composto lo scritto *sulla natura,* nel quale si adoprano le armi di Zenone e di Melisso, non solo contro la fisica antica, ma contro l'eleatismo stesso. Tuttavia, poiché in ogni negazione sofistica c'è sempre un nocciolo positivo, egli non poteva arrestarsi a un arido nihilismo, ma doveva cercare di riconquistar nella *praxis* ciò che teoreticamente aveva perduto; ed eccolo, nell'ultimo periodo della sua vita, dedicarsi esclusivamente alla carriera di oratore, nella quale trovò un successo ed un appagamento duraturo.[1] Quest'ipotesi ingegnosa è pienamente confermata dalla cronologia, perché la composizione dello scritto citato (come ci attesta Olimpiodoro) cade nel 444, dunque in un tempo assai anteriore a quello in cui Gorgia fu inviato come ambasciatore ad Atene. Quello scritto dunque ha un notevole significato, giacché, oltre al rivelare un momento psicologico individuale del suo autore, è l'indice di un

[1] Cfr. DIELS, *Gorgias und Empedokles,* in *Sitzungsberichte der königl. Preussisch. Akad. der Wissenschaften zu Berlin,* 1884.

Digitized by Google

momento storico, del trapasso dalla concezione fisica primitiva al soggettivismo pratico del sofisti. Esso è la piú efficace espressione della profonda crisi, ond'era travagliato intimamente l'eleatismo. Da un lato si negava il fenomeno, trattandolo come δόξα, come illusione. Da un altro lato poi non si giungeva ancora a quella che sarebbe stata la conseguenza piú logica, all'enunciazione della tesi idealistica, alla quale arrivò piú tardi Platone. Si rimaneva a mezza strada: ad una forma geometrica di realismo, ch'era inetta a soddisfare le esigenze del pensiero. Gorgia ha la coscienza di questa contradizione e però dichiara il suicidio della metafisica eleatica. Il suo nihilismo è relativo appunto a questa metafisica, il suo scettioismo attacca l'infallibilità della conoscenza razionale. Il Grote può aver scelto un'espressione poco felice, attribuendo agli Eleati la distinzione tra il fenomeno e la « cosa in sé »; ma in sostanza non ha torto quando considera la tesi negativa e paradossale di Gorgia come una legittima filiazione dei principï eleatici, in quanto sarebbe diretta a impugnare la pretesa conoscenza dell'Assoluto. Ed ha anche ragione, credo, a sostenere che quella critica aveva lo scopo di allontanare i discepoli dalle ricerche astratte, che Gorgia stimava infruttuose. Mostrando la vanità di ogni tentativo filosofico per accertare l'essenza delle cose, veniva ad inculcare quell'esigenza, della quale egli stesso dava l'esempio, di passare dal campo della speculazione al campo della pratica, in cui l'eloquenza assicurava il successo. E difatti, la conclusione, che nulla esista, è dedotta a rigore dal ragionamento sull'essere, uno o moltiplice, eterno o generato, proprio secondo la terminologia eleatica: non si accenna se non in via accessoria e come per riprova, alla conoscenza dei fenomeni, della quale era superfluo, del resto, proclamare l'insussistenza,

Digitized by Google

dopo la critica parmenidea. Ma, se Gorgia rinunziava all'indagine metafisica per seguire la sua piú vera vocazione, non per questo credevasi obbligato ad abbandonare quel sensismo e quell'empirismo, che gli erano stati insegnati da Empedocle. Anzi, se egli, come sofista e retore, doveva essere un maestro di cultura, non poteva certo fare a meno di ricorrere ai sussidî delle scienze naturali, per quegli scopi di utilità e di dominio che gli premeva conseguire. La sua nota dichiarazione, di essere pronto a rispondere su qualunque soggetto, rivela indubbiamente quel sapere enciclopedico, di cui abbiamo altri indizi, per es. il fatto che sulla tomba di Isocrate, suo scolaro, egli fosse stato effigiato in atto di contemplare la sfera celeste.

Ma questa opinione, che tutto c'induce a credere la piú esatta, ha ceduto il posto, di recente, ad un'altra, che revoca persino in dubbio il valore speculativo di Gorgia. Primo il Windelband sostenne che il nihilismo di costui non sia da prender sul serio, che egli volle burlarsi dei filosofi adottando lo stile di Zenone, ma che nondimeno lo scherzo dimostrerebbe come, anche nei circoli scientifici di allora, la fede nella scienza fosse in alcuni perduta. Ancora piú reciso è E. Gomperz, il quale fa un parallelo tra il procedimento formale del περὶ φύσεως e quello delle due declamazioni a Gorgia attribuite: l'*Elena* e il *Palamede,* intorno alla cui autenticità il critico tedesco non ha il minimo dubbio. Temi della dimostrazione, infatti, sono tre affermazioni negative, che si possono subordinare senza fatica ad una proposizione negativa piú generale.[1] Nella

[1] Vedi H. Gomperz, op. cit., S. 22. Il tema della dimostrazione, nell'*Encomio di Elena,* è un'affermazione negativa: Elena non merita alcun biasimo. Vengono poi distinti quattro casi, per concludere che in nessuno di questi casi regga l'affermazione positiva opposta alla tesi. Anche per

Digitized by Google

Unsachlichkeit, lo scritto filosofico non è inferiore alle declamazioni: in un luogo si applicano, come indubbiamente certe, proposizioni che in altri vengono confutate: per es. che l'ente esista. L'analogia indicata farebbe congetturare, come per le declamazioni, cosí anche per lo scritto *sulla natura,* un carattere *epidittico.* Gorgia si appropriò la maniera di Zenone, ma non intese né di continuarlo né di confutarlo: egli volle soltanto far pompa dell'irresistibilità della sua tecnica dialettica, la quale rendeva plausibile anche l'assurdo.

Nell'*Encomio di Elena,* l'autore medesimo dichiara espressamente d'aver voluto fare uno scherzo. Invece, nelle esposizioni correnti di storia della filosofia si parla di *una dottrina,* di *un nihilismo gorgiano:* e questo nihilismo poi è esteso fino a diventare la caratteristica di tutto un indirizzo, di tutta un'epoca, della Sofistica insomma! Eppure anche dagli scritti d'Isocrate si desume che gli oratori di quel tempo concepivano la trattazione d'un argomento qualsiasi come una virtuosità puramente formale. Quanto piú la tesi era assurda e paradossale, tanto piú si teneva a fare sfoggio dell'abilità propria.

Io non credo che questa opinione sia confortata da solide prove. Se uno scritto sia stato composto sul serio o no, potremmo ricavarlo da argomenti o esterni o interni. Ora i primi, qui, mancano interamente: né lo pseudo-Aristotele, né Sesto Empirico mostran dubitare punto della verità di esso. L'ipotesi, che Gorgia abbia voluto fare del-

l'altro encomio, il tema della dimostrazione è l'affermazione negativa: Palamede non ha commesso il tradimento. E quest'asserzione è scissa in tre affermazioni parziali negative, per ognuna delle quali son distinti i vari casi ed è fatta la dimostrazione analogamente alla tessitura dell'encomio precedente.

Digitized by Google

l'ironia a spese degli Eleati, può accettarsi; ma a condizione che si ammetta in lui una veduta filosofica personale. Gli argomenti interni poi, secondo il Gomperz, si fonderebbero sul confronto tra lo scritto περὶ φύσεως e le due declamazioni. Ma io confesso che le analogie, del resto già osservate dal Blass,[1] tra l'uno e le altre sono di un carattere tutto estrinseco e formale, né possono addursi a riprova della tesi, che anche quello scritto si riduca ad un'esercitazione retorica, mentre sono spiegabili in quanto appartengono allo stesso autore e ne rilevano le tendenze stilistiche predilette.

D'altra parte, non si ha il minimo indizio che il περὶ φύσεως abbia carattere epidittico, anche se concediamo che l'abbiano i due encomii, i quali, a dir vero, anziché discorsi di parata, sembrano modelli oratorii, composti ad uso degli scolari. Ma il Gomperz crede potersi richiamare alla testimonianza d'Isocrate, e, secondo noi, a torto. La testimonianza del celebre oratore è, senza dubbio, importantissima, perché viene da un contemporaneo e discepolo di Gorgia. Ora egli ricorda il περὶ φύσεως in due luoghi: nell'*Encomio di Elena* e nell'orazione *Sulla permuta:* ma della seconda testimonianza, il critico tedesco, non so perché, tace interamente. Nel proemio all'*Elena* si dice: « Vi son persone, che si stimano un gran che se, dopo avere scelta una tesi assurda e paradossale, son capaci di trattarne in maniera tollerabile: e invecchiano, alcuni dicendo non esser possibile mentire, né contradire, né tenere due discorsi opposti intorno al medesimo argomento (οὐδὲ δύω λόγω περὶ τῶν αὐτῶν πραγμάτων ἀντειπεῖν). Altri dimostrano che la fortezza, la sapienza e la giustizia sono il medesimo e che

[1] Cfr. Blass, *Die attische Beredsamkeit* (Leipzig 1868), Bd. I, S. 71.

Digitized by Google

nessuna di queste cose l'abbiamo per natura, ma che la sola scienza ce le fornisca tutte: altri poi sciupano il tempo intorno a questioni, che non hanno alcuna utilità, ma che possono dare filo da torcere agli uditori. Ma io, se vedessi tali inezie di recente introdotte nei discorsi e che siffatta gente si gloriasse della novità delle invenzioni, non me ne meraviglierei. Or chi mai è cosí tardo d'ingegno, che non sappia come Protagora e gli altri sofisti vissuti in quel tempo, ci lasciarono scritti su questi e ancora piú ardui temi? E chi mai potrebbe sorpassare Gorgia, il quale osò affermare che nulla esiste (ὡς οὐδὲν τῶν ὄντων ἔστιν), o Zenone che si sforza di provare la possibilità e l'impossibilità delle medesime cose, o Melisso che, mentre le cose sono infinite in numero, tentò di trovare le prove dell'unità del tutto?» (*Helen. Laud.* 1-3). Qual'è dunque il pensiero d'Isocrate? Secondo il Gomperz, non v'è alcun dubbio ch'egli tratti la scrittura di Gorgia come una declamazione composta su di un tema assurdo e con piena consapevolezza della sua falsità sostanziale, dunque con un fine esclusivamente epidittico. Ma questo giudizio non regge. Il vero è che Isocrate mette insieme Gorgia, Zenone e Melisso per additare in essi i tipici rappresentanti di quella vecchia Sofistica (τοὺς κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον γενομένους σοφιστάς), la quale co' suoi brillanti paradossi cercava di sbalordire. Ma costoro, per lui, non appartengono alla classe dei retori. Dice bensí che Gorgia ha sostenuto una tesi paradossale, ma altrettanto afferma di Protagora, di Zenone, di Melisso e, copertamente, di Platone. Si vorrà dunque sostenere che egli concepisse anche gli scritti di costoro come declamazioni dettate col puro scopo epidittico? Anzi, se accettassimo l'opinione del Gomperz, dovrebbe parerci strano che Isocrate poco dopo contrapponga, proprio al-

Digitized by Google

l'arte di un sofista come Gorgia, del creatore della retorica, l'indirizzo, da lui stesso approvato e seguito, di esercitare gli uditori nell'esperienza delle cose civili e abituarli a pensare che valga assai piú avere opinioni erronee intorno alle cose utili che avere una cognizione squisita intorno a quelle inutili (περὶ τῶν ἀχρήστων ἀκριβῶς ἐπίστασθαι: *Hel.* 5). Ma, secondo l'opinione da noi accettata, la meraviglia non ha luogo; perché Isocrate, nominando Gorgia, riferivasi ad uno scritto appartenente ad una fase anteriore della sua operosità intellettuale e il cui tenore distaccavasi profondamente da quello delle sue orazioni epidittiche e de' suoi modelli retorici. Con ciò si spiegherebbe l'allusione benevola che egli fa, piú giú, allo stesso Gorgia, ma a proposito di uno scritto interamente diverso: « Pertanto io lodo massimamente, tra quelli che vollero bene esporre qualche soggetto, colui che scrisse di Elena, perché celebrò una donna tale, che e per lignaggio e per bellezza e per nome fu grandemente insigne » (op. cit., 14). In lui, biasima soltanto una piccola cosa: l'aver dichiarato di voler scrivere un encomio e l'esser poi riuscito a fare piuttosto una difesa. Confondendo tra loro lo scritto *sulla natura* e i due encomii, considerandoli come diretti al medesimo fine, mal si spiegherebbe il cambiamento di tono, nel linguaggio d'Isocrate, a proposito dello stesso autore. Ma veniamo all'altro luogo d'Isocrate, che il Gomperz trascura. Nell'orazione Περὶ ἀντιδόσεως, dopo aver accennato (con allusione manifesta a Platone) a quei dialettici (τῶν περὶ τὰς ἔριδας σπουδαζόντων ἔνιοί τινες), i quali vituperavano le orazioni di utilità comune, e dopo aver riconosciuto alla filosofia, del pari che alla geometria ed all'astronomia, il valore tutto relativo di ginnastica e propedeutica degli ingegni, il retore ateniese continua: « Io consiglierei dunque

Digitized by Google

ai giovinetti di esercitarsi alcun tempo in siffatte discipline (Διατρίψαι μὲν οὖν περὶ τὰς παιδείας ταύτας χρόνον τινὰ συμβουλεύσαιμ' ἂν τοῖς νεωτέροις), ma di guardarsi dall'isterilire in queste cose il loro talento naturale e di non confondersi coi discorsi dei vecchi sofisti, l'uno dei quali asserí che il numero degli enti è infinito, Empedocle ne ammise quattro e stabilí in essi la discordia e l'amore, Ione non piú di tre, Alcmeone due soli, Parmenide e Melisso uno, Gorgia nessuno affatto » (*De permut.* 268). Da tutto il contesto è chiarissimo che anche qui Gorgia è considerato, non come quel retore che divenne poi, ma in quel periodo della sua attività, in cui egli pure occupavasi, con tutta serietà, di quelle inezie che non recano alcun vantaggio alla vita. Del resto, anche altrove (nel discorso *contro i sofisti*), Isocrate fa una precisa distinzione tra i dialettici, o eristi, e i retori, movendo agli uni e agli altri l'accusa di promettere assai piú che non mantengano e contrapponendo loro la sua arte, che, mediante lo studio dell'eloquenza, era la preparazione piú acconcia alla virtú, senza pretendere d'insegnarla. Ma Isocrate, fornito come era di scarsa intelligenza per la filosofia, aveva il torto di confonderla con l'eristica, di ridurla a un tessuto di vane sottigliezze, e infine di subordinare tutto alla retorica, la quale, secondo lui, per il suo indirizzo pratico, era essa medesima la vera filosofia. Come avrebbe dunque potuto citare, ad esempio di quella filosofia che egli condannava, lo scritto gorgiano, se l'avesse ritenuto solamente come un capolavoro di virtuosità retorica?

Ma il Gomperz crede potersi richiamare ad una testimonianza personale dello stesso Gorgia, riferendo un passo dell'*Encomio di Elena*, in cui è detto: « che la persuasione, congiunta al discorso, possa dare all'anima quell'impronta

Digitized by Google

che si vuole, sono lí a dimostrarlo anzitutto i discorsi di coloro che investigano le cose celesti, i quali, opponendo opinione ad opinione, distruggendone una e introducendone un'altra (χρὴ μαθεῖν πρῶτον μὲν τοὺς τῶν μετεωρολόγων λόγους, οἵτινες δόξαν ἀντὶ δόξης τὴν μὲν ἀφελόμενοι τὴν δ' ἐνεργασάμενοι), resero manifeste agli occhi dell'opinione le cose incredibili e incerte; secondariamente, le dispute suggerite dalla necessità (τοὺς ἀναγκαίους διὰ λόγων ἀγῶνας), nelle quali un solo discorso, scritto con arte, ma non dettato dalla verità, ha dilettato e persuaso una gran folla; in terzo luogo, i conflitti dei discorsi filosofici (φιλοσόφων λόγων ἁμίλλας), nei quali si rivela agilità di pensiero (γνώμης τάχος).... » (*Hel.* 13). Ora non è chiaro, domanda il Gomperz, che anche Gorgia, nel suo scritto *sulla natura,* fa quello che si dice qui, oppone giudizio a giudizio, per mostrare come la sua eloquenza sia invincibile nell'arte di render verisimile ogni cosa? Ma io credo che dal passo citato traspaia un altro sentimento, il sentimento di profonda sfiducia verso le speculazioni naturalistiche e il convincimento che la scienza vera non fosse stata ancora scoperta; sicché qualunque tesi intorno all'essenza delle cose, per quanto illusoria, potesse rendersi plausibile, grazie all'abilità dell'ingegno e della parola di chi la sosteneva.

A prescindere da Isocrate (prosegue il Gomperz), il piú antico testimone di una filosofia nihilista di Gorgia è l'autore dello scritto pseudo-aristotelico: *De Melisso Xenophane Gorgia,* che appartiene probabilmente, secondo la congettura del Diels, al primo secolo dopo Cristo, e che non si esprime punto sul carattere degli argomenti gorgiani, ma li riferisce unicamente come esempi di quelle aporie degli antichi, di cui si occupavano anche i metafisici del suo tempo. Segue poi, come ultima autorità, Sesto Empirico,

Digitized by Google

vissuto seicento anni dopo Gorgia e che doveva (si capisce) prendere sul serio l'argomentazione scettica del sofista. All'incontro, né Platone né Aristotele ci sanno dir nulla del nihilismo filosofico o, in generale, di una filosofia gorgiana. Platone nomina Gorgia, oltreché nel dialogo da lui intitolato, nell'*Apologia*, nell'*Ippia maggiore*, nel *Menone*, nel *Convito*, nel *Fedro*, nel *Filebo*, ma non dà il minimo segno di conoscere le dottrine speculative di lui: quello stesso Platone, che della metafisica eleatica si occupa a fondo nel *Parmenide* e nel *Sofista*, della scepsi protagorea nel *Cratilo* e nel *Teeteto*. Aristotele anch'egli nomina quasi dieci volte il sofista leontino nelle opere a noi pervenute; ma della sua scepsi, del suo nihilismo, della sua filosofia non ha una parola. All'uno e all'altro dunque Gorgia era noto come retore, non già come filosofo. Essi dunque giudicarono lo scritto *sulla natura* alla stessa maniera d'Isocrate, come un artifizio retorico. In conclusione, il nihilismo filosofico di Gorgia va cancellato dalla storia della filosofia. Il suo discorso burlesco *sulla natura* ha il suo posto nella storia della retorica.

Contro questa critica, noteremo che la testimonianza pseudo-aristotelica ha un grande valore, perché l'autore mette Gorgia allo stesso livello di Senofane e di Melisso, e la compagnia che gli dà in tal guisa è molto significativa, indicando a chiare note che il sofista aveva tirate le estreme conseguenze dalle premesse eleatiche, perché l'autore, dato pure che abbia attinto, come vorrebbe il Gomperz, a Teofrasto, ci fa pensare che nella tradizione della scuola aristotelica si parlava, a buon conto, di una filosofia gorgiana. E del resto, egli prende tanto sul serio le negazioni di Gorgia, che si dà la pena di confutarle. Quanto alle testimonianze platoniche, non ce n'è una, a

Digitized by Google

dir vero, che si riferisca precisamente al περὶ φύσεως; ma quella del *Menone* ha un certo peso, dimostrando che, nella teoria della percezione, Gorgia erasi conservato fedele al suo amico e maestro Empedocle. Inoltre il leontino, in quel dialogo, è sempre considerato come un maestro di dottrina e non come un retore puro. Né la testimonianza del *Fedro* va trascurata, perché ivi si parla di Gorgia quasi alla stessa maniera che di Zenone. L'autore infatti, per mostrare come l'arte contradittoria, precipuo strumento della retorica, fosse adoprata, non solo nei tribunali e nelle adunanze del popolo, ma in ogni genere di orazione, cita come esempio l'eleatico Palamede, il quale « favellava con tale arte, che pareano agli uditori le medesime cose simili e dissimili, uno e molti, stanti e moventisi ». Ma poche pagine appresso, nell'addurre gli esempi migliori di arte retorica, chiede: « E Tisia e Gorgia? Li lasceremo dormire? Essi che conobbero che piú è da avere in onore il verosimile che il vero? Essi che per virtú di eloquenza fan parere le cose piccole grandi, e le grandi piccole, e le nuove antiche, e le antiche nuove? .... ».[1] Subito dopo, nomina Prodico, Ippia e Protagora. Il che vuol dire che il procedimento dialettico di Gorgia non era cosa tutta esclusiva de' retori, ma era proprio anche di uomini come Zenone e Protagora, ai quali il Gomperz non rifiuterebbe certamente il titolo di pensatori. Si aggiunga poi che Olimpiodoro, nel commento al *Gorgia* platonico, qualifica lo scritto περὶ φύσεως (che egli dice οὐκ ἄκομψον) come un σύγγραμμα, ossia col medesimo appellativo, con cui da altri è indicato lo scritto di Zenone, e non già come un λόγος epidittico. Quanto al silenzio di Aristotele, ricorderemo anzitutto che

[1] Cfr. PLAT. *Phaedr.*, XLIV e LI, trad. Acri.

Digitized by Google

lo Zeller osservava già, contro il Rose, come esso non costituisse una buona ragione per mettere in forse l'autenticità dello scritto gorgiano. Secondariamente, Diogene Laerzio, in un elenco di scritti aristotelici, che risale probabilmente ad Ermippo (Diog. V, 25), ne rammenta uno πρὸς τὰ Γοργίου ᾱ, oltre alcuni altri contro i Pitagorici, Alcmeone, Zenone, Senofane e Melisso. Questi libri, ora perduti, il Diels non dubita punto che siano stati effettivamente composti dallo Stagirita. Il Gomperz invece suppone che appartenessero a Teofrasto. Ma son curiose le sue titubanze. Egli incomincia coll'ammettere che realmente quello scritto gorgiano sia stato per la prima volta oggetto di studio da parte di Teofrasto, anche se costui non credeva che il Leontino fosse convinto sul serio della sua tesi. Poi lascia aperta la congettura, che Teofrasto avesse preso abbaglio sull'intenzione di Gorgia, e infine soggiunge che, se noi concediamo al Diels la sua asserzione, essa non distruggerebbe il fatto che, negli scritti aristotelici a noi conservati, non si fa mai, in alcun luogo, menzione della pretesa ontologia di Gorgia. Confesso che, in tanta incertezza d'ipotesi enunciate l'una dopo l'altra, non si riesce a veder nulla di preciso. A me non pare che ci siano motivi seri per dubitare della paternità aristotelica di quel perduto scritto su Gorgia, del quale si fa menzione nel catalogo laerziano. Orbene, se noi ammettiamo questo, che diritto avremo di affermare che Aristotele non considerasse Gorgia come filosofo?

Se non avesse riconosciuto un certo valore allo scritto *sulla natura,* avrebbe mai potuto degnarlo di una disamina speciale? Né il Gomperz si esprime con proprietà quando pretende che Aristotele, per tener conto delle attitudini speculative del Leontino, avrebbe dovuto far cenno di una

Digitized by Google

ontologia di lui. Il termine è infelice: ché nessuno dei Sofisti ci ha dato un'ontologia, ma, tutt'al piú un soggettivismo scettico. Infine, se è vero che Aristotele non ricorda mai apertamente le opinioni filosofiche di Gorgia, non è poi vero che non vi alluda mai, in nessun luogo.

A questo proposito, gioverà porre sotto gli occhi del lettore un passo della ***Fisica***, sfuggito finora all'attenzione degli studiosi, dove l'autore, combattendo gli Eleati e segnatamente Melisso, nota: « Ma, se l'ente è uno come indivisibile, nulla sarà il quanto ed il quale (οὐδὲν ἔσται ποσὸν οὐδὲ ποιόν); e però l'ente non sarà né infinito come dice Melisso, né finito come dice Parmenide, ché indivisibile è il limite, non già il limitato. Ma, se tutti gli enti sono uno per definizione, come il vestito e il mantello, a coloro accadrà di enunciare la sentenza di Eraclito. Poiché eguale sarà l'essenza del bene e del male, del non buono e del buono: sicché il medesimo sarà il buono e il non buono, l'uomo e il cavallo: e per essi non sarà piú il caso di far questione se gli enti siano uno, ma piuttosto ***se non siano nulla*** (καὶ οὐ περὶ τοῦ ἓν εἶναι τὰ ὄντα ὁ λόγος ἔσται αὐτοῖς, ἀλλὰ περὶ τοῦ μηδέν), e l'esser tale e tanto saranno il medesimo » (*Phys.*, I, 2, 185). A me sembra assai verisimile, raffrontando questo passo con l'esposizione della dottrina gorgiana quale s'è veduta nella duplice dossografia, che lo Stagirita, nell'indicare gli assurdi rovinosi a cui menava l'Eleatismo, abbia risentito l'influenza della critica di Gorgia, alla quale velatamente allude con quella frase tanto significativa, in cui il sistema dell'Uno è ridotto, in ultima analisi, al sistema dell'assoluto Nulla. Il che poi trova una conferma nel fatto, che, immediatamente dopo, Aristotele soggiunge: « Si sgomentarono poi ancora gli ultimi degli antichi, non dovesse accader loro d'identificare l'uno e i

Digitized by Google

molti. Pertanto alcuni, come Licofrone, sopprimevano il verbo *è;* altri poi riformavano la dizione, dicendo che l'uomo non è bianco ma imbianca, e non è camminante ma cammina: affinché, aggiungendo il verbo *è,* non rendessero molti l'uno, quasiché allo stesso modo si dica l'uno o l'ente ». A questo riguardo, osserveremo che lo Zeller, pur non badando alla parte precedente, dopo aver ammesso che Gorgia per il primo aveva forse enunciata l'obiezione, accolta da singolare plauso, che non potesse l'Uno essere insieme un Molti, e cosí venisse a sparire ogni legame tra un predicato e un soggetto, rimandi, oltreché al *Sofista* e al *Filebo,* ancor piú decisamente al passo aristotelico; e aggiunga che, se già Licofrone teneva conto di quest'aporia, essa non sarà stata messa in voga da Antistene per la prima volta, ma costui l'avrà desunta da Gorgia, del quale egli e probabilmente anche Licofrone erano stati discepoli.[1] Ora quest'acuta osservazione dello Zeller è importante per l'aiuto che reca alla nostra tesi. Ma in due altri luoghi mi par che Aristotele si riferisca all'argomentazione di Gorgia. Negli *Elenchi sofistici* (XXV, 2), ov'è detto: « Tutti i discorsi cosiffatti hanno questo: si ammette che il non-essere sia? Ma certo il non-essere è qualcosa. Similmente anche l'essere non sarà: poiché non è alcuna delle cose esistenti ». Al che Aristotele risponde che, anche se il non-essere è qualcosa, non è detto che sia assolutamente. La stessa confusione egli nota nella *Retorica* (II, 29): « come negli argomenti dialettici, che il non-ente sia; poiché il non-ente è il non-ente ». Si rileva qui l'errore, frequentissimo nella filosofia presocratica, di assumere la copula in senso esistenziale.

[1] Cfr. ZELLER, *Philos. d. Griechen,* B. II, S. 1104.

Digitized by Google

Tutte le testimonianze da noi addotte ci appaiono sufficienti a dimostrare che lo spirito di Gorgia fu tutt'altro che alieno dalla filosofia e dalla scienza. Il Leontino, come nota il Blass, voleva impartire sopratutto la cultura, non altrimenti che Protagora: e, se questi si dà il nome di sofista, quello il nome di retore, la distanza non è di cosí grande rilievo, come parrebbe.[1] E vogliamo infine rammentare, a conferma della nostra asserzione, una bella sentenza attribuita a Gorgia: « coloro che trascurano lo studio della filosofia e coltivano le altre discipline preparatorie (τὰ ἐγκύκλια μαθήματα) somigliano ai Proci, che, aspirando alle nozze di Penelope, si accoppiano alle sue ancelle » (*Orat. Att.*, ed. Müller, II, fr. 28). Dunque l'interesse filosofico non venne mai del tutto meno in lui, neanche quando, riconosciuta l'inanità delle speculazioni metafisiche, si addisse di proposito all'eloquenza.[2]

In conclusione, la dialettica di Gorgia è una critica, forse un po'troppo caricata, del razionalismo eleatico, travagliato da interne contradizioni, che lo rendevano insoddisfacente. Convien ricordare che l'opposizione all'Eleatismo era stata propria anche del suo grande maestro, Empedo-

[1] Cfr. Blass, op. cit., I, 49 e sgg.

[2] Ricorderemo qui in ultimo, a conforto della nostra tesi, il parere di altri due critici autorevoli. Il Susemihl, nel suo articolo *Ueber das Verhältnis des Gorgias zum Empedokles* (in *Jahrb. f. class. Philol.*, 1856, Ss. 40-42), osserva che l'affermazione negativa di Gorgia non era stata fatta per escludere le opinioni soggettive, anzi per giustificarle. Appunto perché l'eleatico ὄν escludeva tutte le opinioni soggettive, egli lo combatteva con le armi proprie degli Eleati; verso i molti ὄντα invece, i quali già, come in Empedocle, erano una modificazione dell'Eleatismo, poteva essere molto piú riguardoso. Il Bäumker poi, nell'articolo *Die Einheit des Parmenideischen Seienden* (in *N. Jahrb. f. Philol. u. Pädagog.*, 1886), conviene che, dopo le limitazioni apportate da Melisso alla materialità dell'ente, la contradizione intima della dottrina, in Gorgia, condusse, in maniera conseguente, alla *Selbstaufhebung* dell'intero sistema.

Digitized by Google

cle, il quale, sviluppando la filosofia della natura ed elevando la cognizione attestata dai sensi, aveva, con manifesta allusione a Parmenide, chiamato pazzia la pretesa di giungere, senza il sussidio di alcuna esperienza particolare, alla conoscenza sicura dell'universo. Non è illegittimo dunque supporre che Gorgia (come l'accenno del *Menone* confermerebbe) si mantenesse, nelle sue vedute filosofiche, sostanzialmente empedocleo, vale a dire pluralista e sensista, di tanto piú vicino ad Eraclito, di quanto da Parmenide piú doveva allontanarsi. Ed è possibile ancora che il paradosso della sua critica abbia, in fondo, questo significato, che, se nulla è, tutto *diviene*. Certo quella critica, benché racchiuda qualche idea profonda, pecca di artificio e di sofisticheria; non sempre conduce in modo rigoroso la prova; adopera qualche volta, come immediatamente certa, una proposizione, che altrove è negata (per es. che l'ente esista). Ma non perciò va considerata come un puro scherzo da retore, a meno che non si voglia ammettere che scherzasse anche Aristotele quando additava le conseguenze negative, a cui l'Eleatismo doveva necessariamente riuscire. Bisogna poi notare che Gorgia, per quanto sia inferiore a Protagora, forse è l'unico sofista, che, accanto all'abderita, riveli tracce di uno sforzo di meditazione personale; né va dimenticato che la sua dialettica ebbe una reale influenza nella storia della filosofia, non solamente antica (su Antistene), ma anche moderna, come l'esempio di Hegel attesta chiaramente.

Digitized by Google

Digitized by Google

V.

CLEMENTE MERLO

I NOMI ROMANZI DEL DÌ FERIALE

CON UNA APPENDICE

SUI

NOMI DEL DÌ FESTIVO

it. l. *nǫkka, nǫkkįo,* nap. *nuzzę, núzzęlę* e sim.

Digitized by Google

Digitized by Google

I nomi romanzi del dì feriale.*

Mentre la terminologia romanza del dì 'festivo' si può dire uniforme,[1] quella del dì 'feriale'[2] è assai varia e più dovette èsserlo un tempo, quando la lingua dei centri maggiori non aveva peranche esercitata la sua azione funesta su quella dei centri minori. Più d'un tèrmine che ancora ricorre nelle vecchie carte e nei lèssici meno recenti, oggi non vive più. Quelli che ho potuto raccògliere, si làsciano distribuire quanto all'idea in tre gruppi diversamente ricchi.

Il giorno 'feriale', latinamente PROFESTUS ch'è quanto dir 'non festivo',[3] è per la maggior parte delle popola-

* È questo il primo saggio sui nomi romanzi del dì 'feriale'. Rimando per le fonti ai miei lavori *'I nomi romanzi delle stagioni e dei mesi'* Torino (Lõscher) 1904, pp. 259-270; *'Die roman. Benennungen des Faschings'* in *Wörter u. Sachen* III, pp. 88-109; *'I nomi romanzi della Candelara'* Perugia (Un. Tip. Coop.) 1915. Ringrazio i miei cortesi informatori, particolarmente il mio caríssimo scolaro Prof. Gino Bottiglioni a cui devo intero il bel grúzzolo di voci sarde.

[1] V. l'Appendice.

[2] Voce dotta: da FERIA, per la Chiesa, « ciascuno dei giorni della settimana, purché non festivo » (v. i nomi portoghesi e galiziani dei giorni della settimana: port. *segunda, têrça, quarta, quinta, sêxta feira* « lunedí, martedí, ecc. », galiz. *corta, quinta, sesta feira* « mercoldí, ecc. ».

[3] Cfr. il gr. ἀνέορτος (letter. « senza festa, privo di festa »).

Digitized by Google

zioni romanze il 'giorno in cui si lavora, si può lavorare' a distinzion del 'festivo', giorno sacro al riposo, nel quale la Chiesa vieta di attèndere alle òpere servili: non è soltanto il 'giorno da, di lavoro, lavorativo e sim.' (A I), ma, con traslato di cui il pòpolo si compiace, il 'giorno che lavora', il 'lavorante', l''operante', l''operaio' (A II); in un piccolo tratto del territorio italiano meridionale è stranamente il 'giorno in cui si fila, si può filare' (A[2]). Per altre popolazioni romanze il giorno 'feriale' è invece il 'giorno consueto, ordinario, comune',[1] l'*ognidì*, il *tous les jours*, ecc. (B) di contro al 'festivo', inconsueto, straordinario, non comune; per altre poche ancora è il 'giorno che cade nella settimana, dentro la settimana' (C) di contro al festivo per eccellenza, al 'domenicale', che chiude la settimana.[2]

Con le voci del primo gruppo (A) sono da confrontare i ted. *Arbeits-*, *Werkel-*, *Werketag*, lo sved. *arbetsdag*, l'oland. *Werkendag*, l'ingl. *work-*, *workyday*, il pol. *robotny* (v. *robota* « òpera, lavoro », *robotnik* « operaio », ecc.), i greci mod. ἡ ἐργάσιμος ἡμέρα, ἡ καματερή[3] (donde il *camaterí* di Bova);[4] con quelle del secondo gruppo (B) il ted. *Alltag*, il gr. mod. καθημερινή,[5] il pol. *dzień powszedni* (v. *powszedny* « d'ogni giorno »); con quelle del terzo gruppo (C) il ted. *Wochentag*, il gr. mod. ἡ ἡμέρα τῆς ἑβδόμαδος.[6]

[1] V. il lat. tardo DIES COMMUNES (all. a DIES ATRI, e a DIES UTILES, LEGALES): DU CANGE III, 107 sgg.

[2] Un isolato *dì prosciòlto*, a cui non vorrei dare importanza soverchia, è nel *Novellino* o le *Cento Novelle antiche* (PETROCCHI).

[3] YANNARAKIS '*Deutsch-Neugriechisches Handwört.*' II, 1281.

[4] PELLEGRINI in *RFICl.* VI, s. v. (all. a *camatéro* s. n. « lavoro agricolo »). Certo con κάματος « lavoro pesante, fatica », κάμνω e sim.

[5] MOROSI in *AGl. It.* IV, 138.

[6] YANNARAKIS l. c.

Digitized by Google

Notévoli le gravi alterazioni subite dalle unioni DI[E] (DIURNU) OPERABIU, DIURNU OPERABILE, DIURNU OPERANTE, OMNE DI[E], ecc., presto intese come un sol tutto (v. istr. *ǧuvariér*, prov. *żornovrè*, fr.-prov. *djnòvral*, prov. *zenevran*; bol. *indè*, sa. campd. *onni*, ecc.); le non poche concrezioni dell'articolo determinato; e le molte prostesi della preposiz. DE, promosse dall'antitètico 'dì (giorno) di festa'.

A I '*il giorno in cui si lavora, si può lavorare*':

1)

a) '*giorno* (*dì*) *da lavorare*':

a. it. l. (SACCHETTI '*Nov.*', 57) *gli dì da lavorare* pl., ecc.; venez. *dì da laorar* BOERIO (1821), 190;[1] bologn. *dè da lavurár* TONI, 149 (*dé da l.* FERRARI, 2.ª ed., 239).

b) '*giorno* (*dì*) *da lavoro, di lavoro*':

it. l., tosc. *giorno da lavoro* r. pr.; metaur. *giorn da lavor* CONTI, 207;

eng. *dì da lavur* PALLIOPPI, 418; crem. *de da laûr* SAMARANI, 71, lomell. *dì ad lavúr* r. pr., paves. *dì ad lavour* MANFREDI,[2] 132, parm. *dì ad lavòr* MALASPINA, II, 36, PESCHIERI, 140, PARISET, I, 520,[3] regg. emil. *dę da lavọr* MALAGOLI com. [*dì da lavor* ANON. REGG., 254], moden. *dè da lavór* MARANESI, 134, mirandl. *dì da lavór* MESCHIERI, 75, faent. *dé da lavor* MORRI, 252; carrar. *di de lavọr* BOTTIGLIONI com.

[1] Anche nello '*Spicilegium*' dello SCOPPA (Venezia 1561), a p. 172: « PROFESTUS, l. ma. ge. pen. produ. *il dì, giorno de lavorare* ».

[2] '*Dizionario pav.-italiano coll'aggiunta delle frasi più comuni*' Pavia 1874.

[3] *ròba pr'i dì da l.* PESCH. ib.

Digitized by Google

~~~~~ it. l., tosc. *giorno di lavoro* r. pr.; veron. *jórno de laóro* Bolognini-Patuzzi, 118, trent. *giorno de lavor* Kosovitz, 191; nap. *juorno i lavoro* Andreoli, 332, cal. *jurnu de lavuru* Accattatis, 373;

mil. *dì de lavó* Cherubini II, 32, *dì de laô* Angiolini, 274, berg. *dé d' laùr* Tiraboschi, 429, bresc. *dé de laûr* Melchiori I, 181, cremon. *dé de lavour* Peri, 172, mant. *dì d laòr* Arrivabene, 255; tor., novar. *dì d lavór* Gavuzzi, 297, r. pr., Castellinaldo (alt. monf.) *di d lavú* Toppino in *AGlIt.* XVI, 535; sp. *dia de labor*;

~~~~~ borm. *dideloṛ* (*didal.*)[1] **-laoṛ* (cfr. *koṛa?* qua hora? « quando? »).

~~~~~ [sopras. (grig.) *luverdì* (*ilgs luuerdis* pl. CLV, 23, *louerdi* DS. 142), soprsass. *lavardì* Ascoli in *AGlIt.* VII, 510; eng. *lavurdì, luordì* (pl. *luordis*[2]) Pallioppi, 431].[3]

c) '*giorno* (*dì*) *d' òpera*':

prov. *jour d' obro* Mistral II, 164 (v. *obro* « œuvre, ouvrage, travail »[4]); — Treviso, Asolo (cont.) *didòpera* r. pr.;[5] frl. *dìdivore* Pirona, 127-8;[6]

[1] Longa in *St. Rom.* IX, 53-4.

[2] *vstieu da luordis* ib.

[3] È il ted. *Arbeitstag*, ma è composto ben antico 'come già senz'altro s'arguirebbe dall' alterazione dell' *a* di labor non più da un pezzo sotto l'accento' (Ascoli l. c.).

[4] *faire sis obro* « faire son ouvrage ».

[5] V. il trevig., poles., ecc. *òpera, òpara* « lavoro manuale d'una giornata ». Devo la voce asolana alla cortesia del collega Biadene, a cui mi lega affetto reverente vivissimo; egli m'avverte che il *d-* cade normalmente quando nel periodo venga a trovarsi tra vocali, dicendosi per mo' d'esempio *roḅe da idọpera* per « vestiti d'ogni giorno ».

[6] V. *vóre* s. f. « lavoro che fa un uomo in un giorno » Pirona, Ascoli in *AGlIt.* I, 529, 531, e gli a. vic. (Maganza) *vovra, vovera* « opera », *vovri* « adòperi ». Il Meyer-Lübke in *REtW.*, § 6070 legge stranamente nella voce friul. un imprèstito vicentino.

Digitized by Google
~~~~~

~~~ S. Stino di Livenza *disdopera*[1] Bertoni in *AGlIt.* XVII, 516; frl. *disdivóre*[1] Pir., 128;

~~~ valsug. *lidòpara* Prati,[1] 58.

d) '*dì di fatto*':

sa. *dì de fattu* Porru, 233 (v. *fattu* « negozio, affare, faccenda »); Quarto, [Quartuccio],[2] S. Sperato, Armungia, Nuráminis, Senorbi, Sélegas, [Mandas],[3] Isili, Nurri, Orroli, Iglesias, Villacidro, Gonnos Fanádiga, Arbus, Gúspini, S. Gavino, Sanluri, Mógoro, Terralba, Oristano (campd.) *di* [*d*]*e vattu*, Guasila (campd.) *di* [*d*]*a vattu*, Castelsardo (gallur.) *di di vattu* Bottiglioni com.[4]

e) ~~~

catal. *dia de feyna* Saura, Guarnerio com.; sa. [*dì de faìna*] Spano I, 188, Porru l. c. (v. *faìna*[5] « faccenda, affare, lavoro », *fainèri, -a* agg. « laborioso, -a », sost. « lavoratore, -trice »); Cagliari, Quartuccio, Sélegas, Iglesias, Villacidro, Gúspini (campd.), Seui (log.) [*di* (*d*)*e vaina*], Narcao (campd.) [*dir* (*d*)*e vainna*] Bottiglioni com.

f) '*giorno* (*dì*) *di fatica*':

it. l. *giorno di fatica*; abr., voltur. (fogg.) *iọrnẹ dẹ fatiịẹ*[6]

[1] Forme di plurale estese al singolare (v. frl. *sa dis* « giorni fa », ecc.).

[2] V. *dì onní*, qua sotto a p. 13.

[3] V. *di* (*d*)*a intrežida*, qua sotto a p. 15.

[4] Un letter. *giorno daffare* è in qualche lessico dialettale; manca alla Crusca, al Petrocchi, ecc.

[5] Verisimilmente, imprestito catalano; v. cat. *feina* (*feyna*), sp. *faéna REtW.*, § 3129.

[6] V. abr. *fatiịẹ*, irp., tar. *fatia*, molf. *fataieghe*, bit. *fatòiche*, cal. *fatiga*, sic. *fatia* « lavoro » [abr. *šteme nn attrasse nghe le fatije* « siamo indietro nei lavori di campagna]; abr. *fatijá*, tar. *fatia*(*rẹ*), molf. *fategá*, cal. *fatigare*, sic. *fatiari* « lavorare »; abr. *fatiatore*, irp. *faticatoro* (f. *-a*), molf. *fategatouere*, cal. *fatigature* « lavoratore, contadino, operaio ».

Digitized by Google

r. pr.; — it. l. (Segneri) *dì di fatica*; [molf. *dì dę fateikę* Nitti di Vito com.].[1]

g) ~~~

Arbus, Iglesias (campd.) *di (d)e drabballdi* (v. *trabb.* « lavorare ») Bottiglioni com.

fr. *jour de travail*; — cagliar. *di (d)e drabballu*, Arbus (campd.) *di de drebballu* Bottiglioni com.; sp. *dia de trabajo*, port. *dia de trabalho.*

h) ~~~

rum. *ḑi de lucru* (pl. *ḑille-le de l.*) Codresco II, 336-7, R. de Pontbriant, 412 (v. *lucru* « lavoro, òpera », *lucrá* « lavorare », *lucratoru* « lavoratore », ecc.).

i) ~~~

sp. *dia de cutio* (v. *cutio*[2] « el trabajo material ») *'Dicc. R. Ac. Esp.'*

l) *'giornata d'operaio'*:

Mesnay (Jura) *dzounio d'ouvrî* Nédey in *RPhFrçProv.* XIV, 37 (v. *ouvrî* 'ouvrier').[3]

2) *un deriv. aggett. di* 'lavoro' 'òpera' e sim.:

a[1]) ~~~ it. l. *giorno, dì lavorati(v)o* Crusca, Petrocchi.

[1] V. *mbraşemmäne*, più avanti a p. 14.

[2] quottidie (v. *REtW.*, § 6974).

[3] O da anter. 'jour *ouvrî*' (v. a p. 11) con pròstesi della preposiz. *de* (v. la n. 2 di p. 9) e sostituzione seriore di 'journée' a 'jour'?

Digitized by Google

a[2]) ~~~ it. l. *giorno, dì lavoréccio* PETROCCHI.[1]

b[1]) *ŏpĕrīle ⟨monf. *dì ubri* FERRARO, 44;

Castellinaldo (alt. monf.) *di düvrí* TOPPINO in *St. Rom.* X, 25 n. [piem. *dì d'uvrì* GAVUZZI, 263]; Sassello (gen.) *giurnu d överí*, ligur. *g. d öveí* [*giōrno d'êuveì* CASACCIA, 411], *g. de veí* PARODI in *Giorn. Ligust.* (1885), gen. *ġurnu d övęj* PAR. in *AGlIt.* XV, 70.[2]

b[2]) *ŏpĕrabīle ⟨a. franc. *jur uverable* (Rois, sec. XII), *jour ouvraule* (Gloss. ms. Bibl. Amiens, 1368), ecc. GODEFROY V, 674. X, 251, a., m. fr. *jour ouvrable*; [castr. *joun oubraple* AZAIS II, 683];

*DIŬRNŎPĔRABĪLE ⟨Bournois (Isle s. le Doubs) *djnóvral* ROUSSEY, 74,[3] Clos du Doubs (Jura bern.) *djnòvral* TAPPOLET in *BGlFSRom.* II, 14, Châtenois (Belfort) *djouënôvrâ* VAUTHERIN, 129, 131 (v. *ôvrâ* 'ouvrable').

b[3]) ~~~ ⟨a. fr. (1467) *jour ouvrager* GODEFROY V, 674.

b[4]) *ŏpĕratīvu (-īva):

⟨cô. oltr., Sart. *ghjórnu di parativu* FALCUCCI, 261;[4]

⟨Luogosanto, Tempio, ecc. (sa. gallur.) *di di paratia* BOTTIGLIONI com.[4]

[1] Un lett. *dì lavoratóio* è in qualche lessico dialettale; manca alla CRUSCA, al PETROCCHI, ecc.

[2] Con pròstesi della preposiz. *d(e)*, promossa dall'antitètico *'dì (giorno) di festa'*, perduto che fu il ricordo dell'origin prima, aggettivale, della voce.

[3] Storpiato in *ġuovral* dal MEYER-LÜBKE nel § 2700 del *REtW.*

[4] Originariamente, certo *ghjórnu parativu, dì paratia* (nel gallur., come in genere nel sardo, la voce *di* DIES è femm.); quanto alla pròstesi della prepos. *di*, v. qua sopra la n. 2.

Digitized by Google

c[1]) *FACTĪLE (piem. *fití* agg. e sost. GAVUZZI, 263;[1]

Monticelli, Baldissero d'Alba (alt. monf.) *di d fajtí* TOPPINO in *St. Rom.* X, 61 (v. *faj* 'fatto'), piem. *di d fití* GAVUZZI l. c.[2]

c[2]) FACTŌRE + ĪVA (-IVU) (Bortigali, Ozieri, Luras (log.) *vattoria* agg. (in *die v.*) BOTTIGLIONI com.;

Bòsa, Berchidda (log.) *die (d)e vattoria,* Ottana (log.) *di (d)e attoria,* Cuglieri (log.) *di (d)e vatturia,* Sassari (gall.) *di di vatturia*;[3] BOTTIGLIONI com.;

Núoro (log.) *die de vatturibu* -IVU, Sédilo (log.) *di(e) (d)e vattoriu*; BOTTIGLIONI com.

d) ~~~

S. Vito (sa. campd.) *di vaièra* **vain-era*[4] BOTTIGLIONI com.

A II *'il giorno che lavora'*:

a) il *'lavorante'*:[5]

sic. *lavuranti* agg. e s. (*cumannari li festi e li l.*) DEL BONO II, 215, MORTILLARO, 2.ª ed., 486, PASQUALINO III, 20, TRAINA, 216; piazz. *ddavurànt* ROCCELLA, 104 (dal sicil.).

[1] **fajtí;* v. *viróle* all. a *vair.* s. f. pl. « vaiuolo », *miengh* **maj.* 'maggengo', ecc.

[2] V., quanto al *d,* la n. 2 di p. 9.

[3] V., quanto al *de* (*di*), la n. 2 di p. 9.

[4] Da *faina* (v. qua sopra a p. 7) + -ĔRIA. Nel dl. di S. Vito il -N- dilegua, ma per compenso si nasalizza la vocale tonica attigua: *pãi* 'pane', *lũa* 'luna', *ãima* 'anima', *aẽḍḍu* 'anello', ecc.; se entrambe le vocali sono accentate debolmente, non si nasalizzano, ma tra l'una e l'altra s'ode una leggera risonanza nasale: *pa⁀ettera.* L'*è* della nostra voce ha pronunzia aperta.

[5] V. sic. *lavuranti,* cal. *-ante,* irp., nap. *lavorante* s. m. « garzone di bottega, operaio » (nelle Calabrie « artiere », di c. a *lavurature* (bitont. *lavratàure,* ecc. « bifolco, coltivatore dei campi »); engad. *lavuraint* « operaio », ecc.

Digitized by Google

b) l'‘*operante*’:[1]

a. franc. *jours ouvrans* pl. (Arch. Aube, 1382-3), *jours ouvranz*, ecc. Godefroy V, 675, vall. *ouvran* Fertiault in ‘*D. verduno-chalonnais*’, 293; a. prov. *jorn obran* Levy in ‘*Prov. Suppl. W.*’ IV, 267, prov. od. (rod.) *jour óubrant* Mistral II, 164, Azais II, 683; Ambert (Puy-de-Dome) jour *brā* Michalias in *RPhFrçProv.* XXVI, 39.

~~~~ limos. *jourbran* Mistral l. c., Azais II, 435, delfin. *joubran* Mistral ib.

*diŭrnŏpĕrante (S.t Didier de la Tour e dintorni (delfin.) *zenevran* Devaux in ‘*Essai*’, 132 n. 1.[2]

c) l'‘*operaio*’:

a. prov. (Art béarn., 87) *jorn obrier* Levy in ‘*Pr. Suppl. W.*’ IV, 267 (V, 456),[3] prov. od. *li jour oubrié* pl., delfin. *lou jour oure* (v. *ouro* ŏpĕra), guasc. *lous jours oubrèis* (v. bord. *oubrèi* ‘ouvrier’) Mistral II, 431, castr. (ling.) *joun oubrier* Azais II, 682; ~~~~ franc. *jour ouvrier* ‘*D. Gén.*’ II, 1751,[4] S.t Pol (Pas de Calais) *jur uvrię* Edmont, 553, verd.-chalonn. (Saône et Loire) *jour ouverier* Fertiault o. c., 293;

~~~~ Longchenal (delf. sett.) *żouvrai*[5] Devaux o. c., 132 (v. *żòu* ‘jour’);

[1] V. il catal. *obrant*, ven., vic. *operante*, poles. *oparante*, ecc. «operaio, lavoratore».

[2] Vivrebbe solo, tra gli esiti di *diŭrnŏpĕrariu che si ricordan più sotto.

[3] Allato a un dottrinario *obrari* (*jorns obraris* pl.; V. et Vert. fol. 2) Raynouard IV, 356.

[4] Un *jour ouvrier* è in Godefroy, X, 251, ma, piuttostochè al territorio francese, sembra appartenere al franco-provenzale.

[5] La cons. iniziale che, mancandomi lo special segno, trascrivo con *ż*, è propriamente la interdentale sonora; v. Devaux o. c., a p. XVIII.

Digitized by Google

~~~~ valtourn. (vldst.) *dżǫǫvrę* **dzorovr.*[1] r. pr. (di c. a *dżǫr* 'giorno').

*DIŬRNŎPĔRARIU ⟨Pont de Beauvoisin (delf. sett.) *żornovrè* DEVAUX l. c.; ~~~ Bilieu *zonovrai*, Doissin *zounevrai*, Charavines, ecc. *zonevrai*, Bizonnes, ecc. *zenevrai*, ecc. DEVAUX l. c.; ~~~~ Flachères (delf. sett.) *żolovrai*,[2] Sérezin, Éclose *żolevrai*[2] DEVAUX l. c.; ~~~ Sancey (Doubs) *dje louvrî* NÉDEY in *RPhFrçProv.* XIV, 37 (v. *ouvrî* 'ouvrier') [artic. concresciuto].

DI(E) ŎPĔRARIU ⟨a. vicent. *diovrare* (MAGANZA), *dioraro* (CALDIERA) BORTOLAN, 101; ~~~ rovign., fassan. (istr.) *ǧuvariéri* s. pl. **dįuv.* (v. *ǧutá* ADJUTARE, *ǧuvarda* ⟨galles., valles. *Diuvarda*, sissan., poles. *Dio varda*, e sim.), dignan. *juverǫri* s. pl. (v. *jutá*) IVE in '*Die istr. Mund.*', 8.

~~~~ valles. (istr.) *roverǫr* (in *dì da r.*) IVE '*Lad.-ven.*', 106.[3]

A[1] '*il giorno in cui si fila, si può filare*':

~~~~ mater. (potent.) *flatęńę* -ĬNEA (FESTA in *ZRPh.* XXXVIII, 269).

~~~~ tarant. (lecc.) *filannègna* -AND-ĬNEA (DE VINCENTIIS, 86), Acquaviva delle Fonti (bar.) *fęlannęńę* s. f. NITTI DI VITO com.

[1] Di -R- nel dialetto di Valtournanche, v. *RIstLomb.*, XLIV, 824 sgg.

[2] V., quanto al *ż-* di questi esiti, la n. 5 di p. 11.

[3] Secondo me, da anter. **loverer*, con concrezione dell'articolo di cui i nomi del dì 'feriale' ci danno più d'un bell'esempio. L'IVE intèrpetra «quasi 'ordinario, rozzo'», facendosi forte del *roverǫr* «rozzo» di Pola; ma la voce polesana che mal si spiega foneticamente da RUDIS, sarà un traslato del nostro *roverǫr*.

Digitized by Google

B *'il giorno comune, consueto, ordinario'*:

1) l'*ognidì*:

a) OMNE DI(E) (tosc. *ognidì* NIGRA in *AGlIt.* XIV, 290; bologn. *in dè*[1] UNGARELLI, 103 (v. *incôsa* 'ogni cosa' « tutto »);

Quartuccio (campd.) *dì onni* BOTTIGLIONI com. (cioè *onne* (*d*)*ì* con nuova prostesi della voce *di* DIES).

b) OMNE-UNQUA(M) DI(E)[2] (piem. *mincadì* GAVUZZI, 263 (v. *minca* « ogni » in *m. nen, m. pöch, m. dontredì* « ogni due o tre giorni » e sim.); Borgonuovo, Stampa, Vicosoprano (valbreg.) *menkadì* GUARNERIO in *RIstLomb.* XLII, 973; valtell. *menchedì* MONTI, 143, ASCOLI in *AGlIt.* VII, 537 n., SALVIONI in *AGlIt.* XII, 417; engad. *minchadì, minchiagì*, ecc. PALLIOPPI, 355, CARISCH, 94 (v. *minchia, mincha* « ogni »);

~~~~ eng. *imminchadì* PALLIOPPI l. c. [concrez. della prepos. IN];

~~~~ levent. *mència* s. f.[3] (sott. *dì*) MONTI l. c., ASCOLI l. c. (v. *minca, minchi* « ogni » FRANSCINI).

c) ~~~~ boulonn. *tous-les-jours* « les jours de la semaine » HAIGNERÉ II, 349.

[Cfr. il fr. *habit à tous les jours* e sim.; il prov. *s'abiha de tóuti li jour* (MISTR. II, 165), di c. a *s'abiha dóu dimenche* (ib. I); il norm. *être à son tous les jours* « porter les vêtements dont on fait usage tous les jours » (GODEFR. VII, 771);

[1] *vstiœri d'in dè* « vestiti dei giorni di lavoro ». Da **oń de* (v. *d'ògn dé* in FERRARI,[2] 239, *d'ogn de* in TONI, 149, dato come sinònimo di « quotidiano »), attraverso alle fasi: **eń d.*, **iń d.* Il sa. *de dognadì* (v. *dogna* « ogni ») dice anch'esso « cotidianamente »; PORRU, 233.

[2] V. *REtW.*, § 6064.

[3] *I pègn de m.* « gli ábiti del giorno di lavoro »; MONTI l. c.

Digitized by Google

e i valtell. *de tütt i di*, cremon. *de tutt i dé*, bologn. *da tot i dè*, ecc. « di vestito o altro, proprio dei dì feriali »].

2) ~~~

vald. di Neu-Hengstett *ǧaǧurn *ćake* (*ćaǧe*) *ǧurn*[1] (= ciascun giorno) Morosi in *AGlIt.* XI, 395.

3) - - - -

QUOTTIDIANA (s. DIES) ⟨ostun. *vęttęšana* r. pr.; Lecce, Franeav. Fontana, Maglie, ecc. *uttišana* Morosi in *AGlIt.* IV, 138, Ribezzo in *Apulia* (App.), §§ 29, 150, Panareo § 90, com.[2]

C *'il giorno che cade nella settimana, entro la settimana'*:

1) *'il giorno della settimana'*:

prov. *jour de semano* (di c. a *lou dimenche*) Mistral II, 164; franc. *jour de la semaine* (di c. a *le dimanche*) *'D. Gén.'* II, 2025.

2) ~~~

INFRA SEPTIMANA(M) ⟨molf. *mbrasęmmänę* s. f. r. pr. [*mbrasémmène* Scardigno, 71] (v. *mbra* « fra »); andr. *mbrasęmmaenę* s. f. r. pr.[3]

[1] Forse rifatto, quanto all'iniziale, sull'antitètico *ǧamenǧa* DIES DOMINICA, il dì 'festivo'.

[2] Il Panareo la crede 'voce comune a tutte le parlate sino al Capo di Leuca'.

[3] '... nei giorni *fra settimana*, in cui non cade una vigilia ...' leggo nel n. 8 ann. III (22-I-1914) del '*Foglietto domenicale*' che si stampa a Firenze.

Digitized by Google

~~~~ (Mandas (campd.) *di (d)a intrežida* Bottiglioni com. (v. *intre* «tra» e *cida* «settimana»).[1]

3) ~~~~

a) SŬPER SEPTIMANA(M) (piem. *dì d' sovrismaña* Gavuzzi, 263;[2] castr. *jour de subre-semmano* «jour de la semaine autre que le dimanche, jour ouvrable» Azais III, 500;

~~~~~ prov. *jour subresemano* Mistral II, 873.[3]

[Cfr. prov. *subre-semano*, ling. *soubre-senmano*, delfin. *sur-semano*, périg. *sur-senmano* avv. e s. m. «dans le courant de la semaine» (Mistral II, 931), a. franc. *soursemaine, suersemaine, suersemaigne, sorsemaigne*, ecc. s. f. «le courant de la semaine, à l'exclusion du dimanche» (Godefr. VII, 541), e v. il lat. super di s. coenam «durante la cena», s. vinum et epulas e sim.].

b) SŬPER [SEPTIMANA(M)] DIURNU(M) (prov. *subre-jour* «jour ouvrier» Mistral II, 164, Azais II, 500; nizz. *sobre-jor* «jour de travail» Calvino, 264.[4]

[1] A Mandas l'èsito di *-é-* è *-ž-*.

[2] *Festa d sovrismana* «giorno festivo non domenicale» Gavuzzi, 265.

[3] Fors' anche della Svizzera francese; v. «Suisse, les jours *sur semaine*, tous les jours de la semaine à l'exception du dimanche» (Godefroy VII, 541).

[4] *Subre-jour* dice propriamente tra i Provenzali «le courant du jour», come *subre-semano* «le courant de la semaine»; qua e là dice anche «le milieu du jour, le beau du jour qui est depuis neuf à dix heures du matin jusqu'à trois ou quatre heures du soir» (v. Mistral II, 930; Azais l. c.). E sta bene da SŬPER DIŬRNUM (s. TĔMPUS). Ma un *subre-jour* «dì feriale» non si comprende, nè si comprende il *subre-jour* «dans la semaine» di *j'anarai belèu un s.* «j'irai peut-être dans la sem.» e sim. (Mistr. II, 930), se non attraverso a una ellissi: SUPER (SEPTIMANAM) DIURNUM.

Su *sobre-jor* s. m. «jour de travail» il nizzardo si riconiò poi per conto suo un *sobre-semana* s. f. «semaine où l'on travaille» (Calvino l. c.).

Digitized by Google

D Voci men chiare:

1) Gavot (sav.) *jhorniva* s. f. « journée de travail » FENOUILLET,[1] 192.

Ha tutte le apparenze d'essere un derivato in -IVA di DIURNUM (v. *jhornâ* ' journée ', *jhornalâ* « aller à la journée », ecc., e *ouliva* ' olive ', *riva* ' rive ', ecc.); ma è semasiologicamente oscuro. L'autore lo ricorda con *nantiva* « bords d'un nant, ruisseau » a p. 87 tra i derivati ' augmentatifs, fréquentatifs ' senza aggiúngere verbo.

2) Ile d'Elle (Vandea) *jour divrèn* SIMONNEAU in *R. des Pat.* II, 117.

Da anter. *jour d-ouvrant*? Siam nella zona dove ad A'+ N (M) + cns. può rispondere *o* (v. GOERLICH in *Franz. Studien* III, 28 sgg.), ed *o* volge in *è* normalmente nel dial. d'Ile d'Elle (v. *dèn* ' donc ', *boutèn-d'or* « ranúncolo », *canussèns* ' caleçons ', *rouzèns* Rogations, ecc.).

3) Pozzolo Formigaro (Novi) *ubriĝa* r. pr.

Direi da **ŏPĔRĪVA*, se non vi fosse la difficoltà del *-br-* da -P+R-. Quanto alla epèntesi di *-ĝ-* nel dial. di Pozzolo, v. *ZFrzSprL.* XLII, 272 n. 12.

4) bar., bitont. *vatręńę* s. f. NITTI DI VITO com.[2]

Il suffisso non può non essere -ĪNEA; ma il radicale? Con ' lavorare '? (v. il bit., andr., ecc. *lavratàurę* ' lavoratore ' « contadino, aratore », il bar. *lavrà* ' lavorare ' « impastare il pane »). Da **[la]vratęńę?*

[1] ' *Monogr. du patois Savoyard* ' 1903.

[2] [Nello ZONNO, 93 un *vatregue*; in SARACINO, 127 un *vatrègue*].

Digitized by Google

5) Lotzorai, Láconi (sard. campd.) *di (d)e serbiri* BOTTIGLIONI com.

Letteralmente '*dì di servire*'; ma è semasiologicamente poco chiaro. Un '*servile*' con assimilaz. regressiva e con la pròstesi della preposiz. *de* vista di sopra? (v. le pp. 8, n. 3, 9 nn. 2, 4, 10 nn. 2, 3).

APPENDICE.

I nomi romanzi del dì festivo.

Si tratta sempre di FESTA (s. DIES).[1] Di diverso non so ricordare che le voci seguenti:

1) FERIATUS[2] (s. DIES) ⟨sopras. (lad.) *firau*, eng. *firó*; ASCOLI in *AGlIt.* VII, 529, MEYER-LÜBKE in *REtW.*, § 3521 [sp. *dia feriado*, it. lett. (*dì*) *feriati* s. pl., a. vic. *ferid*, ecc.].

2) '*il dì solenne*':

a) rum. *zi de serbătoare* DAMÉ[3] (v. *serbâ* «solennizzare», FESTUM DIEM AGERE);

rum. *serbătoare* s. f. DAMÉ, *serbatóre* s. f. R. DE PONTBRIAND, LAURIANU e MASSIMU.

b) rum. *zi mare* DAMÉ, *di m.* LAUR. e MASS. (v. *mare* «grande, celebre e sim.»).

3) '*il dì santo*':

a) DIES SANCTUS ⟨sp. *disanto* (pl. *dissantos*) antq. «el dia de domingo ó cualquiera otro festivo en la iglesia» (col der. agg. antq. *disantero* «festivo», lo stesso che *dominguero*);

b) SANCTUS DIES ⟨v. Gardena (lad.) *sandí* ALTON in '*Ladin. Id.*', 315.[4]

[1] Tra i derivati, notévole l'abr. *feštimę* s. m. pl. «giorni festivi (FINAMORE '*Voc.*', 2.ª ed., 188).

[2] Dallo stesso radicale ch'è in FESTUS (v. l'a. lat. FESIAE ⟨FERIAE).

[3] '*Nouv. Dictionn. roumain-franç.*' Bucarest, 1894-96.

[4] All. a un *santú*, poco chiaro nella finale malgrado la dichiarazione che ne diè l'ALTON («entstanden durch die Erweiterung von *SANCTUS = *SANCTUT»).

Digitized by Google

4) *'il dì libero da fatiche materiali'*:

a) sa. campd. *baganza* s. f. VACANTIA (SPANO I, 108; PORRU, 115); S. Vito (campd.) *bajanza*,[1] Nurri, Lotzorai, Gonnos Fanádiga, Riola (campd.), Ottana (log.) *di* [*d*]*e bajanza*, Armungia, Gúspini, Mógoro (campd.) *di* [*d*]*e ajanza*, S. Sperato, Nuráminis, Senorbi, Sélegas, Mandas, Isili, Villacidro, Arbus, S. Gavino, Sanluri (campd.), Seui (log.) *di* [*d*]*e janza;* BOTTIGLIONI com.

b) Berchidda, Ozieri (log.) *die ajadiu* *VACATĪVU BOTTIGLIONI com. (cfr. campd. *bagadiu* «scápolo, líbero»);

log. *die de bagadiu* SPANO I, 107; Cuglieri, Bortigali (log.) *di* [*d*]*e bajadiu* BOTTIGLIONI com.

5) *'il dì del riposo'*:

Quartuccio (campd.) *di* [*d*]*e arripošu* BOTTIGL. com.

Terralba (campd.) *di* [*d*]*e skansu* (v. *sk.* «riposo») BOTTIGL. com.

Seui (log.) *di* [*d*]*e bašiu* (v. *pašiu* «riposo») BOTTIGL. com.

[1] Con *j*, mancandomi lo special segno, rendo in queste voci la aspirata velare sonora sarda da -G-.

Digitized by Google

it. l., ecc. *nǫkka, nǫkkįo,* nap., ecc. *nuzzę, nùzzęlę,* e sim.

Il MEYER-LÜBKE in *REW.* § 5947, pur non nascondéndosi la difficoltà del *-kkį-* da -D+L- e dell'*ǫ* da *ŏ'*, legge nell'it. *nǫkkįo* un NŌDŬLŬS e in *nǫkka* una *Rückbildung* di *nǫkkįo*; più sotto, nel § 5893, legge nell'it. *nòcciolo,* tar. *núzzulu* dei continuatori normali di NŬCLEUS (cosa foneticamente impossibile) e nell'abr. *noććę,* nap. *nuzzę* delle *Rückbildungen* di *nòcciolo, núzzulu.*

Che *nǫkka* non sia altro che 'il nodo delle dita', e però, semasiologicamente, una cosa sola coi sinònimi piem., lomb., emil., ven. *nò, nöd, nod,* ecc., col bitont. *nòtrę* s. pl. 'nódora',[1] col bresc., berg. *nodèl,* col gen. *noetto,* ecc. ecc., a me par provato dall'omòfono *nǫkka* «fettuccia riannodata ed accappiata con pieghe per ornamento, nodo, cappio e sim.» proprio dell'Italia centro-meridionale da Roma in giù[2] [v. irp., nap. *nòcca,* bit. *nòcchę,* garg., tar., cal., sic. *nocca,* lanc., ter., ecc. (abr.), molf. *nnòcchę,*[3] agn., cal., sic. *nnòcca,*[4] castr.,

[1] A Molfetta, *notrę notrę* 'nódora nódora' «pien di nodi, nodoso».

[2] Che il SALVIONI, in *'Osserv.'* 129, spiegò dall'incontro di 'nodo' con 'fiocco'. Ma l'altro *nǫkka*?

[3] Le forme con *nn-* son rifatte su *'annoccare'* ⟨castr. *annukká* (3.ª sng. *annǫkka*), irp., nap. *annoccá,* cal. *annoccare* (1.ª sng. *annòoccu*) «annodare a cappio» e sim.

[4] Nel dl. sic. anche «carúncola del tacchino».

Digitized by Google

amas. *annòkka*, ecc.]. Ma NŌDŬLUS, « piccolo nodo » in PLINIO e in APULEIO, non poteva dar che *nǫl'lo*, o al più *nǫĝĝio*, all'italiano letterario (v. *bril'la* da *BRIDLA, *stril'la*, *strę̂ĝĝia* da STRĬGLA[1]), e NŬCLEUS non altro che *nǫkkio* (v. *konǫkkia* dal prerom. CONŬCLA).[2]

Io porrei per ora, da un lato, un prerom. *NŎKK- « nodo », donde il nostro *nǫkka* nel suo dúplice senso, il pist. *nòccola* « nòcca », il *nǫkkolo* di *ber-nǫkkolo*, il tosc. *nǫkkio* « nodo nel legname » « nodo o parte dura e legnosa che si trova a volte nelle frutte »,[3] metaur. *nòcchię* « vinacciòlo », il rom. march. *nocchio* « pennecchio »,[4] il metaur. *nochiós*, castr., amas. *nukkiusę* « che ha nocchi », l'abr. *nòććę* « nocchio, bitòrzolo, nòcciolo, sansa » col deriv. *nucciósę* « bitorzoluto, ecc. », il tosc. e lett. *nǫććolo*, il nap. *nuòzzolo*, cal. *nuòzzulu*[5] « nòcciolo, gallòzzola » coi deriv. cal. *nuozzulicchiu* « pomo d'Adamo », sic. *nuzzuleddu* « vinacciòlo », e fors'anche '*gnòcco*' (lomb. *ńǫk* « nodo in gola; nocchio; grumo », ven. *gnoco* « bernòccolo », ecc. da **nǫkkio*; — dall'altro lato porrei, per ora, un *NǪK(K)- « nòcciolo », donde i nap., irp., molf., bit., tar. *nuzzę*, nap., tar. *núzzęlę* « nòcciolo; vinacciòlo; sansa » « nodo in gola, intoppo » coi deriv. irp., nap. *(a)nnozzd-*, *-uzzd*

[1] *Strillare* STRĪD(Ŭ)LARE va per altra via, ci offre una evoluzione conforme a quella ch'è nella voce *spalla* da SPAT(Ŭ)LA di contro a *vękkio* VETŬLUS e sim.

[2] Al SALVIONI che legge in *nǫkkio* un NŬCLEUS (v. *RDRom.* IV, a p. 178) parmi si possa obiettare, oltre all'esistenza indubitata di un radicale *NŎKK-, che in *ǵinǫkkio*, *pidǫkkio* e sim. si tratta di un puro scambio di suffisso [a Sora, per mò d'es., *įęnǫččę* (pl. *įęnǫčča*) e *fęnǫččę* han di contro *pęuččę*], e che *nǫkkio* è di dialetti che rispóndono normalmente con *ǫ* all'Ō di NŌDUS.

[3] Cfr. l'irp. *núdeco* (pl. *nódeca*) « nodo » e « nòcchio », col deriv. *nudecusę* « nodoso » e « pien di nocchi ».

[4] « La quantità di lino, lana o sim. che *si annoda* sulla rocca ».

[5] Nota il sòlito scambio fra *-ćć-* e *-zz-*.

Digitized by Google

« fare intoppo, impedimento, far nodo in gola », irp. *nuzzoluso, -osa* « noccioluto; bitorzoluto ».

Anche i sen. e marchg.[1] e rom. (cerv., subl., castell., castr., amas., ecc.) e abr. (di Avezzano, Péscina) *nǫkkįa* s. f., ter. *nucchię* s. m.[2] « nocciuòla, nocciuòlo », secondo me, non han che vedere con NŬCŬLA,[3] ma sono un traslato di *nǫkkįo, -a* « nòcciolo »: le 'nocciòle' sono in fondo dei 'nòccioli'.

[1] « *Nocchia*, frut., v. noccinola » (' *Racc. di voci rom. e march.* ' Osimo 1768).

[2] Con *u* per lo *į* seguente; v. *uochię* ' òcchio '.

[3] V. SALVIONI in ' *Postille* ' e MEYER-LÜBKE in *REW.*, § 5984.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

UNIVERSITY OF MICHIGAN
3 9015 04849 0257

Filmed by Preservation
2000

Digitized by Google